ANNO XXXII - 1963/64 NUOVA SERIE A - N. 16

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

EDITORE DOTT. A. GIUFFRÈ - MILANO

S T V D I V R B I N A T I

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Anno XXXII 1963 - 1964

*
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
*

Redattore : prof. dott. GIOVANNI GUALANDI

Direttore responsabile : prof. CARLO BO

Autorizzazione del Tribunale di Urbino del 22 settembre 1950, n. 24

SOC. TIP. «MULTA PAUCIS» - Varese, Via G. Gozzi, 29

CARLO BO

MESSAGGIO PER LE CELEBRAZIONI DEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI ACCURSIO (*)

(*) *Bologna, 21-26 ottobre 1963.*

RECTORI ET SENATVI
VNIVERSITATIS STVDIORVM BONONIENSIS

RECTOR ET SENATVS
VNIVERSITATIS STVDIORVM VRBINATIS
S. P. D.

PRO HVMANITATE LITTERARVM VESTRARVM, MAGNIFICE RECTOR, VENERANDE DOCTORVM ORDO, AMPLISSIMI VIRI, QVIBUS NOS PARTECIPES ESSE VOLVISTIS *ACCVRSII* GLOSSATORIS SEPTIMORVM SÆCULARIVM CELEBRATIONIS, MVLTVM LÆTAMUR VOBISQUE GRATIAS QVAM MAXIMAS ET HABEMVS ET AGIMVS. STABIT, ENIMVERO, SI NOBIS ALIQVA SIMILITVDINE VTI LICET, *GLOSSA MAGNA*, OPVS ISTVD MIRABILE IN QVO LEGALIS SAPIENTIA TOTIVS SCHOLÆ BONONIENSIS, IDEST DVCENTORVM FERE ANNORVM, CONGLVTINATA EST, STABIT - DICIMVS - DONEC FORMICA FLVCTVS MARINOS EBIBAT ET TOTVM TESTVDO PERAMBVLET ORBEM.

EO LIBENTIVS VOLVNTATI VESTRÆ OBSEQVIMVR QVOD, CITIVS QVAM ALIBI IN ORBE TERRARVM, IN HAC FERETRANA REGIONE, QVASI ROMANDIOLÆ PARTE, FAMA *ACCVRSII* GLOSSATORIS DIVVLGATA EST ET GLOSSA EIVS IN PRAXIM INVALVIT.

QVAPROPTER HVIVS LIBERÆ VNIVERSITATIS, QVÆ

AB ANNO MDVI, AD SIMILITUDINEM ALMÆ MATRIS STVDIORVM BONONIENSIS, IVRIS DISCIPLINAM CVRAT ET FOVET ET AUGET, LEGATOS PLACVIT MITTERE DOMINVM FRANCISCVM PASTORI, IVRIS ROMANI ANTECESSOREM ET IVRIS FACVLTATIS DECANVM, ET DOMINVM GVIDONEM ROSSI, HISTORIÆ IVRIS ITALICI ANTECESSOREM, QVI CELEBRATIONIBVS VESTRIS INTERSINT ET VENERATIONEM NOSTRAM, MAGNO CVM HONORE, VOBIS TESTIFICENT. BENE FAVSTEQUE VALETE.

VESTER EX ANIMO

CAROLVS BO
RECTOR VNIVERSITATIS

DATVM URBINI IN PALATIO VNIVERSITATIS KAL. OCT.
A. D. MDCCCCLXIII

PIERGIORGIO PERUZZI

NOTE SULLA LEGISLAZIONE STATUTARIA URBINATE ANTERIORE AL SECOLO XV

Con una appendice di documenti ed un « index rubricarum » di statuti trecenteschi.

Allo stato attuale delle ricerche di archivio ben pochi sono i documenti giunti fino a noi che testimoniano l'esistenza di una legislazione statutaria urbinate prima del secolo XV.

Presso gli studiosi di storia cittadina è diffusa l'opinione, molto spesso non suffragata da testimonianze originali, che nel territorio urbinate fosse vigente nei secoli XIII-XV una organica e progredita legislazione statutaria. Le condizioni storiche generali, che testimoniano la presenza, in quel periodo, di raccolte di statuti almeno in tutti i centri di un certo rilievo, e gli esempi che si possono trarre dalle terre limitrofe, propongono facilmente questa congettura nè vi è alcuna ragione per contrastarla. Facendo credito a tale imperante opinione, ho ritenuto non inutile tentare di confermarla verificando nei documenti che ci sono pervenuti la effettiva esistenza della legislazione statutaria urbinate nei secoli XIII e XIV (*).

* * *

Lo spoglio delle pergamene urbinati operato, agli inizî del secolo scorso, dal dotto sacerdote Antonio Corradini († 1823) da Urbino, mi ha indicato l'esistenza di alcuni atti del XIII e XIV secolo, in cui sono espressamente menzionati gli Statuti cittadini (1). Tali pergamene sono attualmente conservate negli archivî di alcuni enti e confraternite locali quali, ad esempio, l'Archivio Capitolare, l'Archivio del Monastero di Santa Lucia,

---

(*) Sento il dovere di ringraziare il prof. Guido Rossi che, nello svolgimento della presente ricerca, mi ha costantemente seguito e guidato con animo di Maestro.

(1) A. Corradini, *Spoglio delle pergamene urbinati*, Ms. 107 della Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune (Copia degli inizî del XIX secolo di A. Rosa. Un'altra copia del 1890, dovuta alla mano di A. Paolucci, si trova presso l'Archivio Capitolare di Urbino).

l'Archivio della Confraternita del Corpus Domini, l'Archivio di Santa Maria della Torre e l'Archivio della Congregazione di Carità.

Il riferimento più antico all'esistenza di norme statutarie urbinati ci perviene dalla pergamena N. 3 dell'Archivio Capitolare di Urbino, che porta la data 11 dicembre 1219. Il Preposto alla Canonica concede ai Consoli di Urbino due castelli, gli abitanti dei quali diventano *cives et habitatores civitatis Urbini*, mentre i Consoli, *cum parabola et licentia generalis Consilii*, promettono e giurano di difendere la Canonica e tutti i suoi beni e diritti, nonchè di introdurre quanto pattuito negli statuti: ... *in statuto civitatis fatiemus aponi* (2).

Altra notizia abbiamo dalla pergamena N. 24, del 6 luglio 1260, conservata nell'Archivio del Monastero di Santa Lucia. Papa Alessandro IV commette al Vescovo di Urbino la procura per revocare in proprietà di un Monastero, sito nella Diocesi, tutti i beni che sono stati alienati dall'ultimo abate, prima che il Monastero venisse concesso alle suore dell'Ordine di San Damiano. Tale revoca deve avvenire nonostante che lo *Statutum* della città, *iuramento firmatum*, disponga che nessun cittadino può essere costretto alla restituzione di beni ecclesiastici (3).

Nell'Archivio della Confraternita del Corpus Domini la pergamena N. 49, del 4 aprile 1299, ricorda ancora lo Statuto urbinate. Un cittadino, avendo ricevuto a mutuo una somma di denaro, riconosce il suo debito e davanti al notaio, in forza dei poteri concessi a questo ufficiale dallo Statuto, si impegna a pagare la somma mutuata ed assegna *in tenutam et pro tenuta*

---

(2) Il testo di questa pergamena è stato pubblicato da A. LAZZARI (*Dei Vescovi ed Arcivescovi di Urbino con alcuni aneddoti concernenti il dominio temporale de' Conti e Duchi*, Urbino 1806, *Appendice di Documenti*, doc. N. 23, pp. 33-35), ma esso è purtroppo pieno di lacune e di errori di lettura. Mi è sembrato quindi opportuno pubblicarlo di nuovo e integralmente (Cfr., in appendice, il doc. N. 1, a pp. 27-30).

(3) Cfr. A. CORRADINI, *op. cit.*, f. 173v, ove si legge un breve riassunto del contenuto di questo documento. Ma cfr. ora il testo del doc. N. 2, *infra*, p. 31.

de suis bonis dicto Matheo pro dicto debito et pro expensis legitimis viij. staria grani... (4).

Queste notizie testimoniano la concreta e sicura esistenza di disposizioni statutarie urbinati nel secolo XIII, anche se, per esempio l'accenno allo Statuto, che si legge nella pergamena del Monastero di Santa Lucia, potrebbe ritenersi riferito ad una semplice e disorganica norma, entrata poi a far parte del corpo degli statuti, e non ad un corpo sistematico di disposizioni. Ma questa obiezione, facilmente avanzabile, cade di fronte alle altre testimonianze pervenuteci.

La pergamena N. 3 dell'Archivio Capitolare, dell'11 dicembre 1219, prova infatti, senza possibilità di equivoci, l'esistenza di un *liber statutorum* di Urbino ovviamente compilato in epoca anteriore alla data della pergamena e, d'altra parte, la estensione dei poteri concessi dallo Statuto al notaio, secondo la pergamena N. 49 dell'Archivio della Confraternita del Corpus Domini, indica un grado di evoluzione legislativa del tutto normale, nella fattispecie, per il tredicesimo secolo. La stessa procedura davanti al notaio sarà poi testimoniata dalle pergamene N. 35, del 27 febbraio 1335, dell'Archivio della Congregazione di Carità di Urbino, e N. 8, dell'11 settembre 1339, dell'Archivio di Santa Maria della Torre di Urbino (5); e per questo periodo l'esistenza di statuti municipali urbinati è ampiamente documentata (6).

---

(4) A. Corradini, *op. cit.*, f. 88v-89r, a proposito di questo documento, dopo averne dato il solito riassunto, osserva: 'manca il testo per essere stata mutilata e recisa la pergamena; ma questo solo basta per provare l'antichità dello statuto osservato nei secoli posteriori in casi consimili'. Ma cfr. ora il testo del doc. N. 3, *infra*, p. 32.

(5) Per la perg. N. 35 dell'Archivio della Congregazione di Carità di Urbino, cfr. L. Nardini, *Archivio storico urbinate. Registro generale delle pergamene. Congregazione di Carità di Urbino*, Ms. della Biblioteca Universitaria di Urbino, p. 4. Per il testo cfr. ora il doc. N. 4, *infra*, pp. 33-34. Per la perg. N. 8 dell'Archivio di Santa Maria della Torre, cfr. A. Corradini, *op. cit.*, f. 38v, ove si ha il solito riassunto. Per il testo cfr. ora il doc. N. 6, *infra*, pp. 49-51.

(6) Un generico riferimento alla legislazione statutaria del secolo XIV si trova nella rubrica '*De statutis factis contra ecclesiasticam libertatem*' delle *Consti-*

Un'altra testimonianza relativa a statuti urbinati del secolo XIII, ci viene da una lettera del papa Martino IV, in data 28 agosto 1283 (7) al legato Bernardo da Languisiello (8). In essa il papa, rispondendo a taluni quesiti proposti dal legato, raccomanda tra l'altro di far inserire negli statuti certe riforme al testo che gli era stato presentato.

La maggior parte delle risposte del pontefice è collegata a fatti avvenuti nella città e nel territorio di Urbino, dai quali si evince chiaramente che, in passato, gli urbinati non sempre dovevano essere stati fedeli alla Chiesa Romana. Questi fatti e le conseguenti riforme costituzionali, meriterebbero in verità una approfondita indagine e uno studio specifico che, purtroppo, mi trovo ora costretto a rinviare. Vale invece la pena di sottolineare che Martino IV precisa categoricamente di voler confermare soltanto i *mores et statuta* urbinati *que non sint contra Romanam ecclesiam vel ecclesiasticam libertatem*. Tale atteggiamento è peraltro conforme all'indirizzo generale della politica del papato nei confronti delle legislazioni comunali nello Stato della Chiesa (9).

---

tutiones sinodales Diocesis Urbinatensis, latae et publicatae in palatio episcopatus sub die octava mai anni a Christi nativitate MCCCXLIV, per reverendissimum dominum Marcum Roncioni Episcopum, quibus alia nonnulla Episcopi successoris Antonii a Sancto Vito accedunt sinodalia statuta (Ms. N. 35 della Biblioteca Universitaria di Urbino, copia dell'originale, esistente presso la Cancelleria del Capitolo Metropolitano, di A. ROSA, al f. 3). Inoltre gli *statuta communis Urbini* sono richiamati più volte nell'*instrumentum quorundam pactorum olim contractuum*, tra il conte Antonio da Montefeltro e gli *Homines castri Pilii*, rogato in Urbino il giorno 30 dicembre 1376, pubblicato negli *Statuta Castri Pilei* (cfr. G. VANZOLINI, *Statuti di Gradara, Peglio e Montefeltro*, in *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. CIAVARINI, tom. III, Ancona 1874, pp. 208-210).

(7) Per il testo di questa lettera cfr. A. THEINER, *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis*, tom. I, Rome 1861, doc. CCCCXXIII, pp. 264-265.

(8) Cfr. A. CIACONIUS, *Vitae et res gestae Pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M., ... ab* A. OLDOINO S.J. *recognitae ...*, tom. II, Romae 1677, col. 238.

(9) Cfr., p.e., G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, vol. II, Bologna 1957, pp. 122-128; A. MARONGIU, *Storia del diritto pubblico. Principi e istituti di governo in Italia*

Una particolare risposta è degna di nota in quanto puntualizza la scelta del podestà. Per un privilegio concesso dal rettore — *Symon Paltrinerius presbiter cardinalis SS. Sylvestri et Martini in montibus*, nominato nell'anno 1264 ([10]) e morto nell'anno 1276 ([11]) — gli urbinati dovevano eleggere un podestà proveniente da una terra fedele e devota alla Chiesa Romana. Il papa, giudicando questa disposizione troppo generica, risponde al legato che il podestà non solo dovesse provenire da una terra fedele e devota, ma che dovesse anche essere persona fedele e devota alla Chiesa. Questa *adiunctio* fa sospettare che, negli anni precedenti, le già disposte cautele circa la scelta della persona del podestà fossero state eluse, almeno in qualche occasione, dagli urbinati.

* * *

Anche per il secolo XIV abbiamo documenti e notizie che ricordano gli Statuti di Urbino ([12]).

---

dalla metà del IX alla metà del XIX secolo, Milano-Varese 1956, pp. 197-198; G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, [I:] *Il governo e la costituzione del comune*, in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria*, XLIX (1926), pp. 5-126; II: *L'amministrazione della giustizia*, Roma 1927; G. Ermini, *I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, III (1930), pp. 260-319 e 407-467, nonchè Roma 1930 [= *Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 5]; G. Ermini, *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz. Ricerche storico-giuridiche*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, IV (1931), pp. 29-104; A. Marongiu, *Il parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa Occidentale*, Milano 1962 [= *Études presentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États*, XXV].

([10]) Per l'esattezza venne nominato rettore il giorno 21 maggio 1264. Cfr. il testo della bolla in A. Theiner, *op. cit.*, tom. I, cit., doc. CCCIII, pp. 162-163.

([11]) A. Ciaconius, *op. cit.*, tom. II, cit., col. 158.

([12]) A. Corradini, *op. cit.*, f. 39r-40v, ricorda, nell'Archivio di Santa Maria della Torre, la pergamena N. 11, del 5 marzo 1376, in cui si leggono le successive fasi di un processo civile ' avanti il Vicario Generale giudicante per il Conte Antonio di Montefeltro ', nel corso del quale gli Statuti di Urbino sono richiamati più volte, mentre dal suo complesso si possono ricavare sicuri elementi circa il procedimento per contumacia presso la curia urbinate. (Per il testo cfr. ora il doc. N. 10, *infra*, pp. 55-62). Al f. 67v il Corradini ricorda altresì, nell'Archivio di Santa Maria

Il Corradini diede una prima notizia e trascrisse dai fogli di guardia di un Martirologio del XIV secolo, conservato presso l'Archivio Capitolare di Urbino, un indice riproducente le rubriche di antichi statuti urbinati ([13]).

Gino Luzzatto, in un articolo apparso agli inizî di questo secolo su una rivista locale ([14]), ne segnalava nuovamente l'esistenza indicando nell'indice un sicuro argomento per concludere che, in Urbino, già fin dai primi anni del '300, la comunità aveva statuti proprî, nient'affatto largiti, e che si eleggeva un podestà e numerosi magistrati.

Tralasciando, per ora, la questione sulla natura degli statuti urbinati trecenteschi, interessa qui esaminare il singolare documento, che — come si è detto — riporta numerosi titoli di rubriche di statuti urbinati del secolo XIV e forse, come si vedrà in appresso, non posteriori all'anno 1367.

Il nome di Urbino, o quanto meno i nomi di località viciniori, che ancora oggi appartengono alla circoscrizione urbi-

della Bella di Urbino, la pergamena N. 1, del 13 novembre 1342, che cita lo Statuto. Non mi è possibile riprodurre il testo integrale di questo documento, noto solo attraverso la notizia del Corradini, perchè, nonostante le più accurate ricerche, non mi è riuscito di conoscere ove siano attualmente conservate le poche pergamene che formavano questo Archivio. Ancora al f. 115r il Corradini rammenta, nell'Archivio della Confraternita del Corpus Domini, la pergamena N. 130, del 26 giugno 1367, che menziona la rubrica *De gualdariis* dello Statuto di Urbino (Ma vedine ora il testo, in appendice, al doc. N. 7, *infra*, pp. 51-52). Infine, sempre nell'Archivio della Confraternita del Corpus Domini, si conserva la pergamena N. 133, del 30 settembre 1369, che richiama gli Statuti di Urbino. Il Corradini ne dà un breve sunto ai ff. 115v-116r, mentre per il testo integrale vedi ora, in appendice, il doc. N. 9, *infra*, pp. 54-55. Da ultimo, gli *Statuta et ordinamenta communis vel populi civitatis Urbini* sono menzionati più volte nei frammenti di pergamena N. 1, 2 e 3 dell'Archivio di Stato di Urbino, attualmente da me ricuperati (Vedine ora il testo in appendice, doc. N. 5, *infra*, pp. 34-49). Tali frammenti erano stati utilizzati per legare tre diversi gruppi di copie di atti notarili del secolo XV, conservati in detto Archivio.

([13]) A. CORRADINI, *Memorie di Urbino* (Ms. dell'Archivio Capitolare di Urbino, copia di A. PAOLUCCI, di cui, *supra*, alla nota 1), f. 43v-51r.

([14]) G. LUZZATTO, *Comune e principato in Urbino nei secoli XV e XVI*, in *Le Marche illustrate*, V (1905), p. 188, n. 4. Successivamente ne prometteva la pubblicazione G. L. PERUGI, nel suo lavoro *La ' pagina confirmationis ' del vescovo Mainardo per la Cattedrale di Urbino (1064, gennaio 12)*, Quaracchi 1917, p. 18, n. 3.

nate, possono essere letti più volte nelle rubriche ([15]). Inoltre vi è fatta menzione dei giorni festivi del Santo Patrono della città e del Vescovo Maginardo, morto in odore di santità ([16]). Non esistono perciò dubbi che il nostro testo sia un frammento dell'*Index rubricarum* di una raccolta di statuti del comune di Urbino del XIV secolo.

Dalla lettura di questo frammento di indice si accerta l'esistenza di un ordinamento cittadino di tipo podestarile e, naturalmente, la presenza di numerose magistrature e di ufficiali preposti alle singole branche della amministrazione del comune.

E mi sembra di poter affermare che questo ordinamento non si allontana affatto dal tipo di costituzione podestarile della fine del XIII e dei primi decennî del XIV secolo, comune a tutta l'Italia superiore ([17]).

Alcuni titoli ricordano un Consiglio, detto *conscilium de campana*, composto di duecento membri ([18]).

([15]) Nella seconda col. del f. 70v leggiamo infatti: '*De sacramento procuratoris communis Urbini. Rubrica*'; nella prima col. del f. 69v: '*D[e pa]ce et bono statu et ..... concordia conservandis in [civ]itate et inter homines communis Urbini. Rubrica*'; nella prima col. del f. 69r: '*De non cogendis hominibus villarum et castrorum districtus Urbini ad sindicos fatiendos. Rubrica*'; si leggono inoltre, 'passim', *Burgus Sanctus Paulus, Sanctus Bartholus, Mons Sancti Sergi, Porta Pusterle, Mons Tufi, Methaurus*, etc.

([16]) Cfr. a f. 69r, col. 1: '*... omnium diebus festorum beate Marie et sanctorum Criscentini et Maginardi ...*'.

([17]) Cfr., p.e., A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*[2], vol. II, parte II (*Storia del diritto pubblico e delle fonti* per cura di P. Del Giudice), Torino 1898, pp. 79-177; V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del Podestà nei Comuni medievali*, Bologna 1912; E. Besta, *Diritto pubblico italiano*, [II] *Dagli inizii del secolo decimoprimo alla seconda metà del secolo decimoquinto*, Padova 1930, p. 236 e segg.; A. Solmi, *Storia del diritto italiano*[3], Milano 1930, pp. 522-535; G. P. Bognetti, voce *Podestà*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere ed Arti* (Treccani), vol. XXVII, Milano 1935, pp. 578-579; G. Belelli, *L'istituto del Podestà in Perugia nel secolo XIII*, Bologna 1936; V. Vitale, *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano 1951; etc.

([18]) Sull'argomento in generale cfr. L. Zdekauer, *Il parlamento cittadino nei Comuni delle Marche*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province delle Marche*, X (1915), pp. 90-122. In particolare cfr. ancora L. Zdekauer, *Gli atti del Parlamento di Montolmo del 15 gennaio 1306*, in *Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali*

Tra le magistrature è fatta menzione del *potestas*, dell'ufficio finanziario del *masarius*, del *baiulus*, di un generico *sindicus* e di un *procurator communis Urbini*. Non è possibile determinare con precisione quali fossero i limiti delle funzioni dei *sapientes viri*, che peraltro dovevano coadiuvare detti ufficiali nella loro azione di governo, assistendoli con la loro dottrina.

Tra gli ufficiali minori non potevano mancare i notai: dal *notarius camerarii*, al *notarius malefitiorum*, al *notarius iudicis minoris* ([18]). Compaiono anche altri ufficiali minori come il *plazarius*, i *custodes*, sia *nocturni*, sia *murorum civitatis et riparum, fossatorum et fontium*. E per completare il quadro della organizzazione cittadina, che risulta dalla lettura delle nostre rubriche, devo ricordare l'*offitium molinariorum*, del quale è inutile sottolineare i compiti annonarî, e il *capitaneus super ballistis et ballistariis*, che è l'unica testimonianza della organizzazione militare cittadina.

Infine, la menzione dei *sindici castrorum et villarum*, liberamente eletti, allude ad un territorio, che circonda il centro urbano, organizzato in *castra* e *villae*, organizzazione che si conserverà anche nei secoli successivi, ma della quale abbia-

---

italiane dal medioevo al 1831, I (1916), N. 1, pp. 49-50, che pubblica un documento ove compare il '*consilium generale et speciale communis Urbini*' e il '*potestas civitatis Urbini Thanus de L'oglano*'. Ben poco, per quanto riguarda Urbino, aggiunge lo stesso ZDEKAUER nell'articolo *Magistrature e Consigli nei Comuni Marchigiani agli inizi del Trecento*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche*, XI (1916), pp. 221-224, ove sottolinea le tendenze separatistiche degli urbinati. È comunque probabile che il Consiglio dei Duecento ricordato dall'*Index* sia una cosa sola con il *Consilium populi generale et speciale civitatis Urbini*, che, p.e., troviamo adunato il 27 giugno 1355 per prendere una risoluzione con la quale '*ser Bartholinus Hominis Sancti Iohannis* viene nominato '*syndicus, procurator, actor, factor et nuntius specialis*' per comparire davanti al Cardinale Egidio Albornoz, come si può leggere nel '*iuramentum syndici civitatis Urbini*', ai ff. 188v-189r, del vol. 48, Arm. LX, dell'Archivio Segreto Vaticano. Tale documento è pubblicato in A. THEINER, *Cod. dipl.*, cit., tom. II, Roma 1862, doc. CCCV, pp. 298-301 e doc. CCCIX, pp. 307-310.

([18]) Cfr. P. TORELLI, *Studi e ricerche di storia giuridica e diplomatica comunale*, II, Mantova 1915 [= *R. Accademia virgiliana di Mantova*, Serie miscellanea, vol. I], pp. 109-116.

mo precisa notizia almeno dall'anno 1338. Sono infatti di questo anno le elezioni dei sindaci del castello di Petralata e delle ville di San Petrignano, Sant'Angelo in Cotogno, Varivella, Fermignano, Battipietra, Cicocia e Sant'Apollinare, etc., con l'espresso mandato di comparire avanti il podestà urbinate per promettere di tenere la città di Urbino *tamquam in eorum matrem et dominam* e per prestare giuramento di comitatinanza, con relativa soggezione e obbedienza agli ufficiali della città, obbligandosi contestualmente a tutte le prestazioni reali e personali previste dagli Statuti ed Ordinamenti del comune e del popolo di Urbino ([20]).

([20]) Per il testo di queste elezioni vedi, in appendice, il doc. N. 5, *infra*, pp. 34-49 e, per l'organizzazione del territorio urbinate nei secoli XV e XVI, cfr. gli *Statuta Civitatis Urbini*, Rubr. LIII (*De castris et villis comitatus Urbini cum eorum distantiis*), Pisauri 1559, f. 42, nonchè, per i secoli XIII e XIV, T. Codicnola, *Ricerche storico-giuridiche sulla Massa Trabaria nel XIII secolo*, in *Archivio storico italiano*, XCVII (1939, vol. II), pp. 36-82 e XCVIII (1940, vol. I), pp. 20-27, e, per la organizzazione ecclesiastica, G. Forchielli, *Le pievi rurali della vecchia diocesi urbinate*, in *Studi urbinati-Rivista di scienze giuridiche*, XV-XVI (1947-48), Serie A, N. 1-4 [= *In onore di Canzio Ricci*], pp. 229-267. — Sul problema della comitatinanza in generale, cfr. G. de Vergottini, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, in *Studi Senesi*, XLIV (1929), pp. 341-480, e, sempre dello stesso, l'articolo *I presupposti storici del rapporto di comitatinanza e la diplomatica comunale*, in *Scritti della Facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova 1955, pp. 49-86. Sul rapporto di comitatinanza nelle *terrae Ecclesiae* cfr. ancora G. de Vergottini, *Il papato e la comitatinanza nello Stato della Chiesa (sec. XIII-XIV)*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, Nuova Serie, III (1953) [= *Studi storici in memoria di Luigi Simeoni*, I], pp. 75-162, e, sempre dello stesso, *Contributo alla storia della comitatinanza nello Stato della Chiesa*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XXVI-XXVII (1953-54), pp. 117-126, nonchè *Concezione papale e concezione comunale del rapporto di comitatinanza in conflitto in Romagna al principio del secolo XIV*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, Nuova Serie, V (1953-54), pp. 105-114. — Prima del 1338 il *comitatus Urbini*, per un privilegio concesso nel secolo XIII, dipendeva direttamente dalla *civitas*: gli urbinati infatti, nel 1334, inviavano a papa Giovanni XXII una petizione che ricordava '*quod olim prefata civitas, propter rebellionem ... tunc temporis perpetratam, comitatu suo privata fuit*' (cfr. A. Theiner, *Cod. dip.*, cit., tom. I, cit., p. 606). Inoltre, in molti documenti anteriori a questa data, si parla costantemente di un '*comitatus quondam civitatis Urbini*' (cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.*, cit., tom. I, cit., pp. 370, 473, e 522). Il card. Egidio Albornoz, nella sua *Descriptio Marchiae Anconitanae* ... del 1356 (cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.*, cit., tom. II, cit., pp. 340-341), parlando di alcune terre e castelli, ci

Naturalmente, la povertà e la frammentarietà del nostro *Index*, che ci tramanda soltanto i nomi di alcune magistrature e di taluni ufficiali del comune, non permette una completa ricostruzione dell'ordinamento cittadino. Tuttavia, gli elementi che ci è parso di poter individuare come proprî della costituzione podestarile, possono ricevere qualche integrazione dell'esame della successiva organizzazione cittadina urbinate, nonostante la mancanza di documenti e l'acclamazione di Antonio da Montefeltro a signore di Urbino nel 1375 ([21]), che peraltro non dovrebbe aver provocato mutamenti troppo visibili nelle strutture delle singole magistrature.

Infatti, da una pergamena dell'Archivio del Municipio di Urbino, in cui sono rogate una serie di *quietationes ordinarie recepte per Simonem Bartholi generalem camerarium communis Urbini* ([22]), è possibile conoscere alcuni magistrati urbinati in carica nell'anno 1379. Oltre alle magistrature già note, come il *potestas*, che è *Sinibaldus Berardelli de civitate Perugij*, e come il *camerarius generalis*, con il suo *notarius ad offitium camerarii per communem spetialiter deputatus*, vengono ricordati i *priores populi civitatis Urbini*; e questa magistratura, già menzionata nella citate elezioni dei sindaci di alcune località del contado (a. 1338), non si legge in quanto è rimasto dell'*Index rubricarum* di cui si è già parlato ([23]).

---

informa che questi '*olim fuerunt de comitatu Urbini privati propter eorum rebellionem per dominum papam Martinum*' IV. La *rebellio* (o *rebelliones?*) dovrebbe aver fatto decadere il comune di Urbino da un privilegio, derogante alla norma generale dello Stato della Chiesa, la quale stabiliva che il territorio dovesse dipendere direttamente o dal potere sovrano o dal rettore della provincia (cfr. G. DE VERGOTTINI, *Concezione papale*, cit., p. 106).

([21]) Cfr. G. FRANCESCHINI, *Lo stato di Urbino dal tramonto della dominazione feudale all'inizio della signoria*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province delle Marche*, IV (1941), p. 39.

([22]) Per il testo delle *quietationes* vedi, in appendice, il doc. N. 11, *infra*, pp. 62-73, ove ho chiuso tra parentesi quadre le integrazioni che ho ritenuto di poter inscrire nel testo sulla base del formulario usato dal notaio.

([23]) Cfr. *Index rubricarum*, cit., *infra*, pp. 75-80. — Le espressioni *potestas civitatis et comitatus Urbini et domini priores populi dicte civitatis*, oppure *potestas communis et populi civitatis Urbini et comitatus eiusdem* e *statuta seu ordi-*

Anche una notizia sulla pubblica istruzione ci viene offerta per la prima volta attraverso la quietanza rilasciata da *magister Coradus Ser Nicolai de Ancona*, che è il *pedagogus communis Urbini*.

Inoltre, la presenza di varî *castellani castrorum*, e precisamente dei castelli di Peglio, Montefalco, Primicilio e Via Piana (?), nonchè del *turigianus turris Paganici*, tutti ufficiali stipendiati direttamente dal comune, richiamano la già notata esistenza di una strutturata organizzazione del *comitatus Urbini*, posta in uno stretto vincolo di dipendenza dalla città ([24]).

Mentre Antonio, *comes Montis Feretri, Urbini et Calij et cet.*, dà quietanza per la non trascurabile cifra di 450 fiorini d'oro, che riceve *pro provisione* di tre mesi dal *camerarius* del comune di Urbino, anche il suo *vicarius* viene pagato dal comune. Non sappiamo però se si tratti dello stesso magistrato che rappresentava Antonio da Montefeltro nell'anno 1376 e, *pro tribunali sedente ad bancum iuris maiorum causarum civilium*, giudicava nella causa promossa dalle monache del Convento di Santa Maria della Torre di Urbino contro mastro Cantone Berarducci ([25]).

Ma torniamo ora al nostro *Index* dopo di aver rammentato le magistrature urbinati del secolo XIV, che è possibile conoscere dagli scarni ed avari documenti fin qui veduti.

Da un confronto fra i titoli delle rubriche contenute nell'*Index* e quelli delle rubriche delle raccolte quattrocentesche e

---

namenta communis vel populi civitatis Urbini, che leggiamo nel testo delle citate elezioni (cfr., in appendice, doc. N. 5, *infra* pp. 34-49), come la dizione *priores populi civitatis Urbini* di queste *quietationes* (cfr., in appendice, doc. N. 11, *infra*, pp. 62-73) richiamano la forma costituzionale del comune popolare, a proposito della quale cfr. G. DE VERGOTTINI, *Arti e Popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943 [= *Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in discipline corporative della R. Università di Siena*, 4]. Nulla però sappiamo sull'origine, le forme e la espansione del Comune del Popolo urbinate.

([24]) Cfr. G. LUZZATTO, *Per la storia delle relazioni fra città e contado*, in *Le Marche illustrate*, II (1902), pp. 52-55.

([25]) Cfr., in appendice, il doc. N. 10, *infra*, pp. 55-62.

cinquecentesche pervenuteci ([26]), si rileva subito una chiara differenziazione. Si dovrebbe pertanto concludere che gli statuti del '400, da cui derivano tutti i successivi, non sembrano discendere direttamente dalla compilazione trecentesca, che purtroppo conosciamo soltanto attraverso il nostro frammento. Questa conclusione, unitamente alle vicende storiche che il territorio urbinate attraversa nell'ultima parte del secolo XIV ed alcuni fatti contingenti relativi allo stato degli archivî ufficiali in questo periodo, può aprire la via a qualche supposizione circa il mancato rinvenimento delle compilazioni statutarie del XIII e XIV secolo.

Durante la restaurazione del potere temporale della Chiesa anche nelle provincie delle Marche, che preparava il ritorno del Papa da Avignone, si ebbe in Urbino una riforma legislativa ([27]).

([26]) Una raccolta quattrocentesca, parziale e non ufficiale, dal titolo *Statuta Civitatis Urbini*, è conservata nel Ms. N. 71, della Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune (cfr. *Inventari dei manoscritti e delle biblioteche d'Italia*, vol. LXXX — Firenze 1954 — *Biblioteca Universitaria di Urbino*, a cura di LUIGI MORANTI, p. 125). Un'altra raccolta quattrocentesca degli *Statuta Civitatis Urbini* ci è pervenuta attraverso il Ms. N. 29 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro (cfr. *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, vol. XXIX — Firenze 1923 — *Biblioteca Oliveriana di Pesaro*, a cura di ALBANO SORBELLI, p. 15). Tale raccolta, che contiene solo le disposizioni relative ai danni dati, venne copiata dal notissimo Federicus Veterani, urbinate, nel 1522. Lo stesso Veterani, in principio, avverte: ' *Clarissime civitatis Urbini statuta spectantia ad ufficium damnorum datorum MCCCCLXIII feliciter incipiunt transumpta vero ex suo originali fideliter tempore Augustini Sanctuti officialis maioris* '. Nel '500 venne pubblicata una raccolta di statuti, sostanzialmente simile alle precedenti, col titolo *Statuta Civitatis Urbini* ed *impressa Pisauri per Bartholomaeum Cesanum* nel 1559, già citata. Debbo avvertire che A. SANTINI, nel suo *Contributo allo studio sulle origini e sulla natura del contratto di mezzadria*, in *Studi Urbinati*, cit., XV-XVI (1947-48), cit., pp. 269-284, ritiene che alcune disposizioni appartenenti alla legislazione statutaria del secolo XV, pervenutaci attraverso il citato Ms. 71, possano derivare da norme più antiche, risalenti alla metà del 1300. I due documenti, riportati a p. 279 e a pp. 280-281, non consentono, a mio sommesso avviso, questa congettura: i testi hanno in comune solamente alcuni vocaboli — nella specie trattasi di verbi come *laborare*, *remenare*, *semenare*, *mundare*, *tritulare* o *tricturare* — con cui vengono indicati gli obblighi del lavoratore di terre, e non una formula comune, la quale, devo notare, potrebbe anche essere derivata allo Statuto dalla pratica di stipulare quel tipo di contratto agrario e dalla consuetudine.

([27]) Cfr. G. FRANCESCHINI, *Lo stato di Urbino*, cit., p. 21.

Una eco di questa riforma si trova in una lettera, del 5 dicembre 1367, di Paolo di Montefeltro a Ludovico e Francesco Gonzaga ([28]), mentre il Papa Urbano V, tornato a Roma, aveva nominato Legato per le terre della Chiesa il Cardinale Anglico Grimoard, suo fratello.

Prima ancora della pubblicazione della bolla di nomina del Legato, il Pontefice inviava in Urbino, quale suo Vicario, il Vescovo di Brescia con il preciso ordine di riformare gli ordinamenti cittadini ([29]). Il Vicario aboliva infatti il Consiglio del Comune, perchè troppo numeroso, e ne creava un altro composto di ventiquattro membri ([30]); dimezzava i 'proventus' già pagati

---

([28]) Cfr. G. FRANCESCHINI, *Lo stato di Urbino*, cit., *Appendice di documenti*, doc. N. 17, p. 50, Lettera di Paolo di Montefeltro a Ludovico e Francesco Gonzaga, Archivio di Stato di Mantova, E, 26 busta 1066, originale, Urbino 5 dicembre (1367): '*... fortilitia facere in communitate requirit, proventus nostros solitos pro parte restrinxit et id parum quod dimixare vult quod sit in placito quorundam civium ellectorum per eum numero XXIIII, et utinam fuisset in libertate consiliariorum consuetorum comunis, quin immo ipse omnia alia consilia magna et matura que nobis pluribus convenebant et ad illos solos paucos reduxit. Statuta communis et populi nobis faborabillia contra civium voluntatem cassavit et alia plura facere non dexixtit que longa essent per omnia enarrare...*'.

([29]) Il cardinale Grimoard fu fatto legato per le '*terrae Ecclesiae*' con bolla del 15 novembre 1367 (cfr. A. THEINER, *op. cit.*, tom. II, cit., doc. CCCCXXI, p. 450). Una lettera di Urbano V, del 13 novembre 1367, ci conferma la presenza in Urbino di Giovanni vescovo di Brescia *civitatis reformator*, il quale vi era stato inviato prima dell'8 di novembre dello stesso anno. Per il testo cfr., in appendice, *infra*, il doc. N. 8, pp. 53-54. Avverto qui che G. FRANCESCHINI, nel suo articolo *Il Cardinale Anglico Grimoard e la sua opera di legato nella regione umbro-marchigiana*, pubblicato nel *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, vol. LI (1954), p. 52, chiama invece il vescovo di Brescia, di cui parla Paolo di Montefeltro nella cit. lettera del 5 dicembre 1367, 'Enrico da Sessa'. La disparità è sorprendente e sarebbe utile esaminarla compiutamente in più opportuna sede.

([30]) Il Consiglio dei Ventiquattro è nominato nel doc. N. 9, *infra*, pp. 54-55. Un altro documento, che riporta una risoluzione del nuovo Consiglio dei Ventiquattro, presa per l'oblazione della cera alla Chiesa di San Domenico, è riportato da A. LAZZARI, al f. 2r della sua *Miscellanea sulle famiglie nobili e sulla nobiltà urbinate* (Ms. N. 67 della Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune): '*In nomine Domini, Amen. Anno Domini millesimo tregentesimo septuagesimo quinto, indictione XIII, tempore SS. in Christo Patris et Domini Nostri Domini Gregorii Divina Providentia Papae XI, mense augusti die XXIV. In convocato et coadunato consilio sapientium virorum domini*

ai Montefeltro come custodi della città ([31]) e annullava, contro la volontà dei cittadini, tutte le disposizioni degli statuti che sembravano troppo favorevoli ai Montefeltro.

Questo episodio di storia cittadina è dagli studiosi ([32]) inquadrato nelle riforme per la restaurazione del potere temporale della Chiesa, ma per noi va soprattutto sottolineato come il momento in cui, restringendosi in così grave misura il numero dei consiglieri e limitandosi quindi la partecipazione dei *cives* alla vita pubblica, tramonta, per Urbino, un certo tipo di reggimento e con esso una legislazione forse meno 'largita' di quella che veniva ora introdotta. La svolta costituzionale così verificatasi dovrebbe certo risultare più chiara, nelle sue grandi linee

---

Johannis domini Damiani Checchi, Petri Partis, Johannis Magistri Paulini, et Simonis Bertoldi Dominorum Priorum civitatis Urbini: et viginti quatuor prudentum virorum Consilii dicte Civitatis et cet... '. Questo documento troverebbesi, secondo il Lazzari, nell'Archivio dei Padri Domenicani di Urbino, Archivio che non mi è ancora stato possibile rintracciare. Detto Consiglio è ancora di ventiquattro membri nel 1506. A conferma di ciò posso citare una risoluzione, tratta dai *Consigli Comunali dei Quaranta* (Ms. N. 128 della Biblioteca Universitaria di Urbino a f. 2r), ove si legge: *In Dei nomine, amen. Anno Domini et nativitatis eiusdem 1506 et die iij aprelis: Congregato et cohadunato consilio vigintiquatuor con[sili]ariorum communis et populi civitatis Urbini ex licentia Illustrissimi et excellentissimi domini nostri domini Guidonis Ubaldi Urbini ducis Montis Feretri Durantisque comitis ac Sancte Romane Ecclesie capitanei generalis.....* '. Il numero dei componenti questo Consiglio venne portato a quaranta nel 1516, come risulta dalla seguente risoluzione, anch'essa tratta dai *Consigli Comunali*, cit., (Ms. cit. f. 77r), ove si legge ' *MDxvj die x februarij. Congregato et cohadunato consilio quadraginta consiliariorum communis et populi civitatis Urbini in sala pallatii ressidentiae dominorum Priorum ad sonum campane grosse de licentia excellentissimi domini nostri ducis coram spectabilibus viris domino Antonio de Banaventuris Confalonerio, Joanne Baptista de Vagnarellis, Perandrea Thomi aromatario et Berardino Baldi honorabilibus dominis Prioribus communis et populi civitatis Urbini cum assistentia Hieronymi Marci Perantonij de Vetteranis et Francisci Baptiferri de numero octo civium deputatorum, in quo interfuerunt infrascripti consiliariorum, videlicet:...* '.

([31]) La *custodia civitatis* era stata già concessa ai Montefeltro dal Cardinale Egidio Albornoz fin dal 1364, come si può leggere nei documenti pubblicati da M. Rossi nel volume *I Montefeltro nel periodo feudale della loro signoria (1083-1375), con documenti inediti*, Urbania 1957, pp. 171-176 e quindi ripubblicati da G. FRANCESCHINI, nei suoi *Saggi di storia montefeltresca e urbinate*, Selci Umbro 1957, pp. 242-247.

([32]) Cfr., p.e., G. FRANCESCHINI, *Lo stato di Urbino*, cit., pp. 20-21.

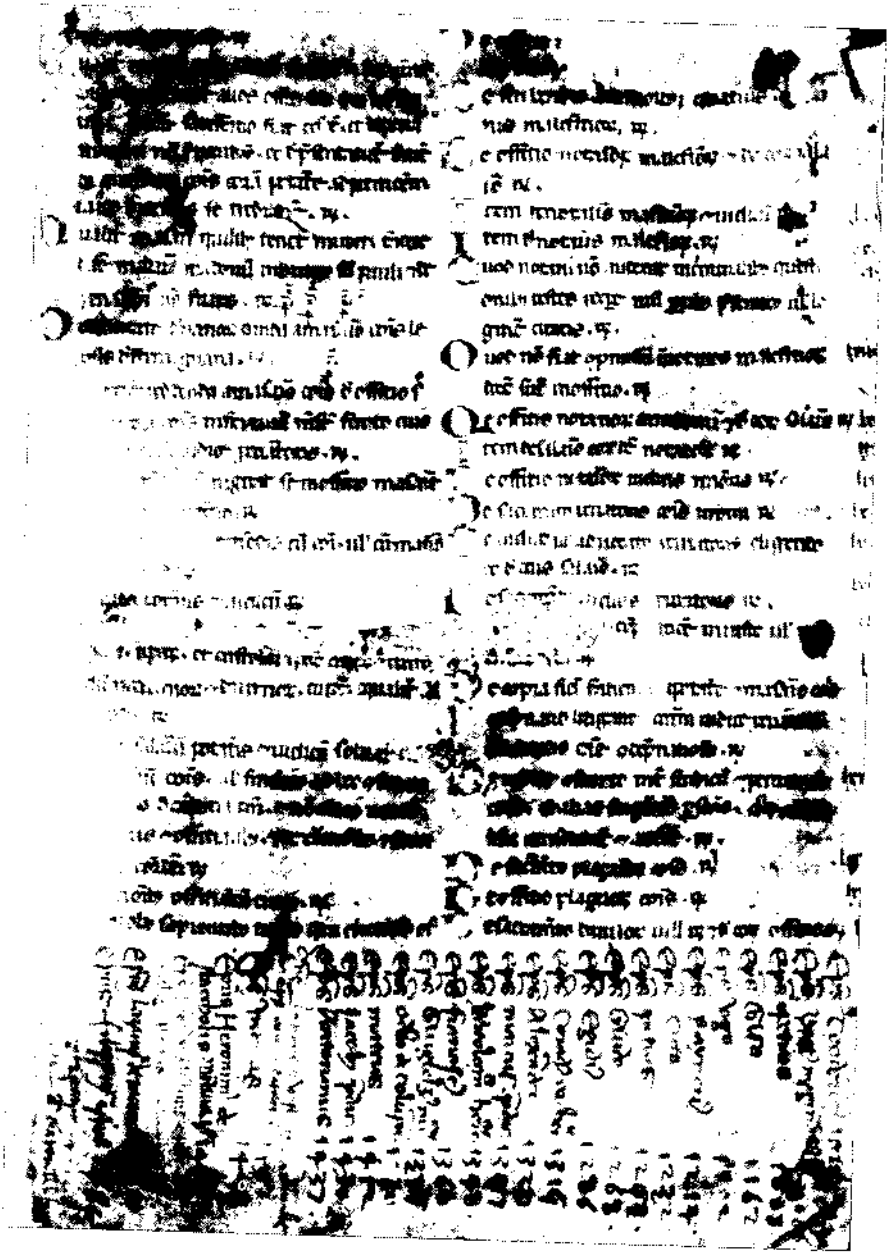

Tav. N. I: Archivio Capitolare di Urbino, *Martirologio*, f. 63r.

come nei suoi particolari, dallo studio di una serie di documenti conservati nell'Archivio Segreto Vaticano e che vanno dall'anno 1278 alla fine del secolo XV ([33]).

Non è escluso che gli Statuti riformati dal Vescovo di Brescia fossero quelli di cui ci è pervenuto l'*Index rubricarum* attraverso le carte di guardia del Martirologio dell'Archivio Capitolare di Urbino. Conosciamo infatti, tra le riforme attuate dal Vescovo di Brescia, quella relativa alla riduzione del Consiglio a ventiquattro membri. Ora, se Paolo di Montefeltro lamenta, come si è visto, che *'omnia alia consilia magna et matura que nobis in pluribus convenebant et ad illos solos paucos reduxit'*, il Consiglio riformato doveva essere molto più numeroso ed è probabile quindi che la lagnanza di Paolo si riferisse proprio al *conscilium ducentorum consiliarorum de campana* testimoniatoci dall'*Index rubricarum*.

E poichè proprio nel 1367 il Consiglio dei Duecento viene sostituito da quello dei Ventiquattro, gli statuti ai quali il nostro *Index* appartenne dovrebbero essere anteriori all'anno anzidetto, dal momento che detto *Index* fa menzione del Consiglio dei Duecento, che, per quanto ne sappiamo, non risulta più ricostituito dopo la riforma del Vescovo di Brescia.

Quando nel 1375 venne acclamato signore di Urbino Antonio di Montefeltro, dovrebbe essere avvenuta un'altra riforma degli Statuti ([34]), riforma ricordata però soltanto da uno sto-

---

([33]) Per un elenco di tali documenti cfr., in detto Archivio, lo *Schedario Garampi, Miscellanea I^a, Indice 533*, f. 169v-180r e quindi *Miscellanea II^a, Indice 681*, f. 119r-178v, e cfr. P.G. Vernaccia, *Elencus bullarum existentium in Archivio Secreto Vaticano, quae concernunt Urbino*, in *Scritture, lettere, monumenti spettanti alla città ed alli uomini illustri d'Urbino senz'ordine cronologico insieme adunati fino all'anno MDCCXVIII dal prete Pier-Gerolamo Vernaccia delle Scuole Pie ed ampliate recentemente di più copiosa raccolta alla quale per maggior comodo si aggiunge al presente volume un indice generale a tutte le materie* (Ms. N. 28 della Biblioteca Universitaria di Urbino, pp. 153-178).

([34]) Cfr. G. Franceschini, *Lo stato di Urbino*, cit., pp. 31-41; M. Rossi, *op. cit.*, p. 130; F. Ugolini, *Storia dei conti e duchi di Urbino*, vol. I, Firenze 1859, pp. 153-159. Fonti per questo rivolgimento sono le *Cronache Malatestiane dei secoli XIV° e XV°*, pubblicate a cura di A. F. Massera, nel tomo XV, parte II

rico del '700 senza peraltro dirne di più ([35]).

Il susseguirsi di mutamenti politici nello stato di Urbino nell'ultima parte del secolo XIV e le conseguenti naturali riforme della legislazione municipale, fecero certo dimenticare e rendere del tutto inutili le precedenti legislazioni, che divennero così facile preda all'abbandono e alla dispersione. Infine, la precaria situazione degli archivî agli inizî del secolo XV ([36]) compromise definitivamente la possibilità di sopravvivenza delle raccolte trecentesche, per cui parrebbe certo che gli statuti dei secoli XIII e XIV siano da considerare irrimediabilmente perduti ([37]).

(Bologna 1922), della nuova edizione dei *Rerum italicarum scriptores* e la *Cronica di ser Guerriero da Gubbio* a cura di G. MAZZATINTI, in *Rerum italicarum scriptores*, cit., Tomo XXI, parte IV, (Città di Castello 1902), p. 18.

([35]) Abbiamo notizia di questa riforma solamente attraverso A. LAZZARI, nella *Parte seconda del discorso concernente i fatti di Urbino dall'anno 1350 fino al 1400 cioè dal Vescovo F. Brancaleoni fino al Vescovo M. Ghiri*, in *Dei Vescovi*, cit., p. XXXXVI, ove si legge: '1396. Assodatosi dal Conte Antonio il suo dominio, in Urbino, fu intento a pubblicare, oltre quelle, che vigevano, altre Leggi Statutarie, essendo presenti, Giovanni dei Rosselli d'Arezzo, Ser Andrea di Ser Staccolo, Ser Marco de Petrucci, Ser Guido di Ser Giuliano di Luca da Urbino, tutti testimoni a tale effetto chiamati'.

([36]) Si può citare al proposito la rubrica *Statuta Registri Urbini* degli *Statuta Civitatis Urbini*, nel Ms. N. 71, cit., della Biblioteca Universitaria di Urbino, a f. 19r (= 30), in cui si legge il seguente passo del tempo di Guidantonio di Montefeltro (1404-1443): '*Cum si quis contingat homines et personas eorum iuribus privari absque eorum facto, sed potius casu furtuito incendij furti vel rapine vel quocunque alio, et contingat quandoque rogita et protocolla notariarum de aliquo instrumento seu contractu aut ultima voluntate quocunque nomine nuncupentur deperire casibus predictis, vel vetustate, vel subtractione, vel calliditate notariorum rogatorum de contractibus occultari, et ob hoc iustitia opprimitur et veritas ocultatur in grave dannum et preiuditium singularum personarum et aliorum.....*'.

([37]) Avverto qui che nella citata raccolta quattrocentesca, cioè negli *Statuta Civitatis Urbini*, contenuti nel Ms. N. 71, cit., della Biblioteca Universitaria di Urbino, esistono, dal f. 33r (= 44) al f. 46v (= 57), le *Constitutiones appellationum*, emanate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriori al secolo XV° (cfr. C. LUZZATTO, *Comune*, cit., p. 189). Infatti, al f. 41r (= 52), si legge: '*Mccclxxxiiij die ultimo mensis martii lecte et publicate fuerunt dicte constitutiones in consilio comunis Urbini et approbate non obstantibus quatuor palluctis del non*'. Inoltre, a f. 44r (= 55), si legge: '*Mccclxxxxvj inditione quarta tempore Bonifatij pape noni die xxi novembris in civitate Urbini publicate fuerunt dicte constitutiones per Magnificum et potentem Dominum Dominum Antonium comitem Montis Feretri*'.

Resta di incerta soluzione la questione se gli statuti trecenteschi, dei quali abbiamo trovato soltanto deboli tracce, siano da ri-

---

Infine, a f. 46v (= 57), si legge: '*Mccclxxxxviiij indictione septima die octava mensis iunij in civitate Urbini publicate fuerunt dicte constitutiones per Dominum Dominum Antonium, et publicate per ser Blaxium magistri Johannis publicum imperiali auctoritate notarium*'. Nel testo di queste *Constitutiones appellationum* è fatto riferimento ad alcune rubriche, p.e., al f. 44r (= 55): *Rubrica* '*in quibus causis non liceat appellari*'; *Rubrica* '*de maleficiis, de accusationibus ac excusationibus*', che appartengono ad una legislazione certamente anteriore, ma per ora da parte nostra non identificabile. Inoltre si inserisce nella legislazione statutaria urbinate, anteriore al secolo XV, gran parte del testo dei '*Capitula inita et facta inter commune Urbini Dominum Episcopum et canonicos urbinatenses super rebus emphiteoticis et cet.*' stampati in calce agli *Statuta Civitatis Urbini*, cit., ff. 134f-140v (cfr. il medesimo testo ai ff. 114r = 125-125v = 136 nel citato Ms. N. 71 della Biblioteca Universitaria di Urbino). Alcuni di questi capitoli vennero infatti pattuiti in Urbino il 6 agosto 1388 tra il vescovo *Oddo de Columpna* e *Franciscus ser Spezae*, priore del Popolo della città di Urbino (cfr. *Statuta Civitatis Urbini*, cit., f. 136). Essi rappresentano, anche nelle aggiunte riforme del secolo XV, una vera e propria transazione con cui si chiudono precedenti questioni sorte tra il vescovo e i canonici da una parte e il comune di Urbino dall'altra sul regime dei beni ecclesiastici concessi in enfiteusi, posti nel territorio del comune. In precedenza, forse durante le rivolte del 1375, dovevano essere stati presi provvedimenti contro alcuni cittadini urbinati se vi si legge: '*dictus dominus Episcopus absolvit omnes et singulos excommunicatos ex causa rerum emphiteoticarum et pensionum et cet. et commisit omnibus presbyteris et clericis quod absolutiones facerent et cet.*'. Su questi beni concessi in enfiteusi, cfr. M. A. PAGNINUS, *Praxis rerum emphyteuticarum archidiaecesis Urbini, aliorumque locorum, ubi sunt redactae ad instar allodialium ...., summarie congesta et in quaestiones distributa cum resolutionibus necessariis, apposita in fine operis appendice plurium indultorum, quae in hac materia fuerunt concessa per Pontifices in favorem Civitatum*, Fulginae 1723, nonchè, p.e., A. CORBULUS, *Tractatus de causis ex quibus emphyteuta iure suo privatur*, Causa VII (*De causa privationis ob mortem civilem*) ante finem [= ed. Urbini 1586, pp. 54 segg., nu. 50 sgg.], ABBAS PANORMITANUS, *Consilia iurisque responsa ac quaestiones*, Pars I, Cons. LXXII (*In negotio Guidonis Pauli de Urbino super iure emphyteutico*) in princ. [= ed. Venetiis 1582, f. 45r, col. 2-45v, col. 1-2], PAULUS CASTRENSIS, *Consiliorum sive responsorum volumen secundum*, Cons. CCXLIV (*Viso et examinato suprascripto puncto satis confuso*) circa medium [= ed. Venetiis 1571, f. 114v, col. 2, nu. 3 post princ.], J. MENOCHIUS, *Consiliorum sive responsorum tomus secundus*, Cons. CXI (*Tria sunt huius*) ante finem [= ed. Francofurti ad Moenum 1676, p. 70, col. 1, nu. 57 e p. 71, col. 1, nu. 65], A. CONCIOLUS, *Allegationes forenses civiles et criminales*, Pars prima, Alleg. XLVI (*Excellentissime Domine. Dixi alias iniustam esse praesentationem*) circa medium [= ed. Maceratae 1666, pp. 298, col. 2 e 299, col. 1-2, nu. 25-35], J. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, lib. IV, pars II (*De emphyteusi*), Disc. XIX, XX e XXVI [= ed. Romae 1669, pp. 64, col. 2-67, col. 1, 74, col. 2-77, col. 1-88, col. 1-91, col. 1], etc. Cfr. altresì, per i secoli XIV e XV, p.e.,

tenersi — usiamo ancora una volta le espressioni del Luzzatto — 'liberi' o 'largiti' ([38]). Questo autore sembra, come si è visto, non avere dubbi in proposito, ma, in verità, sulla base del frammento che ci è rimasto, nemmeno ci sembra che ciò possa affermarsi con sicurezza. I titoli delle rubriche, pubblicati in appendice ([39]), sembrano infatti contenere elementi circa magistrature proprie di un comune autonomo: ma, molta parte dell'*index rubricarum* è andata perduta e sopratutto i titoli delle prime rubriche, che avrebbero forse potuto offrirci qualche lume in proposito. Non ci sembra quindi che il frammento pervenuto fino a noi consenta di concludere così tranquillamente come fece il Luzzatto. Inoltre, dalla citata lettera di Paolo di Montefeltro ([40]), sappiamo che in questi statuti — sempre che di questi si tratti — vennero eliminate molte disposizioni favorevoli ai Montefeltro; il che potrebbe far pensare che notevole fosse la influenza della grande famiglia feretrana nell'attività legislativa del Comune e che sia quindi legittimo avanzare serî dubbi sulla natura autonoma di questi statuti trecenteschi sostenuta dal Luzzatto. Convengo peraltro che ciò non costituisce comunque argomento decisivo per affermare invece la natura di statuti 'largiti'. Più facilmente potrebbe trattarsi di statuti di tipo intermedio in cui vivevano ed operavano, l'una accanto all'altra, una limitata autonomia del Comune ed una influenza politica non assoluta della famiglia Montefeltro.

Comunque sia, poichè la legislazione statutaria urbinate non poteva non risentire delle condizioni storico-politiche in cui la città andava variamente muovendosi, per risolvere con qualche ragionevole approssimazione il problema della natura degli statuti trecenteschi ed eventualmente di altri ancora più

una pergamena del 1374 (Archivio Nardini - Giovannini nella Biblioteca Universitaria di Urbino — Archivio Storico Urbinate, Busta n. 29, perg. N. 3) ed il 'Libro H dell'enfiteusi' presso l'Archivio Capitolare di Urbino.

([38]) G. LUZZATTO, *Comune*, cit., p. 138.

([39]) Vedi *Index rubricarum*, cit., *infra*, pp. 75-80.

([40]) Vedi, *supra*, pp. 14-15.

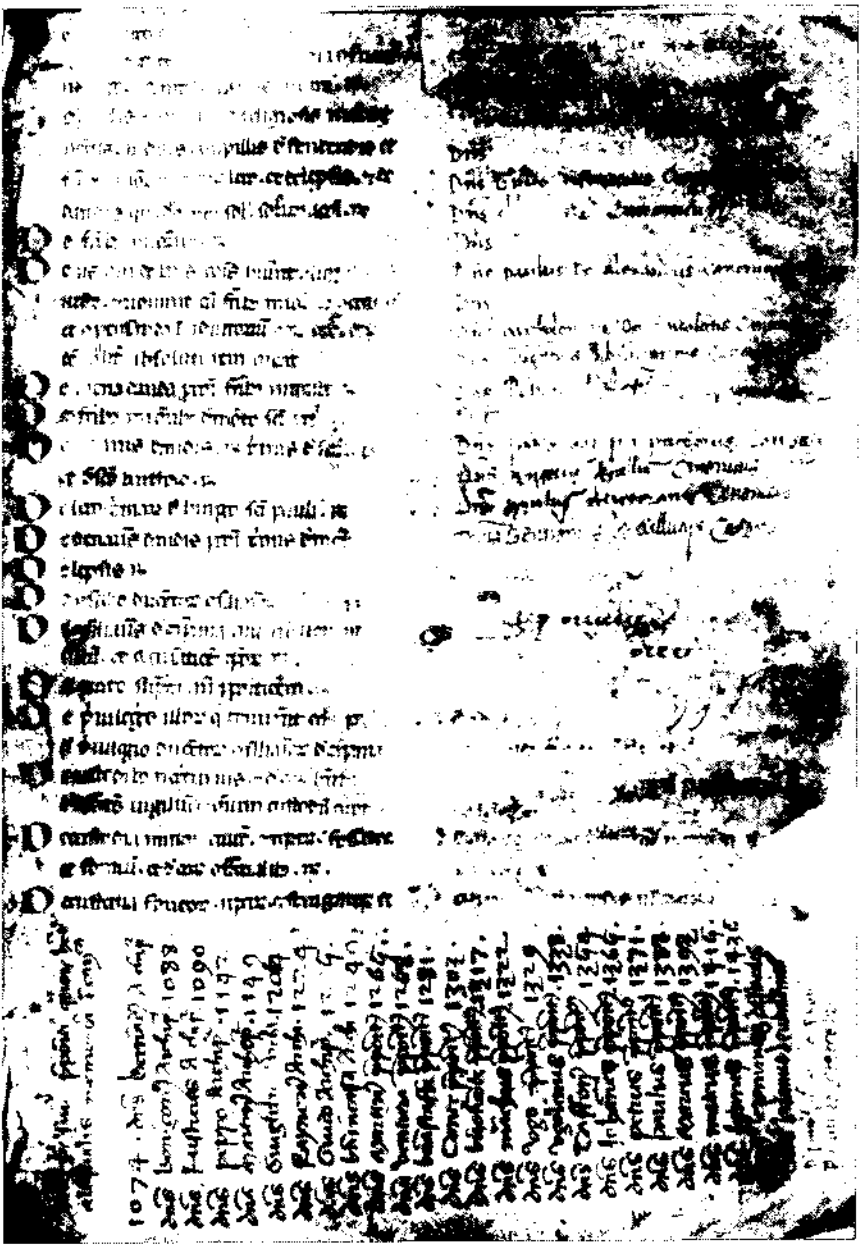

Tav. N. 2: Archivio Capitolare di Urbino, *Martirologio*, f. 62v.

antichi, occorrerebbe anzitutto risolvere preventivamente taluni problemi storici interessanti i secoli XIII e XIV e segnatamente quello relativo all'innestarsi della situazione urbinate nel complesso sistema di rapporti costituzionali che regolano lo Stato della Chiesa ([41]). Ciò si potrà fare soltanto attraverso uno studio approfondito dei già detti documenti conservati nell'Archivio Segreto Vaticano ([42]), integrandoli con una attenta disamina di quelli già pubblicati dal Theiner e da più recenti studiosi ([43]) ed altresì con una adeguata considerazione di talune norme delle *Constitutiones Marchiae Anconitanae* e soprattutto di alcune di

([41]) Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia*, cit., pp. 99-131, e sempre dello stesso, gli articoli *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, cit., e *Il papato e la comitatinanza nello Stato della Chiesa (sec. XIII-XIV)*, cit., e cfr. i lavori di A. MARONGIU e di G. ERMINI, già citati, *supra*, alla nota 9. Infine cfr. F. ERMINI, *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle 'Constitutiones Aegidianae'*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XV (1893), pp. 69-94, 197-240 e XVI (1893), pp. 39-80, 214-247.

([42]) Cfr., *supra*, pp. 16-17, n. 33.

([43]) Vedi, p.e., in particolare, i seguenti documenti in A. THEINER, *Cod. dipl.*, cit., tom. I, cit., doc. DIII, p. 333 (21 marzo 1296, *Urbinatibus ut Tellum de Rosciano in potestatem recipiant et de consueto salario plenarie satisfaciant*); tom. I, cit., doc. DCLI, pp. 477-470 (5 agosto 1318, *Instrumentum obligationis et conventionis factae inter Sperantiam comitem de Montefeltro pro se et Frederico filio ac Guidone nepote suis et dominum Amelium de Lautrico rectorem Marchiae Anconitanae super regimine civitatis Urbini*); tom. I, cit., doc. DCXLII, pp. 479-481 (13 agosto 1318, *Instrumentum obligationis et pactorum inter Fredericum comitem Montisfeltri eiusdem filium Guidonem et Amelium de Lautrico rectorem Marchiae Anconitanae super regimine civitatis Urbini*); tom. II, cit., doc. CCLII, p. 253 (6 agosto 1353, *Joanni de Salimbenis rectori Marchiae Anconitanae rectoria civitatis et comitatus Urbini committitur*); tom. II, cit. doc. CCCV, pp. 298-301 (27 giugno 1355, *Syndicatus civitatis Urbini ad recognoscendum et confitendum ipsam civitatem, comitatum et districtum pleno iure spectare ad Romanam ecclesiam etc.*); tom. II, cit., doc. CCCVIII, pp. 304-305 (26 luglio 1355, *Capitula et pacta habita inter dictum legatum et comites Montisfeltri*); tom. II, cit., doc. CCCIX, pp. 307-310 (8 luglio 1355, *Confessio, promissio et obligatio syndici civitatis Urbini et absolutio dipsorum ab excommunicationis sententia et ipsorum fidelitatis iuramentum*); tom. II, cit., doc. CCCXXV, pp. 338-348 (1356, *Descriptio Marchiae Anconitanae...*). Cfr. anche J. GLENISSON - G. MOLLAT, *L'administration des États de l'Eglise au XIV^e siècle. Correspondance des Légats et Vicaires-Généraux. Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367)*, Paris 1964 [= *Bibliothèque des Ecoles d'Athènes et de Rome*, 203], e cfr. G. FRANCESCHINI, *La situazione politica delle Marche alla venuta del Card. Egidio Albornoz*, in *I Montefeltro nei primi due secoli della loro storia (1150-1350)*, Sansepolcro 1963, pp. 171-207.

esse, non entrate poi nella redazione riformata dal cardinale Pio da Carpi, come ad esempio quella, data in Avignone il 6 dicembre 1318 da Giovanni XXII e interessante anche Urbino, circa la scelta dei magistrati maggiori del comune da parte dei Rettori ([44]).

Il quadro che se ne potrebbe ricavare dovrebbe tra l'altro consentirci di avanzare qualche ipotesi più fondata sulla conseguente natura della legislazione urbinate della quale abbiamo finora potuto soltanto offrire qualche notizia sicura. E mi riprometto di intraprendere quanto prima uno studio del genere.

* * *

Vediamo ora, prima di chiudere queste note e per ovvie ragioni di completezza, il citato Martirologio dell'Archivio Capitolare di Urbino. Esso è contenuto in un codice membranaceo, del secolo XIV, legato in pelle e formato di sessantuno fogli di mm. 192 × 265. Questi fogli appartengono a sei distinti quinterni; i primi cinque contengono il Martirologio, l'ultimo un calendario, nel quale sono state aggiunte, da varie mani di epoche diverse ed in corrispondenza delle date relative, numerose annotazioni riguardanti personaggi urbinati ([45]). L'*Index rubri-*

([44]) Cfr. *Constitutiones Marchie Anconitane* [*seu Aegidianae Constitutiones*], lib. I, cap. IX (*De non exercendo officium in terris Ecclesie ubi requiritur confirmatio per Rectorem nisi primo fuerit confirmatum*), per totum [= ed. Perusio 1502, f. 5v col. 2 - 6r col. 1], ma per un testo criticamente più esatto cfr. *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII*, a cura di P. SELLA, Roma 1912 [= *Corpus Statutorum Italicorum*, sotto la direzione di P. SELLA, N. 1], pp. 19-20. Come è noto la riforma Carpense fu approvata da Paolo III nel 1544.

([45]) Ne do qui la trascrizione: ' *viij. kalendas febrarii, obitus D. Francisci Pazzolinj canonici urbinatis 1383 — x. kal. martii, illustrium principum orbis speculum Guidantonius comes et milex migravit ad Dominum 1443 anno nativitate sue 65 — vij. kalendas martii, obitus D. Eugenij pape iiij. 1447 — iij. kalendas martii B. Clara de Ubaldinis tertiaria sanctimonia insignis — Pridie nonas marti, creatio D. Nicolai pape v. 1447 — iij. nonas aprilis, obitus illustrissime Domine Regine Francorum < et > obitus D. Nicolai pape iiij — xij. kalendas madii, Urbini, B. Dominici Leonensi Conf. preclaris virtutibus insignis — iiij. kalendas madii, obitus comitisse Anne 1434 — iij. kalendas madii, obitus comitis Antoni 1404 — kalendis*

carum è stato inserito come foglio di guardia finale e, poichè rovesciato, corrispondente ai fogli 62r-63v e quindi ripiegato in modo da risultare di quattro facciate, la prima delle quali è incollata al piatto. Il foglio fu altresì privato, per l'adattamento alla sua funzione, di una parte superiore, risultandone così mutilo di un numero imprecisabile di righe il testo di per sè già incompleto.

Il *recto* della prima facciata, a causa della detta adesione al piatto, presenta avanzi di scrittura, su due colonne, contenenti presumibilmente un numero di venti rubriche l'una. Di tale scrittura sono rimasti leggibili soltanto alcuni capilettera in rosso, quali una 'q', in alto sulla prima colonna a sinistra e, sempre in alto, ma nella colonna di destra, un'altra 'q' e almeno due 'd', che evidentemente stavano per 'de'.

---

junii, B. Pelingotti tertiarii cuius sepulcrum crebris miraculis illustrantur a Deo — viij. idus junii, obitus Bernardinj de Ubaldinis 1437 — viij. kalendas julij, Urbini in Piceno, B. Petri Hispani Conf. eximie sanctitatis viri — iiij. idus iulij, obitus Domine Jeronime comitisse filie illustrisimi Domini Federici ducis Urbini 1482 — xiij. kalendas augusti, die tali ... erecta dignitas Archidiaconatus et auctus est numerus duorum canonicorum... electi ab illustrissimo D. Federico duce Urbini — xij. kalendas augusti 1490, obitus Domine Principisse Salerni filie illustrissimi ducis Urbini — xij. kalendas augusti, Oddantonius miles dux Urbini juvenis formosus decemoctennis cum duobus suis complicibus qui ad facinora adolescenti persuadebant, crudeli nece finivit. Imperavit autem post patris eius obitum per menses decem et septem, obiit die xxij. in aurora mccccxliiij. 1444 — v. kalendas augusti, obitus magnifice Domine de Bran. .... — iiij. kalendas augusti, Urbini civitas Italie in Piceno, S. Lucilla nascitur que convertit regem barbarorum Auxemium cum quo Rome martyr. — Urbini 24 iulii, B. Donati Conf. humilitate et castimonia exornati — xiiij. kalendas septembris, obitus Domine Aure Montisferetri — xj. kalendas septembris, Urbini, B. Joannis Confes. tertiarii — kalendis septembris, millesimo ccccxxxiij., Dominus Sigismundus Romanorum imperator Urbinum aplicuit, die vero secunda illinc recessit cesaria maiestas — vij. idus septembris, obitus comitisse Johanne 1363 — iiij. idus septembris millesimo ccclxxxij, obiit Ferrarie illustrissimus ac excellentissimus D. Federicus dux Urbini quod S.R. Ecclesie Confalonerius ac Serenissime Lege Capitaneus generalis cuius anima requiescat in pace — Idibus septembris, eodem die, obiit Dominus Robertus ariminensis — xj. kalendas octobris, obitus comitisse Agnesine — vij. idus octobris, obitus comitisse Katerine de Columpna 1438 — xv. kalendas ianuarii, reinventio corporis B. Crescentini m.d. maj. — viij. kalendas ianuarii, obiit comes Ju..... 1485, frater principis Salernij — ij. kalendas ianuarii, obitus comitisse Allegreçce 1341'. — I puntini, che figurano qua e là nella trascrizione, indicano passi illegibili nell'originale per rasura o altro.

La seconda facciata, cioè il *verso*, presenta su due colonne, una scrittura che verga i titoli delle rubriche degli Statuti. Il foglio è stato rifilato sul margine esterno in modo da intaccare parzialmente i capilettera in rosso. Mutilo, come già si è detto, del margine superiore, ha inoltre una lacerazione che compromette le prime due righe della seconda colonna. Il foglio presenta anche lacerazioni varie qua e là e particolarmente al centro, dove se ne trova una che si allunga fino alla metà della seconda colonna, compromettendo oltre una riga della scrittura. Nella prima colonna si leggono i titoli di tredici rubriche, nella seconda di diciannove. A destra della seconda colonna, in rosso, sono vergati numeri romani, che corrispondono al numero d'ordine delle singole rubriche. Non è pertanto impossibile ricostruire la probabile numerazione dei titoli delle rubriche, mentre da un computo e dalla valutazione degli spazî, comprendendovi la parte perduta a causa delle rifilature, si può affermare che non ci sono pervenute circa quaranta rubriche precedenti.

A piepagina della facciata è stato scritto, più tardi, un elenco dei Vescovi della Chiesa Urbinate, del quale è mia intenzione occuparmi in uno studio particolare ([46]).

Anche la terza facciata presenta le mutilazioni derivanti dall'adattamento a foglio di guardia. Essa pure ha subito lacerazioni varie; in particolare degna di essere menzionata, è una lacerazione marginale esterna, di forma triangolare, che compromette la lettura di quattro righe.

Questa terza facciata, cioè il *recto*, aveva i titoli delle rubriche scritti su due colonne. La seconda colonna è però ora quasi del tutto illeggibile a causa di un'ampia rasura che si estende per tutta la sua lunghezza, rasura effettuata per continuarvi un elenco di *Prepositi* della Chiesa Urbinate, iniziato a piepagina ([47]). Il testo della seconda colonna è vergato da più

([46]) Cfr. la Tavola N. 1.
([47]) Cfr. la Tavola N. 2.

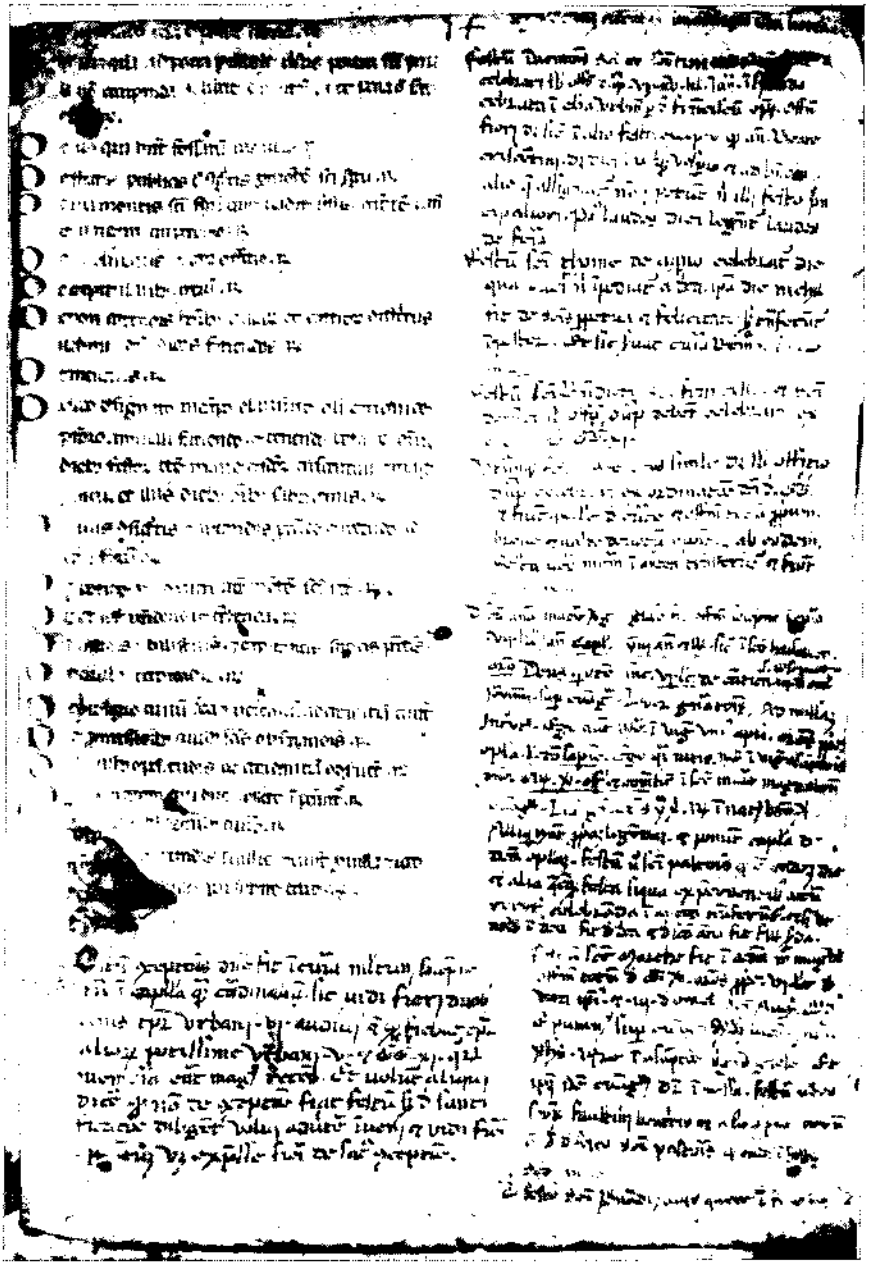

Tav. N. 3: Archivio Capitolare di Urbino, *Martirologio*, f. 62r.

mani, ed è seguito da qualche prova di penna, mentre l'elenco dei Prepositi, scritto come si è detto a piepagina, sembrerebbe essere stato vergato dalla stessa mano cui si deve l'elenco dei Vescovi.

Questa terza facciata ci ha conservato il testo delle rubriche nella colonna di sinistra: il loro numero è di diciassette. A sinistra di questa colonna, in rosso, sono vergati numeri romani in corrispondenza delle rubriche, numeri che riescono di difficile lettura in quanto danneggiati dalla successiva piegatura del foglio.

L'elenco delle rubriche continua nella quarta facciata, cioè al *verso*, sulla prima colonna, dopo la quale comincia una annotazione — di altra mano certamente posteriore — relativa a feste liturgiche e che continua ricoprendo anche tutta la seconda colonna ([48]). Questa colonna contiene ventuno titoli di rubriche.

Un'annotazione dello stesso tipo, ma scritta da diversa mano, riempie le due colonne del *verso* dell'ultimo foglio del Martirologio.

* * *

Mi sembra di non essermi dilungato inutilmente nella esposizione di queste note, che intendono fornire qualche elemento

---

([48]) Trascrivo qui la parte iniziale della annotazione: '*Festum conceptionis domine fit in Curia multum solempniter tam in capella quam cardinalium; sic vidi fieri duobus annis tempore Urbani vj., audivi etiam quod fiebat tempore aliorum potissime Urbani v. et Gregorii xj. quorum memoria erat magis recens. Et volunt aliqui dicere quod non de conceptione fiat festum sed de sanctificatione diligenter volui advertere inveni et vidi fieri oppositum videlicet expresse fieri de sacra conceptione.*

+mccciij. cur et in martirologio ista littera, Festum inventionis Sancti Criscentini ordinatum fuit celebrari sub officio duplici vj. xv. kal. Januari in synodo ce[le]brata in Ecclesia Urbini per Dominum Franciscum episcopum. Officium fieri debet sicut in alio festo excepto quod ante Beato Criscentini. Debet dici in utrisque vesperis et ad benedictionum quia alio que assignantur non competunt nisi illi festo principaliori. Post laudes dici leguntur laudes de feria'. E seguita riferendo disposizioni sulle feste (Cfr. la Tavola N. 3).

di conoscenza della legislazione statutaria del comune di Urbino anteriore al secolo XV, elementi finora pressochè ignoti e sepolti negli archivî, o parzialmente conosciuti ma esaminati con criterî diversi da quelli suggeriti dalle esigenze critiche della moderna storiografia giuridica.

Conscio di non avere esaurito la materia, ma di avere soltanto aperto talune questioni, che ovviamente restano per ora in attesa di una soluzione, ho ben presente l'esigenza di ulteriori e più approfondite indagini sull'argomento, anche condotte su nuovi documenti che i nostri archivî potrebbero talvolta renderci magari soltanto in forma di lacerti. Infatti, come ho rinvenuto e trascritto gli interessanti frammenti contenenti le viste elezioni dei sindaci di talune località del contado, integrandone il testo con passi collocati fra parentesi quadre sulla base dei formularî usati dai diversi notai, così penso che non si debba disperare di rinvenire nuovi documenti dei secoli XIII e XIV, a ben guardare fra la congerie di carte oscuramente conservate anche negli archivî urbinati.

Infine, allo scopo di mettere a profitto immediato di coloro che vorranno leggermi, ogni elemento da me incontrato nel corso dell'indagine, ho corredato queste note con un ampio *Index personarum, rerum et materiarum* (*).

(*) Un ringraziamento particolare debbo all'illustre Prof. Augusto Campana, dell'Università di Urbino, che, con la sua superiore competenza, ha risolto i miei dubbi circa la lettura di alcuni documenti.

I

APPENDICE DI DOCUMENTI

1.

Archivio Capitolare di Urbino — Perg. di mm. 495 × 312 — Annotazioni di mano del sec. XVI al retro: '3.) 1219 Dicembre. Can. Urb. '; '16. Concessio Castri Viaeplanae facta a Capitulo Consulibus Urbini '; *annotazioni di mano del sec. XVIII*: ' et Concessio Castri Petriani facta a Capitulo dictis Consulibus sub certis conditionibus '; ' (2.) '.

In nomine Domini, anno eiusdem nativitatis millesimo ccxviiij. tempore Honorii pape et nullo imperatore in Italia regnante, die xj. / intrante mense decembris, in civitate Urbini, silicet in palatio canonicorum, indictione v[ij]. Ego quidem in Dei nomine / donnus Rainerius canonice Urbini prepositus, insimul cum conventu canonicorum eiusdem nostre canon[ic]e, per hanc concessionis paginam / vobis dominis Adelelmo et Ugolino civitatis Urbini consulibus, recipientibus nomine communis eiusdem civ[it]atis, do et concedo castrum, sive / castelare, quod vocatur ' Via plana ', pro destructo et dissecastelato et promitto ibi a modo, vel in alio monte in curte Vie / plane, nullum castrum redificare vel alii consentire edificanti vel edificare volenti et omnes homines quos dicta canonica / habet in castro predicto, vel eius curte vel habitura est in antea, do et concedo vobis in cives et habitatores, silicet ut / a modo, per se suosque successores, sint cives et habitatores, eiusdem civitatis imperpetuum et ut iurent et obediant rectori, vel recto/ribus, dicte civitatis, prout boni cives fatient, retendo et reservato mihi, nomine dicte canonice et rectoribus eiusdem, nobis / in antea succedentibus, super hominibus iamdictis et eorum bonis dominio et maioritia debitis et usualibus servitiis et ut liceat mihi / et canonicis (1) iamdicte canonice et nostris successoribus, hominibus iamdictis et eorum bonis uti et frui proprio arbitrio

(1) cananonicis *carta.*

et volum/tate sicut olim hucusque nos et nostri antecessores uti et frui et ab eis servitia accipere consuevimus, excepta caste/latione a qua ipsos homines absolvimus. Item do et concedo vobis prefatis consulibus, recipientibus nomine communis predicte civitatis, / castrum Pitriani, pro parte quam habet ibi canonica iamdicta, pro destructo et disscastelato et de cetero nullatenus redificando, / sive in solidum sive pro parte, dominium sancte eclesie et promitto dictum castrum Pitriani a modo non reedificare (1) nec in curte / ipsius castri aliquod castrum edificare nec consentire alicui edificandi, vel edificare volenti; et universos homines ca/nonice, habitantes in dicto castro vel eius curte, qui nunc sunt vel in antea fuerunt, do et concedo vobis in cives et habi/tatores et ut sint dehinceps cives et habitatores civitatis Urbini et ut iurent et obediant rectori, vel rectoribus, / civitatis qui pro tempore fuerint, ipsi et heredes (2) eorum successores imperpetuum prout alii boni cives et obedientes fatient, eo excepto / quod non liceat rectori vel rectoribus civitatis prefatos homines Pitriani in colectis ultra quantitatem inferius declarandam / aliquo modo gravare, silicet quod homines iamdicti Pitriani teneantur anuatim, a modo festo sancti Criscentini, solvere universi/tati vel rectoribus, nomine communis dicte civitatis, pro quolibet fumante sive familia, xviij. denarios rav. et non ultra / pro colecta, nec teneantur prefati homines habitare in civitate nisi ratione spetialis necessitatis ipsius civitatis; / et hoc dicimus tantum de hominibus Pitriani retento et reservato mihi et canonicis dicte canonice et nostris successoribus, nomine ipsius / eclesie, in prefatis hominibus Pitriani et eorum bonis, dominio et maioritia debitis et consuetis servitiis et ut liceat mihi et canoni/cis nostrisque successoribus, a modo in antea imperpetuum, prefatis hominibus et eorum bonis uti et frui proprio arbitrio et voluntate, sicut / olim hucusque uti et frui consuevimus, excepta castelatione a qua ipsos homines penitus absolvimus. Item promitto, nomine dic/te canonice, omnes domos, terena, terras, vineas et omnes alias res, que inferius declarabuntur, hominibus subscriptis, vel / aliis hominibus quibus vobis vel vestris successoribus placuerit, in hempyhteusim concedere sine pretio et pro servitio sive pensione anu/ali prout inferius declarabitur. In primis Borgensi (3) Baliste dabimus in henphiteusim possesiones, quas habet de proprietate (4) ca/nonice, sub

(1) *sic carta.*
(2) *add.* heredes *manu correctoris.*
(3) Borgeni *carta, postea corr. manu correctoris.*
(4) *add.* proprietate *manu correctoris.*

pensione anuali iiij. denariorum rav. et domum, quam habet Orator frater domini Guidonis, dabimus in henphiteusim / sub pensione anuali iiij. denariorum; et Ioanni de Monteturturo et fratribus dabimus in henphiteusim partem sue domus, silicet / que olim fuit Michaelis et Prete Damiani, sub pensione anuali iiij. denariorum rav.; et Ugutioni et Alberto de Maciula / dabimus in henpyteusim domum et terenum eorum de civitate sub pensione anuali ij. denariorum; Iacobo Martini tabellionis / dabimus in henpyhteusim partem, quam habemus in domo eius, sub pensione anuali iiij. denariorum rav.; Vilanelle dabimus / in henyhteusim domum, quam habet a communi, sub pensione anuali ij. denariorum rav.; Ranutio Insule et eius nepti Bone/rationi dabimus in hemphiteusim terenum, quod habent a communi, sub pensione anuali iiij. denariorum; filiis Ugoli Ranutii / de Salsola dabimus in enpyhteusim domum, quam habent in ci[v]itate, sub pensione ij. denariorum; Fabro de Monteturturo / et consortibus dabimus in henpytheusim eorum domum de burgo [sanct]e Agate sub pensione anuali iiij. denariorum; Aucto/lo et Agustino dabimus in henpyhteusim eorum domum, iuxta portam maiorem, sub pensione anuali j. denarii; eo sal/vo, in dictis duabus domibus Fabri et Auctoli et Agustini, quod quandocumque placuerit universitati, vel rectoribus / eiusdem, prefatas domus destruere terena in publicum redigantur et nullum ius remaneat ibi canonice. / Salvo eo, in dictis posessionibus et domibus et terenis, quod quicumque probaberit dominium alicuius ex rebus predictis, in / totum vel pro parte, a se pertinere, liceat ei dominium habere sine preiuditio predictorum contractuum. Item / cuilibet habenti nunc, vel habituro in antea, domum in dicte canonice orto sub murro [ci]vitatis in henpyhteusim dabimus, / datis nobis v. solidis pro qualibet tabula et pensione anualiter ij. denariorum rav. pro se et filiis et nepotibus, et finito tempore / istrumentorum, si supersint aliqui descendentes (1) ex linea henpytectarum renovent se ad eclesia, solutis ab eis iiij. solidis pro / unaquaque libra, facta communi exstimatione; si vero non supersint, tunc terenum cum ... (2) revertatur ad heclesiam libe/re et absolute. Hec omnia superius nominata ego iamdictus prepositus, cum conventu canonicorum predicte cano/nice, per nos nostrosque successores promittimus vobis prenominatis consulibus, recipientibus nomine communis prenominate civitatis, / in omnibus adimplere et observare et in nullo

(1) *add.* descendentes *manu correctoris.*
(2) *add. aliquid, manu correctoris, sed non lego.*

contravenire set firma et rata habere et tenere imperpetuum sub pena solem/niter stipulata et promissa c. librarum den. rav. totiens comitenda quotiens contrafactum fuerit et ante omne litis in/itium persolvenda rato manente contractu. Nos vero Adelelmus et Ugolinus consules, cum parabola et licentia / generalis consilii nomine communis Urbini, promittimus tibi donno Ranerio preposito, recipienti nomine canonice / predicte, ipsam canonicam et eius clericos et eius eclesias et castra et homines et universa eius bona et iura, ubicumque sunt / et sibi pertinent vel in antea fuerint aut sibi competierint in civitate et comitatu Urbini, bona fide nostro posse / in suo bono statu manutenere et defendere et adiuvare cum iustitia tamen et equitate, salvis tamen omnibus / superius nominatis; et quicunque predicte [1] canonice aliquam molestiam inferre presumpserit circa eius bona superius [2] no/minata in personis vel rebus contra iustitiam canonicam et suas res .... [de]fendere promittimus modo predicto; et sequent/es rectores, vel rectorem, civitatis hec omnia observare toto tempore sui regiminis iurare fatiemus; et ipse vel ipsi / teneantur sequentes rectores post eos idem iuramentum facere subire; et sic singuli rectores unus post alium afirmabit et in statuto civitatis fatiemus aponi. Hec omnia nos prefati consules, per nos nostrosque successores / nomine communis predicte civitatis promittimus [3] tibi preposito tuisque successoribus nomine dicte canonice, facere et observare imperpetuum et / in nullo contra venire sub pena solemniter stipulata et promissa c. librarum rav. totiens comitenda [4] quotiens contra fac/tum fuerit et ante omne litis initium persolvenda rato manente contractu. / Signum manus predictorum prepositi et canonicorum et consulum et consilii generalis qui scripta scribi rogaverunt. /

Ad hoc fuerunt testes presentes et rogati Guido Magnani, Paganutius de Turturo, Superclus Petri Vivolo, / Federicus Rainonis, Ugulinus Aldebrandi, Urbinellus castaldus, Nascondellus, Marinus Episcopi, Urbinellus Joannis Guililmi. /

Ego [5] MARTINUS, civitatis Urbini notarius, iusu predictorum consulum et prepositi et rogata consili / generalis et conventus canonicorum, hanc cartam subscripsi et publicavi.

---

(1) *add.* ali *et postea expungit carta.*
(2) superus *carta.*
(3) *add.* promittimus *manu correctoris.*
(4) *add.* comitenda *manu correctoris.*
(5) *signum tabellionis inter litteras* e *et* g.

2.

Archivio del Monastero di S. Lucia di Urbino — Perg. di mm. 281 × 249. munita di bolla plumbea con filo in canapa. Annotazioni di mano del sec. XVI al verso: ' 24.) 6 Luglio 1260. S.L. / Copia / 1260. 6. Luglio / Alessandro Papa Quarto / commette al Vescovo di Urbino di an/nullare le alienazioni de' beni / del Monastero di S. Silvestro fatte dal / Abate Guido in pregiudizio delle / Monache alle quali era stato / tal Monastero concesso. / P.' — *In testa ed a piepagina rispettivamente*: 'Deus omnium exauditor'; 'G. de Asisio '.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo urbinatis salutem et apostolicam beneditionem. Ex parte dilectarum in Christo fi/liarum abbatisse et conventus monasterii sancti Silvestri de Iscleto, ordinis sancti Damiani, urbinatis diocesis, fuit propositum coram nobis quatenus, / cum monasterium ipsum eisdem et eis que ipsis successerint cum omnibus iuribus et pertinentiis suis imperpetuum duxerimus concedendum, Guido quon/dam abbas eiusdem monasterii nonnulla de bonis eiusdem, post concessionem eisdem abbatisse et conventui de eodem monasterio factam, / vendidit, concessit, alienavit ac etiam permutavit in eorum preiudicium et dicti monasterii non modicam lesionem. Cum igitur nostra inter/sit lesis ecclesiis et monasteriis subvenire fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus per te, vel alium seu alios, ea que de / bonis eiusdem monasterii, post concessionem eisdem abbatisse et conventui de eo factam, alienata inveneris illicite, vel distracta ad ius / et proprietatem eiusdem monasterii, legitime revocare procures, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, / non obstante si est aliquibus ab apostolica sede indultum quod excommunicari, suspendi vel interdici, nequeant, seu quod in civitate urbinati dicitur esse / statutum, iuramento firmatum, quod aliquis civis urbinas ad restitutionem bonorum ecclesiasticorum compelli, seu extra civitatem vel diocesin / urbinatem, per litteras sedis eiusdem trahi, non possit in causam que de indulto huiusmodi plenam et expressam non fecerint men/tionem, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis. Testes eatenus qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore substraxerint, / per censuram eandem, appellatione cessante, compellas veritati testimonium prohibere. Datum Anagnie ij. nonas Iulij, / pontificatus nostri anno sexto.

3.

Archivio della Confraternita del Corpus Domini di Urbino — Frammento di pergamena di mm. 236 × 126, mutila della parte finale e con asportazione di una striscia in testa per oltre metà della larghezza. Al verso antiche segnature di mani dei secoli XVI e XVIII: 'N. 16' / '49.) 4. Aprile 1299'.

Luzio di Fuscardo promette di restituire a Matteo di Paganello da Pallino, ad ogni sua richiesta, tre lire di denari ravennati che confessa di avere a suo tempo ricevuto. Il notaio fissa al debitore il termine per la restituzione della detta somma e Luzio di Fuscardo assegna al creditore otto staia di grano quale garanzia.

Millesimo [1] ducentesimo nonagessimo [no]no, indictione xij., tempore / domini Bonifatii pape viij., die iiij. intrante / mensis aprelis, in plano mercati civitatis Urbini et / ante domum Hondedei Raineri Martinelli, presentibus / Benviduto Alberti Petri et Iohagnolo Cristofani / de Monte Calvo, testibus de hiis rogatis, Lutius / Fuscardi, qui moratur in Burgo Valgine, omni actione [2] / et exceptione iuris vel facti remota, per se et suos / heredes promisit dare, solvere et numerare, re/ddere, restituere Matheo Paganelli de Pali/no, recipiente pro se et suis heredibus, vel cui concessit ius / suum, ad omnes [3] et singulos predictorum, tres libras / denariorum rac. [4], quos coram dictis testibus et mihi notario / confessus fuit et contentus ab eo sub mutuo habui/sse et recepisse, renunptians exceptioni dictorum denariorum / non habitorum, non receptorum et non numeratorum et omni / alii legum auxilio. Dampna et expensas litis ac interesse / reficere promisit, sub pena dupli dictorum denariorum et / obligatione suorum bonorum; et, pena soluta vel non, / predicta omnia firma consistant. Cui debitori presenti, / confitenti et volenti precepi [5] ego notarius infrascriptus, / ex licentia mihi concessa per formam statutorum, ut ad dictum ter/minum det et redat dicto Matheo dictas iij. libras / et ex dicta causa mutui, et insuper dictus Lutius, sua / propria et plana voluntate et contra se ipsum, asignavit / in tenutam et pro tenuta de suis bonis dicto Matheo / pro dicto debito et pro expensis legitimis, viij. staria grani ad / starium communis...

(1) *In superiori linea add. carta, ex altera manu,* § 1299 *et iterum* 1299 *deinde expuntum.*
(2) occasione *carta.*
(3) *add.* ad omne *carta.*
(4) *sic carta.*
(5) pesens *carta.*

4.

Biblioteca Universitaria di Urbino-Archivio Storico Urbinate-Congregazione di Carità di Urbino-Busta 1, perg. N. 35 — Perg. di mm. 408 × 124. — Annotazioni di mano del sec. XVIII: '602.) 12 febbraio 1335'; *di mano del sec. XIX*: '35'; *di mani dei sec. XV e XIV, rispettivamente*: ' Carta ' / *e* ' Iohannelli contra Paulutium et Uguitionem '.

Paoluccio del fu Piero e Uguccio del fu Guiduccio promettono di restituire a Giovannello del fu Giacobuccio, ad ogni sua richiesta, diciotto fiorini d'oro che confessano di avere a suo tempo ricevuti. Il notaio fissa ai debitori il termine per la restituzione della detta somma e i debitori assegnano ventotto staia di grano in garanzia.

[S.T.] In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ccc / xxxv., indictione iij^a^., tempore domini Benedicti pape xij., die xxvij^a^. mensis / febraurij, in civitate Urbini et in statione infrascripti Iohannelli, / posita in quatra episcopatus, presentibus Ciovicta Andree de Frossombrono barberio, / Cino Iohannis de Talachio et Ursello Iacobutij de Urbino, testibus vocatis et / rogatis, Paulutius condam Peri mercator de burgo sancti Bartoli civitatis / Urbini et Uguitio condam Guidutij de Pallatio comitatus Urbini, per / eos et heredes eorum, ipsi et quilibet eorum principaliter et in solidum, ex causa mu/tui, promiserunt dare, reddere et restituere cum effectu Iohannello / condam Iacobutij barberio de Urbino, presenti et stipulanti pro se et heredibus suis / (1), ad omnem suam petitionem et terminum, decem et octo florenos auri puri / et iusti ponderis. Quos florenos omnes predicti Paulutius et Uguitio contenti /et confessi fuerunt se ab eo mutuo habuisse et recepisse, renumptiantes / exceptioni dictorum florenorum non habitorum et non receptorum et eis non traditorum et / numeratorum et omni alij legum et iuris auxilio. Dampna omnia et expensas omnes ac / interesse litis et extra, que et quas idem creditor, vel alius pro eo, in iuditio et / extra iuditium pro predictis florenis repetendis, exigendis et recuperandis / vel predictorum, promiserunt predicti Paulutius et Uguitio ipsi creditori / stipulanti integre refficere et restituere, sub pena dupli dictorum florenorum et / obligatione eorum bonorum, et pena soluta vel non predicta omnia et / singula < et > infrascripta rata et firma consixtant. Quibus Paulutio et Uguitioni /

(1) *iterat* heredibus *carta*.

presentibus et confitentibus, ego Albricus notarius infrascriptus, ex auctoritate mihi / concessa per formam statutorum et ordinamentorum dicti communis Urbini, precepi qualiter dent et / solvant dicto Iohannello stipulanti, ad suam petitionem, dictos xviij. florenos / auri ex causa predicta. Et insuper predicti debitores, sponte de eorum bonis / pro tenuta predicti debiti et pro expensis, asignaverunt dicto Iohannello creditori xxiiij. staria grani. Que tenuta remansit penes eosdem / debitores, quam tenutam ipsi debitores promiserunt reasignare / sibi creditori ad omnem eius petitionem, secundum formam statutorum predicti communis / Urbini. Qui Paulutius et Uguitio in legitima etate constituti iuramentum / corporaliter ad Sancta Dei Evangelia tactis scripturis, <promiserunt> predicta omnia / et singula rata et firma habere et tenere, facere et servare et / contra predicta, vel predictorum aliquid, non contrafacere vel venire, nec oppo/nere exceptionem usurariam, vel quamlibet aliam de jure vel / de facto.

Et ego Albricus Bonaventure de Urbino, imperiali auctoritate / notarius, predictis omnibus et singulis presens et rogatus, predicta omnia et singula suprascripta scripsi et publicavi (1).

5.

Sezione dell'Archivio di Stato di Urbino. — Frammenti di pergamena N. 1, 2 e 3 provenienti da due distinti fogli, di circa mm. 385 × 560, di uno stesso quaderno. Il frammento N. 1, di mm. 192 × 413 circa, costituisce la parte superiore di un foglio ripiegato originariamente in modo da presentare quattro facciate; i N. 2 e 3, rispettivamente di circa mm. 198 × 420 e 192 × 413, anch'essi piegati come già detto, costituiscono invece due parti di uno stesso foglio tagliato orizzontalmente. Guastati i fogli originarî per ricavarne dorsi da impiegare in tre distinte e più tarde legature, gli attuali frammenti sono rifilati sulla sinistra in senso verticale in modo da risultare privi di una quarta parte circa della scrittura o, più esattamente, di una metà circa della scrittura che riempiva le facciate 1r e 1v. Talune lacerazioni hanno fatto perdere qualche parola del testo o lo hanno reso, qua e là, di difficile lettura.

Le assemblee degli uomini del Castello di Pietralata e delle ville di San Petrignano, Sant'Angelo in Cotogno, Varivella, Fermignano, Battipietra, Cicocia, Sant'Apollinare, etc., eleggono, nei giorni delle

(1) *tota carta lineis infirmata est.*

feste di Pasqua dell'anno 1338, i loro rispettivi sindaci e procuratori con mandato di comparire davanti al podestà urbinate e rendere giuramento di ' comitatinanza ', obbligandosi contestualmente alle prestazioni reali e personali previste dagli Statuti ed Ordinamenti del comune e del popolo di Urbino.

Sancti Pantriani (1). N.1,t°1r

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo cccxxxvii[j°., indictione vj^a^, tempore domini Benedicti pape xij°, die .... mensis aprelis, in comitatu] / Urbini, in villa Cavalini in via publica et ante domum mei [notarii infrascripti, presentibus ....] /, pluribus testibus ad hec vocatis et rogatis, coadunatis et convocatis [universitate et hominibus ville sancti Pantriani comitatus Urbini de mandato .....]/narutij Benveduti sindici antiqui dicte ville, ut moris est, in qua [adunantia fuerunt plus quam due partes hominum dicte ville, dictus sindicus], / una cum dictis universitate et hominibus dicte ville, universitas et h[omines, una cum dicto sindico omni modo quo melius potuerunt nemine discor]dante, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Jacobutium Guid[..... ..... et hoc mandatum se susipientes, eorum] / et cuilibet eorum universitatis predicte legitimos sindicos et proc[uratores, actores, factores et numptios spetiales ad comparendum et se presentandum, nomine] / et vice universitatis et hominum dicte ville et pro eis, co[ram nobili et potenti viro Bindolo Monaldi de Perusio potestate] / civitatis et comitatus Urbini, dominis prioribus populi dicte civitat[is et eorum et cuiuslibet eorum et communis Urbini offitialibus, recipiendum et profitendum, nomine] / quo supra, ipsam civitatem Urbini in eorum matrem et dominam et se f[ore eius sudictos et comitatinos ad jurandum, in animas dictorum constituentium,] / debitam subiectionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et o[ffitialium et communis Urbini, et quod senper et perpetuo obedient et parebunt man]/datis et preceptis dictorum dominorum et offitialium dicti communis; et contra eo[rum lites et causas in curia dicti communis Urbini exercebunt agendo et defendendo tam]/ in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt eidem [communi in omnibus juribus et jurisdictionibus ac fationibus realibus et personalibus et subibunt]/ et prestabunt senper et perpetuo dicto communi Urbini munera et onera [realia et personalia ac mista que

(1) Sancti Pantriani: *litterae minimae scriptae in extremo sinistro margine. Et sic semper in paginis sequentibus.*

per ipsum commune imponerentur ad recipiendum]/ in mandatis a dictis dominis et offitialibus dicti communis de eligendis ca[pitaneo, offitialibus, sindicis, gualdariis et omnibus offitialibus quos precipient]/ domini et offitiales predicti, vel de quibus ordinatum esset, vel in futurum [ordinaretur per statuta seu ordinamenta communis vel populi dicte civitatis; et]/ generaliter ad omnia alia et singula fatienda, promitenda, juranda et exerce[nda que, in predictis et circha predicta et quolibet predictorum et emergentibus a predictis]/ utilia fuerint et oportuna etiam si mandatum exigetur spetiale, c[um promissionibus et obligationibus penalibus et non penalibus et bonorum dicte] / universitatis et hominum obligationibus oportunis; dantes et concedent[es eisdem sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum, in omnibus et singulis supra] / dictis et expedientibus ad predicta, plenum, liberum, generale ac spetiale, [— cum plena, libera, generali ac spetiali administratione — mandatum; ac]/ promitentes mihi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti vice et nom[ine dicti communis Urbini et quorumcumque interest vel intererit, se ratum et firmum]/ perpetuo habituros totum et quicquid per dictos eorum sindicos et procuratores et [quemlibet ipsorum actum, gestum, promissum, recognitum, iuratum, obligatum, sti]/pulatum, fuerit et non revocaturos, sub obligatione omnium b[onorum dictorum constituentium].

[S.T. Et ego] Homo Sancti Jacobi Salibene de < villa > Cavalini, i[mperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui, rogatus et predicta omnia scribere scripsi, publicavi et subscripsi].

.....
.....
.....
.....
..... (1) //

N. 1, f. 1v ..... se ratum et firmum perpetuo habituros totum et quicquit predictos eorum sin/[dicos et procuratores et quemlibet ipsorum actum, gestum, promissum, recognitum,] juratum, obligatum, stipulatum, fuerit et non revocaturos, sub / [obligatione omnium bonorum dictorum constituentium].

[S.T. Et ego Homo Sancti Jacobi Salibene de < villa > Cavalini, imperiali auctoritate] notarius, hiis omnibus interfui, rogatus et predicta omnia scribere scripsi, /[publicavi et subscripsi].

(1) *Hi versi, ut semper accidit, non respondent loci spatio, qui in carta desideratur, sed illis versibus qui initio erant in carta, nunc secta et amissa.*

[Sancti .....

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo cccxxxv]iij°., indictione vj°., tempore domini Benedicti pape xij°., die vij°. mensis / [aprelis, in comitatu Urbini, in villa Santi ....] et ante domum Ugolinutij Oddonis, presentibus Merolo Montis / [..... testibus ad hec vocatis et ro]gatis, coadunatis et convocatis universitate et hominibus ville Sancti / .....cte ville, ut moris est, in qua adunantia fuerunt plus quam due / [partes hominum dicte ville, dictus sindicus, una cum dictis universi]tate et hominibus dicte ville, universitas et homines, una cum dicto sin/[dico, omni modo quo melius potuerunt nemine discordante, fece]runt, constituerunt et ordinaverunt Minghinum Bencevene / [..... ..... et hoc mandatum] se susipientes, eorum et cuiuslibet eorum universitatis predicte / [legitimos sindicos et procuratores, actores, factores et numptios spetiales] ad comparendum et se presentandum, nomine et vice universitatis et hominum / [dicte ville et pro eis, coram nobili et potenti viro Bindolo M]onaldi de Perusio potestate civitatis et comitatus Urbini / [dominis prioribus populi dicte civitatis et eorum et cuiuslibet eorum et communis Urbini offi]tialibus, recipiendum et profitendum, nomine quo supra, ipsam civitatem / [Urbini in eorum matrem et dominam se fore eius sudictos et comitati]nos et jurandum, in animas dictorum costituentium, debitam / [subiectionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et offitialium et communis] Urbini, et quot senper et perpetuo obedient et parebunt mandatis et prece/[ptis dictorum dominorum et offitialium dicti communis; et contra eorum lites et causa]s in curia dicti communis Urbini exercebunt agendo et defendendo / [tam in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt] eidem communi in omnibus juribus et jurisdictionibus ac factionibus realibus / [et personalibus et subibunt et prestabunt senper et perpetuo dicto communi Ur]bini munera et onera realia et personalia ac mixta que per ipsum / .... (1)

(1) *Vide p. 36, n. 1.*

N.1,f.2r Sancti Angeli in Cotogno.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo cccxxxviij°., indictione vj°., tempore domini Benedicti pape xij°., die vij°. mensis aprelis, in comitatu / Urbini, in villa sancti Angeli in Cotogno et ante ecclesiam sancti Angeli, presentibus Perucolo Ghirardi, Generolo (?) Bardj de villa Sancti Marini in Cotogno / et Vaglete Peri de castro Audictorij, testibus ad hec vocatis et rogatis, coadunatis et convocatis universitate et hominibus ville sancti / Angeli in Cotogno comitatus Urbini de mandato Udrigij Peri sindici novi dicte ville, ut moris est, in qua adunantia fuerunt plus / quam due partes hominum dicte ville, dictus sindicus, una cum dictis universitate et hominibus dicte ville, universitas et homines, una cum / dicto sindico omni modo quo melius potuerunt nemine (1) disscordante, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Udrigium Peri / et Ugolinum Aldrovandj de eadem villa, presentes et hoc mandatum se susipientes, eorum et cuiuslibet eorum universitatis predicte legitimos / sindicos et procuratores, actores, factores, et numptios spetiales ad comparendum et se presentandum, nomine et vice universitatis et hominum / dicte ville et pro eis, coram nobili et potenti viro Bindolo Monaldi de Perusio potestate civitatis et comitatus Urbini, / dominis prioribus populi dicte civitatis et eorum et cuiuslibet eorum et communis Urbini offitialibus, recipiendum et profitendum, nomine quo supra, ipsam / civitatem Urbini in eorum matrem et dominam, et se fore eius sudictos et comitatinos ad jurandum, in animas dictorum constituentium, / debitam subiectionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et offitialium et communis Urbini, et quod senper et perpetuo obedient / et parebunt mandatis et preceptis dictorum dominorum et offitialium dicti communis; et contra eorum lites et causas in curia dicti communis Urbini / exercebunt agendo et defendendo tam in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt eidem communi in omnibus juribus et / jurisdictionibus ac fationibus realibus et personalibus et subibunt et prestabunt senper et perpetuo dicto communi Urbini munera et on/era realia et personalia ac mista que per [ipsum] commune imponerentur (2) ad recipiendum in mandatis dictis dominis et offitialibus / dicti communis de eligendis capitaneo, offitialibus, sindicis, gualdariis et omnibus offitialibus quos precipient domini et offitiales

(1) neminem *carta*.
(2) imponeretur *carta*.

/ predicti (1), vel de quibus ordinatum esset, vel in futurum ordinaretur, per statuta seu ordinamenta communis vel populi dicte civitatis; / et generaliter ad omnia alia et singula fatienda, promitenda, juranda et exercenda que, in predictis circha predicta et quolibet predictorum et emergentibus / a predictis, utilia fuerint et oportuna etiam si mandatum exigetur spetiale, cum promissionibus et obligationibus penalibus et non pe/nalibus et bonorum dicte universitatis et hominum obligationibus oportunis; dantes et concedentes eisdem sindicis et procuratoribus / et cuilibet eorum, in omnibus singulis supradictis et expedientibus ad predicta, plenum, liberum, generale ac spetiale — cum plena, libera, / generali, ac spetiali administratione — mandatum; ac promitentes mihi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti vice et nomine / dicti communis Urbini et quorumcunque interest vel intererit, se ratum et firmum perpetuo habituros totum et quicquit per dictos eorum / [sindicos et procuratores et que-] mlibet ipsorum actum, gestum, promissum, recoguitum, juratum, obligatum, stipulatum, fuerit / [et non revocaturos, sub obligatione omnium bonorum dictorum constituentium.

S. T. Et ego Homo Sancti Jacobi Salibene de < villa > Cavallini, imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui, rogatus et predicta omnia scribere scripsi, publicavi et subscripsi]

.....
.....
.....
.....
..... (2) //

a dictis dominis et offitialibus dicti communis de eligendis capitaneo, N.1,.2vt offitialibus, sindicis, gualdariis et omnibus offitialibus quos precipient domini et offitiales / predicti, vel de quibus ordinatum esset vel in futurum ordinaretur, per statuta seu ordinamenta communis vel populi dicte civitatis; et generaliter ad omnia alia / et singula fatienda, promitenda, juranda et exercenda, que, in predictis et circha predicta et quolibet predictorum et emergentibus a predictis, utilia fuerint et / oportuna; etiam si mandatum exigetur spetiale, cum promisionibus et obligationibus penalibus et non penalibus et bonorum dicte universitatis et hominum / obligationibus oportunis; dantes et concedentes eisdem sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum, in omnibus et singulis supradictis et expedientibus / ad predicta, plenum, liberum,

(1) *add.* communis *et postea expungit carta.*
(2) *Vide p. 36, n. 1.*

generale ac spetiale — cum plena, libera, generali ac spetiali administratione — mandatum; ac promitentes mihi notario / infrascripto, tamquam persone publice stipulanti vice et nomine dicti communis Urbini et quorumcumque interest vel intererit, se ratum et firmum perpetuo habituros totum / et quicquid per dictos eorum sindicos et procuratores et quemlibet ipsorum actum, gestum, promissum, recognitum, juratum, obligatum, stipulatum fuerit et non / revocaturos, sub obligatione omnium bonorum dictorum constituentium.

[S. T.] Et ego Homo Sancti Jacobi Salibene de < villa > Cavallini, imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui, rogatus et predicta omnia scribere scripsi, / publicavi et subscripsi.

Varivelle.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ccexxxviij°., indictione vj^a^, tempore domini Benedicti pape xij°., die viij^a^. mensis aprelis, in comitatu Urbini, / in villa Cavallini, in via publica et ante domum mei notarii infrascripti, presentibus Johanne Zontolini et Nicolao Tebaldi de villa Cavallini et aliis testibus ad hec / vocatis et rogatis, coadunatis et convocatis universitate et hominibus ville Varivelli [comita]tus Urbini de mandato Grelli Albertutij sindici novi dicte / ville, ut moris est, in qua adunantia fuerunt plus quam due partes hominum dicte ville, dictus sindicus, una cum dictis universitate et hominibus dicte ville, / universitas et homines, una cum dicto sindico omni modo quo melius potuerunt nemine (1) discordante, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Grellum / Albertutij presentem et hoc mandatum in se susipientem et Fusscum Zugarelli absentem tamquam presentem de dicta villa Varivelli eorum et cuiuslibet eorum uni/versitatis predicte legitimos sindicos et procuratores, actores, factores et numptios speciales ad comparendum et se presentandum, nomine et vice universitatis / et hominum dicte ville et pro eis, coram nobili et potenti viro Bindolo Monaldi de Perusio potestate civitatis et comitatus Urbini, dominis prioribus / populi dicte civitatis et eorum et cuiuslibet eorum et communis Urbini offitialibus, recipiendum et profitendum, nomine quo supra, ipsam civitatem Urbini in eorum / matrem et dominam et se fore eius subditos et comitatinos et jurandum, in animas dictorum constituentium, debitam subiectionem et plenam obedientiam / dictorum dominorum et offitialium et communis

(1) neminem *carta*.

Urbini, et quod semper et perpetuo obedient et parebunt mandatis et preceptis dictorum dominorum et offitialium dicti communis; et / in eorum lites et causas in curia dicti communis Urbini exercebunt agendo et defendendo tam in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt / [eidem communi in omnibus juribus et jurisdictionibus ac fatio]nibus realibus et personalibus et subibunt et prestabunt semper et perpetuo dicto communi Urbini munera / [et onera realia et personalia ac mista que per ipsum commune imponerentur ad recipiendum in mandatis dictis dominis et offitialibus dicti communis de eligendis capitaneo, offitialibus, sindicis, gualdariis et omnibus offitialibus quos precipient domini et offitiales predicti, vel de quibus ordinatum esset, vel in futurum ordinaretur, per statuta seu ordinamenta communis, vel populi dicte civitatis; et generaliter ad omnia alia et singula fatienda, promitenda, juranda et exercenda que, in predictis circha predicta et quolibet predictorum et emergentibus a predictis, utilia fuerint et oportuna etiam si mandatum exigetur spetiale, cum promissionibus et obligationibus penalibus ac non penalibus et bonorum dicte universitatis et hominum obligationibus oportunis; dantes et concedentes eisdem sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum, in omnibus singulis supradictis et expedientibus ad predicta, plenum, liberum, generale ac spetiale — cum plena, libera, generali ac spetiali administratione — mandatum; ac promitentes mihi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti vice et nomine dicti communis Urbini et quorumcumque interest vel interereit, se ratum et firmum perpetuo habituros totum et quicquid per dictos eorum sindicos et procuratores et quemlibet ipsorum actum, gestum, promissum, recognitum, juratum, obligatum, stipulatum fuerit et non revocaturos, sub obligatione omnium bonorum dictorum constituetium. 25

S. T. Et ego Homo Sancti Jacobi Salibene de < villa > Cavallini, imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui, rogatus et predicta omnia scribere scripsi, publicavi et subscripsi].

Bactipetre N. 2, f. 1r

[S. T.] In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo cccx[xxviij°., indictione vj^a., tempore domini Benedicti pape xij°., die] ... / mensis aprelis, in comitatu Urbini, in villa montis Calvj [et in .....] / presentibus testibus Guido Paulutij et Johanne Uguitionis de [..... ad hec vocatis et

rogatis], / coadunato generali Arengo hominum ville Batipetre comitat[us Urbini in dicto loco, ut moris est, in quo adunate fuerunt due partes] / dictorum hominum, de mandato et requisitione Jacobutij Çuntolij si[ndici dicte universitatis et ville, in] / dicto Arengo existens unanimiter et concorditer, nemine d[iscordante, fecerunt, ordinaverunt et constituerunt] / Jacobutium Çuntolj et Francischelum Vidutoli de dicta [villa presentes et hoc mandantes in se] / susipientes eorum et dicte universitatis et ville legitimos sin[dicos, procuratores, actores, factores et nuntios] / spectiales ad comparendum et se presentandum, nomine et vice uni[versitatis et hominum dicte ville, coram nobili] / et potenti viro Bindolo de Perossio potestate civitatis et comitatus Urbini [dominis prioribus populi dicte civitatis et] / eorum et cuilibet eorum et communis Urbini offitialibus, recepie[ndum, profitendum, nomine quo supra, ipsam civitatem] / Urbini in eorum matrem et dominam et se fore eius subditos et [comitatinos ad jurandum, in animas dictorum constituentium], / debitam suiectionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et [offitialium et communis Urbini, et quod semper et perpetuo obedient] / et parebunt mandatis et precectis dictorum dominorum et offiti[alium dicti communis; et etiam eorum lites et causas in curia] / dicti communis exercebunt in agendo et defendendo tam in civil[ibus quam in criminalibus causis; et plene responde]/bunt eidem communi in omnibus iuribus et iurisdictionibus ac fati[onibus realibus et personalibus et subibunt et prestabunt semper et] / perpetuo dicto communi Urbini munera et onera realia et personalia ac mi[sta que per ipsum commune imponerentur et ad re]/cipiendum in mandatis a dictis dominis et offitialibus, dicti com[munis de eligendis capitaneo et offitialibus, sin]/dicis, gualdareis et omnibus offitialibus, quos precipient d[omini et offitiales predicti vel de quibus ordinatum] / esset, vel in futurum ordinaretur per statuta seu ordin[amenta communis vel populi dicte civitatis; et] / generaliter ad omnia alia et singula factienda, promitenda et iur[anda et exercenda, que in predictis et circa predicta] / et quolibet (1) predictorum et emergentibus a predictis utilia fu[erint et oportuna etiam si mandatum exigeret] / spettiale, cum promissionibus et obligationibus penalibus et non p[enalibus et bonorum dictorum hominum et universitatis] / obligationibus oportunis; dantes et concedentes eis dic[tis sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum] / in omnibus

(1) colibet *carta*.

et singulis supradictis et expedientibus ad predicta, plc/[num, liberum, generale ac spetiale — cum plena,] libera, generali ac spetiali aministratione — mandatum; ac [promitentes mihi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti] / nomine et vice communis Urbini et quorumcunque interest vel intere[rit, se ratum et firmum perpetuo habituros totum et] // quicquid per dictos, eorum sindicos N.3,f.1r et procuratores et quemlibet i[psorum actum, gestum, provisum, negotiatum,] / iuratum, obligatum et stipulatum fuerit et non revocaturos, s[ub obligatione omnium bonorum dictorum con]/stituentium et universitatis predicte.

Et ego Franciscus Ghirardi de Monte Calvo, [imperiali auctoritate notarius, hiis interfui et rogatus scripsi et publicavi].

Cicotie.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis cccxxxviij°., in[dictione vj°., tempore domini Benedicti pape xij°., die ... mensis aprelis], / in burgo plani mercati Urbini et in statione Petri Çanis, presentibus Ugutio Ar[..... testibus ad hec vocatis et rogatis] / congregata universitate hominum ville Cicotie comitatus Ur[bini de mandato et requisitione ..... communiter et] / concorditer fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Francisschinum Ghelfi et Ço..... ..... / sponte suscipientes, eorum et dicte universitatis sindicos in legitimos [procuratores, actores, factores et nuntios spetiales ad comparendum et presentandum] / se nomine dicte univers/itatis et hominum dicte ville] coram nobili viro Bind[olo Monaldi de Perusio potestatis civitatis et] / comitatus Urbini, dominis prio[ribus commun]is Urbini et eorum et cuiuslibet eorum [et communis Urbini offitialibus ad recipiendum et profitendum nomine quo supra, ipsam civitatem] / Urbini in eorum matrem et dominam se fore (1) eius subditos et comitatin[os iurandum, in animas dictorum constituentium, debitam] / suietionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et offitialium dic[ti communis Urbini, et quot semper et perpetuo obedient et] / parecomparendum] / se nomine dicte univers[itatis et hominum dicte bunt (2) mandatis et preceptis dictorum dominorum et offitialium dicti com[munis; et contra eorum lites et causas in curia dicti communis Urbini exercebunt] / in agendo et defendendo, tam in civilibus, quam

(1) forre *carta*.
(2) patebunt *carta*.

in criminalibus causis; pl[ene respondebunt eidem communi in omnibus iuribus et] / iurisdictionis ac fationibus realibus et personalibus et subibunt et servabunt [semper et perpetuo dicto communi Urbini munera et onera] / realia et personalia ac mista, que per ipsum commune imponerentur; et ad recip[iendum in mandatis a dictis
N.2,f.2v dominis et // offitialibus dicti communis de eligendis capitaneo, offitiali]bus, sindicis et gualdarijs et omnibus offitialibus, quos precipent / [domini et offitiales predicti vel de quibus ordinatum esset,] vel in futurum ordinarentur, per statuta et ordinamenta / [communis vel populi dicte civitatis; et generaliter ad] omnia et singula fatienda, promitenda et exercenda, iuranda, que, in predictis / [et circa predicta et quolibet predictorum et emergenti]bus a predictis, utilia fuerint et oportuna etiam si mandatum / [exigeret spetiale, cum promissionibus et obligationi]bus penalibus et non penalibus bonorum dicte universitatis et / [hominum obligationibus oportunis; dantes] et concedentes dictis eorum sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum, / [in omnibus et singulis supradictis et expedientib]us a predictis, plenum, liberum ac generale mandatum cum plena, / [libera, generali administratione; a]c promitentes michi notario infrascripto, tamquam publice persone stipulan/[ti vice et nomine dicti communis et quorumcumque] interest vel intererit, se ratum et firmum perpetuo habituros totum et / [quicquid per dictos sindicos et procuratores] actum, gestum et quemlibet eorum et iuratum, recognitum et / [promissum, negotiatum, obligatum, stipulatum fue]rit et non revocaturos, sub obligatione omnium bonorum / [dictorum constituentium et universitatis predicte.

.....] iti (*?*), imperiali authoritate notarius, predictis interfui et ea rogatus / [scribere, scripsi et publicavi].

[Sancti Apolenaris.

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem] millesimo ccc viij.°, indictione vj.ª, tempore domini Benedicti pape xij.°, die xiij°
N.3,f.1v // [mensis aprelis ..... in comitatu] Urbini, in villa sancti Apolenaris et intra sacratum (1) ecclesie dicte ville sancti / [Apolenaris .....]o rectore (2) dicte ecclesie sancti Apolenaris

(1) saratum *carta*.
(2) *add*. rectore *carta*.

Vagnetto Baldelli / ..... et me Cicholo notario, testibus ad hec vocatis et rogatis, coadunatis / [et convocatis hominibus universitatis et ville sancti] Apolenaris comitatus Urbini, de mandato sindici novi infrascripti / [in dicto sacrato dicte ecclesie, ut moris est, in <quo adunate> fuerunt due partes hominum dicte ville, dictus sindicus /, [una cum dictis universitate et homin]ibus dicte ville, universitas et homines, una (1) cum dicto sindico om/[ni modo quo melius potuerunt nemi]ne discordante, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt / .....lia et Johannem Baldinutis de dicta villa presentes et hoc man/[datum in se susipientes eorum et cuius]libet eorum universitatis predicte legitimos sindicos et procuratores, / [actores, factores et nuntios spet]iales, spetialiter ad comparendum et se presentandum, nomine et vice universitatis / [et hominum dicte ville et pro eis, coram nob]ili et potenti viro Bindo Monaldi de Perusio potestate civitatis et comi/[tatus Urbini, dominis prioribus populi dicte ci]vitatis et eorum et cuiuslibet eorum et communis Urbini offitialibus, recipiendum et profitendum, / [nomine quo supra, civitatem Urbini in eorum] matrem et dominam et se fore eius suditos et comitatinos etiam jurandum, in animas / [dictorum constituentium, debitam subiectionem et] plenam obedientiam dictorum dominorum et offitialium et communis Urbini, et quod semper / [et perpetuo obediant et parebunt mandat]is et (2) preceptis dictorum dominorum et offitialium dicti communis; et contra eorum lites et causas / [in curia dicti communis exercebunt agendo] et defendendo tam in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt ei/[dem communi in omnibus juribus et jurisditionibus ac fatio]nibus realibus et personalibus et subibunt et prestabunt semper et perpetuo dicto communi Urbini / [munera et onera realia et personalia ac mis]ta que per ipsum commune imponerentur et ad [recipiendum in] mandatis a dictis dominis et offitialibus / [dicti communis de eligendis capitaneo, et offitialibus,] sindicis et gualdaris et omnibus offitialibus [quos precipient domi]ni et ofitiales predicti vel de quibus / [ordinatum esset, vel in futurum ordinaretur, per] statuta seu ordinamenta communis vel populi dicte civitatis; et generaliter ad omnia alia / [et singula facienda, promitenda, iuranda, et e]xercenda que, in predictis et circha predicta et quolibet predictorum et emer-

(1) unam *carta*
(2) e *carta*.

gentibus (1) a predictis, utilia / [fuerint et oportuna etiam si mandatum exigeret spetia]le cum promisionibus et obligationibus penalibus et non penalibus et bonorum dicte universitatis / [et hominum obligationibus opportunis; dantes et] concedentes eisdem sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum in omnibus singulis supradictis et / [expedientibus ad predicta, plenum, liberum,] generale ac spetiale <mandatum> cum plena libera generali ac spetiali administratione; / [ac promitentes mihi notario infrascr]ipto, tamquam persone publice stipulanti vice et nomine dicti communis Urbini et quorumcumque interest / [vel interertit, se ratum et firmum perpetuo] habituros totum et quicquid per predictos eorum sindicos et procuratores et quemlibet ipsorum actum, / [gestum, promissum, recognitum, iuratum,] obligatum, stipulatum fuerit et non revocaturos, sub obligatione omnium bonorum / [dictorum constituentium].

[Et ego Ciccholo .....] sancti Donati, imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui et rogatus / [scribere, scripsi et publicavi]

N.2,f.2r Firmignani.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo cccxxxviij.°, inditione vj^a., tempore domini Benedicti pape xij.°, die xij.^a mensis / aprelis, in villa Fermignani comitatus Urbini et ante ecclesiam sancti Angeli de Aiola, presentibus Cialo Johannis de Petralata et Ja/comutio Benencase de villa montis Strovaldi, testibus ad hec rogatis, congregatis hominibus ville Fermignani in / dicto loco, ut moris est, pro duabus partibus et ultra, de requisitione Fuschi Alixandri olim syndici dicte ville, omnes homines / consentientes unus alteri omni modo et communiter quo melius fieri potest, nemine discordante (2), fecerunt, constituerunt et [ordin]a/verunt Amatorem Ziunte (?), absentem tamquam presentem et Hondedeum Orlandi, presentem et aceptantem, eorum et cuiuscum/que eorum veros et legitimos sindicos, procuratores, actores, factores et nuntios spetiales et spetialiter ad comparendum et eorum nomine prestandum coram / nobili et potenti viro Bindolo Munaldi de Perusio, potestate civitatis Urbini et comitatus eiusdem, dominis prioribus / populi dicte civitatis et

(1) mergentibus *carta*.
(2) neminem discordantem *carta*.

corum et cuiuslibet <eorum> et communis Urbini ofitialibus recipiendum, nomine quo supra, ipsam civitatem Urbini / in eorum matrem et dominam et se fore eius sequaces et comitatinos, iurandum, in animas dictorum constituentium, debitam, subiec/tionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et ofitialium dicti communis Urbini, et quod (1) senper et perpetuo obedient et parebunt mandatis / et preceptis dictorum dominorum ofitialium dicti communis; et contra eorum lites (2) et causas in curia dicti communis Urbini exercebunt agendo et de/fendendo tam in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt eidem communi in omnibus iuribus et iurisdictionibus / ac fationibus realibus et personalibus et subibunt et prestabunt semper et perpetuo dicto communi Urbini munera et onera (3) [rea]lia / et personalia ac mista que per ipsum commune imponerentur (4) et ad recipiendum in mandatum a dictis dominis <et> ofitialibus dicti communis / de eligendis capitaneo, offitialibus, syndicis et gualdariis et omnibus ofitialibus, quos precipient (5) domini et ofitiales predicti / vel de quibus ordinatum esset vel in futurum (6) ordinaretur per statuta seu ordinamenta communis vel populi dicte civitatis; et genera/liter ad omnia et singula fatienda, promitenda, iuranda et exercenda que in predictis et circa predicta et quolibet predictorum et / emergentibus a (7) predictis, utilia fuerint et oportuna etiam si mandatum exigeret spetiale, cum promissionibus et obligationibus / penalibus et non penalibus et bonorum universitatis [predicte obligationibus oportunis; dantes et concedentes dictis] // eiusdem sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum, <in> omnibus et singulis supradictis et expedientibus ad predicta, plenum, liberum, generale ac / spetiale mandatum, cum plena, libera, generali ac spetiali administratione (8); ac promitentes michi notario infra/scripto, stipulanti tamquam persone publice et nomine dicti communis Urbini et quorumcumque (9) interest vel intererit, se ratum et firmum / perpetuo habituros totum et quicquid per dictos syndicos et procuratores et quemlibet ipsorum actum, gestum,

N. 3, f. 2r

(1) quot *carta*.
(2) litem *carta*.
(3) honera *carta*.
(4) comunem imponeretur *carta*
(5) que preciperetur *carta*.
(6) futura *carta*.
(7) et mergentibus ad *carta*.
(8) *add.* mandatum *carta*.
(9) quocumque *carta*.

provisum, negotiatum, / iuratum et obligatum, stipulatum fuerit et non revocaturos, sub obligatione omnium bonorum dictorum constituentium.

[S. T.] Et ego Deotaide condam Machyllonis de Petralata, imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus interfui, / rogatus scribere scripsi et publicavi et subscripsi.

N.2,f.2v

Petralate.

In nomine Domini amen. Anno domini millesimo cccxxxviij.°, indictione vj.ª, tempore domini Benedicti pape xij.°, die xviiij.ª mensis / aprelis, in castro Petralate comitatus Urbini et in ecclesia sancti Nicholay de dicto castro, presentibus Arcolano Vignanti de Cantiana / et Nicholutio Joannis de Cantiana, testibus rogatis et vocatis, coadunato generali arengha hominum universitatis castri / Petralate de mandato et requisitione Benincase Johannis placiarius (1) dictj castrj in dicta ecclesia, ut moris est, in quo adunate fuerunt / due partes hominum dicti castrj et ultra, consentientes unus alteri communiter et concorditer, nemine (2) eorum discordante vel contradicente, pro se / ipsius vice et nomine aliorum hominum tam presentium quam absentium, et omni modo et iure quo melius fieri potest, fecerunt, constitue/runt et ordinaverunt Pirratum (?) Picardi presentem et Bonaventuram Bartolj absentem tamquam presentem eorum et dicte universitatis / syndicos, procuratores, actores, factores et nuntios speciales ad comparendum et presentandum se, nomine et vice universitatis dicti castri pro eis / et eorum nomine, coram nobili et potenti viro Bindolo Monaldi de Perusio potestate communis et populi civitatis Urbini / et comitatus eiusdem, dominis prioribus populi dicte civitatis et eorum et cuiuslibet eorum et communis Urbini et offitialibus ad comparendum, recipiendum, pro/fitendum, nomine quo supra, ipsam civitatem Urbini tamquam in eorum matrem et dominam et se fore eius subditos et sequaces et comitatinos / ad iurandum, in animas dictorum constituentium, debitam subiectionem et plenam obedientiam dictorum dominorum et ofitialium et communis Urbini, et quod semper / et perpetuo obedient et parebunt mandatis et preceptis dictorum dominorum et ofitialium dicti communis; et etiam eorum lites et causas in curia dicti communis / exercebunt agendo et defendendo, tam in civilibus quam in criminalibus causis; et plene respondebunt eidem communi in omnibus iuri-

(1) planciarius *carta*.
(2) neminem *carta*.

bus et iurisdi/tionibus ac fationibus realibus et personalibus et subibunt et prestabunt senper et perpetuo dicto communi Urbini munera et onera (1) realia et / personalia ac mista, que per ipsum commune (2) imponerentur et ad recipiendum in mandatis a dictis dominis et ofitialibus dicti communis de eligendis / capitaneo et ofitialibus, sindicis, guadariis et omnibus ofitialibus, quos precipient domini et ofitiales predicti vel de quibus ordinatum / esset vel in futurum ordinaretur per statuta seu ordinamenta communis vel populi dicte civitatis; et generaliter ad omnia alia et singula fatienda, / promitenda, iuranda et exercenda, que in predictis <et> circa predicta et quolibet predictorum et emergentibus a predictis, utilia fuerint et oportuna etiam / si mandatum exigeret spetiale, cum promissionibus et obligationibus penalibus et non [pe]nalibus et bonorum dictorum hominum et universitatis predicte obli//[gationibus oportunis; dantes et concedentes dictis eius- N.3,t.2v dem sindicis] et procuratoribus et cuilibet eorum, in omnibus et singulis supradictis et expedientibus / ad predicta (3), plenum, liberum, generale et spetiale — cum plena, libera, generali et spetiali administratione — mandatum; ac promitentes michi notario infra/scripto, tamquam persone publice stipulanti vice et nomine dicti communis Urbini et quorumcumque interest vel intererit, se ratum et firmum habituros tantum / et quicquid per predictos eorum sindicos et procuratores et quemlibet ipsorum actum, gestum, provisum, negotiatum, iuratum, obligatum et stipulatum fuerit / et non revocaturos, sub obligatione omnium bonorum dictorum constituentium et universitatis predicte.

[S. T.] Et ego Deotaide condam Machyllonis de Petralata, imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus interfui, / rogatus scribere scripsi et publicavi et subscripsi.

6.

Archivio di Santa Maria della Torre di Urbino — Perg. di mm. 614 × 221. Al recto annotazione di mano del sec. XVIII: '8.) 11 settembre 1339. I. Z'; *di mano del sec. XVI*: 'Obligatio solutionis quatuor florenorum / facta a Nucciolo Bartolini de / Urbino uxori cuiusdam de Gaiolo. 1339'; *di mano del secolo XVII*: 'G. 11 settembre 1339. / Nucciolo di Bartolino di Bartolino di / Boncompagno

(1) honera *carta*.
(2) communem *carta*.
(3) predictam *carta*.

d'Urbino si obbliga di / restituire dopo un anno quattro fiorini / d'oro a Megliora già moglie di Bartolo da Ghiaiolo. Rogante Nerio di mastro Bran/dano in casa di Nucciolo di Bartolino nel Borgo della Vagine presso la via dal primo <lato>, Sante di Arlotto dal secondo e i beni delle Don/ne (Monache) di Santa Agata '.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis / millesimo cccxxxviiij., indictione vij.ª, tempore domini Bene/dicti pape xij., die xj.ª mensis septembris, in civitate / Urbini et in domo Nuccioli Bartoli, posi/ta in Burgo Vaginis iuxta viam a primo <latere>, Santem Ar/locti a secundo et rem dominarum de sancta Agata, presentibus / Iohannino Petri, Nardo Venture et Pero Go/dentis, testibus ad hec rogatis et vocatis, (1) / Nucciolus Bartolini Bartolini Boncompa/gni de civitate Urbini, per se et suos heredes / omni actione (2) et exceptione iuris vel facti remota, / se obligando promisit dare, solvere, reddere / restituere et numerare cum effectu, dompne / Meglore, uxori olim Bartoli de Glaiolo, hinc / ad unum annum proxime venturum, pro se et / suis heredibus recipiente, quatuor florenos auri bo/nos et legales et iuxti ponderis; de quibus / quatuor florenis predicta domina, in presentia dictorum / testium et mey notarii infrascripti, dedit, solvit, / numeravit et mutuavit tres flore/nos eidem Nucciolo et reliquum florenorum predictus / Nucciolus confessus fuit et contentus se a dicta domina / integre habuisse et recepisse ab ea exceptioni / dicti floreni non habiti et non recepti et sibi / mutuati esse et omni alii legum et iuris au/xilio omnino renuptians. Pro quibus omnibus et singulis similiter (3) observandis, atenden/dis et adimplendis obligavit eidem omnia / sua bona, tam habita quam habenda, et pro/misit dicte domine, stipulanti et recipienti, omnia / et syngula suprascripta et infrascripta perpetuo firma et rata habere, / tenere, observare et adimplere et in nullo contrafacere / vel venire per se vel alium aliqua ratione vel / causa de iure vel de facto, sub pena duplii / dicte quantitatis denariorum stipulanti promissorum; qua pena sol/uta vel non, predicta et infrascripta firma consistant. / Et promisit ipse domine recipienti reficere et / restituere omnia et syngula dampna et expensas, / que et quas dicta domina fecerit vel substinuerit / in curia et extra occasione dicte quantitatis denariorum, si-

(1) *Signum paragraphi add. carta.*
(2) occasione *carta.*
(3) *add.* obser *et postea expungit carta.*

ve / florenorum. Submictens se per pactum dicte domine / recipienti quod predicto debito possit eum convenire / Urbini, Fani, Arimini, Pensauri, Frossombroni et alibi / ubicumque voluerit pro dicto debito repetendo. / Cui debitori presenti, audienti, volenti et / confitenti se debere, precepi ego notarius / infrascriptus, proud michi licet ex forma statuti / communis Urbini, quatinus dictam quantitatem denariorum, sive / florenorum, det et solvat dicte creditrici in dicto ter/mino ut promisit et omnia alia fatiat et observet / ut in hoc istrumento plenius continetur. Qui debi/tor, sua propria volumptate et contra se ipsum, de / bonis suis propriis pro dicto debito et expensis assi/gnavit in tenutam et pro tenuta dicte domine, / duodecim staria grani boni, puri, nepti, / sine malleficia (1), ad starium iustum communis Urbini. / Que tenuta remansit penes eum et / promisit eam reassignare dicte domine ad / dictum terminum sub dicta pena et suorum bonorum / obligatione.

[S.T.] Et ego Nerius mag/istri Braudani de Urbino, impe/riali auctoritate notarius, predictis omnibus / affui et ea rogatus scribere / scripsi et publicavi.

7.

Archivio della Confraternita del Corpus Domini di Urbino — Perg. di mm. 417 × 133. Annotazioni di mano del sec. XVI al verso: '130.) 26. Giugno 1367.'; *nel margine inferiore*: 'N. 80'.

Curzio di Gubbio, preposto all'ufficio dei danni dati, delle gualderie, delle strade, dei ponti e delle fonti della città e del contado di Urbino, assolve Matteo di Ranalduccio del borgo Lavagine dall'ufficio della gualdaria di Urbino anche per l'avvenire.

In Christi nomine amen. Nos Curtius de civitate Eugubii, / officialis super dampnis datis, gualdariis, viis, pontibus / et fontibus civitatis et comitatus Urbini, visis et diligenter / inspectis petitione et capitulis productis coram nobis / per Matheum Ranaldutii de burgo Vaginis dicte civitatis / Urbini, quibus petit se non molestari nec inquietari ad / exercendum officium gualdarie dicte civitatis Urbini, / et ipsum per nos absolvi et pronuntiari fore absolvendum / esse ab exercitio dicti offitii gualdarie in postremum per / successores nostros, cum asseruit et asserat se habere et / tenere et possidere

(1) malla *carta*.

bona valentia ducentorum librarum / denariorum rac. et ancontan. [1] et ultra in civitate et comitatu / Urbini, vidilicet domos, terras, possessiones cultas et / non cultas, vineas, silvas et nemora valentia / dicta quantitatem ducentorum librarum denariorum rac. [1] et ultra, / visis et etiam inspectis attestationibus testium productorum / per dictum Matheum Ranaldutii coram nobis, ac / etiam visa forma statuti communis Urbini posita sub rubrica / 'de gualdariis' et cet., et auditis iuribus et allegationibus / dicti Mathei, Christi nomine invocato, pro tribunali sedens / in palatio communis Urbini ad solitum banchum dampnorum / datorum, in hiis scriptis sententialiter dictum Matheum ab/solvimus et ipsum reddimus absolutum [2] / ab offitio gualdarie dicte civitatis et pronuntiamus / ipsum Matheum gravandum, molestandum vel inqui/etandum non esse per nos et successores nostros / ad exercendum et fatiendum offitium gualdarie dicte / civitatis, presente et pronuntiari petente Matheo / supradicto, omni via, iure et modo quibus melius / possimus et debemus.

Lata, data, in hiis scriptis sententialiter pronuntiata fuit / dicta sententia absolutionis per supradictum ser Curtium, / officialem supradictum pro tribunali sedentem [3] ad solitum / banchum dampnorum datorum, ut moris est, in civitate / Urbini in palatio communis dicte civitatis, posito [4] in quatra / porte nove, infra sua latera, presente ipso / Matheo et petente, sub annis Domini millesimo / ccclxvij., indictione v., tempore domini Urbani pape quinti, / die xxvj. mensis iunii, presentibus ser Damiano / Angellini, ser Alberico Bonaventura, Angelo / Marchutii et Bore Socci tubatore, testibus ad / hec vocatis et rogatis.

[S.T.]

Et ego Staccolus Iohannis Cambii de Urbino, im/periali auctoritate notarius et nunc notarius dicti / offitialis dampnorum datorum, ad dictum offitium / spetialiter ellectus et deputatus [5] predictis omnibus / interfui et ea rogatus scribere scripsi et publicavi <et> subscripsi.

---

(1) *sic carta.*
(2) absolutum *iterat carta.*
(3) sedente *carta.*
(4) positum *carta.*
(5) ellectum et deputatum *carta.*

8.

Archivio Segreto Vaticano-Reg. Vat. 257, ff. 3v-4r.

Lettera del 13 novembre 1367 con la quale il pontefice Urbano V introduce nella vicaria di Urbino Taxino Donati da Firenze, indicandone contestualmente le funzioni inerenti al suo ufficio.

Dilecto filio nobili viro Taxino de Donatis, milite (1) fiorentino, f.3v,40
civitatis urbinatis (2) eiusque / comitatus et districtus pro nobis et Ecclesia Romana vicario, salutem etc. Fidelitatis et circum/spectionis aliaque dona virtutum, quibus personam tuam fidedigniorum testimonio audivimus insi/gnitam, nobis spem tribuunt ut ea, que tue solicitudini committemus, prudenter et fideliter exerquere.

Te igitur vicarium civitatis urbinatis (2) eiusque comitatus et di- f.4r
strictus, ad Romanam Ecclesiam immediate / spectantium, usque ad sex menses a die qua civitatem predictam incohaveris (3) vicariam, incho/andos cum salario et emolumentis, honoribus et oneribus, ordinandis per venerabilem fratrem nostrum Jo/hannem episcopum brixiensem, dicte civitatis reformatorem per nos ad civitatem ipsam destinatum, / tenore presentium statuimus et etiam ordinamus vo- 5
lentes et ordinantes quod in civitate, comitatu / et districtu predictis, merum et mixtum imperium valeas exercere ac in hijs que statum Ecclesie et / honorem nostrum respiciant in civitate, comitatu et districtu predictis, libero arbitrio uti nec non / officiales et familiares ac equos aliaque onera, secundum ordinationem predictam, quam diu huiusmodi / vicariatus officium exercueris, tuis expensis tenere et subire, continue tenearis custodiam etiam / civitatis, comitatus et di- 10
strictus predictorum tibi totaliter committentes ac dantes et concedentes tibi / facultatem omnia et singula que ad huiusmodi officium pertinent et que pro honore nostro et / Romane Ecclesie statuque pacifico prospero et tranquillo civitatis, comitatus et districtus predictorum / videris expedire, per te vel alium seu alios faciendum. Mandantes quoque et precipientes expresse / dilectis filiis universitati ac incolis et habitatoribus civitatis, comitatus et districtus predictorum, /

(1) militis *carta*.
(2) Urbitan. *carta*.
(3) incheaveris *carta*.

quatinus te ad huiusmodi (1) vicariatus officium benigne recipiant et admictant tibique et a te / deputando et deputandis in hiis que statum Ecclesie et honorem nostrum spectant et ad ipsum offi/cium pertinent plenarie pareant et intendant, tuisque iustis monitis et mandatis studeant effi/caciter obedire. Mandantes etiam illi vel illis ad quem vel ad quos spectat vel imposterum / spectabit ut tibi tamquam vicario civitatis, comitatus et districtus predictorum solvere salarium, / ut premittitur per dictum episcopum ordinandum, deputandis per dictum episcopum quantitatibus, satisfaciat et / satisfaciant, cum effectu. Quo circa nobilitatem tuam hortamur in Domino, quatinus huismodi / officium sic fideliter et prudenter studeas exercere, quod a nobis uberiores honores et gratias / consequi mereris. Nos enim processus, sententias atque penas, quas rite feceris, tuleris seu sta/tueris in rebelles, ratos habebimus et fatiemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem eo / dignam inviolabiliter observari. Datum Rome apud Santum Petrum idus novembris, / pontificatus nostri anno sexto.

9.

Archivio della Confraternita del Corpus Domini di Urbino — Perg. di mm. 160 × 353. Al verso annotazione, di mano del XVIII secolo, cancellata: 'N. 64'; *di mano del XVII secolo*: '133.) Settemb. 1369'; *ancora di mano del XVIII secolo*: 'Deliberatio Priores Urbini / 1369'; *nel margine inferiore, di mano del XIV secolo*: 'Deliberatio facta per dominos prio[re]s Urbini ad pensionem cuiusdam Giangj'.

In (2) Dei nomine amen. Anno Domini millesimo trecentesimo sexa/gesimo nono, indictione septima, tempore sanctissimi in Christo patris / nostri domini domini Urbani divina providentia pape quinti, die ul/[ti]ma mensis septembris, convocati et in unum coadunati / ad consilium, sono campane, nobilis et sapiens vir dominus Johannes / de Baldracanis de Forlivio, vicevicarius et locumtenens / nobilis et potentis viri Cole domini Francisci de Stala de / Ancona, honorabilis vicarij civitatis, comitatus et districtus Urbini pro / Sancta Romana Ecclesia et providi et discreti viri Bartholus / magistri Petri, ser Paulus Vannis, Perinus Guidutij / et Bartholus Ciccholij Nontevolsi,

(1) huiusmedi *carta*.
(2) 1369 *anteponitur* in, *ex alia manu, in carta*.

priores populi dicte / civitatis et consilium vigintiquatuor ipsius civitatis Ur/bini in numero sufficentj, in cancelleria palatij communis dicte / civitatis habitationis et residentie dictorum dominorum priorum, de / mandato dicti domini vicarij, ut moris est et volentes / debitum unicuique retribuere, prout de jure tenentur et debentur, / ut nullus de jure conqueri possit providerunt, delibera/verunt, stantiaverunt et firmaverunt, ad bussolas et pa/lluctas legitime obtinente partitum secundum formam / statutorum et ordinamentorum communis Urbini, quod Camerarius communis Urbini, / qui modo est et pro tempore fuerit in officio came/rariatus, de avere et peccunia communis Urbini solvat et / solvere teneatur et debeat Giangi domini Raynerii de Sancto / Angelo comitatus [1] Pensauri et nunc habitatori / civitatis Urbini, quatuordecim florenos auri quos habere / debet a communi Urbini pro pensione sue domus, quam commune / Urbini tenuit ad pensionem decem et septem mensibus et ultra. / facta compensatione meliorationis et expensarum factaram in ipsa domo / per commune Urbini et deteriorationis et perditionis hostiarum [2] domus, / de quibus omnibus facta fuit ratio coram supradictis dominis / prioribus quod tantum restabat habere a commune Urbini, usque in / diem [3] kalendarum mensis octobris. Que solutio et satisfatio / habeatur pro legitima expensa, que omnia suprascripti vol/uerunt et mandaverunt, auctoritate presentis consilij et reformationis / plenam obtinere roboris firmitatem, statuto aliquo non obstante.

[S.T.] Et ego Venantius Jacobj de monte sancte[Marie] / in Cassiano, civis maccratensis, publicus imperiali / auctoritate notarius et nunc cancellarius et notarius / reformationum communis civitatis Urbini, pro domino / nostro domino legato et Ecclesia Romana, predictis omnibus / et singulis suprascriptis presens fui et rogatus scribere / scripsi et publicavj.

10.

Archivio di Santa Maria della Torre di Urbino — Perg. di mm. 140 × 1741 (circa) in tre pezzi ricongiunti, rispettivamente di mm. 596, 598, 580. Annotazioni di varie mani del sec. XVIII al verso: '11.) 5. marzo 1376.I.'; *annotazioni di mano del sec. XVI*: 'Quedam

(1) *add.* Urbini, *ed postea expungit, carta.*
(2) hostiorum *carta.*
(3) *add.* primum, *et postea expungit, carta.*

acta civilia inter moniales de Turri et / magistrum Cantonem pro florenis sexdecim'; *annotazione di mano del sec. XIX*: 'Atti di un processo civile tra il Monastero della Torre e mastro / Cantone (Berarduzii) Bararducci / avanti il Vicario Generale giudicante per il Conte Antonio di Monte Feltro'; *nel margine inferiore*: 'LL'.

In nomine Domini amen. Hec sunt quedam acta civilia cuiusdam / processus civilis initiati et facti per Punctium Mercatutii et / Vannem Bartolutii de Urbino, sindicos et procuratores monasteri moni/alium sancte Marie de Turre civitatis Urbini et capituli et / conventus eiusdem, contra magistrum Cantonem Berardutii de Urbino, / in quantitate xvj. florenorum de auro, coram sapienti viro domino (1) / Iacobo de Capuccis de Imola legum doctore, in civitate et / comitatu Urbini pro magnifico et excelso viro domino nostro comite / Antonio de Monte Feretro vicario generali pro tribunali sedente ad / bancum iuris maiorum causarum civilium communis Urbini, situ in pallatio / habitationis ipsius domini vicarii et suc familie, posito in civitate / Urbini in quatra episcopatus iuxta plateam mangnam a duobus lateribus / et vias publicas ad aliis, et scripta per me Franciscum / ser Bartoli notarii infrascripti, sub anno nativitatis Domini millesimo (1) / ccclxxvj., indictione xiiij.ª, tempore domini Gregorii pape xj., diebus / et mensibus infrascriptis.

Die mercurii quinta mensis martii.

Ad petitionem et instantiam Putii Mercatutii et Vannis Bartolutii / de Urbino, syndici et procuratores monialium monasterii sancte Marie de / Turre civitatis Urbini capitulis et conventus eiusdem, Cicchinus / Pacis de villa Rancitelle, placiarius communis Urbini, retulit dicto / domino vicario pro tribunali sedente ut supra et micchi notario infrascripto, se / hodie citasse magistrum Cantonem Berardutii de Urbino / ad domum sue sollite habitationis ut cras, hora causarum coram / dicto domino vicario, deberet legitime comparere responsurum de iure / dictis syndicis et procuratoribus, syndicario et (2) procuratorio nomine quo supra, super / petitione xvj. florenorum de auro; et hoc presente Jacobo Bartoli de villa / Pallini comitatus Urbini.

(1) *add.* i, *et postea expungit, carta.*
(2) et *expungit carta.*

Die iovis vj. dicti mensis.

Qui Putius et Vannes, syndici et procuratores predicti, syndicario et / procuratorio nomine quo supra, coram dicto domino vicario pro tribunali sedente / ut supra, hora debita causarum, pluries se presentaverunt contra dictum / magistrum Cantonem parati agere et procedere de iure contra eum / et, ipso magistro Cantone, vel aliquo pro eo non comparentibus, accusaverunt / eius contumatiam et licentiati recesserunt.

Die mercurii xij.ª dicti mensis.

Ad petitionem et instantiam supradictorum syndicorum et procuratorum, syndicario / et procuratorio nomine quo supra, Blaxius Cintii placiarii de Urbino, placiarius / communis predicti, retulit dicto domino vicario pro tribunali sedente ut supra et micchi / notario infrascripto, se hodie citasse magistrum Cantonem Berardutii de / Urbino ad domum sue sollite habitationis ut cras, hora causarum, / coram dicto domino vicario, comparere legitime deberet responsurum de iure / dictis syndicis et procuratoribus, syndicario et procuratorio nomine quo supra, super petitione / xvj. florenorum de auro; et hoc presente Antonio ***** de Castello / habitatore civitatis Urbini.

Die iovis xiij.ª dicti mensis.

Qui syndici et procuratores predicti, syndicario et procuratorio nomine quo supra, / coram dicto domino vicario pro tribunali sedente ut supra, hora debita causarum, / pluries se presentaverunt contra dictum magistrum Cantonem, parati / agere et procedere de iure contra eum et, ipso magistro Cantone vel aliquo / pro eo non comparente, accusaverunt eius contumatiam et licentiati recesserunt.

Die martis xviij. dicti mensis.

Ad petitionem et instantiam supradictorum syndicorum et procuratorum, syndicario / et procuratorio nomine quo supra, supradictus Blaxius placiarius retulit dicto domino / vicario pro tribunali sedente ut supra et micchi notario infrascripto, se heri citasse / magistrum Cantonem Berardutii de Urbino ad domum sue sollite / habitationis ut hodie, hora causarum, coram dicto domino vicario legitime / comparere deberet responsurum de iure dictis syndicis et procuratoribus, syndicario / et procuratorio nomine quo supra, super

petitione xvj. florenorum de auro; et hoc presente / Antonio de Castello supradicto.

Dicta die Vannes Bartolutii, syndicus et procurator predictus, syndicario / et procuratorio nomine quo < supra >, coram dicto domino vicario pro tribunali sedente / ut supra, hora debita causarum, pluries se presentavit contra dictum magistrum / Cantonem citatum, paratus agere et procedere contra eum de iure dicto nomine / et, ipso magistro Cantone vel aliquo pro eo non comparente, licentiatus / recessit prius accusata eius contumatia.

Die mercurii xviiij.ª dicti mensis.

Supradictus dominus vicarius, pro tribunali sedens ut supra, ad petitionem et / instantiam supradicti Vannis svndici, svndicario nomine quo supra, visis / citationibus supradictis factis de dicto magistro Cantone et eius contumatia, / presentationibus factis per supradictos syndicos dicto nomine, comisit, imposuit / et mandavit Vanni Pacis de Urbino, publico preconi communis / predicti, presenti, audienti et intelligenti, quatenus statim vadat ante / ianua dicti pallatii, ut moris est, et ibidem, alta voce, sono / tube premisso, proclamet, citet et requirat sopradictum magistrum / Cantonem et terminum eidem in dicta proclamatione trium dierum / adsignet, pro parte ipsius domini vicarii, ad comparendum coram / ipso domino vicario ad respondendum de iure dicto syndico / dicto nomine super petitione eiusdem, alioquin, elapso dicto termino, / contra ipsum magistrum Cantonem procedentur ad petitionem dicti / syndici, syndicario nomine quo supra, ut iuris fuerit, ipsius magistri / Cantoni contumatia non obstante.

Dicta die predictus Vannes preco, yens et rediens, retulit dicto domino / vicario pro tribunali sedente ut supra et micchi notario infrascripto, se hodie / in dicto loco, alta voce, sono tube premisso, proclamasse et requisi/visse supradictum magistrum Cantonem et terminum supradictum eidem / adsignasse in requisitione predicta et omnia et singula fecisse et dixisse / que supra in dicta commissione continentur et prout supra habuit in mandatis.

Die sabati xxij.ª mensis predicti.

Supradictus Vannes Bartolutii syndicus predictus, syndicario nomine / quo supra, coram dicto domino vicario pro tribunali sedente ut supra, hora / debita causarum, pluries se presentavit contra dic-

tum magistrum Cantonem / requisitum ut supra, paratus agere contra eum de iure et, ipso non comparente / vel aliquo pro eo, accusavit eius contumatiam et licentiatus recessit.

In nomine Domini amen. Nos Iacobus de Capuccis de Imola / legum doctor, in civitate et comitatu Urbini pro magnifico et / excelso viro domino nostro comite Antonio de Monte Feretro / vicarius generalis, pro tribunali sedentes ad bancum iuris maiorum causarum / civilium communis Urbini ad iura reddenda, ut moris est, / visis citationibus factis de dicto magistro Cantone Berardutii / de Urbino ad domum habitationis ipsius magistri Cantoni ad / petitionem supradictorum Putii et Vannis, syndicorum supradictarum mo/nialium monasterii supradicti capituli et conventus eiusdem, syndicario nomine / quo supra, pro certis terminis et diebus iam elapsis coram nobis / et nostra curia comparere deberet ad respondendum de iure dictis / syndicis, syndicario nomine quo supra, et visis presentationibus coram / nobis factis per ipsos syndicos, syndicario nomine quo supra, ac etiam / visa requisitione facta per tubam de dicto magistro Cantone quod certo / termino comparere deberet coram nobis iam elapso ad respondendum / de iure dictis syndicis, syndicario nomine quo supra, et visa presenta/tione dicti syndicis, syndicario nomine quo supra, et visa contumatia / dicti magistri Cantonis non comparentis in dictis terminis eidem / adsignatis, tam per placiarium quam precones nostros et nostre curie, ad / respondendum de iure dictis syndicis, syndicario nomine quo supra, / et visis omnibus que videnda erant auditsque proclamati/onibus factis de dicto magistro Cantone per Antonium Capcie / banpnitorem communis Urbini ante stangam nostre audientie secundum for/mam statuti communis predicti — quod, si qui erant volentes dictum magistrum / Cantonem defendere vel aliquid dicere, allegare vel opponere quare / contra eum non deberet per nos pronumptiari in quantitate xvj. florenorum / de auro petitorum (1) per dictos syndicos, syndicario nomine quo supra, / ex causa depositi statim comparere deberet coram nobis —, solutoque predictum / Vannem syndicum sallario xxviij. solidorum et vj. denariorum in cippo communis / receptoque corporali sacramento a dicto Vanne syndico predicto / quod ea que petit non petebat animo calumpnie et quod dicte moniales / predicti monasterii capituli et conventus eiusdem sunt vere creditrices / dicti magistri Cantoni in dicta quantitate, Christi nomine invocato, pro tribunali / sedens ut

(1) petitarum *carta*.

supra, sequentes formam statutorum communis Urbini (1) / ad petitionem et instantiam supradicti Vannis syndici, syndicario / nomine dictorum monialium monasterii, capituli et conventus supradicti, presentis, in/stantis et pettentis, interloquendo pronuntiamus dictum magistrum Cantonem contumacem fuisse et esse et, propter ipsius contumatiam, dictum (2) / Vannem syndicum, syndicario nomine quo / supra, mittendum esse in tenutam et possessionem bonorum predicti / magistri Cantonis pro dicta quantitate xvj. florenorum et pro expensis / legitimis per dictos syndicos factis, ipsorum expensarum nobis et / nostris subcessoribus taxatione reservata. Et quia parum esset sententias / ferri nisi debito modo executioni mandentur, comictimus Dutio / Iohannis de Urbino, plaçario curie, quod dictum syndicum, syndicario / nomine quo supra, in tenutam et possessionem bonorum dicti magistri / Cantonis, secundum formam statuti communis Urbini, inducat et ponat / pro dicta quantitate florenorum et expensarum.

Lata, data et hiis scriptis sententialiter promulgata fuit dicta in/terlocutoria et sententia pronuntiationis interlocutorie, per supradictum dominum / vicarium pro tribunali sedentem, contra dictum magistrum Cantonem, ad petiti/onem Vannis Bartolutii de Urbino syndici supradicti, syndicario nomine dictarum monialium capituli et conventus dicti monasterii, et lecta / et scripta per me notarium infrascriptum sub anno nativitatis Domini / millesimo ccclxxvj., indictione xiiij.ª, tempore domini Gregori pape xj., / die xxiiij.ª mensis martii, in pallatio communis Urbini et habitationis / supradicti domini vicarii, ad bancum iuris maiorum causarum civilium / dicti communis, posito in civitate Urbini in quatra episcopatus iuxta / plateam mangnam, a duobus lateribus, et vias publicas ab aliis, presentibus / ser Pero Siniboldi, Vanne Pacis et domino Matheo ser Munciari / de Urbino et aliis pluribus testibus in dicto pallatio existentibus / ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Et ego Franciscus ser Bartoli Agnelutii de Urbino, imper/iali auctoritate notarius publicus et nunc notarius et officialis maiorum causarum / civilium communis Urbini, per ipsum commune ad dictum officium specialiter / deputatus, predictis omnibus et singulis presens fui et, ea rogatus scribere, / scripsi et pubblicavi et signum meum aposui consuetum.

[S.T.]

(1) *iterat* Urbini, *carta.*
(2) *add.* magistrum Contonem, *et postea expungit, carta.*

Die mercurii xxvj. mensis martii, in dicto pallatio et ad dictum / bancum iuris, Dutius Iohannis, placiarius communis, executor predictus ad / petitionem supradicti syndici, retulit dicto domino vicario et micchi / notario infrascripto, exequendo supradictam eius comisionem sibi factam, se / hodie induxisse et immisisse dominum supradictum Vannem syndicum, syndicario nomine quo supra, in tenutam et possessionem unius petie / terre, culte et vineate, posite in curte civitatis, in loco fontis / Roppi, iuxta viam a primo latere, Iacobum Baldini a secundo, Çannem / Agure a tertio, et Perinum Blancutii a quarto (1), tamquam de bonis dicti / magistri Cantonis, dando eidem syndico dicto nomine de / glebis terre et de ramis arborum et vitibus vinee pro executione / dicte pronuntiationis et contentorum in ea; et omnia et singula fecisse / que in inductione et in immissione tenute pro primo decreto de iure / requiruntur et debent, presentibus Piccino Hondedei, Perino Blancutii / et Iohanne Petrutii de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Die lune xxj.ª mensis aprelis, ad petitionem et instantiam Putii / Mercatutii syndicis supradicti, syndicario nomine quo supra, sapiens / vir dominus Franciscus de Perusio, iudex maiorum causarum civilium / communis Urbini pro tribunali sedens ad ius reddendum, ut moris / est, in supradicto pallatio, comisit, imposuit et mandavit Antonio / Capcie de Urbino, publico preconi communis predicti, presenti, audienti et in/telligenti, quatenus ante portam dicti pallati, ut moris est, alta / voce, sono tube premisso, tribus diebus et tribus vicibus, videlicet qualibet / die semel, proclamet, bampniat et subastet rem superius lateratam. / Dictus dominus syndicus, syndicario nomine quo supra, inductus et / immissus fuit in tenutam et possessionem per supradictum executorem / pro executione dicte pronuptiationis, quod, si qui sunt volentes ipsam rem / emere, comparere debeant coram dicto domino iudice ad offerendum / et pretium promitendum in ea quantum plus offerenti et in ea promictenti / se velle daturum ei dabitur et vendetur, secundum formam statuti / communis Urbini.

Die iovis xxiiij.ª dicti mensis, ad petitionem et instantiam supradictis syndici, / supradictus Antonius tubator retulit dicto domino et iudici et micchi / notario infrascripto, se die lune proxime preterita (2) semel, die martis / sequentis semel et hodie semel, exequendo

(1) iiij.or *carta.*
(2) *add.* de, *et postea expungit, carta.*

dictam eius comisio/nem in dicto loco, alta voce, sono tube premisso, subastasse et preconiçasse dictam rem modo et forma in dicta eius commissione / contenta.

Die dicta comparuit coram dicto domino iudice, pro tribunali sedente / ut supra, ser Franciscus domini Paulocti de Urbino et obtulit / se velle (1) emere dictam rem subastatam et promixit daturus / in ea et pro pretio ipsius rey, xxv. florenos auri quandocumque sibi / dicta res vendatur et tradetur, secundum formam statutis dicti communis.

Dicta die comparuit coram dicto domino iudice, sedente ut supra, / Andreas Turelle de villa Reicecis et obtulit se velle / emere dictam rem subastatam et promixit in ea et pro pretio ipsius rey, / xxx.ª florenos de auro, si dicta res sibi vendatur et tradetur secundum / formam statuti communis Urbini.

Et ego Franciscus ser Bartoli Agnelutii de Urbino, im/periali auctoritate notarius publicus et nunc notarius et officialis maiorum causarum / civilium communis Urbini, ad dictum officium per ipsum commune spetialiter / deputatus, predictis omnibus et singulis presens fui et, ea rogatus scri/bere, scripsi et publicavi et signum meum aposui consuetum.

[S.T.]

11.

Biblioteca Universitaria di Urbino-Archivio del Municipio di Urbino-Busta, 26, perg. N. 1 — Perg. di mm. 556 × 359.

Serie di quietanze dell'anno 1379, relative al pagamento dei salarî a magistrati e ufficiali del Comune di Urbino.

(*recto*) In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo septuagesimo nono indictione secunda, tempore domini Urbani pape sexti, diebus, mensibus et locis / infrascriptis. Infrascripte sunt omnes quietationes ordinarie recepte (2) per Simonem Bartholi, generalem camerarium com-

(1) *add.* dare *et postea expungit, carta.*
(2) receperte *carta.*

munis Urbini, vel alterum / pro eo, ab infrascriptis hominibus et personis de infrascriptis quantitatibus denariorum, ut infra patet, et scripte per me Ludovicum notarium infrascriptum / de mensibus julij, augusti et septembris, quarum quidem quietationum tenor infra sequitur et est talis.

f Quietatio Gregolini Bartholi et / Pauli, olim priores et cet., de quantitate treginta / florenorum auri.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo septuagesimo nono, inditione secunda, tempore domini Urbani pape sexti, die sexto mensis a[ugu]sti, / in civitate Urbini et in statione in qua moratur infrascriptus Gregorius, posita in quatra episcopatus ipsius civitatis, iuxta viam et res / fraternitatis sancte Marie, presentibus Angelo Pacis, Sante Andree et Bartholomeo Barrocij de Urbino, testibus ad hec v[ocati]s / et rogatis, Gregolinus Gregorij, Bartholus Johannis et Paulus Andree de Urbino, olim priores populi civitatis Urbini, [fecerunt] / finem, quietationem et pactum de alterius non petendo, Simoni Bartholi, generali camerario dicti communis, nomine ipsius communis recipienti, d[e quantitate] / treginta florenorum auri, quos fuerunt confessi et contenti se habuisse et recepisse a dicto camerario pro eorum sallario mensis julij, renumptiantes ex[ceptioni dictorum] / florenorum non habitorum et non receptorum et omni alij legum et juris auxilio. Quam quietationem promiserunt ratam habere, s[ub] pena / dicte quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f Quietatio domini Nofrij de Perugio / vicarij domini de quinqueginta florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die vigesimo quinto mensis augusti, in civitate Urbini et ante portam pallatij habitationis [et residentie domini] / potestatis dicte civitatis, cuius pallatij undique sunt

vie publice et platea mangna communis, presentibus domino Petro et ..... / Urbani de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, dominus Nofrius de Perugio, vicarius magnifici et poten[tis domini domini comitis] / Anthonij comitis Montisferetri, Urbini et Calij et cet., fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, S[imoni Bartholi, camerario supradicto], / recipienti nomine quo supra, de quantitate quinqueginta florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse, a dicto [camerario] pro [suo sallario] / mensium julij et augusti, renumptians et cet. Quam finem et quietationem promisit ratam habere, sub pena dupli dicte quantitatis [et obligatione] / suorum bonorum.

f Qui[etati]o domini Nicholaj, olim / prior [populi], de quantitate decem florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die penultimo mensis augusti, in civitate Urbini et ad bancum maiorum causarum civilium, positum in pal[latio] / superius laterato, presentibus ser Juliano Luce et ser Blaxio magistri Iohannis de Urbino testibus ad hec vocatis et rogatis, dominus Nicholaus / Mathey, olim prior populi civitatis Urbini, fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartoli camerario, / recipienti nomine quo supra, de quantitate decem florenorum auri, quos dictus camerarius dicto nomine eidem solvit et numeravit in presentia dictorum [testium] / et mey notarij infrascripti, pro suo sallario mensis julij proxime preteriti. Quam quietationem promisit ratam habere, sub pena dupli dicte [quantitatis] / et obligatione suorum bonorum.

[f Quietatio ..... / ..... de quanti-

[Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die] ..... mensis septembris, in civitate

tate treginta septem florenorum auri et viginti solidorum].

Urbini et in statione intrascripti camerarij, posita in quatra [Pusterle / ipsius civitatis iuxta viam a duobus lateribus et Perinum Ciccholi a terti]o < latere >, presentibus Andriolo Deotaide et Guidone ser Joannis de Urbino, [testibus / ad hec vocatis et rogatis ... . fe]cit finem, quietationem [et / pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi camerario, recipienti nomine quo supra, de] quantitate treginta septem florenorum auri et viginti solidorum, [quos fuit / confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro] suo sallario mensium julij, augusti et septembris, renumptians exceptioni [et cet. / Quam finem et quietationem] promisit ratam habere, sub pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum [bonorum].

f [Quietatio] magistri Coradi de / decem florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die et loco, presentibus Homine Tudinelli et Blaxio Cintij de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis (1), magister Coradus ser Nicolai de Ancona (*?*), / pedagogus communis Urbini, fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi camerario dicti communis, recipi[enti nomine ipsius] / communis (2), de quantitate decem florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro suo sallario mensium julij, augusti et septembris, / renunptians et cet. Quam finem et quietationem promisit ratam habere, sub pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f Q[ui]etatio Vannis Michelis, < olim >

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die decimo quarto mensis septembris, in ci-

(1) *add.* testibus ad hec vocatis et rogatis, *manu correctoris, carta.*
(2) *add.* communis, *manu correctoris, carta.*

castellanus castri Pilij, de quantitate treginta florenorum auri.

vitate Urbini et in statione dicti camerarij, superius laterata et confinata, presentibus Francissecho / Ciccholi, Bonanno Gnoli et Ciccho Mathei de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, Vannes Michelis, castellanus castri Pilij, / fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi, generali camerario communis Urbini, nomine ipsius communis recipienti, / de quantitate treginta florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro suo sallario mensium julij, augusti et septembris, / renumptians exceptioni dicte quantitatis florenorum non habitorum et non receptorum et omni alij legum et juris auxilio. Quam quidem quietationem promisit se firmam et / ratam (1) habere, sub pena dupli dicte quantitatis et obligatione omnium suorum bonorum.

f Quietatio potestatis de quantitate / ducentorum quinquaginta florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die vigesimo secundo mensis septembris, in civitate Urbini et in camera mangna (2) pallatij habitationis et residentie domini potestatis infrascripti, / presentibus Ugolino (3) Miceye de Urbino et Peccio Bonaçunte de villa Spineti comitatus Urbini, testibus ad hec vocatis et rogatis (4) / nobilis vir, Sinibaldus Berardelli de civitate Perugij, honorabilis potestas civitatis et comitatus Urbini, fecit finem, quietationem / et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi, generali camerario dicti communis, nomine ipsius communis recipienti, de quantitate ducentorum quinque/ginta florenorum auri, quos

(1) ratum *carta*.
(2) *add.* mangna, *manu correctoris, carta.*
(3) *add.* Miceyde, *et postea expungit, carta.*
(4) *add.* Sinibald, *et postea expungit, carta.*

fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro suo sallario mensium julij, augusti et septembris, renumptians / exceptioni dicte quantitatis florenorum non receptorum et omni alij legum <et> iuris auxilio. Quam quietationem promisit ratam habere, sub / pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f Quietatio domini Gregorij viccarij / domini de quantitate viginti quinque florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die vigesimo sexto mensis septembris, in civitate Urbini et in domo habitationis et residentie infrascripti domini vicarij, posita in / quatra Pusterle ipsius civitatis, iuxta viam, ser Dutium Bene et heredes domini Damiani, presentibus ser Juliano Luce et Michele / Bindi de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, sapiens vir, dominus Gregorius de Sancto Mineate, viccarius magnifici / et potentis domini domini comitis Anthonij comitis Montis Feretri et cet., fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, / Simoni Bartoli camerario supradicto, recipienti nomine quo supra, de quantitate vigintiquinque florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse / et recepisse a dicto camerario pro suo sallario dicti mensis septembris, renumptians exceptioni dictorum florenorum non habitorum et non receptorum et omni alij / legum et juris auxilio. Quam quietationem promisit ratam et firmam habere, sub pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f [Quietatio] dominorum priorum de / [quantitate sexaginta florenorum] auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die ultimo mensis septembris, in civitate Urbini, in pallatio habitationis et residentie dominorum priorum dicte / civitatis et ante bancum dapnorum datorum, positum in

dicto pallatio, cuius pallatij a duobus lateribus est platea mangna communis, a tertio via / et alia latera, presentibus ser Paulo Vannis, ser Paulo Phylipputij et Angelo Pacis de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, / dominus Potens Ser Urbani de Francischinis domini Paulotij et Andrea Johannis, priores populi civitatis Urbini, fecerunt / finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi, generali camerario communis Urbini, nomine / ipsius communis recipienti, de quantitate sexaginta florenorum auri, quos fuerunt confessi et contenti se habuisse et recepisse a dicto camerario pro / eorum sallario mensium augusti et septembris, renuntiantes exceptioni dictorum florenorum non habitorum et non receptorum et omni alij / legum et juris auxilio. Quam finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, promiserunt (1) ratum habere sub / pena dupli dicte quantitatis et obligatione omnium eorum bonorum.

(*verso*)

[f] Quietatio castellani castri de quantitate / centum viginti florenorum auri.

In nomine Domini amen. Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die ultimo mensis septembris, in [civitate Urbini, in statione dicti] / camerarij superius laterata et confinata, presentibus ser Hieronimo de Francischis de Perugio, habitatori civitatis ....., [testibus ad hec] / vocatis et rogatis, Homo Tudinelli de Urbino, procurator et procuratorio nomine Gualterij .. Sicheran[is]....., [habens] / ad hoc spetiale mandatum, ut constare dixit manu ser Guidonis Guidoli notario, fecit finem et quietationem et pactum / de ulterius non petendo, Simoni

(1) promisit *carta*.

Bartholi, generali camerario communis Urbini, nomine ipsius communi recipienti, de quantitate centum / viginti florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro sallario dicti castellani [trium] mensium / julij et augusti et septembris, renumptians dicto nomine exceptioni dictorum florenorum non habitorum. Quam quietationem promisit [firmam] habere, sub / pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f Quietatio castellani castri / [montis] Falconis de quantitate [viginti] unius florenorum.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die secundo mensis octubris, in civitate Urbini et in statione dicti camerari, superius [laterata et] confinata, / presentibus Angelo Fiordi habitatore civitatis Urbini, Luce a Santis et Pace Bagli de villa Palini [comitatus] civitatis predicte, / testibus ad hec vocatis et rogatis, Matiolus Pereçetti de Urbino, procurator et procuratorio nomine Ture ser .....tij de villa / Spineti, castellani castri montis Falconis, habens ad hoc spetiale mandatum, ut constare dixit manu ser Cicchi Iohannis de / monte Falcone notario, fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartoli, generali camerario supradicto, recipienti / nomine quo supra, de quantitate viginti unius florenorum auri, quos fuit <confessus et> contentus se habuisse et recepisse a dicto [camerario] pro suo sallario / dicti Ture mensium julij, augusti et septembris, renumptians et cet. Quam finem et quietationem promisit [firmam et ratam habere, sub] pena / dupli dicte quantitatis et obligatione bonorum dicti castellani.

[I Quietatio castella]ni castri / [de quant]itate quindecim librarum / [denariorum].

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die tertio mensis octubris, in civitate Urbini et in statione superius laterata, presentibus Paulo / Matioli de villa Columpne et Laçaro Casutij de villa Monticelli, testibus ad hec vocatis et rogatis, Stephanus / Guidi, castellanus castri Primicerii, fecit finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni camerario / supradicto, recipienti nomine quo supra, de quantitate quindecim librarum denariorum, quas fuit confessus et [contentus] se habuisse et rece[pisse] / a dicto camerario pro suo sallario mensium julij, augusti et septembris, renumptians et cet. Quam finem et qu[ietationem] promisit [firmam] / habere, s[u]b pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum [bono]-rum.

[I Quietat]io castellani castri / [Vie Plane (*?*)] de quidicem librarum / [denariorum].

[Eisdem millesimo, inditione et pontificatu], die sexto mensis octobris, in civitate Urbini et in statione dicti [camerarij], superius laterata / et confinata [presentibus] ..... Fiordi de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, Andr ..... / de castro Petralate, procurator et procuratorio nomine dicti Angeli castellani castri V[ie Plane (*?*), fecit finem, quietationem] / et pactum, de ulterius non petendo Simoni Bartholi [camerario supradicto, recipienti nomine quo supra, de quantitate] / quindecim librarum denariorum, quas dictus procurator f[uit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro / suo] sallario mensium julij, augusti [et septembris, renumptians exceptioni dicte quantitatis librarum denariorum non habitarum et / non receptarum et omni alij legum et juris auxilio. Quam quietationem promisit ratam habere, sub pe-

na dupli dicte quantitatis ed obligatione suorum] / bonorum.

f Quietatio Cole Jacobutij, olim prior populi ci[vitatis Urbini], / de quantitate viginti florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die decimo mensis octobris, [in civ]itate Urbin[i et in statione infrascripti camerarij, posita in quatra] / Pusterle ipsius civitatis iuxta viam, Perinum Ciccholi et ipsum Colam, presentibus Stephano Vagnetti et .... / de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, Cola Jacobutij, olim prior populi civitatis Urbini, fecit finem et [quietationem] / et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi, generali camerario dicti communis, nomine ipsius communis recipienti, de quantitate / viginti florenorum aurj, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario pro suo sallario mensium augusti [et] / septembris, renumptians exceptioni dicte quantitatis florenorum non habitorum et non receptorum et omni alij legum et juris auxilio. Qua[m] / quietationem promisit ratam et firman habere, sub pena dupli dicte quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f Quietatio magnifici et potentis / domini domini comitis Anthonij et cet. / de quantitate quatringentorum quinque/ginta florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et potificatu, die decimo quarto mensis octobris, in civitate Urbini et in statione infrascripti camerarij, posita [in] / quatra Pusterle ipsius civitatis iuxta viam a duobus <lateribus> et Cicchum Partis (1) a tertio, presentibus ser Vanne Simonis de ..... /, Iussto et Paulo magistri Guerçonis de Senis, habitatoribus civitatis Urbini, testibus ad hec vocatis et rogatis, / providus et distrectus vir, ser Johannes Stephani de Campore, procura-

(1) Peris?

tor et procuratorio nomine magnifici et potentis / domini domini comitis Anthonij comitis Montis Feretri, Urbini et Calij et cet., fecit finem, quictationem et pactum / de [ulter]ius non petendo, Simoni camerario supradicto, recipienti nomine quo supra, de quantitate quatringentorum quinquaginta florenorum / [auri], quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a dicto camerario, pro provisione dicti domini mensium julij, / [augu]sti et septembris, renumptians [except]ioni dictorum florenorum non habitorum et non receptorum et omni alij legum et / juris auxilio. Quam finem et quietationem promisit procurator dicto [camerario] se ratam et firmam habere, sub / pena dupli dicte quantitatis et obligatione omnium bonorum dicti domini.

f Quietatio [Johannis] de [Campo (?)] camerarij communis de quantitate / viginti septem florenorum auri.

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die, loco et testibus, providus et discretus vir, Ser Johannes de Campo (?), camerarius communis Urbini, / fecit finem et quietationem et pactum de ulterius non petendo, Simoni Bartholi olim generali camerario supradicto, recipienti / nomine ipsius communis, de quantitate viginti septem florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse / a dicto camerario, pro suo sallario mensium julij, augusti et septembris, renumptians exceptioni dicte quantitatis florenorum non habitorum / et non receptorum et omni alij legum et juris auxilio. Quam finem et quietationem promisit ratam [et firmam habere, sub] / pena dupli [dicte] quantitatis et obligatione suorum bonorum.

f Quietatio Mainardi de Paganico / torigiani turris Paganici

Eisdem millesimo, inditione et pontificatu, die decimo nono mensis octobris, in civitate Urbini et in statione infrascripti camerarij

de quantitate novem florenorum auri.

superius [laterata et] / confinata, presentibus Guidone ser Johannis et Simone Peri (*?*) de Urbino, testibus ad hec vocatis et rogatis, Mainardus [de Paganico], / turigianus turris Paganici, fecit f[inem] et quietationem [et pactum] de ulterius non petendo Simoni Bartholi, [generali] / camerario dicti communis, nomine ipsius communis [recipienti, de quantitate novem florenorum auri, quos fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse] / a dicto camerario pro suo sallario mensium julij, augusti et septembris, renumptians exceptioni dicte quantitatis florenorum non habitorum [et non] / receptorum et omni alij legum et juris auxilio. Quam quietationem promisit ratam habere, sub pena dupli dicte quan[titatis] / et obligatione suorum bonorum.

[S.T.] Et ego Ludovicus ser Francisci Urbinelli de Urbino, imperiali auctoritate notarius et nunc notarius dicti camerarij, ad dictum offitium / per dictum communem spetialiter deputatus, hijs omnibus et singulis interfui et ea rogatus scribere scripsi et publicavi.

II

<INDEX RUBRICARUM STATUTORUM CIVITATIS URBINI>

(*Rubricae duabus columnis inscriptae nequaquam legi possunt, exceptis nonnullis litteris quae vulgo 'capiletera' appellantur*) t. 63r, col. 1 e 2

..... t. 63v, col. 1
.....
.....
.....

eorum offitio exercendo. Rubrica. / <xl.?>

Qualiter masarius communis tenetur facere scribi in quaternis / communis procuratores et alios offitiales qui communi servi/en[t, et] qualiter satisfatio fiat eisdem; et de pena / masarii non servantis; et de presentatione fatien/da quaternorum communis coram potestate ad petitionem / cuiusque dicentis se creditorem. Rubrica. / <xlj.?>

Qualiter masarius quilibet tenetur murari facere / decem miliaria madonum in burgo sancti Pauli et de / pena ipsius non servantis (1). Rubrica / <xlij.?>

De quantitate denariorum danda a masario communis le/prosis de Firmignana. Rubrica. / <xliij.?>

De ratione reddenda a masario communis de offitio suo / procuratori communis infra unum mensem finito eius / offitio coram iudice procuratoris. Rubrica. / <xliiij.?>

Quod masarius non ingerat se in offitio masarie / finito suo offitio. Rubrica / <xlv.?>

De compensationibus fatiendis cum communi vel cum masario / nomine communis. Rubrica. / <xlvi.?>

(1) servatis *carta*.

De feudo potestatis et iudicum. Rubrica. / <xlvij.?>

[..... cu]s[tod]um riparum; et custodum ipsorum castrorum, et custo/dum nocturnorum et diurnorum civitatis equaliter sol/vendo. Rubrica. / <xlviij.?>

Qualiter salarium potestatis et iudicum solvatur [a] / masario communis vel sindico ad hoc constituto / in conscilio de campana tantum et non alias nec aliter. / <xlviiij.?>

[D]e offitiis et offitialibus; et de electionibus et sacra/mentis eorundem. Rubrica. / <l.?>

De electionibus offitialium curie. Rubrica. / <lj.?>

De duobus sapientibus viris qui electionis of[fitialium] <lij.?>

.....

f.63 v, col. 2

.....

.....

.....

.....

De offitio et ..... / eorum salario ..... / [lvj.]

De scribendis accusationibus in quaternis [a not]a/riis malefitiorum. Rubrica. / [lvij.]

De offitio notariorum malefitiorum et de eorum sala/rio. Rubrica. / lviij.

Item de notariis malefitiorum et iudicum. Rubrica. / lviiij.

Item de notariis malefitiorum. Rubrica. / lx.

Quod notarii non audeant in criminalibus questi/onibus testes recipere nisi partibus presentibus vel le/gitime citatis. Rubrica. / lxj.

Quod non fiat compromissum in notarios malefitiorum / donec sunt in offitio. Rubrica. / lxij.

De offitio notariorum camerarii et de eorum salario. Rubrica. / lxiij.

Item de salario eorundem notariorum. Rubrica. / lxiiij.

De offitio notariorum iudicis minoris. Rubrica. / lxv.

De sacramento procuratoris communis Urbini. Rubrica. / lxvj.

De iudice vel advocato procuratoris eligendo, / et de eius salario. Rubrica. / lxvij.

De sacramento iudicis procuratoris. Rubrica. / lxviij.

..... condempnatione iniuste vel / ..... Rubrica. / lxviiij.

De copia fieri fatienda a potestate et masario communis, / condempnato (1) litiganti coram iudice procuratoris, / de actitatis cause condempnationis. Rubrica. / lxx.

De iudice constituto inter sindicum et procuratorem / communis et alias singulares personas eiusque offitio / libera iurisdictione et auctoritate. Rubrica. / lxxj.

De sacramento plaçariorum communis. Rubrica. / lxxij.

De offitio plaçariorum communis. Rubrica. / lxxiij.

De sacramento baiulorum villarum et de eorum offitio. Rubrica. / lxxiiij.

..... f. 62v, col.
.....
.....
.....

De sacramento civium civitatis. Rubrica. / lxxviij.

D[e pa]ce et bono statu et ..... (2) concordia conservandis / in [civ]itate et inter homines communis Urbini. Rubrica. / lxxviiij.

De [ec]clesiis et aliis locis religiosis manute/nendis; viduis, pupillis defendendis et / fratribus minoribus

(1) condempnatio *carta.*
(2) vera *fortasse legi debet.*

et eorum loco; et de leprosis, et de / dandis quadraginta solidis sororibus a communi. Rubrica. / lxxx.

De fratribus minoribus. Rubrica. / lxxxj.

De iis qui de bonis communis habuerint aliquid .... / iuste et voluerint cum fratribus minoribus concordan ... / et compensando in audiutorium eorum ecclesie ... / dem qualiter absoluti remaneant .... / lxxxij.

De avena danda pro communi fratribus minoribus. Rubrica. / lxxxiij.

De fratribus minoribus de monte sancti Petri .... / lxxxiiij.

De denariis dandis pro christianis de sancto ..... / et de sancto Bartholo. Rubrica. / lxxxv.

De loco christianarum de burgo sancti Pauli. Rubrica. / lxxxvj.

De denariis dandis pro communi christianis de monte ..... / lxxxvij.

De leprosis. Rubrica. / lxxxviij.

De conscilio ducentorum consiliariorum de campana. Rubrica. / lxxxviiij.

De [con]siliariis de campana qui non veniunt [ad con]/-silium et excusatione ipsorum. Rubrica. / lxxxx.

De parte sumpta ante propositionem. Rubrica. / lxxxxj.

De privilegio illorum qui tenuerint equos pro .... de privilegio ducentorum consiliariorum de campana .... / lxxxxij.

De custodibus nocturnis et de eorum benefit[io et] / de offitio vigilium et omnium custodum civitatis ... / lxxxxiij.

De custodia murorum civitatis et riparum fossatorum / et fontium; et de eorum offitialibus. Rubrica. / lxxxxiiij

De custodia foucorum, riparum et stangatorum et ... / lxxxxv.

f. 62v, col. 2 (*Huius columnae scriptura erasa est. Quam ob rem tantum legi possunt quaedam trunca verba et nonnulla ' capilettera ', ut vulgo dicitur*).

..... f. 62r, col. 1
.....
.....
.....

De ..... anda via de porta nova. Rubrica. /

De via qua ad portam Pusterle versus portam sancti Pau/li non occupanda sed libere dimittenda et pena contrafati/en[tis]. Rubrica. /

De iis qui habent fossatum iuxsta vias. Rubrica. /

De stratis publicis designatis per montem sancti Sergii. Rubrica. /

De via montis sancti Sergii que vadit versus montem Tufi/ et varea (1) impetranda. Rubrica. /

De molinariis et eorum offitio. Rubrica. /

De capitularibus artium. Rubrica. /

De non cogendis hominibus villarum et castrorum districtus / Urbini ad sindicos fatiendos. Rubrica. /

De mercatis. Rubrica. /

De loco designato in campo clausure olim canonice / pro foro anuali fatiendo et tenendo bestiarum omnium / diebus festorum beate Marie et sanctorum Criscentini et Magi/nardi et aliis diebus omnibus sabbatinis. Rubrica. /

De viis designatis et aptandis pro eundo et redeudo ad / dictum forum. Rubrica. /

De ponte Methauri iuxta montem sancti Petri. Rubrica. /

De carne vendenda et extrahenda. Rubrica. /

De balistis et balistariis et capitaneis super eis positis. /

De civibus recipiendis. Rubrica. /

(1) vaream *carta.*

De privilegio civium de cetero venientium ad citadinantiam civitatis. /

De promissionibus civibus factis observandis. Rubrica. /

De civibus compellendis ut citadinantiam observent. Rubrica. /

Quod nemini civi due collecte imponantur. Rubrica. /

..... nandis hominibus civitatis. Rubrica. /

..... subiendis in villis et civitate pro villa et loco /
..... ille qui subire debet. Rubrica.

INDEX PERSONARUM, RERUM ET MATERIARUM

abate: *v.* abbas.
abbas: 4, 31.
—: *v.* Guido abbas.
ABBAS PANORMITANUS, *Consilia iurisque responsa ac quaestiones*, ed. Venetiis 1582: 19.
abbatissa sancti Silvestri de Iscleto: 31.
absolutio ob excomunicationis sententia: 19, 21.
absolvere: 19, 28, 51, 52.
— ab exercitio offitii gualdarie: 51.
— excommunicatos: 19.
— homines a castelatione: 28.
— sententialiter: 52.
accusare contumatiam: 57, 58, 59.
Acqualagna: *v.* Petralata, castrum.
acta civilia: 56.
actio iuris vel facti: 32, 50.
actor: 10, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
—: *v.* Amator Ziunte, Bartholinus Hominis Sancti Iohannis, ... Benveduti, Bonaventura Bartolj, Francisschinus Ghelfi, Frantischelus Vidutoli, Fuscus Alixandri, Fuschus Zugarelli, Grellus Albertutij, Hondedus Orlandi, Jacobutius Çuntoli, Jacobutius Guid..., Johannes Baldinutis, Minghinus Bencevene, Pirratus Picardi, Udrigius Peri, Ugolinus Aldrovandi.
Adelelmus, consul Urbini: 27, 30.
administratio plena, libera, generalis ac spetialis: 36, 39-40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49.
adsignare terminum: 58, 59.
adunatia universitatis et hominum ville: 35, 37, 38, 40.
— — — — sancti .....: 37.
— — — — sancti Angeli in Cotogno: 38.
— — — — sancti Pantriani: 35.
— — — — Varivelle: 40.
advocatus procuratoris: 77.
Aegidianae Constitutiones: *v. Constitutiones Marchiae Anconitanae.*
Agata, sancta: 29.
agere: 35, 37, 38, 41, 42, 43-44, 45, 47, 48-49, 57, 58.
— de iure: 57, 58.
— tam in civilibus quam in criminalibus causis: 35, 37, 38, 41, 42, 43-44, 45, 47, 48-49.
Agnelutii: *v.* Bartolus Agnelutii.
Agnesina, comitissa: 23.
Agure: *v.* Çannes Agure.
Agustinus: 29.
Aiola: *v.* sanctus Angelus de Aiola.
Albericus Bonaventura, testis: 52.
Albertus de Maciula: 29.
— Petri: 32.
Albertutij: *v.* Grellus Albertutij.
Albornoz: v. Egidio Albornoz.
Albricus Bonaventure de Urbino, notarius: 34.
Aldebrandi: *v.* Ugulinus Aldebrandi.
Aldrovandi: *v.* Ugolinus Aldrovandi.
Alexander episcopus, papa IV: 4, 31.
alienare illicite: 31.
Alixandri: *v.* Fuscus Alixandri.
allegare: 59.
allegationes: 52.
Allegreççа, comitissa: 23.
allodiales (res): 19.
Amator Ziunte, sindicus: 46.
Amelius de Lautrico, rector Marchie Anconitanae: 21.
amministrazione del comune: 9.

Anagnia (= *Anagni*): 31.
Anagni: *v.* Anagnia.
Ancona: 13, 54, 65.
— (de): v. Cola domini Francisci de Stala de Ancona, Coradus ser Nicolai de Ancona, Franciscus de Stala de Ancona, Nicolaus de Ancona.
Andrea di ser Staccolo: 18.
Andrea (Sant'): *v. Sant'Andrea in Primicilio.*
Andreas ..... de castro Petralate: 70.
— Iohannis, prior: 68.
— Turelle de villa Reicecis: 62.
Andree: *v.* Ciovicta Andree de Frossombrono, Paulus Andree, Sancte Andree.
Andriolus Deotaide, testis: 65.
Angellini: *v.* Damianus Angellini.
Angelus, castellanus castri Via Plane: 70.
— Fiordi, habitator civitatis Urbini: 69, 70.
— Marchutii, testis: 52.
— Pacis, testis: 63, 68.
Angelus (Sanctus): *v.* ecclesia sancti Angeli de Aiola, ecclesia sancti Angeli in Cotogno, Sanctum Angelum comitatus Pensauri, villa sancti Angeli in Cotogno.
Anglico Grimoard, cardinale, legato per le terre della Chiesa: 15.
animus calumpnie: 59.
Anna, comitissa: 22.
Antonio da Montefeltro: *v.* Antonius Montis Feretri.
Antonius a Sancto Vito: *v.* Antonius episcopus.
— Capcie, bampnitor, preco: 59, 61.
— de Bonaventura, confalonierius: 16.
— de Castello: 57, 58.
— episcopus: 6.
— Montis Feretri, comes: 6, 7, 13, 18, 19, 22, 56, 59, 64, 65, 71.
Apolenaris (Sanctus): *v.* villa Sancti Apolenaris.
Apollinare (Sant') in Girfalco: *v.* villa Sancti Apolenaris.
appellare: 19.
appellatio, appellationes: 18, 19, 31.
apponere signum consuetum: 60, 62.
— in statuto civitatis: 4, 30.
approbare constitutiones in consilio communis Urbini: 18.
arbitrium prepositi et canonicorum canonice Urbini: 27.
— vicarii: 53.
archidiaconatus (dignitas): 23.
Archivio Capitolare di Urbino (nella Sacrestia della Chiesa Metropolitana di Urbino): 3, 4, 5, 8, 20, 27.
— *della Confraternita del Corpus Domini di Urbino (in Urbino, presso la sede della Confraternita, in Via delle Stallacce, 4)*: 4, 5, 8, 32, 51, 54.
— *della Congregazione di Carità di Urbino (attualmente presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, in Via A. Saffi, 2)*: 4, 5, 33.
— *del Monastero di Santa Lucia di Urbino (presso il Convento delle Suore Agostiniane di Santa Caterina in Urbino, Via A. Saffi, 4)*: 3, 4, 31.
— *del Municipio di Urbino (attualmente presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, in Via A. Saffi, 2)*: 12, 62.
— *dei Padri Domenicani di Urbino (a suo tempo nel convento dei Domenicani, soppresso da Gregorio XVI nel 1847. Oggi forse presso il Seminario vescovile di Urbino?)*: 16.
— *Nardini-Giovannini, Archivio Storico Urbinate. (attualmente presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, in Via Saffi, 2)*: 20.
— *di Santa Maria della Bella di Urbino (già presso i locali della Fraternita dei disciplinati di Santa Maria della Bella, in Urbino, Via Saffi, n. 17. In questi locali il 25 luglio 1565 si trasferiscono dal Monastero della Piola di Santa Lucia, le Monache del Gesù che presero il nome di Convertite di Santa Maria della Bella, e che vi abitarono almeno fino alla prima metà del XVIII secolo. Detti locali vennero poi devoluti alla Congregazione di Carità di Urbino e da questa passarono*

nel patrimonio delle Istituzioni Riunite di Assistenza e Beneficenza di Urbino, che recentemente li hanno ceduti alla Università degli Studi): 7-8.
— *di Santa Maria della Torre di Urbino (attualmente presso la Sacrestia della Chiesta Metropolitana di Urbino, nell'Archivio Capitolare)*: 4, 5, 7, 49, 55.
— *Segreto Vaticano*, 10, 17, 21.
— *di Stato di Mantova (Fondo Archivio Gonzaga)*: 15.
— *di Stato di Urbino*: 34.
Arcolanus Vignanti de Cantiana, testis: 48.
arengha (= *arengo*), generalis hominum universitatis castri Petralate: 48.
— — — ville Bactipetre: 42.
arengus: *v.* arengha.
Arezzo: 18.
—: *v.* Giovanni de Roselli.
Ariminium (= *Rimini*): 51.
Arlocti: *v.* Sante Arlocti.
aromatarius (= *qui in aromata negotiatur: speziale*): 16.
—: *v.* Perandrea Thomi.
Asisium (= *Assisi*): 31.
artes (= *corporazioni d'arti e mestieri*): 79.
— *v.* capitulares artium.
Asisio (de): *v.* G. de Asisio.
asignare: 32, 34.
— in tenutam et pro tenuta: 32, 34.
— terminum trium dierum ad comparendum: 58.
Assisi: *v.* Asisium.
attestationes testium productorum: 52.
Auctolus: 29.
Augustinus Sanctuti, officialis maior: 14.
auctoritas: 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 73.
— concessa per formam ordinamentorum: 34.
— concessa per formam statutorum: 34.
— imperialis: 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 73.
audentia: 59.
Audictorio (de): *v.* Vaglete Peri de castro Audictori.
Audictorium, castrum (= *Auditore*): 38.
Auditore: *v.* Audictorium, castrum.
audire: 52, 53, 59.
— allegationes: 52.
— iura: 52.
— proclamationes: 59.
— testimonium: 53.
Aura Montis Feretri: 23.
Auxemius, rex barbororum: 23.
auxilium: 31, 32, 33, 50, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73.
— brachii secularis: 31.
— iuris : 33, 50, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73.
— legum: 32, 33, 50, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73.
avena: 78.
Avignone: 14, 22.

Bactipetra (= *Battipietra*), villa: 10, 35, 41, 42.
— (de): *v.* Francischelus Vidutoli di villa Bactipetre, Jacobutuis Çuntoli de villa Bactipetre, sindicus.
Bagli: *v.* Pace Bagli de villa Palini.
baiuli villarum: 10, 77.
Baldelli: *v.* Vagnettus Baldelli.
Baldi: *v.* Berardinus Baldi.
Baldini: *v.* Jacobus Baldini.
Baldinutis: *v.* Johannes de Baldinutis.
Baldracanis (de): *v.* Johannes de Baldracanis de Forlivio.
Baliste: *v.* Borgensis Baliste.
baliste (= *balestre*): 10, 79.
balistarii (= *balestrieri*): 10, 79.
bampnire, alta voce, sono tube premisso, tribus diebus et tribus vicibus: 61.
bampnitor communis Urbini: 59.
—: *v.* Antonius Capcie, bampnitor.
banchus (*banco, tavolo, od ufficio del tribunale*): 13, 52, 56, 59, 60, 64.
— dampnorum datorum: 51, 52.
— dampnorum datorum, positum in pallatio dominorum priorum: 67.

— iuris maiorum causarum civilium communis Urbini: 13, 56, 59, 60, 64.
Baptiferri: *v.* Franciscus Baptiferri.
barberius, barberii: 33.
— *v.* Ciovicta Andree de Frossombrono, Johannelus q. Jacobutij.
Bardj: *v.* Generolus Bardj.
Barrocij: *v.* Bartholomaeus Barrocij.
Bartholomeus Barrocij de Urbino, testis: 63.
Bartholinus Hominis Sancti Johannis, sindicus: 10.
Bartholi: *v.* Simon Bartholi.
Bartholus Cicchollj Nontevolsi, prior: 54.
— Johannis prior: 63.
— magistri Petri, prior: 54.
Bartholus (Sanctus): *v.* burgus sancti Bartholi.
Bartoli: *v.* Jacobus Bartoli, Bonaventura Bartolj.
—: *v.* Franciscus Ser Bartoli, notarius.
Bartolini: *v.* Bartolinus Bartolini Boncompagni, Bartolinus Boncompagni, Nucciolus.
Bartolinus Bartolini Boncompagni: 50.
— Boncompagni: 50.
Bartolus Agnelutii: 62.
— de Glaiolo: 50.
beatus, beata: 9, 22, 79.
— Maria: 9, 79.
— Pelingottus, testiarius: 22.
Bartolutii: *v.* Vannes Bartolutii.
BELELLI GIOVANNI, *L'istituto del podestà in Perugia nel secolo XIII*, Bologna 1936: 9.
Bencevene: *v.* Minghinus Bencevene.
Bene: *v.* Dutius Bene.
benedictio apostolica: 31.
Benedictus papa XII: 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50.
beneficium custodum nocturnorum: 78.
Benencase: *v.* Jacomuntius Benencase.
beni ecclesiastici: 4, 19.
Benincasa Johannis, plazarius castri Petralate: 48.
..... Benveduti, sindicus antiquus ville sancti Pantriani: 35.
Benvidutus Alberti Petri: 32.
Berardinus Baldi, prior: 16.
Berardelli: *v.* Sinibaldus Berardelli, potestas Urbini.
Berardutii: *v.* Cantone Berardutii.
Bernardinus de Ubaldinis: 23.
Bernardo da Languisiello, legato, rettore della Marca d'Ancona: 6.
BESTA ENRICO, *Diritto pubblico italiano*, [II], *Dagli inizii del secolo decimoprimo alla seconda metà del secolo decimoquinto*, Padova 1930: 9.
Biblioteca Universitaria di Urbino (presso l'Università degli Studi di Urbino, in Via Saffi, 2): 13.
— *Oliveriana di Pesaro* (*Via Mazza, 96*): 14.
Bindi: *v.* Michel Bindi.
Bindolus (*vel* Bindus) Monaldi de Perusio, potestas civitatis et comitatus Urbini: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
Bindus (*vel* Bindolus) Monaldi de Perusio, potestas civitatis et comitatus Urbini: *v.* Bindolus (*vel* Bindus) Monaldi.
Blancutii: *v.* Perinus Blancutii.
Blaxius Cintij, testis: 65.
— Cintii, placiarius de Urbino: 57.
— magistri Johannis, notarius: 19, 64.
BOGNETTI GIAN PIERO, voce *Podestà* in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti (Treccani)*, vol. XXVII, Milano 1935, pp. 578-519: 9.
bolla: 15.
— *di nomina del Legato*: 15.
— *plumbea*: 31.
bona: 5, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 50, 51, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78.
— ecclesiastica: 31.
— hominum Pitriani: 28.
— possidere: 51-52.
bona fides: 30.
Bonannus Gnoli, testis: 66.
Bonaratio, nepos Ranutii Insule: 29.

Bonaventura (de): *v.* Antonius de Bonaventura, confalonierius.
— Bartolj, sindicus: 48.
Bonaventure: *v.* Albericus Bonaventure.
Boncompagni: *v.* Bartolinus Boncompagni.
Bonaçunte: *v.* Peccius Bonaçunte.
Bonifatius, papa IX: 18.
— papa VIII: 32.
Bore Socci, turbator: 52.
Borgensis Baliste: 28.
brachium secularis: 31.
Bran..... (de), domina (= *Gentile de' Brancaleoni?*): 23.
Brandanus, magister: 51.
burgus: 9, 29, 32, 33, 43, 50, 51, 75, 78.
— plani mercati: 43.
— sancte Agate: 29.
— sancti Bartholi: 33, 78.
— sancti Pauli, 9, 75, 78.
— Vaginis: 50, 51.
— Valgine: 32.
bussole (*urne per l'imbussolamento dei voti*): 55.

calendario: 22.
Cagli: *v.* Calium.
Calium (= *Cagli*): 64, 72.
calliditas notariorum: 18.
calumpia: 59.
Calvus: *v.* mons Calvus.
Cambii: *v.* Johannes Cambii, Staccolus Johannis Cambii.
camera magna pallatij habitationis et residentie domini potestatis: 66.
camerariatus (officium): 55.
camerarius generalis communis Urbini: 12, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— *v.* Johannes de Campo (?), Simon Bartholi.
campana: 9, 16, 17, 54, 76, 78.
— grossa: 16.
Campo (?): *v.* Johannes de Campo.
Campora (= *Campora, località in Comune di Sassocorvaro*): 71.
— (de): *v.* Johannes Stephani de Campore, procurator.
campus clausure, olim canonice: 79.
cancelleria pallatij communis habitationis et residentie dominorum priorum: 55.
cancellarius reformationum communis civitatis Urbini pro domino Legato et Ecclesia Romana: 55.
— *v.* Venantius Jacobi de monte sancte [Marie] in Cassiano.
canonica Urbini: 4, 27, 28, 29, 30, 79.
canonicus, canonici: 19, 23, 27, 30.
— due ..... electi ab illustrissimo domino Federico duce Urbini: 23.
— urbinatenses: 19.
—: *v.* Rainerius.
Cantiana (= *Cantiano*): 48.
Cantiano: *v.* Cantiana.
Cantone Berardutii: 13, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
— magister: *v.* Cantone Berardutii.
Capcie: *v.* Antonius Capcie.
capella (*pontificia*): 25.
capitaneus: 10, 16, 23, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 79.
— generalis Serenissime Lege: 16, 23.
— super ballistis et ballistariis: 10, 79.
capitanus: *v.* capitanues.
capitula et pacta habita inter legatum et Comites Montisfeltri: 21.
— inita et facta inter commune Urbini, dominum episcopum et canonicos urbinatenses: 19.
capitulares artium (= *statuti delle corporazioni artigiane*): 79.
capituli producti (*richieste giudiziali*): 51.
Capitulus Ecclesie Urbini: 27.
— monialium sancte Marie de Turre: 56, 59, 60.
Capuccis (de): *v.* Jacobus de Capuccis de Imola, legum doctor.
cardinal, cardinales: 7, 10, 15, 22.
— sancti Sylvestri et Martini in montibus: *v.* Symon Paltrinerius.
—: *v. Egidio Albornoz, Anglico Grimoard, Pio da Carpi*, Symon Paltrinerius.
Carpi: 21.
Carpi (da): *v. Pio da Carpi.*

carta (= *istrumento notarile*): 30, 33.
cassare statuta contra civium voluntate: 15.
Cassianum (= *Montecassiano*): 55.
castaldus: 30.
—: *v.* Urbinellus, castaldus.
castelare (= *castello*): 27.
castelatio (= *onore reale per gli abitanti del « castrum »*): 28.
castellanus: 11, 66, 68, 69, 70.
— *v.* Angelus, Gualterius de Sicheranis Stepanus Guidi, Tura ser....tij de villa Spineti, Vannes Michelis.
castelli: *v.* castra.
Castello (de): *v.* Antonius de Castello.
CASTRENSIS: *v.* PAULUS CASTRENSIS.
CASTRO (de): *v.* PAULUS CASTRENSIS.
castrum, castra: 4, 6, 8, 10, 11, 13, 27, 28, 30, 66, 68, 69, 70, 76, 79.
— Audictorij (= *Auditore*): 38.
— comitatus Urbini: 11.
— disscastelatum: 27, 28.
— districtus Urbini: 9.
— montis Falconis (= *Montefalco*): 13, 69.
— Petralate (= *Pietralata, frazione in comune di Acqualagna*): 11, 34, 70.
— Petriani *vel* Pitriani (= *Petriano*): 27, 28.
— Pilij (= *Peglio*): 6, 13.
— Primicerii (= *Sant'Andrea in Primicilio, frazione in comune di Urbino*): 13, 70.
— Vie plane (= *San Tommaso di Viaplana, frazione del comune di Urbino*): 13, 27, 70.
casus fortuitus: 18.
Casutij: *v.* Laçarus Casutij.
causa, cause: 13, 19, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-49, 56, 58, 59, 60, 64.
— civiles et criminales: 35, 37, 38, 41, 42, 43-44, 45, 47, 48-49.
— depositi: 59.
— maiores civiles: 13, 56, 59, 60, 62, 64.
— mutui: 32, 33.
Cavallino: v. Cavallinum villa.
Cavallino (de): *v.* Homo Sancti Jacobi Salibene de villa Cavallini notarius, Jacobus Salibene de villa Cavallini, Sanctus Jacobi Salibene de villa Cavallini.
Cavallinum (= *Cavallino, frazione del comune di Urbino*), villa: 39, 40, 41.
censura eccelsiastica: 31.
cesaria maiestas: 23.
Checchi: *v.* Johannes domini Damiani Checchi, Damianus Checchi.
Chiesa di san Domenico di Urbino: 15.
Christi nomen: 51, 52, 59.
christiane de burgo sancti Pauli (= *Monache del Convento di San Benedetto*): 78.
christiani de monte: 78.
— de sancto Bartholo: 78.
CIACONIUS ANTONIUS, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis Ecclesia usque ad Clementem IX P.O.M. ... ab* A. OLDOINUS S.J., *recognitae....* Romae 1677: 6, 7.
Cialus Johannis de Petralata, testis: 46.
Ciechinus Pacis de villa Rancitelle, placiarius communis Urbini: 56.
Ciecholi: *v.* Francisschus Ciccoli. Perinus Ciecholi.
Ciecholius Nontevolsi: 54.
Ciecholus.....sancti Donati, notarius, testis: 46.
Ciechus Johannis de monte Falconis, notarius: 69.
— Mathei de Urbino: 66.
— Partis: 71.
Cicoccia: v. Cicotia.
Cicotia (= *Cicoccia, località in frazione di Cavallino di Urbino*): 10, 35, 43.
— (de): *v.* Fancisschinus Ghelfi de villa Cicotia.
Cintij: *v.* Blaxius Cintij.
Cinus Johannis de Talachio: 33.
Ciovicta Andree de Frossombrono, barberius: 33.
cippus communis (= *ceppo, piccola cassa*

o cassetta per custodirvi il denaro): 59.
circoscrizione urbinate: 8-9.
citadinantia: 80.
citatio: 58, 59.
citare: 56, 58, 76.
— altra voce, sono tube premisso: 58, 62.
— legitime: 76;
— partes: 76.
civis, cives: 15, 27, 31, 55, 78.
— ellecti numero xxiiij: 15
— maceratensis: 55.
civitas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 79.
— Eugubii: *v.* Eugubium.
— Perugii: *v.* Perugium.
— urbinatis ad Romanam Ecclesiam immediate spectans: 53.
— Urbini: *v.* Urbinum.
Clara de Ubaldinis, tertiaria: 22.
clausura (*località*): 79.
clericus: 19, 30.
CODIGNOLA TRISTANO, *Ricerche storico-giuridiche sulla Massa Trabaria nel XIII secolo*, in *Archivio storico italiano* XCVII (1939, vol. II), pp. 36-82 e XCVIII (1940, vol. I) pp. 20-67: 11.
cogere homines castrorum et villarum: 9, 79.
cohadunare: 15, 16, 35, 37, 38, 40, 45, 48, 54.
— consilium: 15, 16, 54.
— generali arengha: 48.
— homines: 45.
— universitatem et homines ville: 35, 37, 38, 40.
Cola domini Fancisci de Stala de Ancona, vicarius: 54.
— Jacobutii, prior populi civitatis Urbini: 71.
Colbordolo: *v.* Talachium.
collecta (= *colletta, tributo*): 28, 80.
Columpna (= *Colonna, presso San Tommaso di Via Piana attuale frazione del Comune di Urbino*): 70.
— (de): *v.* Paulus Matioli de villa Columpne.
Columpna (de): *v.* Oddo de Columpna, Katerina de Columpna.
comitatinanza: 11, 35.
comes, comites: 13, 16, 21, 22, 56, 64, 67, 71, 72.
—: *v.* Antonius Montis Feretri, Fredericus Montis Feretri, Guidantonius Montis Feretri, Ju....comes frater principi Salerni, Sperantia Montis Feretri.
— Durantis: *v.* Montis Feretri, Guido Ubaldus.
— Ju..... frater principis Salerni: 23.
— Montis Feretri: 16, 21, 56.
— Montis Feretri, Urbini et Calij: 13, 64, 67, 71, 72.
comitatinus, comitatini: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48.
comitatus: 11, 12, 13, 19, 21, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 66, 69.
— Pensauri: 55.
— Urbini: 11, 13, 19, 21, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 59, 66, 69.
— Urbini immediate spectans ad Romanam Ecclesiam: 53.
comitissa: 22, 23.
—: *v.* Agnesina, Allegreçça, Anna, Jeronima, Johanna, Katerina de Columpna.
committere: 19, 53, 58, 61.
— facultatem que ad officium pertinet: 53.
communis: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 75.
— Urbini: 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73.
communitas Urbini: 15.
comparere: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 56, 57, 58, 59, 61.
— coram domino vicario: 58, 59, 61.

— coram potestate nomine et vice universitatis et hominum: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
— legitime responsurus de iure: 56, 57, 59.
compellere: 31, 80.
— ad restitutionem: 31.
— cives: 80.
compensatio, compensationes: 55, 75.
— meliorationis et expensarum: 55.
complices Oddantonii: 23.
compromissum: 58.
concedere: 27, 28, 31, 32, 53, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49.
— autoritatem per formam statutorum et ordinamentorum: 34.
— in cives et habitatores: 27, 28.
— in hempyhteusim: 28.
— ius: 32.
— licentiam: 32.
— mandatum plenum, liberum, generale ac spetiale, cum plena, libera, generali ac spetiali administratione: 36, 39-40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49.
concessio: 27; 31.
CONCIOLUS ANTONIUS, *Allegationes forenses civiles et criminales*, ed. Maceratae 1666: 19.
condempnare: 77.
condempnatio: 77.
confalonerius: 16, 23.
— Sancte Romane Ecclesie: 23.
— Urbini: 16.
—: *v.* Antonius de Bonaventura, Federicus Montis Feretri dux.
confessus: 32, 33, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
confessio syndici civitatis Urbini: 21.
congregare universitas et homines ville: 43.
conqueri de jure: 55.
conscilium: *v.* consilium.
consentire unus alteri: 46, 48.
conservare pacem et concordiam in civitate: 9, 77.
Consigli Comunali dei Quaranta, Ms. n. 128 della Biblioteca Universitaria di Urbino: 16.
consiliari: 15, 16, 17, 78.
— communis: 15.
— communis et populi: 16.
— de campana: 17, 78.
consilium: 9, 10, 15, 16, 18, 54, 55, 78.
— communis Urbini: 18, 54.
— de campana: 9, 17.
— ducentorum consiliariorum de campana: 17, 78.
— generale communis Urbini: 4, 30.
— generale et speciale communis Urbini: 10.
— populi generale et speciale civitatis Urbini: 10.
— quadriginta consiliariorum communis et populi civitatis Urbini: 16.
— sapientium virorum: 15.
— viginti quatuor consiliariorum communis et populi civitatis Urbini: 16, 17, 55.
— viginti quatuor prudentorum virorum civitatis Urbini: 16.
consortes (= *fratelli che vivono insieme*) Fabri de Monteturturo: 29.
constituere legitimos sindicos, procuratores, actores, factores et numptios spetiales: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
— judicem: 77.
constitutiones appellationum aprobate in consilio communis Urbini: 18.
— — pubblicate in civitate Urbini per magnificum d.d. comitem Antonium Montis Feretri: 18, 19.
— late: 6.
— synodales: 6.
Constitutiones sinodales Diocesis Urbinatensis, latae et publicatae in palatio episcopatus sub die octava mai anni a Christi nativitate MCCCXLIV, per reverendissimum dominum Marcum Ronciani Episcopum, quibus alia nonnulla Episcopi successoris Antoni a Sancto Vito accedunt sinodalia statuta, Ms. n. 35 della Biblioteca Universitaria di Urbino (copia di A. ROSA): 6.

Constitutiones Marchiae Antonitanae [*seu Aegidianae Constitutiones*], ed. Perusie 1502: 1, 22.
consuetudine: 14.
consul, consules: 4, 27, 30.
— recipientes nomine communis: 27.
— Urbini: 4, 27, 30.
— : *v.* Adelelmus, Ugolinus.
contractus: 18, 30.
— ratus: 30.
contradictores: 31.
contrafacere: 34, 50.
contratto agrario: 14.
contumatia: 57, 58, 59, 60.
conventio: 21.
conventus (= *convento*): 27, 31, 56, 59, 60.
— canonicorum: 27.
— monialium sancte Marie de Turre, civitatis Urbini: 56.
— monasterii sancti Silvestri de Iscleto: 31.
convocare: 14, 35, 37, 38, 40, 45, 54.
— consilium: 14.
— et in unum coadunare ad conscilium sono campane: 54.
— universitatem et homines ville: 35, 37, 38, 40, 45.
Coradus ser Nicolai de Ancona (?), magister: 13, 65.
CORBULUS AURELIUS, *Tractatus de causis ex quibus emphyteuta iure suo privatur*, ed. Urbini 1586: 19.
CORRADINI ANTONIO, *Spoglio delle pergamene urbinati*, Ms. n. 107 della Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune (Copia del XIX secolo di A. ROSA): 3, 4, 5, 7, 8.
— *Memorie di Urbino*, Ms. dell'Archivio Capitolare di Urbino (copia del 1890 di A. PAOLUCCI): 8.
costituzione podestarile: 9, 12.
Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII, a cura di P. SELLA, Roma 1912 [= *Corpus Statutorum Italicorum*, sotto la direzione di P. SELLA, N. 1]: 22.
Cotogna: v. *Tor Cotogna*.
Cotogno: *v.* villa sancti Angeli in Cotogno, villa sancti Marini in Cotogno.
Cotognum (*frazione di Tor Cotogna del comune di Urbino*), villa: 10, 34, 38 (*v.* villa Santi Angeli in Cotogno. villa Sancti Marini in Cotogno).
— (de): *v.* Generolus (?) Bardj, Udrigius Peri sindicus ville Sancti Angeli in Cotogno, Ugolinus Aldrovandj sindicus de villa Santi Angeli in Cotogno.
creditor: 33, 34, 75.
creditrix, creditrices: 50, 51, 59.
criminales (questiones): 76.
Criscentinus, sanctus (= *patrono della città di Urbino*): 9, 23, 25, 79.
Cristofani: *v.* Johagnolus Cristofani de Monte Calvo.
Cronache malatestiane dei secoli XIV° e XV°, pubblicate a cura di A. F. MASSERA, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Nuova ed., tom. XV, parte II, Bologna 1922: 17-18.
Cronica di Ser Guerriero da Gubbio, a cura di G. MAZZATINTI, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Nuova ed., tom. XXI, parte IV, N. 18, Città di Castello 1902: 18.
curia (= *tribunale*): 7, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 60, 76.
— communis Urbini: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
— *urbinate*: 7.
Curtius de civitate Eugubij, officialis super dampnis datis: 51, 52.
curs (= *corte, villa* e *terreni circostanti*): 27, 28, 61.
— castri Pitriani (= *Petriano*): 27, 28.
— civitatis: 61.
— Vie Plane (= *San Tommaso di Viapiana, frazione del Comune di Urbino*): 27.
custodia: 16, 53, 78.
— civitatis: 16, 53.
— comitatus et districtus: 53.
— foucorum, riparum et stangatorum: 78.
— murorum civitatis, fossatorum et fontium: 78.
custodes: 10, 76, 78.

— castrorum: 76.
— civitatis: 78.
— fontium civitatis: 10, 78.
— fossatorum civitatis: 10, 78.
— murorum civitatis: 10, 78.
— nocturni et diurni: 76, 78.
— riparum: 10, 76, 78.

Damiani: *v.* Prete Damiani.
Damianus Angellini: 52.
— Checchi: 16.
—, dominus: 67.
—, sanctus: 4, 31.
damnum, damna: *v.* dampnum, dampna.
dampnum, dampna: 32, 33, 35, 51, 52, 67.
— data: 35, 51, 52, 67.
dare: 27, 28, 29, 35, 36, 39-40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 61, 75, 78.
— cum effectu: 50.
— dampna: 35, 51, 52, 67.
— de glebis terre, ramis arborum et vitibus vinee pro executione pronumptiationis: 61.
— denarios: 75, 78.
— in cives et habitatores: 27.
— in hemphyteusim: 28, 29.
— in henphyteusim pro se et filiis et nepotibus: 29.
— mandatum plenum, liberum, generale ac spetiale, cum plena, libera generali ac spetiali administratione: 36, 39-40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49.
— pro se et suis heredibus: 32.
— sententiam: 52, 60.
— solidos sororibus: 78.
debitor: 32, 34.
debitum: 32, 34, 51, 55.
decretum: 61.
defendere: 35, 37, 38, 41, 42, 43-44, 45, 47, 48-49, 59, 77.
— tam in civilibus quam in criminalibus causis: 35, 37, 38, 41, 42, 43-44, 45, 47, 48-49.
— viduas, pupillios et fratres minores: 77.
DEL GIUDICE PASQUALE: *v.* PERTILE ANTONIO, *Storia del diritto italiano*.....
deliberare: 55.
deliberatio: 54.
denarius, denarii: 29, 32, 33, 50, 52, 59, 75, 78.
— ancontan.: 52.
— rac.: 32, 52.
— rav.: 29.
Deotaide q. Machyllonis de Petralata, notarius: 48, 49.
—: *v.* Andriolus Deotaide.
depositum: 59.
deputare ad officium: 52, 54, 60, 62.
descendentes: 29.
Descriptio Marchiae Anconitanae..., in A. THEINER, *Codex diplomaticus temporalis S. Sedis*, tom. II, Rome 1862, pp. 338-348: 21.
DE VERGOTTINI G.: *v.* VERGOTTINI (DE) GIOVANNI.
dicere se creditorem: 75.
dies: 9, 15, 16, 18, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79.
— festorum beate Marie et sanctorum Criscintini et Maginardi: 9, 79.
— iovis: 51, 57.
— kalendarum: 53.
— lune: 61.
— martis: 57.
— mercurii: 56, 57, 58, 61.
— sabbati: 58.
— sabbatinus: 79.
dignitas archidiaconatus: 23.
diocesis urbinatis: 31.
disscastelare (= *disarmare, diroccare*): 27.
disscastelatum (castrum): 27, 28.
distantiae castrorum et villarum comitatus Urbini: 11.
districtus Urbini: 9, 21, 53, 79.
— — immediate spectans ad Romanam Ecclesiam: 53.
— — pleno iure spectans ad Romanam Ecclesiam: 21.
doctor legum: 56, 59.
—: *v.* Iacobus de Capuccis de Imola.

domine (= *monache*) de Sancta Agata: 50.
Dominicus leonenis: 22.
dominium: 27, 28, 29.
— sancte Ecclesie: 28.
dominus (= *Signore*) Antonius: *v.* Antonius, Montis Feretri.
domus, 28, 29, 32, 35, 50, 55, 56, 57, 59, 60.
— Actoli et Agustini: 29.
— de burgo sancte Agate: 29.
— filii Ugoli Ranutii de Salsola: 29.
— Giangi domini Raynerii de sancto Angelo: 55.
— habitationis et residentie domini vicarij posita in quatra Pusterle, iuxta viam, ser Dutium Bene et heredes domini Damiani: 67.
— habitationis magistri Cantonis Berardutii: 56, 57, 59.
— Hondedei Raineri Martinelli: 32.
— Jacobi Martini: 29.
— Joannis de Monteturturo: 28.
— in orto canonice sub murro civitatis: 29.
— iuxsta portam maiorem: 29.
— notarii Hominis sancti Jacobi Salibene, in villa Cavalini: 35.
— Nuccioli Bartolinis, posita in burgo Vagine: 50.
— que habet Orator frater domini Guidonis: 29.
— que olim fuit Michaelis et Prete Damiani: 29.
— Ugolinutij Oddonis: 37.
Donatis (de): *v.* Taxinus de Donatis.
Donatum (Sanctum): *v.* Sanctum Donatum.
Donatus conf.: 23.
donnus canonice prepositus; 27, 30.
—: *v.* Rainerius prepositus.
Durantis (civitas) (= *Urbania*): 16.
Dutius Bene: 67.
— Johannis de Urbino, placiarius curie, executor: 60, 61.
dux Urbini: 16, 22, 23.
—: *v.* Federicus Montis Feretri, Guido Ubaldus, Oddantonius.
ecclesia: 77, 78.
— sancti Angeli de Aiola, in villa Fermignani: 48.
— sancti Angeli in Cotogno: 38.
— sancti Nicolay de castro Petralate: 46.
— Urbini: 25.
— ville sancti Apolenaris: 44, 45.
—: *v.* Santa Romana Ecclesia.
ecclesiastica libertas: 5, 6.
Egidio Albornoz, cardinale: 10, 15.
electio officialium curie: 76.
eligere: 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52.
— ad officium: 52.
— canonicos: 23.
— capitaneum: 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
— gualdarios: 36, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 49.
— omnes offitiales: 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
— sindicos: 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
emphyteusis: *v.* hemphyteusis.
emphyteutices (res): *v.* hemphyteotice (res).
emolumenta vicarii Urbini: 53.
Enrico da Sessa, vescovo di Brescia: 15, 17.
Episcopatus Urbini: 6, 56, 60, 63.
Episcopi: *v.* Marinus Episcopi.
episcopus, episcopi: 4, 6, 9, 15, 17, 19, 24, 25, 31, 53.
— Alexander papa IV: 31.
— brixiensis: 15, 17, 53.
— urbinatis: 31.
— Urbini: 4, 6, 9, 24, 25.
—: *v.* Alexander papa IV, Antonius a sancto Vito, *Enrico de Sessa*, Franciscus, Johannes episcopus brixiensis, Maginardus, Marcus Roncioni, Oddo de Columpna.
eques: 53.
equitas: 30.
ERMINI FILIPPO, *Gli ordinamenti politici e amministrativi delle 'Constitutiones Aegidianae'* in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XV (1893), pp. 69-

94, 197-240 e XVI (1893), pp. 39-80, 215-247: 21.

ERMINI GIUSEPPE, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, [*I:*] *Il governo e la costituzione del Comune*, in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria*, XLIX (1926), pp. 5-126; *II: L'amministrazione della giustizia*, Roma 1927: 7, 21.

—, *I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, III (1930), pp. 260-319 e 407-467, nonchè Roma 1930 [= *Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 5]: 7, 21.

— *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz. Ricerche storico-giuridiche*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, IV (1931), pp. 29-104: 7, 21.

esse in placito: 15.
etas legitima: 34.
Eugenius papa IV: 22.
Eugubium (= *Gubbio*): 51.
—: *v.* Curtius de civitate Eugubij.
Evangelia: *v.* Sancta Dei Evangelia.
exceptio: 32, 33, 34, 50, 63, 66, 67, 68, 69, 72.
— denariorum non numeratorum: 32, 33.
— florenorum non habitorum et non receptorum: 32, 33, 50, 63, 66, 67, 68, 69, 72.
— iuris vel facti: 32, 34.
— usuraria: 34.
excommunicare: 31.
excusatio: 19, 78.
— consiliariorum: 78.
executio: 60, 61.
— pronumptiationis: 61.
exercere: 22, 51, 52, 53, 75.
— lites et causas: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
— merum et mixtum imperium: 53.
— officium: 51, 52, 75.
— officium in terre Ecclesie: 22.
— officium Vicariatus: 53.
exercitium offitii gualdarie: 51.
executor: 61.
—: *v.* Dutius Johannis de Urbino.
exigere: 33, 36, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49.
— florenos: 33.
— mandatum spetiale: 36, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49.
expense: 5, 32, 33, 35, 50, 53, 55, 60,
— legitime: 5, 32, 55, 60.
— litis: 32.
extrahere carnem: 79.

Faber de Montetuturo: 29.
Falconis: *v.* mons. Falconis.
facere: 4, 5, 8, 15, 19, 21, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79.
— absolutiones: 19.
— aponere in statuto civitatis: 4, 30.
— capitula et pacta: 19.
— citationem: 59.
— comisionem: 61.
— compensationem meliorationis et expensarum: 55.
— compromissum in notarios maleficiorum: 76.
— concessionem: 27.
— copiam a patestate et masario: 77.
— expensas: 47.
— finem, quietationem et pactum de ulterius non petendo: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— fortilitia: 15.
— forum anuale: 79.
— juramentum: 30.
— murari madonum: 57.
— obligationem et conventionem: 21.
— officium gualdarie: 52.
— omni modo quo melius posse legitimos sindicos, procuratores, actores, factores et numptios spetiales: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
— presentationes: 58, 75.
— proclamationes: 59.

— processus: 54.
— rationem: 54.
— requisitionem per tubam: 59.
— rite processus, sententias atque penas: 54.
— satisfationem: 57.
— sindicos: 9, 79.
— statuta: 5.
factor: 10, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
—: *v.* Amator Ziunte, Bartholinus Hominis Sancti Iohannis, ... Benveduti, Bonaventura Bartolj, Francisschinus Ghelfi, Frantischelus Vidutoli, Fuscus Alixandri, Fusscus Zugarelli, Gellus Albertutij, Hondedeus Orlandi, Jacobutius Çuntoli, Jacobutuis Guid...., Johannes Baldinutis, Minghinus Bencevene, Pirratus Picardi, Udrigius Pezi, Ugolinus Aldrovandi.
factum: 32, 50.
facultas que ad officium pertinent: 53.
familia: 28, 56.
— domini Vicarii: 56.
familiares: 53.
Fano: *v.* Fanum.
Fanum (= *Fano*): 51.
fationes (= *corvate, tributi, carichi o prestazioni pubbliche*) reales et personales: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
Federicus Montis Feretri, dux Urbini, confalonesius Sancte Romane Ecclesie: 23.
— Rainonis: 30.
— Veterani: 14.
Federicus: *v.* Fredericus.
ferie: 25.
Fermignano: *v.* Firmignanum.
Fermignana: *v.* Firmignanum.
Ferrara: *v.* Ferraria.
Ferraria (= *Ferrara*): 23.
ferre sententiam: 52, 60.
festi (dies) beate Marie et sanctorum Crisentini et Maginardi: 9, 79.
festum: 25, 28.
— conceptionis Domini: 25.
— de santificatione: 25.
— inventionis corporis sancti Criscentini: 25.
— sancti Criscentini: 28.
feudum (= *stipendio*) potestatis et iudicum: 76.
fides (bona): 30.
Fiordi: *v.* Angelus Fiordi.
filii Ugoli Ranutii de Salsola: 29.
filo in canapa: 31.
finire offitium: 75.
firmare: 4, 31, 55.
— ad bussolas et palluctas: 55.
— juramento: 4, 31.
Firmignana (= *Fermignano*): 75.
—: *v.* Firmignanum.
Firmignanum (= *Fermignano*). villa: 10, 34, 46.
—: *v.* villa Firmignani.
Firmignano (de): *v.* Amator Ziunte sindicus, Hondedeus Orlandi sindicus.
florenus, floreni: 13, 33, 34, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— aureus, aurei: 31, 34, 50, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.
— boni et legales: 50.
— de auro: 56, 57, 58, 59, 62.
— iuxti ponderis: 50.
fons, fontes: 51, 61, 78.
— civitatis: 78.
— civitatis et comitatus Urbini: 51.
— Roppi (?): 61.
FORCHIELLI GIUSEPPE, *Le pievi rurali della vecchia diocesi urbinate*, in *Studi urbinati - Rivista di scienze giuridiche*, XV-XVI (1947-48), Serie A, N. 1-4 [= *In onore di Canzio Ricci*]. pp. 229-267: 11.
Forlì: *v.* Forlivium.
Forlivio (de): *v.* Johannes de Baldracanis de Forlivio.
Forlivium (= *Forlì*): 54.
forma statutorum communis Urbini: 32, 34, 51, 52, 55, 59, 62.
fortilitia: 15.
forum anuale (*fiera, mercato annuale*): 79.
fossati civitatis: 78.
Fossombrone: *v.* Frossombronum.
fouci (= *pascoli*): 78.
Francesco Gonzaga: 15.

FRANCESCHINI GINO, *Lo stato di Urbino dal tramonto della dominazione feudale all'inizio della signoria*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province delle Marche*, IV (1941), pp. 1-55: 12, 14, 15, 16.
— *Il Cardinale Anglico Grimoard e la sua opera di legato nella regione umbro marchigiana*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, LI (1954), p. 45-72: 15;
— *Saggi di storia montefeltresca e urbinate*, Selci Umbro 1957: 16.
— *La situazione politica delle Marche alla venuta del Card. Egidio Albornoz*, in *I Montefeltro nei primi due secoli della loro storia, (1150-1350)*, Sansepolcro 1963, pp. 171-209: 21.
Franci: 22.
FRANCHINI VITTORIO, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna 1912: 9.
Francischinis (de): *v.* Potens ser Urbani, Paoloctus dominus, Urbanus ser.
Francischis (de): *v.* Hieronimus de Francischis de Perugio, habitator civitatis Urbini.
Franciscus Baptiferri: 16.
— de Perusio, iudex: 61.
— de Stala de Ancona, dominus: 54.
— domini Paulocti de Urbino: 62.
— episcopus: 25.
— Ghirardi de monte Calvo, notarius: 43.
— Pazzollini, canonicus urbinatis: 22.
— ser Bartoli Agnelutii, de Urbino, notarius: 56, 60, 62.
— ser Spezae, pior: 19.
— Urbinelli de Urbino: 73.
Francisschinus Ghelfi, sindicus: 43.
Francisschus Ciccholi, testis: 66.
Franciscus: *v.* Franciscus.
Frantischelus Vidutoli, sindicus: 42.
fraternitas sancte Marie < de Misericordia de burgo plani mercati civitatis Urbini >: 63.
fratres: 29, 77, 78.
— Joannis de Monteturturo: 29.
— minores: 77, 78.
— minores de Monte Sancti Petri (= *convento*): 78.
Fredericus, filius comitis Sperantie de Montefeltro: *v.* Fredericus comes.
— comes Montisferetri: 21.
Frossombono (de): *v.* Ciovicta Andree.
Frossombronum (= *Fossombrone*): 33, 51.
frui proprio arbitrio et voluntate: 27, 28.
fumans (= *casa, famiglia, focolare od anche censo, 'qui a singulis fumantibus seu domibus vel familiis debetur'*): 28.
furtum: 18.
Fuscardi: *v.* Lutius Fuscardi.
Fuscus Alixandri, olim sindicus ville Fermignani: 46.
— Zugarelli, sindicus: 40.
Fusseus: *v.* Fuseus.

G. de Asisio: 31.
Generolus Bardj de villa sancti Marini in Cotogno, testis: 38.
Ghelfi: *v.* Francisschinus Ghelfi.
Ghirardi: *v.* Franciscus Ghirardi, Perucolus Ghirardi.
Giangius domini Raynerii de sancto Angelo, comitatus Pensauri et nunc habitator civitatis Urbini: 54, 55.
Giovannello del fu Giacobuccio: v. Johannellus q. Jacobutij.
Giovanni de Roselli d'Arezzo: 18.
— *papa XXII*: 22.
Girfalco (frazione del Comune di Urbino): *v.* villa sancti Apolenaris.
Giuliano di Luca da Urbino: 18.
Glaiolo (de): *v.* Bartolus de Glaiolo, Meglora uxor olim Bartoli de Glaiolo.
Glaiolum (= *San Giovanni in Ghiaiolo, parrocchia della Diocesi di Urbino*): 49, 50.
glebe terre (*glebe, zolle di terra*): 61.
GLENISSON JEAN, MOLLAT GUILLAUME, *L'administration des États de l'Eglise au XIV^e siècle. Correspondence des Légats et Vicaires-Généraux. Gil Al-*

bornoz et Androin de la Roche (1353-1367), Paris 1964 [= *Bibliothèque des Ecoles d'Athènes et de Rome*, 203]: 21.
Gnoli: *v.* Bonannus Gnoli.
Godentis: *v.* Perus Godentis.
Gonzaga: *v. Francesco Gonzaga, Ludovico Gonzaga.*
granum: 5, 32, 34, 51.
— bonum, purum, neptum sine mallefi-cia: 51.
gratia: 31.
gravare: 52.
Gregolinus Gregorij, prior populi civitatis Urbini: 63.
Gregorij: *v.* Gregolinus Gregorij, prior.
Gregorius, de sancto Mineato, viccarius comitis Antonij Montis Feretri: 67.
— papa XI: 15, 25, 26, 60.
Grellus Albertutij, sindicus novus ville Varivelle: 40.
Grimoard: *v. Anglico Grimoard, cardinale.*
gualdarius (= *guardia campestre*): 8, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51.
Gualterius Sicheranis, castellanus (*?*): 68.
Gubbio: *v.* Eugubium.
Guerço de Senis, magister: 71.
Guidantonius, comes et milex: *v.* Guido Antonius Montis Feretri.
Guidi: *v.* Stephanus Guidi, castellanus.
Guido, abbas: 31.
— Antonius Montis Feretri, miles: 18, 22.
— *di Ser Giuliano di Luca da Urbino*: 18.
— dominus: 29.
— Guidoli, notarius: 68.
— filius comitis Frederici Montisferetri: 21.
— Magnani: 30.
— Montis Feretri, 21.
— nepos comitis Sperantie de Montefel-tro: *v.* Guido Montis Feretri.
— Paulutij, testis: 41.
— quondam abbas Monasteris sancti Sil-vestri de Iscleto: *v.* Guido, abbas.
— ser Joannis de Urbino, testis: 65, 73.
— Ubaldus Montis Feretri, dux Urbini: 16.
Guidoli: *v.* Guido Guidoli.
Guidutij: *v.* Perinus Gudutji prior.; Uguitius q. Guidutji.
Guidutius de Pallatio: 33.
Guililmi: *v.* Joannes Guililmi.

habere: 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79.
— bona: 50-51.
— dominium: 29.
— firmum et ratum: 30, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50.
— florenos: 32, 33, 50, 63, 66, 67, 68, 69, 72.
— fossatum iuxta vias: 79.
— in mandatis: 58.
— mutuum: 33.
— pro expensa legitima: 55.
— quietationem ratam: 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
habitantes: 28.
— in castro Pitriani: 28.
— in curte Pitriani: 28.
habitatio: 55, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 67.
— domini Vicarii et sue familie: 56, 60, 63, 67.
— et residentia dominorum priorum: 55, 67.
— magistri Cantonis Berardutii: 56, 57, 59.
— potestatis: 63, 66.
habitator, habitatores: 27, 28, 53, 55, 57, 68, 69, 71.
— civitatis Urbini: 4, 28, 53, 55, 57, 68, 69, 71.
—: *v.* Angelus Fiordi, Antonius de Ca-stello, Giangius domini Raynerii de Sancto Angelo, ser Hieronimus de Francischis de Perugio, Jusstus, Paulus magistri Guerçonis de Senis, Vannis Simonis.
hemphyteotice (res): 19.
hemphyteusis: 28, 29.
heres, heredes: 28, 32, 33, 50, 67.

— domini Damiani: 67.
Hieronimus Marci: 16.
— de Francischis de Perugio, ser, habitator civitatis Urbini: 68.
homines: 6, 9, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 79, 80.
— canonice habitantes in castro Pitriani: 28.
— castri Pilii: 6.
— civitatis: 80.
— communis Urbini: 9.
— Pitriani: 28.
— quos canonica habet in castro et in curte vie Plane: 27.
— universitatis castri Petralate: 48.
— universitatis et ville sancti Apolenaris: 45.
— villarum et castrorum districtus Urbini: 9, 79.
— ville Batipetre: 42.
— ville Cicotie: 43.
— ville Fermignani: 46.
— ville sancti ....: 37.
— ville sancti Angeli in Cotogno: 38.
— ville sancti Pantriani: 35.
— ville Varivelle: 40.
Homo Sancti Johannis: 10.
— Tudinelli: 65, 68.
— Sancti Jacobi Salibene, de villa Cavalini, notarius: 36, 39, 40, 41.
Hondedei: *v.* Piccinus Hondedei.
Hondedeus Orlandi, sindicus: 46.
— Rainieri Mertinelli: 32.
honor Ecclesie: 54.
Honorius papa III: 27.
hora causarum: 56, 57.
hostie (= *porte di una casa*): 55.

idus: 22, 23, 54.
immittere in tenutam et possesionem: 61.
Imola: 56, 59.
Imola (de): *v.* Jacobus de Capuccis de Imola.
imperator: 23, 27.
— nullus regnans in Italia: 27.
— Romanorum: *v.* Sigismundus Romanorum imperator.
imperium (merum et mixtum): 53.
impetrare (= *selciare*) viam: 79.
imponere: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 58, 61, 80.
— colectam: 80.
— munera et onera realia et personalia ac mista: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
incendium: 18.
incohare vicariam: 53.
incole civitatis Urbini: 53.
Index rubricarum: 9, 10, 12, 13, 17, 20, 22-25, 75-80.
indictio (= *indizione*): 15, 19, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
inducere in tenutam et possessionem bonorum: 61.
indultum: 31.
inffere molestiam in personis vel rebus: 30.
ingerere se in offitio: 75.
initiare processus: 56.
inquietari ad exercendum officium: 51, 52.
inspicere petitiones et capitula producta: 51.
instantia: 56, 57, 60, 61.
instrumentum: 6, 18, 21, 51.
— quorundam pactorum olim contractorum: 6.
Insule: *v.* Ranutius Insule.
interdicere: 31.
interesse litis: 32, 33.
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, vol. XXIX (*Biblioteca Oliveriana di Pesaro*, a cura di ALBANO SORBELLI), Firenze 1923: 14.
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, vol. LXXX (*Biblioteca Universitaria di Urbino*, a cura di LUIGI MORANTI), Firenze 1954: 14.
inventio corporis beati Criscentini: 25.
invocare Christi nomen: 52, 59.
Insula (= *Isola del Piano*): 29.
Iscleto (de): *v.* conventus monasterii sancti Silvestri de Iscleto.

Iscletum: (= *Iscleto, località presso la frazione del Comune di Urbino, Santo Andrea in Primicilio*): 31.
Italia: 23, 27.
Isola del Piano: *v.* Insula.

Jacobi: *v.* Venantius Jacobi.
Jacobus Baldini: 61.
— Bartoli, de villa Palini: 56.
— de Capuccis de Imola, legum doctor, judex: 56, 59.
— Martini: 29.
— Salibene: 36, 39, 40, 41.
Jacobutii: *v.* Cola Jacobutii, Johannellus q. Jacobutij, Ursellus Jacobutij.
Jacobutius Guid....., sindicus ville sancti Pantriani: 35.
— Çuntoli, sindicus: 42.
Jacomutius Benencase de villa montis Strovaldi, testis: 46.
janua pallatii habitationis domini vicarii: 58
Jeronima, comitissa, filia domini Federici ducis Urbini: 23.
Joan...: *v.* Iohan.
Joannes conf., tertiarius: 23.
— de Monteturturo: 29.
— de Salimbenis, rector Marchiae Anconitanae: 19.
— de Urbino: 65.
— Guililmi: 30.
Joannes Baptista de Vagnarellis: 16.
Joannis: *v.* Nicolutius Joannis.
Joha.....: *v.* Ioa.....
Johagnolus Cristofani de Monte Calvo, testis: 32.
Johanna, comitissa: 23.
Johannellus q. Jacobutii, barberius, de Urbino: 33, 34.
Johannes, Baldinutis, sindicus: 45.
— Cambii de Urbino: 52.
— de Baldracanis de Forlivio, vicevicarius et locumtenes: 54.
— de Campo (*?*), camerarius communis Urbini: 72.
— *dei Rosselli d'Arezzo*: 18.
— de monte Falcone: 69.
— de Talachio: 33.
— de Urbino: 73.
— domini Damiani Checchi, dominus: 16.
— episcopus brixiensis, reformator civitatis: 15, 53.
— magister: 18, 64.
— magistri Paulini: 16.
— Petrutii de Urbino: 61.
— Stephani de Campore, procurator: 71.
— Uguitionis, testis: 41.
— Zontolini, testis: 40.
Johanninus Petri, testis: 50.
Johannis: *v.* Bartholus Johannis, Beninca-sa Johannis, Cialus Johannis, Cicchus Johannis de Monte Falcone, Cinus Johannis de Talachio, Dutius Johannis de Urbino, placiarius, Sanctus Johannis.
Ju....., comes frater principis Salernij: 23.
judex, judices: 10, 59, 61, 76, 77.
— constitutus inter sindicum et procuratorem communis: 77.
— maiorum causarum civilium communis Urbini: 61.
— procuratoris: 77.
—: *v.* Curtius de civitate Eugubii, Franciscus de Perugia, Jacobus de Capuccis de Imola.
juditium: 33.
Julianus Luce, testis: 64, 67.
jus, jura: 18, 21, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73.
— monasterii sancti Silvestri de Iscleto: 31.
— plenum spectans ad Romanam Ecclesiam: 21.
juramentum: 4, 10, 11, 30, 31, 34, 35.
— *di comitatinanza*: 11, 35.
— fidelitatis: 21.
— syndici civitatis Urbini: 10.
jurare: 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
— in animas constituentium debitam subiectionem et plenam obedientiam: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48.

jurisdictio: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 77.
Jusstus, testis: 71.
justitia: 18, 30.
— canonica: 30.

kalende: 22, 23, 25, 55.
Katerina de Columpna, comitissa: 23.

laborare: 14.
Languisiello (da): *v. Bernardo da Languisiello.*
latus (= *lato, confine*): 50, 52, 56, 60, 65, 68.
laudes de feria: 25.
Lautrico (= *Lautrec*): *v.* Amelius de Lautrico.
Lavagine (contrada di Urbino, ora via C. Battisti): *v.* Vagine, Valgine.
lavoratore di terre: 14.
— *suoi obblighi*: *v.* laborare, mundare, remenare, semenare, tricturare, tritulare.
LAZZARI ANDREA, *Dei vescovi ed arcivescovi di Urbino con alcuni aneddoti concernenti il dominio temporale de' conti e duchi*, Urbino 1806: 4, 18.
— *Miscellanea sulle famiglie nobili e sulla nobiltà urbinate*, Ms. N. 66 della Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune: 15.
Laçarus Casutii de villa Monticelli: 70.
Lega serenissima (= *Lega Italica conclusa a Venezia il 30 agosto 1454*: 23.
legato per le terre della Chiesa: 6, 7, 15, 55.
—: *v. Anglico Grimoard, Bernardo da Languisiello.*
leggi statutarie < pubblicate dal conte Antonio di Montefeltro nel 1396 > 18.
leges: 32, 33, 50, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73.
legum doctor: *v.* doctor legum.
leprosi (= *lebbrosi*): 75, 78.
— de Firmignana: 75.
lesio modica: 31.
liber statutorum: 5.
libertas: 5, 6, 15.
— consiliariorum: 15.
— ecclesiastica: 5, 6.
libra, libre (*libbra, moneta*): 29, 30, 32, 52, 70.
— denariorum: 30, 32, 52, 70.
'Libro H dell'enfituesi', presso l'Archivio Capitolare di Urbino: 20.
licentia: 4, 16, 30, 32.
— concessa notario per formam statutorum: 32.
— excellentissimi domini ducis: 16.
— generalis consilii: 4, 30.
linea (= *discendenza, generazione*) henpytectarum: 29.
lis, lites: 30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
Lizzola: *v. Sant'Angelo in Lizzola.*
locumtenens: *v.* Johannes de Baldracanis de Forlivio.
locus, loci: 77, 79.
— christianarum: 78.
— designatus in campo clausure olim canonice: 79.
— fratrum minorum: 77.
— religiosi: 77.
L'oglano (de): *v.* Thanus de L'oglano, potestas.
LUCA (de) JOHANNES BAPTISTA, *Theatrum veritatis et iustitiae...*, lib. IV, pars II (*De emphyteusi*), ed. Romae 1669: 19.
Luca a Santis: 69.
Luca da Urbino: 18.
Luce: *v.* Julianus Luce.
Lucilla (sancta): 23.
Ludovico Gonzaga: 15.
Ludovicus ser Fancissci Urbinelli de Urbino, notarius: 63, 73.
Lutius Fuscardi: 32.
LUZZATTO GINO, *Comune e principato in Urbino nei secoli XV e XVI*, in *Le Marche Illustrate*, V (1905), pp. 187-199: 8, 18, 19.
— *Per la storia delle relazioni fra città e contado*, in *Le Marche Illustrate*, II (1902), pp. 52-55: 13.

Machyllonis: v. Deotaide q. Machyllonis.
Maciolla: *v.* Maciula.
Maciula (= *Maciolla, frazione in comune di Urbino*): 29.
Maginardus, sanctus, episcopus: 9, 79.
magister: 13, 16, 18, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 71.
—: *v.* Brandanus, Cantone Berarducci, Coradus Ser Nicolai de Ancona (?), Guerço de Senis, Johannes, Paulinus, Petrus.
magistrato, magistrati: 8, 11-12, 22.
magistrature comunali: 9, 10, 12, 13, 20.
Magnani: *v.* Guido Magnani.
maiestas cesaria: 23.
Mainardus de Paganico, turigianus turris Paganici: 72, 73.
malleficium, malleficia: 10, 19, 51, 76.
mandare: 55, 60.
— auctoritate consilij et reformationis: 55, 60.
— sententias executioni: 60.
mandatum: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 68, 69.
— domini vicarij: 55.
— dominorum et offitialium civitatis: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
— plenum liberum generale ac spetiale, cum plena libera generali ac spetiali administratione: 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49.
— spetiale: 68, 69.
— sindici ville: 35, 40, 42, 43, 45.
manutenere ecclesias et alios locos religiosos: 77.
Marca Anconiana: 14, 21.
Marchutii: *v.* Angelus Marcutii.
Marci: *v.* Hieronimus Marci.
Marco de Petrucci: 18.
Marcus Roncioni, episcopus: 6.
Maria (sancta): *v.* mons sancte Marie in Cassiano, sancta Maria de turre.
Maria: *v.* beata Maria.
Marinus (sanctus): *v.* villa sancti Marini in Cotogno.
Marinus Episcopi: 30.
Marongiu Antonio, *Storia del diritto pubblico. Principî e istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, Milano-Varese, 1956: 6, 8, 21.
— *Il parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna, Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa Occidentale*, Milano 1962 [= *Études presentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États*, XXV]: 7, 21.
Martinelli *v.* Rainerius Martinelli.
Martini: *v.* Jacobus Martini.
Martino papa IV: 6, 12.
Martinus (sanctus): *v.* sanctas Sylvester et Martinus in montibus.
Martinus in montibus (sanctus): *v.* Sylvester et Martinus in montibus (sancti).
Martinus, notarius civitatis Urbini: 30.
—, *papa IV*: 6.
—, tabellio: 29.
Martirologio, Ms. dell'Archivio Capitolare di Urbino: 8, 17, 22-25.
masarius: 10, 75, 77.
Mathei: v. Cicchus Mathei de Urbino.
Mathey: Nicolaus Mathey.
Matheus Paganelli de Palino: 5, 32.
— Ranaldutii de burgo Vaginis: 51, 52.
— ser Munciari de Urbino, testis: 60.
Matioli: *v.* Paulus Matioli.
Matiolus Perçetti de Urbino, procurator: 69.
Meglora, uxor olim Bartoli de Glaiolo: 50.
melioratio: 55.
Menochius Jacobus, *Consiliorum sive responsorum tomus secundus*, ed. Francofurti ad Moenum 1676: 19.
mensis: 15, 16, 19, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75.
— aprelis: 16, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48.
— augusti: 15, 22, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

— decembris: 27.
— februarij: 16, 22.
— januari: 22, 25.
— junii: 19, 23, 52.
— julii: 23, 31, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73.
— madii: 22.
— martii: 18, 22, 56, 57, 58, 60, 61.
— novembris: 18, 54.
— octobris: 55, 69, 70, 71, 72.
— septembris: 22, 50, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
mercator: 33.
—: *v.* Paolutius q. Peri.
mercatus: 32, 43, 79.
Mercatutii: *v.* Punctius Mercatutii.
Merolus Montis, testis: 37.
Methaurus (= *Metauro, fiume*): 9, 79.
Michael: 29.
Michel Bindi de Urbino: 67.
Michelis: *v.* Vannes Michelis.
Miceye: *v.* Ugolinus Miceye de Urbino.
miles: 22, 53.
— Guido Antonius Montis Feretri, Taxinus de Donatis.
Mineatum: *v.* santum Mineatum.
Minghinus Bencevene, sindicus: 40.
Miniato (*San*): *v. San Miniato.*
mittere in tenutam et possessionem: 60, 61.
molestiam inferre in personis vel rebus: 30.
molestari ad exercendum officium: 51, 52.
Monaldi: *v.* Bindolus (*vel* Bindus) Monaldi.
molinarii: 10, 79.
monasterium: 4, 31, 56, 59, 60.
— *di Santa Lucia di Urbino*: 5, 31.
— sancte Marie de Turre, civitatis Urbini: 59, 60.
— sancti Silvestri de Iscleto: 31.
moniales: 13, 56, 59, 60.
— sancta Marie de Turre civitatis Urbini: 56.
mons: 8, 13, 17, 18, 22, 27, 41, 43, 46, 55, 56, 59, 61, 64, 67, 69, 71, 78, 79.
— Calvus (= *Montecalvo in Foglia*): 41, 43.
— Falconis, castrum (= *Montefalco, località in Comune di Acqualagna*): 69.
— Feretri (= *San Leo*): 13, 18, 22, 56, 59, 61, 64, 67, 71.
— in curte Vieplane: 27.
— sante Marie in Cassiano (= *Montecassiano*): 55.
— sancti Petri (= *Mantesanpietro, attualmente è il nome di un fondo rustico presso la frazione di Muraglione del Comune di Urbania*): 78, 79.
— sancti Sergi (= *Il Monte, in Urbino*): 79.
— Strovaldi (= *Monte Asdrualdo, frazione del Comune di Fermignano*): 46.
— Tufi (= *Tufo, frazione del comune di Urbino*): 79.
Monte Asdrualdo: *v.* mons Strovaldi.
Monte (*Il*) *di Urbino*: *v.* mons sancti Sergi.
Monte Falco: *v.* mons. Falconis, castrum.
Montecalvo in Foglia: *v.* mons Calvus.
Montecalvo (de): Fanciscus Ghirardi de Montecalvo, Johagnolus Cristofani de Monte Calvo.
Montecassiano: *v.* mons sancte Marie in Cassiano.
monte sancte Marie in Cassiano (de): *v.* Venantius Jacobi de monte sancte Marie in Cassiano, notarius.
Monteturturum: (*località presso Urbino denominata 'Tortorina'*?): 29.
Monticello (de): *v.* Laçarus Casutiis de villa Monticelli.
Monticellum (*località*), villa: 70.
Montis: *v.* Merolus Montis.
Montis Feretri (= *famiglia dei signori di Urbino*): *v.* Antonius Montis Feretri, Aura Montis Feretri, Guido Montis Feretri, Guido Antonius Montis Feretri comes, Federicus Montis Feretri dux, Frederieus Montis Feretri comes, Jeronima Montis Feretri, Oddantonius Montis Feretri dux, Paulus Montis Feretri, Sperantia Montis Feretri.
MORANTI LUIGI: *v. Inventari dei manoscritti....*, vol. LXXX.....

mores et statuta (Urbini) que non sint contra Romanam Ecclesiam vel ecclesiasticam libertatem: 6.
Munciarus de Urbino, ser: 60.
mundare (= *pulire il grano*): 14.
munera realia et personalia ac mista per commune imposita: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
muri civitatis Urbini: 78.
murrus civitatis (= *muro cittadino*): 29.
mutuare: 55.
mutum: 4, 32, 33.

NARDINI LUIGI, *Archivio storico urbinate. Registro generale delle pergamente, Congregazione di Carità di Urbino*, Ms. della Biblioteca Universitaria di Urbino: 5.
Nardus Venture, testis: 50.
Nascondellus: 30.
nemora: 52.
neptis Bonerationis: 29.
Nerius magistri Brandani de Urbino, notarius: 50, 51.
Nicholutius Joannis de Cantiana, testis: 48.
Nicolaus de Ancona (?): 13, 65.
— Mathey, prior: 64.
— papa IV: 22.
— papa V: 22.
— Tebaldi de Villa Cavalini, testis: 40.
Nicolaus (sanctus): *v.* ecclesia sancti Nicolay.
NICOLAUS DE TUDESCHIS: *v.* ABBAS PANORMITANUS.
Nofrius de Perugio, vicarius comitis Antonij Montisferetri: 63, 64.
nomen Christi: 51, 52, 59.
— procuratorium: 56, 57, 58, 72.
— syndicarum: 56, 57, 58, 59, 60, 61.
none: 22, 31.
Nontevolsi: *v.* Bartholus Ciccholij Nontevolsi, Ciccholus Nontevolsi.
notarius, notarii: 4, 5, 10, 12, 18, 19, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 68, 73, 75, 76.
— camerarii: 10, 12, 73, 76.
— civitatis Urbini: 30.
— et cancellarius reformationum communis civitatis Urbini pro domino Legato et Ecclesia Romana: 55.
— iudicis minoris: 10.
— maiorum causarum civilium communis Urbini: 60, 62.
— maleficiorum: 10, 76.
— officialis dampnorum datorum: 35.
— publicus: 60, 62.
— specialiter deputatus ad officium maiorum causarum civilium: 52.
—: *v.* Albricus Bonaventure de Urbino, Blaxius magistri Johannis, Ciccholus ..... sancti Donati, Cicchus Johannis de Monte Falconis, Deotaide q. Machyllionis de Petralata, Franciscus Ghirardi de monte Calvo, Franciscus ser Bartoli Agnelutii, Guido Guidoli, Homo sancti Jacobi Salibene de villa Cavalini, Jacobus Martini, Ludovicus ser Francisci Urbinelli de Urbino, Martinus, Nerius magistri Brandani de Urbino, Staccolus Johannis Cambii de Urbino, Venantius Jacobi de monte sancte Marie in Cassiano.
Nucciolus Bartolini Bartolini Boncompagni de civitate Urbini: 50.
numerare: 32, 33, 50, 60.
— cum effectu: 50.
— denarios: 32.
— florenos: 33, 50.
nuntius specialis: 10, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
—: *v.* Amator Ziunte, Bartholinus Hominis Sancti Iohannis, ... Benveduti, Bonaventura Bartolj, Francisschinus Ghelfi, Frantischelus Vidutoli, Fuscuss Alixandri, Fuscuss Zugarelli, Grellus Albertutij, Hondedeus Orlandi, Jacobutius Çuntoli, Jacobutius Guid....., Johannes Baldinutis, Minghinus Bencevene, Pirratus Picardi, Udrigius Peri, Ugolinus Aldrovandi.

obedienta plena: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48.
obedire perpetuo: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
obitus: 22, 23.
— Agnesine comitisse: 23.
— Allegreççe comitisse. 23.
— Anne comitisse: 22.
— Antonius comitis: 22.
— Aure: 23.
— Bernardini de Ubaldinis: 23.
— Bran .... (de): 23.
— Clare de Ubaldinis: 22.
— Federici ducì: 23.
— Francisci Pazzolini: 22.
— Guidantoni comitis et militis: 22.
— Jeronime comitisse: 23.
— Johanne comitisse: 23.
— Ju..... comitis fratris principis Salerni: 23.
— Katerina de Columpna: 23.
— Nicolaus pape IV: 22.
— Oddantonii ducis: 23.
— Pelingotti tertiari: 22.
— principisse Salerni, filie ducis Urbini: 23.
— regine Francorum: 22.
— Roberti ariminensis: 23.
oblazione della cera fatta per la Chiesa di san Domenico di Urbino: 15.
obligare omnia sua bona tam habita quam habenda: 50.
obligatio, obligationes: 21, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— bonorum: 32, 33, 36, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— syndici civitatis Urbini: 21.
— penales et non penales: 36, 39, 41, 42, 44, 46, 49.
observare citadinantiam: 80.
— promissiones factas: 80.
obtinere partitum secundum formam statutorum et ordinamentorum: 55.
— roboris firmitatem statuta aliqua non obstante: 55.
occultare veritatem: 18.
occupare viam: 79.
Oddantonius Montis Feretri, dux Urbini: 23.
Oddo de Columpna, episcopus: 12.
Oddonis: *v.* Ugolinutius Oddonis.
offerire pretium: 61.
officialis, officiales: 9, 10, 13, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 75, 76, 77, 78.
— communis Urbini: 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
— curie: 76.
— custodie murorum civitatis et riparum, fossatorum et fontium: 78.
— dampnorum datorum: 35.
— gualdariis, viis, pontibus et fontibus: 51-52.
— maiores: 11, 14, 60, 62.
— maiorum causarum civilium communis Urbini: 60.
— minores: 10.
— pro tribunali sedens: 52.
— qui communi servient: 75.
— super dampnis datis: 51, 52.
— *v.* Augustinus Sanctuti, Curtius de civitate Eugubii, Staccolus Iohannis Cambii de Urbino.
officium (= *uffizio religioso*): 25.
officium, officia (= *ufficio*): 10, 12, 14, 22, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 73, 75, 76, 77, 78.
— baiulorum villarum: 59.
— camerariatus: 55.
— camerarii: 12.
— dampnorum datorum: 14.
— gualdarie: 51, 52.
— maiorum causarum civilium communis Urbini: 60, 62.
— masarie: 75.
— molinariorum: 10, 79.
— notariorum camerarii: 76.
— notariorum indicis minoris: 77.
— notariorum maleficiorum: 76.
— plaçariorum communis: 77.
— registri Urbini: 18.
— vicariatus: 53.
— vigilium et custodum civitatis: 78.

Oldoinus Augustinus: *v.* Ciaconius Antonius.
onera (= *oneri*): 53.
— realia et personalia ac mista imposita per commune: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
opponere exceptionem usurariam vel de iure vel de facto: 34.
opprimere iustitiam: 18.
Orator, frater domini Guidonis: 29.
ordinamenta communis Urbini: 11, 12, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 55.
— populi civitatis Urbini: 8, 11, 12, 34. 35.
ordinamenti cittadini: 9, 10, 15.
ordinare: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
— in futurum: 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
— omni modo quo melius potuerunt legitimos sindicos, procuratores, actores, factores et numptios spetiales: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
— per statuta et ordinamenta: 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
ordinatio: 53.
ordo sancti Damiani (= *Ordine delle Suore di San Damiano*): 4, 31.
Orlandi: *v.* Hondedeus Orlandi.
orto canonice sub murro civitatis: 29.

Pace Bagli de villa Palini: 69.
Pacis: *v.* Angelus Pacis, Cicchinus Pacis, Vannes Pacis.
pactum, pacta: 6, 21, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— de ulterius non potendo: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— habita inter Legatum et Comites Montisfeltri: 21.
Paganelli: *v.* Matheus Paganelli de Palino.
Paganico (de): *v.* Mainardus de Paganico.
Paganicum (= *frazione del Comune di Urbino*): 13, 73.
Paganutius de Turturo: 30.
pagina (= *istrumento, atto*) concessionis: 27.
Pagninus Michael Angelus, *Praxis rerum emphyteuticarum achidiaecesis Urbini aliorumque locorum, ubi sunt redactae ad instar allodialium..... summarie congesta et in quaestiones distributa cum resolutionibus necessariis apposita in fine operis appendice plurium indultorum, quae in hac materia fuerunt concessa per Pontifices in favorem Civitatum*, Fulginae 1723: 19.
Palino (de): *v.* Pace Bagli de Villa Palini, Matheus Paganelli de Palino.
Palinum: (= *Pallino, frazione del Comune di Urbino*), villa: 32, 69.
Pallatio (de): *v.* Guidutius de Pallatio, Uguitius q. Guidutij de Pallatio.
Pallatium, comitatus Urbini (= *Palazzo del Piano, frazione del Comune di Urbino*): 33.
pallatium; 6, 27, 52, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 67, 68.
— canonicorum: 27.
— communis Urbini et habitationis domini vicarii: 67.
— communis Urbini, positum in quatra porte nove: 52.
— dominorum priorum <cuius> a duobus latcribus est platea mangna communis a tertio via et alia latera: 68.
— episcopatus: 6.
— habitationis domini vicarii et sue familie, positum in quatra episcopatus iuxta plateam mangnam: 56, 58, 60.
— habitationis et residentie domini potestatis: 66.
— habitationis... potestatis civitatis Urbini, cuius pallatii undique sunte vie publice et platea magna: 63-64.
— residentie dominorum priorum: 16, 55, 67.
pallucte (= *palle per la votazione*): 55.
— del non (= *palle per il voto contrario*): 18.
Paltrinerius: *v.* Symon Paltrinerius, presbiter, cardinalis.

PANORMITANUS: *v.* ABBAS PANORMITANUS.
Pantriano (de): *v.* Jacobutius Guid....., sindacus de villa sancti Pantriani, ... narutius Benveduti sindicus ville sancti Pantriani.
Pantrianum (= *San Petrignano in frazione di Ca' Mazzasette del Comune di Urbino*), villa: 10, 34, 35.
Pantrianus (sanctus): *v.* villa sancti Pantriani.
Paolo papa III: 22.
PAOLUCCI ANTONIO: *v.* CORRADINI ANTONIO, *Memorie di Urbino*.
Paolutius q. Peri, mercator, de Burgo sancti Bartoli civitatis Urbini: 33.
papa: 4, 6, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 62.
— Alexander IV: 4, 31.
— Benedictus XII: 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50.
— Bonifatius VIII: 32.
— Bonifatius IX: 18.
— Eugenius IV: 22.
— *Giovanni XXIII*: 22.
— Gregorius XI: 15, 25, 56, 60.
— Honorius III: 27.
— Nicolaus IV: 22.
— Nicolaus V: 22.
— *Paolo III*: 22.
— Urbanus V: 15, 25, 52, 53, 54.
— Urbanus VI: 25, 62.
— *Martino IV*: 6.
parabola et licentia generalis consilii: 4, 30.
paratus agere et procedere de iure: 57, 58.
parere mandatis et preceptis: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
pars (=*porzione*) domus Jacobi Martini: 29.
— domus Joannis de Monteturturo: 29.
pars (= *parte in giudizio*) presens: 76.
partitum (obtinere): 55.
Partis: *v.* Cicchus Partis, Petrus Partis.
patrono della città e della diocesi di Urbino (= San Crescentino): 8.
Paulinus, magister: 16.
Pauloctus de Francischinis, dominus: 68.
— de Urbino, dominus: 62.
Paulus Andree de Urbino, prior: 63.
— *di Montefeltro*: 15, 17, 20.
— magistri Guerçonis de Senis: 71.
— Matioli de villa Colupna: 70.
— Phylipputij, ser: 68.
— Vannis, prior: 54, 68.
Paulus (sanctus): *v.* burgus sancti Pauli.
PAULUS CASTRENSIS, *Consiliorum sive responsorum volumen secundum*, ed. Venetiis 1571: 19.
Paulutij: *v.* Guido Paulutij.
Pazzollinj: *v.* Franciscus Pazzollinj.
Peccius Bonaçunte de villa Spineti, testis: 66.
pecunia: 55.
pedagogus communis Urbini: 13, 64.
—: *v.* Coradus ser Nicolai de Ancona (?).
Peglio: *v.* Pilium, castrum.
Pelingottus, beatus, tertiarius: 23.
pena: 30, 32, 33, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79.
— contrafatientis: 79.
— dupli: 32, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— persolvenda ante omnis litis initium: 32.
— soluta vel non: 33.
Pensaurum (=*Pesaro*): 51, 55.
pensio (= *canone*): 19, 28, 29, 54, 55.
— anualis: 28, 29.
— domus: 54, 55.
Perandrea Thomi, aromatarius, prior: 16.
Perantonius de Vetteranis: 14.
Peri: *v.* Simon Peri, Udrigius Peri, Vaglete Peri.
Perinus Blancutii: 61.
— Cicholi: 65, 71.
— Guidutij, prior: 54.
permutare: 31.
persona: 30, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 77.
— publica: 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49.
PERTILE ANTONIO, *Storia del diritto italiano della caduta dell'Impero Romano*

alla codificazione, vol. II, p. II (= *Storia del diritto pubblico e delle fonti* per cura di PASQUALE DEL GIUDICE), Torino 1898: 9.
pertinentie monasterii sancti Silvestri de Iscleto: 31.
Perucolus Ghirardi, testis: 38.
PERUGI GIUSEPPE LUDOVICO, *La 'pagina confirmationis' del vescovo Mainardo per la Cattedrale di Urbino (1064, gennaio 12)*, Quaracchi 1917: 8.
Perus: 33.
— Godentis: 50.
— Sinibaldi, ser, testis: 60.
Perusio (de): v. Bindus (*vel* Bindolus) Monaldi de Perusio, Francescus de Perusio, Hieronimus de Francischis de Perusio, Nofrius de Perugio, Sinibaldus Berardelli de civitate Perugii.
Perusium: v. Perugium.
Pesaro: *v.* Pensaurum.
Perugio (de): *v.* Bindus (*vel* Bindolus) Monaldi de Perusio, Hieronimus de Francischis de Perugio, Franciscus de Perusio, Nofrius de Perugio, Sinibaldus Berardelli de civitate Perugij.
Perugium (= *Perugia*): 12, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 61, 63, 66, 68.
Perçetti: *v.* Matiolus Perçetti.
petere animo calumpnie: 59.
petia terra, culta et vineata, posita in curte civitatis, in loco fontis Roppi: 61.
petitio: 33, 34, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75.
— producta: 51.
Petralata, castrum (=*Pietralata, frazione del comune di Acqualagna*): 10, 34, 48, 49, 70.
Petrignano (*San*): *v.* Pantrianum, villa sancti Pantriani.
Petrus, dominus: 64.
— hispanus: 23.
— magister: 54.
— Partis: 16.
— sanctus, Rome (= *Basilica di San Pietro in Roma*): 54.
— Vivolo: 30.
— Çannis: 43.
Petri: *v.* Albertus Petri, Benvidutus Alberti Petri, Johanninus Petri.
Petriano: *v.* Petrianum, castrum.
Petrianum, castrum (= *Petriano*): 27, 28.
Petrucci (de) Marco, ser: *v. Marco de Petrucci.*
Petrutii: *v.* Johannes Petrutii.
Phylipputij: *v.* Paulus Phylipputij.
Picardi: v. Pirratus Picardi.
Piccinus Hondedei, testis: 61.
Picenum (= *Piceno*): 23.
Pietralata: *v.* Petralata.
Pileum: *v.* Pilium, castrum.
Pilium (= *Peglio*), castrum: 6, 13.
Pio da Carpi, cardinale: 22.
Pirratus Picardi, sindicus: 48.
Pitrianum: *v.* Petrianum, castrum.
placiarius: *v.* plazarius.
placito (esse in): 15.
planum mercati, civitatis Urbini (= *Pian di Mercato, corrisponde alla attuale Piazza della Repubblica di Urbino*): 32, 43.
platea mangna communis: 56, 58, 60, 64, 68.
plazarius, plazarii (= *piazzaro, banditore*): 10, 42, 48, 56, 57, 60, 61, 77.
— castri Petralate: 48.
— communis Urbini: 56, 57, 60, 61, 77.
— curie: 60.
— de Urbino: 57.
—: *v.* Beninceasa Johannis, Blaxius Cintii, Cicchinus Pacis, Dutius Johannis de Urbino.
pondus iustum: 50.
ponere in tenutam et possessionem bonorum: 61.
pontificatus: 31, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
pons, pontes: 51, 79.
— Methauri, iuxta montem sancti Petri: 79.
populus civitatis Urbini: 8, 9, 12, 13, 15, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 63, 64, 68, 71.
porta: 8, 29, 41, 44, 63, 79
— maior: 29

— nova: 52, 79.
— pallatij habitationis..... potestatis: 63.
— Pusterle: 8, 79.
— sancti Pauli: 79.
possessio, possessiones: 28, 29, 52, 60, 61.
— bonorum: 60.
— culte et non culte: 52.
possidere bona: 51-52.
Potens ser Urbani de Francischinis domini Paulocti, prior: 68.
potere temporale della Chiesa: 14.
potestas: 7, 8, 10, 11, 12, 21, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 63, 66, 75, 77.
— civitatis Urbini: 9, 12, 66.
— civitatis et comitatus Urbini: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 66.
—: *v.* Bindus Monaldi de Perusio, Sinibaldus Berardelli de civitate Perugij, Tellus de Rosciano, Thanus de L'oglano.
precepta dominorum et offitialium communis: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48.
precipere: 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
preco: 58, 59, 61.
— curie: 59.
— publicus (= *pubblico banditore*) communis Urbini: 58.
—: *v.* Antonius Capcie, Vannes Pacis.
preconiçare (= *bandire pubblicamente*): 62.
preiudicium: 18, 29, 31.
prepositus, perpositi: 4, 24, 27, 30.
— canonice: 4, 27.
— recipiens nomine canonice: 30.
—: *v.* Rainerius.
presbiter: 7, 19.
— cardinalis: 7.
—: *v.* Symon Paltrinerius.
presentare: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 57, 58-59.
— se coram potestate: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48.
— se paratus agere et procedere de iure contra aliquem: 57, 58-59.
presentatio, presentationes: 58, 59, 75.
— fatienda quaternorum comunis coram potestate: 75.
— sindici: 58, 59.
prestare semper et perpetuo, munera et onera realia et personalia ac mista: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
Prete Damiani: 29.
pretium: 28, 61, 62.
pridie nonas: 22.
Primicerium, castrum (= *Sant'Andrea in Primicilio, frazione del Comune di Urbino*): 13, 70.
Primicilio: *v.* Primicerium, castrum.
Primicerium: *v.* castrum Primicerii.
Primicilio: *v.* Primicerium.
princeps Salernij: 23.
principissa Salerni filia illustrissimi ducis Urbini: 23.
prior, priores: 12, 13, 16, 19, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 55, 63, 64, 67, 68, 71.
— civitatis Urbini: 15, 55.
— populi civitatis Urbini: 12, 13, 16, 19, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 55, 64, 67, 60.
— *v.* Andreas Johannis, Bartholus Ciccholi Nontevolsi, Bartholus Johannis, Bartholus magistri Petri, Berardinus Baldi, Cola Jacobutij, Gregolinus Gregorij, Nicolaus Mathey, Paulus Andree, Paulus Vannis, Perandrea Thomi, Perinus Guidutij, Potens ser Urbani de Francischinis domini Paulocti.
privilegium: 78, 79.
— civium: 79.
— ducentorum consiliariorum de campana: 78.
— illorum qui tenuerint equos: 78.
procedere de iure: 57, 58.
procedimento per contumacia: 8.
processus: 7, 54, 56.
— civilis: 7, 56.
— in rebelles: 56.
proclamare alta voce sono tube premisso: 58, 62.
proclamationes: 59.
procura: 4.

procurare: 31.
procurator, procuratres: 8-9, 10, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 56, 58, 68, 69, 70, 75, 77.
— communis Urbini: 8-9, 10, 75.
— monialium monasteri sancte Marie de Turre, civitatis Urbini: 56.
— qui communi servient: 75.
—: *v.* Amator Ziunte, Andreas.... de castro Petralate, Bartholinus Hominis Sancti Johannis,.... Benveduti, Bonaventura Bartolj, Francisschinus Ghelfi, Frantischelus Vidutoli, Fuschus Alixandri, Fuscus Zugarelli, Grellus Albretutij, Homo Tudinelli, Hondedeus Orlandi, Jacobutius Çuntoli, Jacobutius Guid....., Johannes Baldinutis, Johannes Stephani de Campore, Matiolus Perçetti, Minghinus Bencevene, Pirratus Picardi, Punctius Mercatutii, Udrigius Peri, Ugolinus Aldrovandi, Vannes Bartolutii.
producere testes: 52.
profiteri civitatem Urbini in matrem et dominam: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 48.
promissio, promissiones: 21, 36, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 80.
— facte civibus: 80.
— syndici communis Urbini: 21.
promittere: 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.
— se habere perpetuo ratum et firmum: 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49.
— se habere quietationem ratam: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
— pretium: 62.
promulgare sententialiter: 60.
pronumptiare: 51, 52, 60.
— interloquendo: 60.
— sententiam: 60.
pronuntiatio interlocutoria: 60, 61.
propositio: 78.
proprietas: 28, 31.
— canonice: 28.
protocollum notarii: 18.
proventus: 15.
provisio (= *provvigione, stipendio, compenso, indennità*): 13, 71.
— domini Antonii comitis Montis Feretri, Urbini et Calij et cet.: 71.
prudentes viri: 16.
publicare: 6, 18, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 73.
— constitutiones appellationum: 18, 19.
— constitutiones sinodales: 6.
Punctius Mercatutii: 56, 57, 59, 61.
pupilli: 77.
Pusterla (= *Posterula, oggi resta via di foro Posterula, in Urbino*): 8, 65, 67, 71, 79.

quantitas: 28, 50, 54, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— denariorum: 50, 63.
— florenorum: 50, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
quaterni accusationum: 76.
— communis: 75.
quatra (= *quartiere, divisione della città*): 52, 56, 58, 60, 63, 65, 71.
— episcopatus: 33, 56, 58, 60, 63.
— porte nove: 52.
— Pusterle: 65, 67, 71.
questiones criminales: 76.
quietatio, quietationes: 12, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— ordinarie: 12, 62.

Rainerius, donnus canonice prepositus: 27, 30.
— de sancto Angelo comitatus Pensauri: 55.
— dominus: 54, 55.
— Martinelli: 32.
Rainonis: *v.* Federicus Rainonis.
rami arborum: 61.
Ranaldutii: v. Matheus Ranaldutii.
Rancitella (*frazione del Comune di Urbino*), villa: 56.
— (de): *v.* Cicchinus Pacis de villa Rancitelle.

Ranutii: *v.* Ugolus Ranutii de Salsola.
Ranutius de Salsola: 29.
— Insule: 29.
rapina: 18.
Ray....: *v.* Rai....
reassignare creditori: 34, 51.
rebelles: 54.
recedere: 23, 57, 58, 59.
— licentiatus: 57, 58, 59.
recipere: 12, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 79.
— cives: 79.
— civitatem Urbini in matrem et dominam: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48.
— corporalem sacramentum: 59.
— in mandatis: 36, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
— florenos: 32, 33, 50, 63, 66, 67, 68, 69, 72.
— mutuum: 32.
— nomine canonice: 30.
— nomine communis Urbini: 27, 29, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— potestatem: 21.
— pro se et suis heredibus: 32.
— quietationem: 12.
— testes: 76.
rector, rectores: 7, 21, 27, 28.
— canonice: 27.
— civitatis Urbini: 27, 28.
— ecclesie sancti Apolenaris: 44.
— Marchiae Anconitanae: 6, 7, 19, 21.
— universitatis Urbini: 29.
—: *v.* Amelius de Lautrico, *Bernardo da Languisiello*, Johannes de Salimbenis, Symon Paltrinerius.
rectoria: 21, 28.
— civitatis et comitatus Urbini: 28.
recuperare florenos: 33.
reddere: 32, 33, 52, 59, 61.
— absolutum ab offitio gualdarie: 52.
— cum effectu: 33.
— ius: 59, 61.
— rationem: 75.
redificare castrum: 27, 28.
— in solidum sive pro parte: 28.
redigere terena in publicum: 29.
reficere: 32, 33.
— dampna et expensas litis ac interesse: 32.
— integre: 33.
reformator civitatis Urbini: *v.* Johannes episcopus brixiensis.
reformationes communis civitatis Urbini: 55.
regimen: 21, 30.
— civitatis Urbini: 21.
regina Francorum: 22.
registrum Urbini: 18.
regnare in Italia: 27.
Reicecis (= *Ricceci, località del Comune di Urbino*), villa: 62.
— (de): *v.* Andreas Turelle di villa Reicecis.
reinventio corporis beati Criscentini: 23.
remanere: 78.
remenare (=*arare per la terza volta*): 14.
renunptiare: 32, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73.
— exceptioni denariorum non habitorum et non receptorum et non traditorum et numeratorum: 32.
— exeptioni florenorum non habitorum et non, receptorum et omni legum et iuris auxilio: 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
repetere florenos: 33.
requirere: 58, 59.
requisitio: 58, 59.
res (= *beni*) dominarum de sancta Agata: 50.
— allodiales: 19.
— emphiteotice: 19.
— fraternitatis sancte Marie: 63.
residendia: 16, 55, 66, 67.
— dominorum priorum: 16, 55, 67.
— potestatis: 66.
— vicarij: 67.
ressidentia: *v.* residentia.
respondere: 35-36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59.
— comuni in omnibus iuribus et iurisdictionibus, ac fationibus realibus et per-

sonalibus: 35-36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
— de iure: 56, 57, 59.
restituere: 32, 33, 50.
— cum effectu: 33.
— integre: 33.
— omnia et syngula dampna et expensas: 60.
retribuere debitum: 55.
revocare: 4, 31, 36, 39, 41, 42, 44, 46, 49.
— legitime: 31.
— sub obligatione bonorum: 36, 39, 41, 42, 44, 46, 49.
rex barbororum: 23.
—: *v.* Auxemius rex barbororum.
riforma carpense: 22.
Riceci: *v.* Reicecis.
Rimini: *v.* Ariminium.
ripe civitatis: 78.
risoluzione: 10, 15, 16.
— *del Consiglio del Popolo generale e speciale della città di Urbino*: 10.
— *del Consiglio dei Quaranta*: 16.
— *del Consiglio dei Ventiquattro*: 15 ,16.
Robertus ariminensis, dominus: 23.
rogare testes: *v.* testes rogati.
rogitum notarii: 18.
Roma: 15, 54.
Romana Ecclesia: *v.* Sancta Romana Ecclesia.
Ronciani: *v.* Marcus Ronciani, episcopus.
Roppi: *v.* fons Roppi.
Rosa Antonio: *v.* Corradini Antonio, *Spoglio delle pergamene urbinati; Constitutiones sinodales....*
Rosciano (de): *v.* Tellus de Rosciano, potestas.
Roscianum (= *Rosciano di Fano o di Sant'Agata Feltria?*): 21.
Roselli (de): *v. Giovanni de Roselli d'Arezzo.*
Rossi Maria, *I Montefeltro nel periodo feudale della loro signoria (1083-1375) con documenti inediti*, Urbania 1957: 16, 17.
rubrica, rubrice, 5, 9, 13, 19, 20, 52, 75-80.
sacramentum: 8, 59, 76, 77.
— baiulorum villarum: 77.
— calumpnie: 59.
— civium civitatis: 77.
— iudicis, procuratoris: 77.
— plaçariorum communis: 77.
— officialium: 76.
— procuratoris comunis Urbini: 9, 77.
sacratum (= *sagrato*) ecclesie ville sancti Apolenaris: 44, 45.
sala pallatii residentie dominorum priorum: 16.
salarium: 21, 53, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77.
— camerarii: 72.
— castellani: 66, 68, 69, 70.
— consuetum: 21.
— iudicis, vel advocatis, procuratoris: 78.
— notariorum camerarii: 59, 76.
— notariorum maleficiorum: 76.
— potestatis: 66-67.
— turigiani: 73.
— vicarij: 64, 67.
Salerno: *v.* Salernum.
Salernum (= *Salerno*): 23.
Salibene: *v.* Homo Sancti Jacobi Salibene, Jacobus Salibene, Sanctus Jacobi Sabene.
Salimbenis (de): *v.* Johannes de Salimbenis, rector.
sallarium: *v.* salarium.
Salsola (= *Ca' Sassola, località nella frazione di Crocicchia di Urbino*): 29.
— (de): *v.* Ugolus Ranutii.
sancta Dei Evangelia: 34.
sancta Agata: 29, 50.
— Maria de Turre: 56, 59, 60.
Sanctus Jacobi Salibene: 36, 39, 40, 41,
— Johannis: 9.
sancti Donati: v. Ciccholus .... sancti Donati.
— Iohannis: *v.* Homo Sancti Iohannis.
— Jacobi: *v.* Homo Sancti Jacobi Salibene.
santi Sylvester et Martinus in montibus (= *Chiesa di S. Martino ai Monti, in Roma*): 7.

santo Apolenare (de): *v.* Johannes Baldinutis de villa sancti Apolenaris.
Sanctum Angelum comitatus Pensauri (= *Sant'Angelo in Lizzola*): 55.
— Donatum (= *San Donato in Taviglione, frazione del Comune di Sassocorvaro*): 46.
— Mineatum (= *San Miniato di Firenze*): 67.
sanctus Angelus de Aiola: *v.* ecclesia sancti Angeli de Aiola.
— Angelus in Cotogno: *v.* ecclesia sancti Angeli in Cotogno; villa sancti Angeli in Cotogno.
— Apolenaris: *v.* ecclesia ville sancti Apolenaris; villa sancti Apolenaris.
— Bartholus: *v.* burgus sancti Bartholi.
— Criscentinus (= *patrono di Urbino*): *v.* Criscentinus, sanctus.
— Damianus: *v.* ordo sancti Damiani.
— Maginardus: 9, 79.
— Marini in Cotogno: *v.* villa sancti Marini in Cotogno.
— Martinus: *v.* Sylvester et Martinus in montibus.
— Nicolaus: *v.* ecclesia sancti Nicolay.
— Paulus: *v.* burgus sancti Pauli, porta sancti Pauli.
— Petrus (= *San Pietro, in Roma*): 54.
— Sergius: *v.* mons sancti Sergii.
— Silvester de Iscleto: *v.* conventus monasterii sancti Silvestri de Iscleto.
— Sylvester et Martinus in montibus: *v.* sancti Sylvester et Martinus in montibus.
Sancta Romana Ecclesia: 6, 16, 21, 23, 53, 55.
Sanctuti: *v.* Augustinus Sanctuti.
San Leo: *v.* Mons Feretri.
San Tommaso di Via Piana: *v.* Via Plana, castrum.
San Miniato: *v.* Sanctum Mineatum.
Sant'Andrea in Primicilio: *v.* Primicerium, castrum.
Sant'Angelo in Lizzola: *v.* Sanctum Anlum comitatus Pensauri.
Sante Arlocti: 50.
— Andree, testis: 63.
SANTINI ALESSANDRO, *Contributo allo studio sulle origini e sulla natura del contratto di mezzadria*, in *Studi urbinati — Rivista di scienze giuridiche*, XV-XVI (1947-1948), Serie A, N. 1-4 [= *In onore di Canzio Ricci*], pp. 269-248: 14.
Santis (a): *v.* Luca a Santis.
sapientes viri: 10, 15, 76.
—: *v.* Johannes domini Damiani Checchi, Johannes magistri Paulini, Simon Bertoldi.
Sassocovaro: *v.* Sanctum Donatum.
satisfacere salarium consuetum plenarie: 21.
satisfatio: 55, 75.
Schedario Garampi, Miscellanea I^a, Indice 533; Miscellanea II^a, Indice 681 (nell'Archivio Segreto Vaticano): 17.
scribere: 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 73, 76.
— accusationem in quaternis: 76.
— — in quaternis communis: 75.
scripta apostolica: 31.
sedes apostolica: 31.
sedere pro tribunali: 13, 52, 56, 58, 59, 60, 61.
SELLA PIETRO: *v. Costituzioni Egidiane...*
semenare: 14.
Sene (= *Siena*): 71.
sententia: 21, 52, 60.
— absolutionis: 42.
— excomunicationis: 21.
— interlocutoria: 60.
— lata: 52, 60.
— pronuntiationis interlocutorie: 60.
sepulcrum beati Pelingotti: 22.
sequaces civitatis Urbini: 47, 48.
sequi formam statutorum: 60.
servare semper et perpetuo munera et onera realia personalia ac mista: 45.
servitium: 27, 28.
— consuetum: 28.
— sive pensio anualis: 28.
— usuale: 27.
Sessa: 15.
—: *v. Enrico da Sessa.*
Siena: *v.* Sene.

Sigismundus, Romanorum imperator: 23.
Signore di Urbino: *v.* dominus Antonius.
signum: 30, 60, 62.
— consuetum notarii: 60, 62.
— manus prepositi et canonicorum et consulum et consilii generalis: 30.
silve: 52.
Silvester (sanctus): *v.* conventus monasterii sancti Silvestri de Iscleto.
Silvester: *v.* Sylvester.
Simon Bartholi, generalis camerarius: 12, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— Bertoldi, prior: 16.
— Peri de Urbino, testis: 73.
Simonis: *v.* Vannes Simonis.
sindicatus civitatis Urbini: 21.
sindicus, sindici: 9, 10, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 79.
— antiquus ville santi Pantriani: 35.
—: *v.* ..... Benveduti.
— civitatis Urbini: 10, 21.
—: *v.* Bartholinus Hominis Sancti Johannis.
— castri Petralate: 48.
—: *v.* Pirratus Picardi, Bonaventura Bartolj.
— castrorum et villarum: 79.
— constitutus in conscilio de campana: 76.
— monasterii monialum sancte Marie de Turre civitatis Urbini: 56, 59, 60.
—: *v.* Punctius Mercatutii, Vannes Bartolutii.
— novus ville Varivelle: 40.
—: *v.* Grellus Albertutij.
— — ville sancti Angeli in Cotogno: 38.
—: *v.* Udrigius Peri.
— villarum es castrorum districtus Urbini: 10.
— ville Bactipetre: 42.
—: *v.* Jacobutius Çuntoli, Frantischelus Vidutoli.
— ville Cicotie: 43.
—: *v.* Francisschinus Ghelfi.
— ville Firminiani: 46.
—: *v.* Amator Ziunte; Hondedeus Orlandi, Fuscus Alixandri.
— ville sancti .....: 37.
—: *v.* Minghinus Bencevene.
— ville sancti Angeli in Cotogno: 38.
—: *v.* Udrigius Peri, Ugolinus Aldrovandi.
— ville sancti Apolenaris: 45.
—: *v.* Johannes Baldinutis.
— ville sancti Pantriani: 35.
—: *v.* ..... Benveduti, Jacobutuis Guid....
— ville Varivelle: 40.
—: *v.* Grellus Albertutj, Fusscus Zugarelli.
Sinibaldi: *v.* Perus Sinibaldi.
Sinibaldus Berardelli de civitate Perugij, potestas: 12, 66.
sinodus celebrata in ecclesia Urbini per dominum Franciscus episcopum: 25.
Socci: *v.* Bore Socci.
solidus, solidi (= *soldi*): 29, 58, 65, 78.
Solmi Arrigo, *Storia del diritto italiano*[3], Milano 1930: 9.
solutio: 55.
solvere: 28, 55, 59, 64, 76.
— anuatim: 28.
— pecunia communis Urbini: 55.
— salarium: 59, 76.
sonus: 16, 54, 58, 62.
— campane: 16, 54.
— tube: 58, 62.
Sorbelli Albano: *v. Inventari dei manoscritti.....*, vol. XXIX.....
sorores (= *suore*): 79.
spectare: 21, 53.
— immediate ad Romanam Ecclesiam: 53.
— pleno iure ad Romanam Ecclesiam: 21.
speculum orbis (= *attributo di Guidantonio di Montefeltro*): 22.
Sperantia, comes de Montefeltro: 21.
Spezae: *v.* Franciscus ser Spezae.
Spinetum, villa: 66, 69.
— (de): *v.* Peccius Bonaçunte de villa Spineti, Tura ser....tij de villa Spineti.
Staccolo, ser: *v. Andrea di ser Staccolo.*

Staccolus Johannis Cambi de Urbino, notarius: 52.
—: *v.* Guido Stacolis, Johannes Batista Staccolus.
Stala: 54.
— (de): *v.* Cola domini Francisci de Stala, Franciscus de Stala.
stanga audientie (= *stanga, transenna della sala di udienza*): 59.
stangata (= *steccato*): 78.
stantiare: 55.
starium (*staio, misura per i liquidi o comunque materie che possono essere contenute in un recipiente*): 5, 32, 34, 51.
— communis: 32.
— grani: 5, 32, 34, 51.
— iuxtum communis Urbini: 51.
statio (= *bottega, ufficio*): 33, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72.
— camerarij posita in quatra Pusterle civitatis Urbini: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72.
— in quo moratur Gregorinum posita in quatra episcopatus civitatis Urbini iuxta viam et res fraternitatis sancte Marie: 63.
— Johannelli q. Jacobutii, barberii, posita in quatra episcopatus: 33.
— Petri Çannis in burgo plani mercati Urbini: 43.
Stato della Chiesa: 12, 21, 54.
— *di Urbino*: 18.
statuere: 53.
Statuta civitatis Urbini, impressa Pisauri per Bartholomaeum Cesanum, 1559: 11, 14.
Statuta civitatis Urbini, Ms. N. 71 della Biblioteca Universitaria di Urbino (Fondo del Comune): 14, 18, 19.
— — — Ms. n. 29 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro: 14.
statuti: *v. leggi statutarie* [*pubblicate dal conte Antonio di Montefeltro nel 1396*]: 18.
statutum, statuta: 3, 4, 5, 7, 8, 30, 31, 32, 34, 51, 52, 55, 59, 60, 62.
— castri Pilei: 6.
— civitatis: 4, 30.
— communis et populi: 12.
— communis Urbini: 6, 32, 34, 51, 52, 55, 59, 62.
— et ordinamenta communis vel populi civitatis Urbini: 8, 11, 12, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
— registri Urbini: 18.
— spectantia ad officium dampnorum datorum: 14.
— sinodalia: 6.
— (Urbini) que non sint contra Romanam Ecclesiam vel ecclesiasticam libertatem: 6.
Stephani: *v.* Johannes Stephani de Campore.
Stephanus Guidi, castellanus castri Primicerii: 70.
— Vagnetti: 71.
stipulare: 30, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 49 50.
— pro se et heredibus suis: 33.
— solempniter: 33.
— tamquam persona publica vice et nomine communis Urbini: 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49.
strata publica, designata per montem sancti Sergi: 79.
Strovaldum: *v.* Mons Strovaldi.
subastare rem: 61, 62.
subiectio debita: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48.
subire senper et perpetuo munera et onera realia et personalia ac mista: 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49.
submictere per pactum: 51.
subscribere: 30, 36, 39, 40, 41, 48, 49, 52.
subtractio: 18.
subtraere testes, gratia, odio vel timore: 31.
successor, successores: 27, 28, 29.
sudictus, sudicti Urbini: 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 48.
suore dell'ordine di san Damiano: 4.
Superelus Petri Vivolo: 30.
suspendere: 31.

Sylvester (Sanctus): *v.* Sancti Sylvester et Martinus in montibus.
Sylvester: *v.* Silvester.
Symon Paltrinerius, presbiter, cardinalis SS. Sylvestri et Martini in montibus, rector Marchie Anconitane: 7.
syn.....: *v.* sin.....

tabellio: 29.
—: *v.* Jacobus Martini.
tabula (= *tavola, misura di superficie*): 29.
Talachio (de): *v.* Cinus Johannis de Talachio.
Talachium (= *Talacchio, frazione del comune di Colbordolo*): 33.
tangere corporaliter scripturas: 34.
Taviglione: *v.* Sanctum Donatum.
taxatio iudicis: 60.
Taxinus de Donatis, miles florentinus, vicarius civitatis Urbini et comitatus et districtus pro Ecclesia Romana: 53.
Tebaldi: *v.* Nicolaus Tebaldi.
Tellus de Rosciano, potestas: 21.
tempus istrumentorum: 29.
tenere: 28, 30, 34, 53, 55, 78.
— ad pensionem: 55.
— anuatim: 28.
— custodiam: 53.
— de iure: 55.
— equos: 78.
— firmum et ratum: 34.
— imperpetuum: 30.
teneri facere scribi in quaternis: 75.
— murari facere decem miliaria madonum: 75.
tenuta (= *possedere, facoltà attuale di godere*): 34, 51, 60, 61.
terenum: 28, 29.
— Ranutii Insule et eius neptis Boneratinis: 29.
terminus: 32, 33, 51, 58, 59.
— trium dierum ad comparendum: 58.
— elapsus: 59.
terra: 15, 22, 28, 52, 61.
— culta et vineata posita in curte civitatis, in loco fontis Roppi: 61.
— Ecclesie: 15, 22.
tertiarius, tertiaria (= *terziario francescano*): 22, 23.
—: *v.* Clara de Ubaldinis, Pelingottus beatus, Joannes conf.
testimonium audire: 53.
testis, testes: 18, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— recipere: 58.
— rogati: 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41-42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
— vocati: 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
—: *v.* Albericus Bonaventura, *Andrea (ser) di ser Staccolo*, Andriolus Deotaide, Angelus Fiordi de Urbino, Angelus Marchutii, Angelus Pacis, Arcolanus Vignanti de Cantiana, Bartholomeus Barrocij, Benvidutus Alberti Petri, Blaxius Cintij de Urbino, Blaxius magistri Johannis, Bonannus Gnoli, Bore Socci tubator, Cialus Johannis de Petralata, Ciccholus...sancti Donati, Cicchus Mathei de Urbino, Ciovicta Andree de Frossombrono, Cinus Johannis de Talachio, Damianus Angellini, Francischus Cicholi, Generolus Bardj de villa sancti Marini in Cotogno, *Guido di ser Giuliano di Luca*, Guido Magnani, Guido Paulutij, Guido ser Joannis de Urbino, *Giovanni dei Rosselli d'Arezzo*, Hieronimus de Francischis de Perugia, Homo Tudinelli, Iacomutuis Benencase de villa montis Strovaldi, Iohagnolus Cristofani de Monte Calvo, Iohanninus Petri, Iusstus, Iohannes Petrutij de Urbino, Johannes Uguitionis, Johannes Zontolini, Julianus Luce, Laçarus Casutij de villa Monticelli, Luca a Santis, *Marco (ser) de Petrucci*, Matheus ser Munciari, Merolus Montis, Michel de Urbino,

Nardus Venture, Nicholutius Joannis de Cantiana, Nicolaus Tebaldi de villa Cavalini, Pace Bagli de villa Palini, Paulus magistri Guerçonis, Paulus Matioli de Villa Columpna, Paulus Phjlipputij, Paulus Vannis, Peccius Bonaçunte de villa Spineti, Perinus Blancutii, Perucolus Ghirardi, Perus dominus, Perus Godentis, Perus Sinibaldi, Piccinus Hondedei, Sancte Andree, Simon Peri (?), Stephanus Vagnetti, Ugolinus Miceye de Urbino, Ugutius Ar..., Urbanus de Urbino, Ursellus Iacobutii de Urbino, Vaglete Peri de castro Audictori, Vagnettus Baldelli, Vannes Pacis, Vannes Simonis.

Thanus de L'oglano (*sic*), potestas: 10.

THEINER AUGUSTINUS, *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis*, tom. I-II, Rome 1861, 1862: 6, 7, 10, 11, 21.

Thomi: *v.* Perandrea Thomi.

timor: 31.

Tor Cotogna (*frazione del Comune di Urbino*): *v.* villa sancti Angeli in Cotogno.

TORELLI PIETRO, *Studi e ricerche di storia e diplomatica comunale*, II, Mantova 1915 [= *R. Accademia Virgiliana di Mantova*, Serie miscellanea, vol. I]: 10.

tradere florenos: 33.

— res secundum formam statuti: 62.

tribunal: 13, 52, 56, 58, 59, 60, 61.

tricturare (= *trebbiare*): 14.

tritulare (= *trebbiare*): 14.

tuba: 58, 59, 62.

tubator (= *trombettiere, pubblico banditore*): 52, 61.

—: *v.* Bore Socci, Antonius Capcie.

TUDESCHIS (DE): *v.* ABBAS PANORMITANUS.

Tudinelli: *v.* Homo Tudinelli.

Tufo di Urbino: *v.* mons Tufi.

Tufum (= *Tufo, frazione del comune di Urbino*): 79.

Tura ser ...tij de villa Spineti, castellanus castri montis Falconis: 69.

Turelle: *v.* Andreas Turelle.

turigianus turris Paganici: 13, 72-73.

—: *v.* Mainardus de Paganico.

turris: 13, 56, 73.

— Paganici: 13, 73.

Turturum (= *S. Maria in Tortorio, chiesa nella frazione di Sant'Eufemia di Urbino*): 30.

Ubaldinis (de): *v.* Bernardinus de Ubaldinis, Clara de Ubaldinis, tertiaria.

udientia: 59.

Udrigius Peri, sindicus novus ville sancti Angeli in Cotogno: 38.

Uguitius q. Guidutij de Pallatio, comitatus Urbini: 33.

UGOLINI FILIPPO, *Storia dei conti e duchi di Urbino*, Firenze 1859, 17.

Ugolinus Aldebrandi: 30.

— Aldrovandi, sindicus: 38.

—, consul: 27, 30.

— Miceye de Urbino: 66.

Ugolinutius Oddonis: 37.

Ugolus Ranutii de Salsola: 29.

Uguitionis: *v.* Johannes Uguitionis.

Ugutius: 29.

— Ar....., testis: 43.

universitas: 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 53.

— castri Petralate: 48.

— hominum ville Cicotie: 43.

— ville sancti...: 37.

— ville sancti Angeli in Cotogno: 38.

— ville sancti Apolenaris: 45.

— ville sancti Pantriani: 35.

— ville Varivelle: 40.

Urbania: *v.* Durantis (civitas).

Urbanus de Francischinis domini Paulocti, ser: 68.

— de Urbino: 64.

— papa V: 15, 25, 53, 54.

— papa VI: 25, 62.

urbinates (cives): 21.

Urbinelli: *v.* Franciscus Urbinelli, Ludovicus ser Francissci Urbinelli.

Urbinellus, castaldus: 30.

— Joannis Guililmi: 30.
Urbinum (= *Urbino*): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 79.
Ursellus Jacobutij: 33.
uti proprio arbitrio et voluntate: 27, 28.
uxor cuiusdam de Glaiolo: 49.
— olim Bartoli de Glaiolo: 50.

Vagine (=*Lavagine, oggi via C. Battisti in Urbino*): 32, 50, 51.
Vaglete Peri de castro Audictori, testis: 38.
Vagnarellis (de): *v.* Joannes Baptista de Vagnarellis.
Vagnetti: *v.* Stephanus Vagnetti.
Vagnettus Baldelli, testis: 45.
Valgine: *v.* Vagine.
Vannes Bartolutii: 56, 57, 58, 59, 60.
— Michelis, castellanus castri Pilij: 65-66.
— Pacis de Urbino, publicus preco: 58, 60.
— Simonis: 71.
Vannis: *v.* Paulus Vannis.
Vanzolini Giuliano, *Statuti di Gradara, Peglio e Montefeltro*, (= *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. Ciavarini, tom. III), Ancona 1874: 6.
Varivella, villa: 10, 34, 40.
— (de): *v.* Fusseus Zugarelli sindicus ville Varivelle, Grellus Albertutii sindicus ville Varivelle.
Venantius Jacobi de monte sancte Marie in Cassiano, notarius: 55.
vendere: 31, 61, 62, 79.
— carnem: 79.
— secundum formam statuti communis Urbini: 61.
venire ad citadinantiam civitatis: 80.
Venture: *v.* Nardus Venture.
Vergottini (de) Giovanni, *Origini e sviluppo della comitatinanza*, in *Studi Senesi*, XLIV (1929), pp. 341-480: 11.
— *Il papato e la comitatinanza nello Stato della Chiesa* (*sec. XII-XIV*) in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, Nuova Serie, III [= *Studi Storici in onore di L. Simeoni*] (1953), pp. 75-162: 11.
— *Contributo alla storia della comitatinanza nello Stato della Chiesa*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XXVI-XXVII (1953-54): pp. 117-126: 11.
— *Concezione papale e concezione comunale del rapporto di comitatinanza in conflitto in Romagna al principio del secolo XIV*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, Nuova Serie, V (1953-54), pp. 105-114: 11, 12.
— *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, Bologna 1957: 6.
— *Arti e Popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943, [= *Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in discipline corporative della R. Università di Siena, 4*]: 13.
veritas: 18.
Vernaccia Piergerolamo, *Elencus bullarum existentium in Archivio Secreto Vaticano quae concernunt Urbino*, in *Scritture, lettere, monumenti spettanti alla città ed alli uomini illustri d'Urbino senz'ordine cronologico insieme adunati fino all'anno MDCCXVIII dal Prete Pier Gerolamo Vernaccia delle Scuole Pie ed ampliate recentemente di più copiosa raccolta alla quale per maggior comodo si aggiunge al presente volume un indice generale a tutte le materie*, Ms. N. 28 della Biblioteca Universitaria di Urbino, pp. 153-178: 17.
Veterani: *v.* Federicus Veterani, Perantonius de Vetteranis.

Vetteranis (de): *v.* Federicus Veterani, Perantonius de Vetteranis.
via, vie: 35, 50, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 79.
— de porta nova: 79.
— designate pro eundo et redeundo ad forum: 79.
— montis sancti Sergi que vadit versus montem Tufi: 79.
— plana: 13, 27, 70.
— publica, in civitate Urbini: 56, 61, 64.
— publica, in villa Cavalini: 35.
— que vadit ad portam Pusterle versus portam sancti Pauli: 79.
Via Plana, castrum (= *San Tommaso di Via Piana, frazione del Comune di Urbino*): 13, 27, 70.
Viapiana: *v.* Via Plana, castrum.
vicaria: 53.
vicariatus (officium): 53.
vicarius: 13, 15, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63-64, 67.
— civitatis comitatus et districtus Urbini pro Santa Romana Ecclesia: 53, 54.
— comitis Antonij de Monte Feretro: 13, 56, 59, 63-64, 67.
— *del Legato per le terre della Chiesa*: 15.
— generalis pro tribunali sedens: 56, 57, 58, 59, 60.
—: *v.* Cola domini Francisci de Stala de Ancona, Gregorius de Sancto Mineate, Jacobus de Capuccis de Imola, Johannes episcopus brixiensis, Taxinus de Donatis.
vicevicarius: 54.
—: *v.* Johannes de Baldracanis de Forlivio.
videre citationes: 59.
— contumatiam: 59.
— petitiones et capitula producta: 51.
— presentationes: 59.
vidue: 77.
Vidutoli: *v.* Frantischelus Vidutoli.
Vignanti: *v.* Arcolanus Vignanti.
villa, ville: 8, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 62, 66, 69, 70, 77, 79, 80.
— Bactipetre (= *Battipietra, località presso la Miniera, frazione del Comune di Urbino*): 11, 35, 41, 42.
— Cavallini (= *Cavallino, frazione del Comune di Urbino*): 35, 36, 39, 40, 41.
— Cicotie (= *La Cicoccia, località presso la frazione di Cavallino di Urbino*): 11, 35, 43.
— comitatus Urbini: 8, 56, 69.
— Columpne (= *Colonna, località della Cesana di Urbino*): 70.
— districtus Urbini: 9, 79.
— Firmignani (= *Fermignano*): 11, 34, 46.
— Monticelli (= *Monticelli, località in comune di Urbino?*): 70.
— montis Calvj (= *Montecalvo in Foglia*): 41, 43.
— montis Strovaldi (= *Monte Asdrualdo, località in Comune di Fermignano*): 46.
— Palini (*Pallino, frazione del Comune di Urbino*): 69.
— Rancitella (= *Rancitella, frazione del Comune di Urbino*): 56.
— Reicecis (= *Riceci, località in Comune di Petriano*): 62.
— sancti Angeli in Cotogno (= *presso la località Tor Cotogna nella frazione Ca' Mazzasette di Urbino*): 11, 34, 38.
— sancti Apolenaris (= *Sant'Apollinare in Girfalco, località presso la frazione Pieve di Cagna di Urbino*): 11, 35, 44, 45.
— sancti Marini in Cotogno (= *località in Comune di Sassocorvato*): 38.
— sancti Pantriani (*San Petrigano, località presso la frazione di Ca' Mazzasette di Urbino*): 11, 34, 35.
— Spineti (= *Montespino in Comune di Montecalvo in Foglia?*): 66, 69.
— Varivelle (= *Varivella, località del Comune di Urbino?*): 11, 34, 40.
Villanella: 29.
vinea, vinee: 26, 52, 61.
vir, viri: 16, 56, 59, 61.
— prudentes: 16.

— sapiens, sapientes: 56, 59, 61.
—: *v.* Franciscus de Perusio, Jacobus de Capuccis de Imola.
VITALE VITO, *Il comune e il podestà a Genova*, Milano 1951: 9.
vites vinee: 61.
Vivolo: *v.* Petrus Vivolo, Superclus Petri Vivolo.
vocare teste: 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
voluntas: 15, 18, 28, 32, 51.
— civium: 15.
— propria et plana: 32.
— sua propria et contra se ipsum: 32, 51.
— ultima: 18.

ZDEKAUER LUDOVICUS, *Il parlamento cittadino dei comuni delle Marche*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province delle Marche*, X (1915), pp. 90-92: 9.
— *Gli atti del parlamento di Montolmo del 15 gennaio 1306*, in *Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831*, I, (1916) N. 1: 9-10.
— *Magistrature e consigli nei comuni marchigiani agli inizi del trecento*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province delle Marche*, XI (1916), pp. 221-224: 10.
Ziunte: *v.* Amator Ziunte
Zontolini: *v.* Johannes Zontolini.
Zugarelli: *v.* Fusscus Zugarelli.

Çannes Agure: 61.
Çannis: *v.* Petrus Çannis.
Çuntoli: *v.* Jacobutius Çuntoli.

ENRICO ZANELLI

STORIA E TEORIA DEL RAPPORTO DI AGENZIA

Contributo allo studio dell'agenzia e dell'agente di commercio

I

SOMMARIO. Premessa. - I. I LIMITI DELLA NOZIONE DI AGENZIA E LA FIGURA DELL'AGENTE: 1. I problemi di definizione e di disciplina dell'istituto. — 2. Prime ipotesi di lavoro. — 3. Il contratto di agenzia e la figura dell'agente. — 4. Logica ed esperienza nell'identificazione del concetto di agente. — 5. La nozione di agenzia dell'art. 1742 cod. civ. - II. STORIA E TEORIA: I PRECEDENTI: 6. I precedenti dell'attuale contratto di agenzia nella sua storia « interna » ed « esterna »: indicazione delle linee di ricerca. — 7. Commissione e mandato commerciale nella matrice della codificazione francese. — 8. Una nuova figura di intermediario: l'agente di commercio. La sua prima formulazione legislativa nello *HGB*. — 9. Diversità delle premesse concettuali e affinità della disciplina nelle legislazioni attuali. - III. STORIA E TEORIA: GLI SVILUPPI: 10. L'introduzione della nozione di mandato commerciale nel sistema del codice di commercio. — 11. Mandato, affare, atto giuridico. — 12. La trattazione degli affari altrui: indicazione delle nuove linee di sviluppo dell'indagine. — 13. Caratteristiche dell'agenzia nella prassi commerciale italiana precedente la nuova codificazione. — 14. I connotati « servili » della moderna agenzia. — 15. Significato storico-giuridico, e non politico-economico, del precedente richiamo. — 16. Prime formulazioni della problematica dell'agente nella scienza giuridica italiana: applicabilità o meno delle qualifiche di *a*) commerciante, *b*) rappresentante, *c*) mandatario. Riflessi attuali. — 17. L'attività dell'agente nel sistema degli atti di commercio di cui all'art. 3 cod. comm.; possibilità del ricorso al n. 21 o al n. 22. — 18. *Segue*: le difficoltà dell'alternativa, e delle soluzioni ad essa proposte nell'ambito del sistema allora vigente. — 19. *Segue*: possibilità, in astratto, del ricorso anche al n. 6 dell'art. 3 cod. comm., alla luce della nozione generica di somministrazione (di servizi). — 20. La posizione dell'agente nel passaggio dal sistema del codice di commercio all'ordinamento attuale: configurabilità dell'agente come imprenditore, piccolo imprenditore o lavoratore autonomo; ma non come professionista. - IV. IL PASSAGGIO ALL'ATTUALE CONFIGURAZIONE GIURIDICA. MOMENTI E MOTIVI: 21. Enucleazione della figura dell'agente dalle precedenti forme di rappresentanza commerciale (in senso giuridico); la distinzione tra rappresentanza giuridica e rappresentanza economica. — 22. Posizione economica dell'agente nella nuova organizzazione dei traffici, e condizioni giuridiche della sua esistenza. L'agente e la tutela della concorrenza; l'agente e le nozioni di impresa satellite e responsabilità vicaria. — 23. Le teoriche del mandato, della rappresentanza, dell'*agency*, della prestazione di lavoro. Impianto, lineamenti e prospettive di una teoria dell'agenzia.

PREMESSA

Il tema del contratto di agenzia, anche se considerato latamente, tenendo conto sia del rapporto di agenzia che della figura dell'agente, può apparire limitato e circoscritto; e la scelta di questo argomento per una trattazione che, nella sua impostazione monografica e per l'ampiezza di taluni svolgimenti, tende palesemente ad una esplorazione, quanto più possibile in profondità, di temi che presentino un interesse nuovo e vitale per i giuristi moderni, può abbisognare di un chiarimento, se non di una giustificazione.

È vero che le norme del codice concernenti l'agenzia non sono numerose e, in sé, non prospettano una problematica particolarmente intensa o tormentata; è vero che ad esse poco aggiungono, sotto il profilo dell'interesse dogmatico, gli accordi economici collettivi che in concreto regolano il rapporto di agenzia nei vari settori economici; ed è vero, infine, che anche la giurisprudenza in materia sembra in pratica confinata alla costante riaffermazione di criteri di definizione e principii sufficientemente consolidati quando non ovvii, da cui si ricavano di volta in volta le opportune soluzioni di fatto in controversie di natura — per così dire — prevalentemente sindacale.

Mi è sembrato tuttavia che, messi in nuova luce e opportuno rilievo taluni profili più delicati dell'argomento, motivi sufficienti di stimolo e di interesse per uno studio dell'agenzia e dell'agente di commercio potessero innegabilmente essere considerati i seguenti:

primo: il contratto di agenzia è contemplato per la prima volta dal cod. civ. del 1942, e quanto meno la genesi di

esso e le concrete esperienze di applicazione di questi venti anni presentano aspetti che, se noti in sé, non sono ancora stati collocati nella più ampia prospettiva del sistema in evoluzione;

secondo: il rilievo economico dell'istituto, già cospicuo anche considerando la categoria degli agenti in senso stretto (disciplinati dagli accordi collettivi), si allarga a settori limitrofi (imprese di agenzia e rappresentanza a carattere societario, o comunque organizzate su vasta scala, ad es. per l'importazione, l'esportazione e l'assistenza tecnica sul piano internazionale) o a settori affini (imprese di servizi, come «agenzie» in senso lato), ovviamente non contemplati dal legislatore al momento di fissare le note caratteristiche del contratto di agenzia, e pertanto suscettibili di incertezze interpretative quanto all'applicazione stessa della disciplina di questa od altra figura contrattuale;

terzo: la delimitazione di una nuova figura contrattuale dalle caratteristiche così circoscritte è di per sé indice di un metodo legislativo, e in genere anche di presupposti dogmatici e condizionamenti storici (come vedremo essere il nostro caso), tali da attribuire un più generale interesse paradigmatico ad una indagine che si proponga di analizzarne tutti i motivi in sede di ricostruzione critica;

quarto: nonostante le remore implicite nella ristrettezza della nozione, l'agenzia è attualmente oggetto di un rinnovato interessamento tecnico-legislativo, in ragione del rilievo che essa assume quale punto di riferimento e destinataria di regolamentazioni particolari, sia in sede di legislazione speciale nazionale, sia in sede di Comunità Economica Europea, in quest'ultimo caso sotto il triplice profilo delle norme relative alla disciplina della concorrenza, allo *status* professionale degli agenti, e alla libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi; si noti che generalmente la normativa europea deve tener conto dei diversi caratteri che l'istituto assume nei vari paesi membri, con difformità di classificazione e di disciplina non sempre trascurabili,

e che in ultima analisi finisce non di rado per risultarne tendenzialmente un'altra nozione ancora, diversa, a livello comunitario e sopranazionale (sicché, come si elaborano progetti di una società di « tipo » europeo, così non è escluso che debba profilarsi la figura dell'agente di commercio europeo); e ciò anche a prescindere dai tentativi, sempre ricorrenti, di unificazione del diritto privato dei vari ordinamenti sulla base di convenzioni, leggi uniformi, o almeno accordi di categoria e contratti tipo elaborati dalle organizzazioni professionali: sviluppi tutti di cui sarà dato conto quando l'occasione lo richieda (e non a titolo indiscriminatamente informativo, ma solo ove l'interesse del materiale lo giustifichi);

quinto: la posizione dell'agente, che è, genericamente parlando, di intermediario tra il principale e i terzi, non solo pone il problema della qualificazione del tipo di cooperazione (materiale o giuridica, rappresentativa o non) prestata dall'agente nei confronti del suo preponente (da cui, ovviamente, derivano una serie di conseguenze su tutte le vicende del rapporto trilaterale), ma a mio avviso fa di tale problema la chiave di volta su cui poggia l'evoluzione dell'istituto dai suoi precedenti remoti e prossimi sino alla forma attuale, e che occorre individuare nei suoi termini esatti ove si voglia collocare il rapporto di agenzia su basi sistematiche sicure, a fronte del complesso atteggiarsi che il lavoro in tutte le sue forme presenta nell'articolazione non proprio lineare del nuovo codice civile (cfr. art. 2222, con il rinvio ivi contenuto ai rapporti forniti di « una disciplina particolare nel libro IV »); e poiché la presente trattazione muove precisamente, sotto l'indicato profilo sistematico, da una prospettiva assai ampia, e quindi non di rado per molti aspetti trascurata, che tiene conto della ricca problematica della cooperazione dell'ausiliare nel rapporto giuridico, oserei dire che già nella possibilità stessa di ripensare la questione dell'agenzia volta a volta da nuovi angoli visuali è con-

tenuta una riprova della fecondità di questo tema apparentemente scabro;

sesto: nell'ambito della nuova sistematica del diritto dell'impresa l'attività dell'agente riveste, quanto meno per la dogmatica italiana, un ovvio interesse; trattasi di una di quelle « attività ausiliarie » (art. 2195, n. 5, cod. civ.) di cui non solo non esiste un'illustrazione esauriente, ma che continuano a suscitare in dottrina perplessità quanto all'immediatezza e intensità del rapporto che le deve collegare alle altre « imprese » (o più genericamente « attività » *commerciali*, o secondo taluni semplicemente *economiche*), affinché assuma rilievo quella nozione tecnica di *ausiliarietà* che sola può qualificare come giuridicamente commerciali appunto le attività ausiliarie in senso proprio. Lo studio della prestazione tipica dell'agente (che dovrà essere approfondita quanto alle caratteristiche di durata e di risultato) non può non apportare, anzitutto, qualche chiarificazione nell'analisi del tema dell'ausiliarietà: ma inoltre, considerando il singolare collegamento di quasi-dipendenza esistente tra gli agenti e l'impresa o le imprese principali, si comprende come il discorso debba allargarsi ad una valutazione della posizione attuale degli imprenditori-lavoratori (già lo HUECK parlava di *Arbeitnehmerähnliche Agenten*) e delle strumentazioni giuridiche alternative attraverso cui funzioni economiche sostanzialmente identiche vengono sottoposte a regolamentazioni affatto diverse, in funzione di svariati fattori, fra cui hanno sempre, per la verità, predominato gli usi tradizionalmente formatisi in ciascun mercato o settore commerciale, ovvero (a livello più cosciente) gli interessi fatti valere in posizione di maggior forza dall'una o dall'altra parte contraente; ma ai quali si è aggiunto recentemente il fenomeno di una tecnica legislativa assai più articolata e persino atomistica, onde numerose figure contrattuali sembrano differenziarsi tra loro più sulla base di varianti verbali delle formule legislative che non sulla base di effettive e coscienti esigenze degli operatori, e di converso altre figure

contrattuali elaborate dalla pratica non trovano una loro sistemazione nell'incasellamento classificatorio in cui si spezzettano codici e leggi; (si pensi appunto alla gamma di situazioni giuridiche in cui si articolano ormai i rapporti tra imprese principali e intermediari *lato sensu*, fra i quali si distinguono, non sempre nettamente: lavoratori subordinati, mediatori e procacciatori autonomi occasionali, agenti e agenti rappresentanti, commissionari, rivenditori c.d. concessionari; laddove spesso le situazioni economiche e le rispettive esigenze di tutela di queste diverse figure si prospettano — o vengono asserite — come strettamente analoghe: si fa il caso estremo del concessionario rivenditore di prodotti a prezzo regolamentato, con margini di utile fissi, non dissimili da una provvigione; sicché, mentre ci si trova da un lato nella necessità di attribuire alle discipline vigenti per le varie figure il significato più congruente con il settore di realtà contemplato dalla norma, dall'altro lato è altrettanto doveroso tentare di intravvedere tutte quelle premesse di una migliore sistemazione che vada progressivamente adeguandosi alla realtà in movimento, e che lo stesso giurista positivo possa contribuire a delineare, estrapolando sia criticamente che costruttivamente gli sviluppi concettuali, valutativi e normativi contenuti *in nuce* nell'esperienza giuridica sin qui maturata).

* * *

Resta da osservare, incidentalmente, che anche quando si lamenta la carenza o la scarsità dell'elaborazione giurisprudenziale con riguardo a simili problemi in evoluzione, di cui lo studioso avverte l'insorgenza, ma per i quali non sembra possibile rinvenire pronuncie *in terminis* da cui ricavare indicazioni e prospettive (quasi che nella pratica non ci si accorgesse dei mutamenti che pure di fatto incidono nel suo stesso seno), in realtà ciò che si verifica è un fenomeno di cui proprio recentemente il GORLA ha denunciato l'allarmante estensione, mettendo in rilievo che troppo spesso la decisione significativa e rilevante

si nasconde in una ricca casistica di specie che non traspare dalle massime stereotipate e talvolta neppure dal testo integrale delle sentenze, in cui il ragionamento è condotto su schemi tradizionali e utilizzando *nomina* e concetti giuridici scontati, mentre di fatto la soluzione costituisce un'esperienza giuridica nuova, che però non può fungere da precedente perché resta un fatto interno, noto alle parti e al giudicante, ma non trasferito nel contesto della decisione! Ho ritenuto di riprendere in questa sede tali considerazioni, di cui si potrebbe pensare che hanno carattere del tutto generico, perché invece si dà il caso che ad esse, in effetti, abbiano dato occasione proprio alcune sentenze caratterizzate da complesse ma tipiche situazioni di fatto in cui la formazione di un contratto di compravendita era subordinata all'identificazione degli elementi della proposta (sotto forma di offerta «*ad incertam personam*») e dell'accettazione, trasmessi per il tramite di una incertissima figura di *procacciatore d'affari*, indicato di volta in volta in atti con le designazioni più diverse (*); sicché mi sembra, anche per questo verso, che una ricerca intesa ad estrarre, anche dove meno appariscente, qualche più intenso significato dall'applicazione di poche e sbiadite norme di diritto positivo alla multiforme realtà dei traffici, sia forse per riuscire più fruttuosa di quanto non potrebbe far pensare l'attuale stato, e la configurazione stessa, della nozione di agenzia.

* * *

(*) Cfr. GORLA, *Offerta «ad incertam personam» (Saggi per un nuovo tipo di nota a sentenza)* (*Nota* alle sent. Cass. 15 gennaio 1965, n. 87 e 24 aprile 1964, n. 1001), in *Foro ital.*, 1965, I, 430, 433 ss.; v. anche i precedenti saggi dello stesso a. ivi citati.

Talvolta il fenomeno assume anche l'aspetto di «evoluzione inconscia» della giurisprudenza, sicché il progresso di certe soluzioni e di certe idee va ricercato al di là delle formule apparenti del giudicato, mediante un lavoro di lettura esplicitante, quale si ritrova, per fare un esempio notevole, riferito a una vasta problematica, in TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, specie a p. 81 ss., *passim*.

Tutto ciò premesso, è evidente che i vari motivi di interesse sin qui indicati rappresentano al tempo stesso una dichiarazione di intenzioni, quanto alla natura e al programma della trattazione, di cui viene in questa sede presentata la parte iniziale, sulla quale dovranno poi nel modo opportuno innestarsi le indagini concernenti l'istituto in tutti i suoi aspetti positivi e in tutte le implicazioni che risultano dal quadro che sono venuto tracciando.

Va ricordato, infine, che, diversamente da quanto può dirsi con riguardo alla ricca e ormai classica elaborazione dottrinale sul mandato commerciale e la commissione nel sistema del codice abrogato, quanto alle trattazioni sul contratto di agenzia attualmente esistenti (d'altronde non molto vaste, anche quando pregevoli) non era palesemente nel loro carattere né nei loro propositi di ricostruire l'istituto dell'agenzia, come qui viene fatto, da un lato volgendosi indietro, a commisurare il rilievo e il significato delle varie fasi di formazione concettuale della nozione, negli sviluppi legati alle diverse epoche e ai diversi ordinamenti; e dall'altro lato collocando la nostra sistematica attuale in una prospettiva che consenta di coglierne non solo le proiezioni ma anche i limiti sul piano funzionale, e così le necessarie indicazioni di tendenza e revisione.

A questa esigenza che, in vista dell'accennata lacuna, ben può definirsi preliminare, si propone intanto di corrispondere questo primo contributo, che ripercorre le vicende più o meno direttamente collegate alla storia ideale dell'agenzia, per delinearne come risultante il profilo attuale.

1.

I LIMITI DELLA NOZIONE DI AGENZIA E LA FIGURA DELL'AGENTE

SOMMARIO: 1. I problemi di definizione e di disciplina dell'istituto. — 2. Prime ipotesi di lavoro. — 3. Il contratto di agenzia e la figura dell'agente. — 4. Logica ed esperienza nell'identificazione del concetto di agente. — 5. La nozione di agenzia dell'art. 1742 cod. civ.

1. Del rapporto di agenzia si potrebbe ripetere ciò che il LEVY-ULLMANN osservava con riguardo al fenomeno (non coincidente nel nucleo centrale e comunque diverso nell'ampiezza, ma affine per molti aspetti nella problematica) dell'*agency* in diritto inglese: esservi in esso insieme una componente feudale, ed una commerciale (1).

Naturalmente il puntuale riferimento storico alle origini dell'istituto in *common law* (2) assume nel nostro caso un diverso valore, peraltro non meramente descrittivo e simbolico rispetto ad alcune generiche caratteristiche dell'agenzia regolata dal codice civile, bensì anche incisivamente riassuntivo di certe

---

(1) LEVY-ULLMANN, *La contribution essentielle du droit anglais à la theorie générale de la représentation dans les actes juridiques*, in BALOGH, ed., *Actorum Academiae Universalis Jurisprudentiae Comparativae*, I, Berolini-Londini-Parisiis, 1928, pp. 341 ss., a p. 342. L'osservazione citata nel testo è ormai classica, e tuttavia suscettibile, come si vedrà, di più specifiche applicazioni al nostro tema.

(2) La ricerca storica più approfondita sulle origini dell'*agency* nei secoli di formazione del diritto anglosassone resta certamente quella di WÜRDINGER, *Geschichte der Stellvertretung* (Agency) *in England. Ein Beitrag zur Entwicklung des englischen Privatrechts*, Marburg, 1933. Ma a più alto livello di ricostruzione critica v. il celebrato saggio di HOLMES, *The History of Agency*, in 4 *Harvard Law Rev.* (1891) 345, 5 *Harvard Law Rev.* (1891) 1, ora in *Collected Legal Papers*, New York, 1920 (rist. 1952), 49.

specifiche risultanze che emergeranno nel corso della presente ricerca. Ma certo già sin d'ora non stupirà che i rilievi sui connotati « servili » e « mercantili » dell'*agency* trovino un'ulteriore applicazione anche considerando lo svolgimento storico nei diritti continentali (da quello romano a quelli contemporanei) del fenomeno rappresentativo, institorio, gestorio, e in genere delle forme di ausiliarietà e cooperazione nella trattazione di affari.

Lo studio dell'agenzia commerciale nel nostro diritto è però reso singolarmente complicato da un complesso di circostanze per cui

a) da un lato al rapporto contrattuale *agenzia* fa riscontro la figura professionale dell'*agente*;

b) dall'altro lato il rapporto si scarnifica, risultando ad esso *prima facie* estraneo, o quanto meno inessenziale, l'istituto della rappresentanza, e inapplicabile quello del mandato.

Sono questi fattori, per così dire extra-tradizionali e che rompono con i moduli più sperimentati del ragionamento giuridico, a creare peculiari difficoltà di sistemazione ma anche un interesse nuovo, tipicamente moderno, alla ricostruzione dogmatica della fattispecie.

In sostanza, per il contratto di agenzia disciplinato dal codice civile si pongono un problema di definizione nell'ambito autonomo dell'esperienza giuridica ([3]), e un problema di applicabilità delle norme relative (e, per analogia, di eventuali altre norme) alle varie figure di agenti nel loro concreto operare.

([3]) Sull'esigenza di tale autonomia intesa come necessaria preminenza delle costruzioni e delle valutazioni giuridiche, sia pure previa ricognizione tipologica della realtà a fronte di fatti in continua evoluzione, cfr. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, pp. 62-64; e, d'altra parte, sull'ampiezza e concretezza dell'esperienza giuridica, si vedano le pagine di ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*[2], Torino, s.d. ma 1961, pp. 359 ss., e le osservazioni di PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. scienze giur.* 4 (1950) 49 ss.

Queste note intendono apportare un contributo alla soluzione di tale duplice ordine di questioni.

2. In particolare, anticipando in parte le conclusioni su cui le singole soluzioni ovviamente si innestano, una constatazione di fondo che risulterà, mi auguro, dimostrata dall'indagine può essere sin d'ora così enunciata:

il contratto di agenzia, nella sua attuale formulazione, non è che una circoscritta manifestazione nel più ampio *genus* dei contratti di prestazione d'opera; come tale, se qualificato dalle richieste caratteristiche organizzative, appartiene a quella categoria dei contratti di impresa in cui sostanzialmente si risolve l'antiquata nomenclatura tuttora corrente per una serie di contratti che l'esistenza dell'impresa per l'appunto presuppongono; infine (e pur lasciando impregiudicata per il momento la questione dell'opportunità o meno di classificazioni ristrette e differenziabili tra loro solo in relazione a varianti di dettaglio) i rapporti tra agenzia e mandato, e anche quelli tra agenzia e rappresentanza, sono bensì gli stessi che intercorrono, nella sistematica attuale, tra ogni altro contratto di prestazione d'opera da una parte e il mandato o la rappresentanza dall'altra, ma sono tutti — aggiungo — rapporti che vanno inevitabilmente assestandosi su basi completamente diverse da quelle su cui i giuristi continentali erano e sono soliti operare (a ciò costretti, d'altronde, in funzione — occorre riconoscerlo — dell'esistenza stessa del mandato, ossia di una figura contrattuale che va considerata, come risulterà da quanto andrò dicendo, una sovrastruttura di dubbia utilità, residuo di un malinteso impianto sistematico romanistico) ([3-bis]).

([3-bis]) Chi abbia presente il notevolissimo e originale contributo portato in questo particolare settore dalle prime indicazioni (e utilizzazioni comparatistiche) contenute nei lavori di Bigiavi da quindici anni a questa parte (cfr. *L'imprenditore occulto*, Padova, 1954 [rist. 1957], pp. 153 ss.; *Difesa dell'« Imprenditore occulto »*, Padova, 1962, pp. 187 ss., 294 ss., *passim*), ha già probabilmente intravvisto il senso generale in cui si orientano le enunciazioni del testo; per i più precisi chiari-

3. Illustrerò dapprima tutti i termini e le angolazioni (che sono numerose) dell'istituto considerato.

Sotto un primo profilo, poiché funzione dell'agenzia è di agevolare una delle parti (che si avvale dell'ausilio dell'altra) ai fini della stipulazione di contratti nel quadro di una determinata attività sistematica, si tratta di un rapporto giuridico che facendo capo all'espletamento di attività economiche organizzate si colloca, come si è già rilevato per altro verso, nell'ambito del diritto delle imprese; anzi, pur lasciando per il momento impregiudicate le questioni che si pongono al riguardo, si può senz'altro aggiungere che nella sua concretezza si considera normalmente e tipicamente il rapporto di agenzia commerciale, come fenomeno che si inquadra nella disciplina e nella sistematica delle imprese commerciali (4).

Sotto un secondo profilo, il rapporto di agenzia è caratterizzato dalla stabilità; inoltre la prestazione tipica cui dà luogo, oltre ad essere qualificata dalla durata, si concreta in un lavoro professionale (5).

---

menti del caso non posso che rinviare alla trattazione successiva. Ma si veda intanto un quasi puntuale auspicio di ASQUINI in questo senso (*Del contratto di trasporto*, in Cod. di comm. comment., VI, 2ª, Torino, 1935, p. 51, nota 1, i.f.). Sosteneva allora l'A. che « la distinzione tra mandato e locazione delle opere, accolta dal nostro Codice, è una di quelle che hanno bisogno di essere maggiormente rivedute in una nuova sistemazione legislativa. Il mandato gratuito ha applicazioni pratiche sempre più trascurabili e il mandato oneroso non ha esigenze diverse da quelle che abbia la locazione di opere, di carattere intellettuale nel senso delle antiche opere liberali (attività dei direttori di aziende; degli agenti di commercio; attività scientifica e artistica, ecc.) » (*ibid.*). In realtà anche la « nuova sistemazione legislativa » non solo non ripudia, ma per qualche aspetto persino accentua, come si vedrà, l'astrattezza di derivazione pandettistica che caratterizza gli istituti in esame (v. anche *infra*, nota 19).

(4) « Il codice pudicamente parla di agenti, senza dire agenti di commercio »: MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, I, Milano, 1942, n. 645, p. 527 (nota 136).

(5) Per l'essenzialità, a tutti gli effetti, della caratteristica di rapporto di durata, cfr. MOSSA, *Trattato*, I, cit., n. 660, p. 540.

Per il rilievo della professionalità nel soggetto ausiliario stabile v. FANELLI, voce « *Ausiliari dell'imprenditore* », in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano, 1959, pp. 313 ss., 316.

Quest'ultimo rilievo, concernente la stabilità del rapporto fra le parti che caratterizza l'*agenzia*, importa che l'attenzione si indirizzi immediatamente verso la figura dell'*agente*, ossia verso la parte che non solo si obbliga alla prestazione tipica dedotta in rapporto, ma che dallo svolgimento di tale attività in modo permanente (nel senso di stabile e duraturo) resta qualificata professionalmente.

Contratto di agenzia da una parte (6), soggetto « agente » dall'altra, sono pertanto — o dovrebbero essere — come si diceva, i due aspetti, che collimano e che si corrispondono a vicenda, del fenomeno giuridico in esame (7). Senonché una conoscenza anche superficiale della sistematica legislativa induce a dubitare che questo contratto, e così l'istituto dell'agenzia commerciale che da esso deriva, sia configurato in modo sufficientemente ampio e rispondente a talune insopprimibili esigenze pratiche, e fa pensare piuttosto che la figura dell'agente, nei suoi termini concreti, si collochi tendenzialmente in una dimensione più vasta e comunque diversa rispetto a quella su cui si commisura l'agente in senso stretto (ossia definito nei termini di quella sistematica). Allora, una cosa viene ad essere l'agente come parte di un contratto di agenzia (allo stesso modo che il mutuante è parte di un contratto di mutuo, il depositario parte di un contratto di deposito, ecc.), altra cosa l'agente come figura professionale, che può modellarsi sulle norme degli

(6) Il riferimento d'obbligo al contratto, in quanto tale disciplinato dal codice, va integrato con la considerazione che « quando si vogliono abbracciare tutti gli elementi e tutti gli effetti del rapporto, nelle varie fasi del suo svolgimento, dalla nascita all'estinzione, la parola contratto viene assunta, com'è uso del resto comunissimo, in senso traslato » (Greco, *Il contratto di lavoro*, in Trattato Vassalli, Torino, 1939, pp. 1-2). « Ciò appare tanto più evidente nei rapporti cosiddetti di durata (o ad esecuzione continuata, a tratto successivo ») (Greco, *ibid.*). Cfr. in genere su queste relazioni concettuali fra contratto e rapporto nell'ambito delle prestazioni di lavoro Hueck, in Hueck-Nipperdey, *Lehrbuch des Arbeitsrechts*, I', Berlin u. Frankfurt a.M., 1963, § 21, pp. 113 ss., e bibliografia ivi).

(7) « L'esistenza dell'impresa commerciale dell'agente diviene il presupposto, e la conseguenza per l'altro capo, del rapporto di agenzia »: Mossa, *Trattato*, I, cit., n. 658, p. 538.

accordi collettivi (non discostandosi allora da quelle del codice), ma può altresì assumere funzioni di ausiliario in senso lato del commercio, come mandatario propriamente inteso (nell'ambito, si capisce, delle norme vigenti), rappresentante, fiduciario, assistente tecnico del suo principale, secondo una gamma di situazioni che ovviamente esigono una loro accurata sistemazione.

Il contrasto fra i due angoli visuali, che non ha modo di porsi nell'ipotesi di rapporti a esecuzione istantanea e neppure in molte ipotesi di rapporti di durata inidonei a configurare un'attività professionale, non potrebbe non avvertirsi allora in modo stridente con riguardo al rapporto di agenzia, destinato per le sue caratteristiche sopra delineate e per tradizione — in una parola, per sua natura — a imprimere una qualifica professionale precisa (non scevra di conseguenze) sulla parte che assume l'incarico di cui è questione.

Occorre pertanto non solo fissare la disciplina positiva dell'agenzia, ma altresì considerare con attenzione tutta particolare le relazioni intercorrenti tra il contratto-rapporto di agenzia e la figura dell'agente in senso tecnico e in senso lato, nonché le figure affini (soprattutto nell'ambito della nozione di impresa ausiliaria); e ciò con riguardo *a*) allo sviluppo giuridico (storico-dogmatico) degli istituti considerati; *b*) alla sistematica legislativa vigente; *c*) all'incidenza delle leggi speciali e degli accordi collettivi; *d*) agli aspetti più significativi dei principali ordinamenti stranieri; *e*) infine alle esigenze e ai concreti atteggiamenti della pratica, in quanto variamente coordinati con il dato normativo nella sua portata attuale, ovvero in posizione di stimolo rispetto all'incessante evoluzione legislativa, contrattuale e giurisprudenziale.

4. Che cosa c'è alle origini dell'agenzia?

Conteniamo anzitutto nei limiti più ristretti ogni possibile spunto di ricerca terminologica. Non vi è dubbio che, storicamente e correntemente, l'uso della parola « agente » per in-

dicare colui che compie una certa attività implica di per sé un sottinteso rapporto di alienità, e quindi di strumentalità, della attività stessa. Di scarso rilievo sembra infatti quell'uso generico del termine agente che si riporta soltanto al suo immediato significato lessicale, di forma verbale (8): è evidente che vale la pena di ricorrere, e di fatto si ricorre, ad un'utilizzazione semantica di valore sociale, e poi più propriamente giuridico, dell'espressione « agente » quando colui che agisce, appunto, lo fa per conto altrui, ossia esplica una attività che, in virtù di una certa situazione o rapporto giuridico, è destinata a ricadere in una sfera di attribuzione diversa da quella dell'agente stesso (9). Un ulteriore, e più rilevante, livello di utilità pratica di tale designazione si raggiunge d'altronde quando l'agente, nello svolgimento del proprio compito a favore del preponente, entra di fatto, o comunque può entrare virtualmente, in contatto con terzi. Solo quando il rapporto è completo di questi

(8) Non a caso, infatti, tale uso si ritrova prevalentemente, se non esclusivamente, nella descrizione immediata di fatti fisici, o di azioni compiute da soggetti che siano oggetto di osservazione sperimentale, soprattutto nel settore delle scienze applicate. Nel campo giuridico, è solo nell'ambito del diritto penale che, riproducendosi tale uso circoscritto, con il termine agente viene talvolta indicato l'autore o soggetto attivo del reato, preferendosi tuttavia di gran lunga quest'ultima espressione (per tutti *apud* ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, I[4], Milano 1960, n. 190, p. 427).

Per spunti e notizie sull'inevitabile proliferazione delle accezioni del termine « agente » in settori talvolta limitrofi, talvolta lontanissimi da quello da noi considerato cfr. LUCIFREDI-AMENDOLA, voce « *Agente. Premessa generale e rinvii* », in *Enciel. del dir.*, I, Milano, 1958, 839 ss.; RENATO, voce « *Agenzie di affari* », *ivi*, 884 ss. Diversi significati hanno anche la qualifica di agente dei dipendenti delle gestioni di esattoria delle imposte di consumo (LUCIANI, *La previdenza sociale per gli impiegati ed agenti delle gestioni appaltate delle imposte di consumo*, in *Riv. dir. lav.* 1961, I, 356) e dei dipendenti di aziende agricole, i cui contratti collettivi distinguono fra fattori, fattori spiccioli, agenti, subagenti (cfr. Cass. 19 ottobre 1959, n. 2974, in *Riv. dir. agr.* 1959, II, 395; Cass. 5 aprile 1963, n. 862, in *Riv. dir. lav.*, 1964, II, 36, 53).

(9) Uso di proposito, a questo stadio, formulazioni non impegnative quanto alla deviazione dei risultati dell'attività del soggetto agente nella sfera del titolare dei relativi effetti (terminologia conforme in STARACE, *La rappresentanza nel diritto internazionale privato*, Napoli, 1962) per non anticipare la discussione che su questa problematica sarà sviluppata a suo tempo.

tre punti di riferimento (colui che commette l'incarico, colui che lo esegue, colui con il quale di conseguenza viene stabilita una relazione) la figura dell'agente assume significato e rilevanza ([10]).

È difficile stabilire in quale misura questi rilievi, che certo non suonano del tutto nuovi alla coscienza comune, sono il portato di una semplice razionalizzazione dell'esperienza quotidiana, e in quale misura non rappresentino piuttosto il rispecchiamento, ormai familiare anche all'osservatore comune, di una serie di elaborazioni concettuali più propriamente giuridiche; in un ordinamento fondamentalmente empirico quale quello anglosassone i due aspetti non tanto sembrano contrapporsi, quanto fondersi in un unico discorso descrittivo già da qualche scrittore felicemente intrapreso ([11]); ma anche la nostra scienza giuridica talvolta non disdegna siffatti strumenti di analisi, o almeno di avvio all'analisi, e basti pensare che sostanzialmente sulla scorta di dati di esperienza « storica » suffragata da una « logica » altrettanto effettuale si sono impostate e precisate le definizioni del concetto giuridico di lavoro come *faciendi necessitas* o « *facere* per conto altrui » ([12]), e persino

([10]) Di relazione « trilaterale » parla ABBOT, *The Nature of Agency*, in 9 *Harv. Law Rev.* (1896) 507, 512. Analogamente EVANS, J., in HALSBURY'S *Laws of England*, I, London, 1907, v. Agency, n. 327, p. 147: « *An agent is employed for the purpose of placing the principal in contractual or other relations with a third party, and it is therefore essential to the relation of agency that a third party should be in existence or contemplation* ». Formula analoga si ritrova nelle edizioni successive (SWIFT, 2ª ed., 1931, Agency, n. 345, p. 195; SUTTON, 3ª ed., 1952, Agency, n. 351, p. 146). Al lettore non sfuggirà con l'occasione l'importanza del riferimento (ancor oggi validissimo nonostante un'isolata impostazione più « continentale »: STOLJAR, *The Law of Agency. Its History and Present Principles*, London, 1961, pp. 2-5) all'ipotesi di relazioni non contrattuali, su cui ampiamente *infra*.

([11]) Si vedano le belle pagine di apertura della trattazione di STOLJAR, *Op. cit.*, pp. 1-3; analogamente MECHEM F., *Outlines of the law of agency*[4] (MECHEM P.), Chicago, 1952, p. 1.

([12]) Soprattutto BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, I[2], Milano, 1915, pp. XXI, 54 ss. (« Nella storia economica, come la permuta dovette essere un fatto posteriore all'accaparramento personale di beni per i propri scopi edonistici, così anche il lavoro per utilità primaria altrui dovette essere un fatto successivo, non primevo... Ma il lavoro per altri dovette affacciarsi subito,

le tormentate distinzioni, squisitamente tecniche, tra lavoro e mandato, il quale ultimo sarebbe caratterizzato, appunto, dal compimento di una attività peculiare in quanto destinata a incidere nella sfera giuridica del mandante ([13]).

Fanno, come si vede, insistente apparizione, in via di introduzione al nostro argomento, temi imponenti e appena accennati ma sui quali dovremo tornare, e ancora una volta, d'altronde, la nozione di agente, quale si è concretata nella formulazione del nostro codice, appare slegata precisamente rispetto all'evoluzione di una serie di più ampi concetti giuridici ai quali (se ciascun concetto non fosse ormai protetto come un feticcio da « contaminazioni ») avrebbe utilmente potuto riallacciarsi, in una visione generale della disciplina delle attività economiche, che certo rappresentò la fallita ambizione del legislatore.

Naturalmente è in qualche misura inevitabile che nelle norme giuridiche positive le parole vengano ad assumere un significato ristretto, condizionato al tenore della norma, e che quindi, per quanto ci concerne, l'uso del termine « agente » si legittimi ormai solo in presenza di una serie di caratteristiche qualificanti, che non solo attengono al tipo specifico di incarico e alle modalità del suo svolgimento, ma sulle quali ha nel tempo variamente inciso la natura « giuridica » o « materiale » dell'attività espletata, come riflesso della natura della preposizione e dei poteri con essa attribuiti (o anche — ma in

---

quando l'individuo non si sentì abile alla elaborazione necessaria a trasformare la materia prima, o prima ancora, a ottenere questa materia. Naturalmente non diciamo con ciò che l'individuo si sia assicurato questo lavoro altrui nella forma giuridica di un contratto: la coazione fu data dalla famiglia, dalla schiavitù »: *loc. ult. cit.*, nota 2); Id., *Il diritto del lavoro*, I, Milano, 1949, p. 2; cfr. anche Carnelutti, *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, in *Riv. dir. commerc.*, 1910, II, 435; Casanova, *Studi sul diritto del lavoro*, Pisa, 1929, p. 71; Minervini, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in Trattato Vassalli, Torino, 1952, rist. 1957, p. 4.

([13]) Sia sufficiente il rinvio a Greco, *Il contratto di lavoro*, cit., pp. 13-15, ed alle osservazioni ancora attuali di Asquini, *Del contratto di trasporto*, cit., pp. 49-67; precisazioni ulteriori in Minervini, *Op. cit.*, p. 6.

altri ordinamenti — come riflesso dei caratteri intrinseci del rapporto nel suo concreto atteggiarsi a fronte dei terzi).

Tuttavia è precisamente la frattura rappresentata dalla nuova formulazione contenuta negli artt. 1742 ss. cod. civ. a imporre una ricerca che non si esaurisca nell'illustrazione di quelle che sono le regole, ma si sforzi anche di spiegare perché esse sono quelle che sono (con il duplice impegno di indicare, per così dire, causa efficiente e causa finale).

5. Per l'art. 1742 cod. civ., con il contratto di agenzia «una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata».

Secondo quanto abbiamo notato, questa norma, e con essa la disciplina di tutto l'istituto, introdotto per la prima volta nel codice civile del 1942 sulla scorta di una normativa corporativa in vigore da pochi anni, si pongono — almeno per il momento — come il punto di arrivo di un'evoluzione che evidentemente non segue un filone univoco, attraverso uno sviluppo che, se è superfluo ripercorrere pedissequamente, è invece opportuno fissare nei momenti salienti, rilevando altresì le implicazioni concettuali fra gli aspetti fondamentali del nostro sistema e quelli che caratterizzano lo sviluppo di altri sistemi giuridici.

Ovviamente la definizione dell'art. 1742 non è tale, anzitutto, da ricondurre nel proprio ambito la disciplina dell'attività (o di tutta l'attività) degli agenti marittimi, degli agenti pubblicitari, degli agenti teatrali, degli agenti di affari, degli agenti di cambio, degli agenti di brevetti, degli agenti di viaggio e turistici ecc.; sicché resta esclusa in molte ipotesi la rilevanza giuridica di quella che appare essere, di conseguenza, una pura coincidenza terminologica del linguaggio della pratica; risultato (questo dell'identificazione di un contratto speciale nominato entro confini assai ristretti) in sé ineccepibile, se ad

esso non si contrapponesse il disinteresse più completo di tutto il nostro sistema legislativo per molte delle figure di ausiliari ora ricordate, che certo presentano qualche affinità anche al di là del fatto terminologico, e che non si vede perché la legge (e il rilievo vale anche per la dottrina) non prenda in considerazione, così come, di converso, ha ritenuto opportuno fare, isolatamente, per l'agente in senso stretto: ignorando d'altronde, al tempo stesso, anche l'alternativa di inquadrare invece tutte queste figure nell'ambito di una nozione più comprensiva, il che avrebbe consentito un sia pur diverso equilibrio, a fronte dell'attuale sbilancio sistematico. Né la legge sembra darsi carico, nell'ambito stesso del rapporto di agenzia in senso proprio, di una regolamentazione di funzioni accessorie bensì, ma sempre più tipiche ([14]), quali il deposito delle merci ([15]), la assistenza tecnica, e la stessa rappresentanza generale (ad es.

([14]) Singolarmente invece le operazioni accessorie non sono trascurate, quanto meno ai fini di una definizione se non di una regolamentazione, dall'articolo 1737 cod. civ., che fissa la nozione di contratto di spedizione. La cosa si spiega in ragione della complessa e travagliata tradizione da cui deriva l'attuale « spedizione », anch'essa una novità del cod. civ. 1942, che esplicita le precedenti distinzioni dottrinali tra spedizioniere, mediatore in affari di trasporto, agente di trasporti, vettore, imprenditore di trasporti (già confuso con lo spedizioniere quando era d'uso la denominazione di commissionario di trasporti: ASQUINI, *Del contratto di trasporto*, cit., pp. 49-56; RUSSO, in Comment. cod. civ. D'Amelio-Finzi, *Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, pp. 516 ss.). Precisamente la stretta connessione, mai del tutto venuta meno, tra le varie operazioni di trasporto o necessarie al trasporto, e il semplice incarico di stipulare un contratto in nome proprio per conto altrui, ha contribuito a portare in primo piano il rilievo che in questo specialissimo tipo di commissione, ossia di mandato senza rappresentanza, hanno le c.d. operazioni accessorie (ancora: ASQUINI, *Il contratto di trasporto terrestre di persone*, Padova, 1915, pp. 52 ss.; DE SEMO, *Lo spedizioniere*, Roma, 1926, pp. 121 ss., 366), così che muovendo da questo punto di partenza si è poi ritenuto di sostenere l'applicabilità dei medesimi criteri riguardanti tali operazioni al mandato stesso: MINERVINI, *Op. cit.*, p. 42.

([15]) Secondo FORMICCINI, *Il contratto di agenzia*[2], in Trattato Vassalli, Torino, 1958, p. 17, nota 10, « l'inserzione in un precedente rapporto di agenzia di un incarico complementare di deposito per le stesse merci che costituiscono oggetto dell'attività dell'agente, non dà origine... a un distinto contratto di deposito, non essendo l'obbligazione di custodia diretta a soddisfare un interesse contrattuale specifico e primario ». E, salvo errore, questo accenno esaurisce una volta per tutte l'argomento.

di preponente estero, per tutto il territorio nazionale) nei cui confronti — a parte qualche norma scheletrica (cfr. art. 1752 limitatamente al conferimento di poteri di rappresentanza per la stipulazione di contratti) — tutto il capo X (Del contratto di agenzia) non offre adeguata disciplina.

Ma in realtà questi rilievi, non che limitarsi ad una semplice constatazione di lacune legislative, investono la stessa impostazione di talune nostre categorie giuridiche (che presiedono all'evoluzione della scienza e della legislazione), e prospettano così il problema storico della « riduzione » dell'agenzia all'attuale punto di approdo. Basta appunto chiedersi perché da un lato, in un paese sufficientemente progredito come il nostro (ma ciò è vero anche in altri diritti continentali), sia specificamente disciplinato il rapporto di agenzia commerciale in senso proprio (contemplandosi essenzialmente l'agente persona fisica; arg. *ex* art. 1751), mentre nessuna norma contempla l'agenzia di viaggi ([16]) o l'agenzia pubblicitaria ([17]), e perché d'altro lato non si sia sviluppata alternativamente — in luogo di una serie di classificazioni ristrette — una categoria giuridica comprensiva (ovvero « ad ombrello »), per afferrare l'importanza e l'urgenza di questo tipico problema di ingegneria giuridica ([18]).

([16]) Per qualche interessante riflesso dell'attività degli agenti dei vettori si veda ad es. da ultimo un'ipotesi accennata da FERRARINI, *Il « charter » per trasporto di persone*, in *Riv. dir. commerc.*, 1965, I, 1, a p. 7, nota 23. Occorrerà peraltro approfondire precisamente i rapporti tra la nozione di agente del vettore e la nozione corrente di agente di viaggi e turismo.

([17]) E a proposito del nuovo rilievo assunto dalle più diverse categorie di imprenditori, sarà considerata più avanti anche la singolare figura del c.d. concessionario. Questo intermediario rivenditore è già disciplinato da alcune legislazioni straniere che saranno esaminate a suo luogo. Non ne esiste invece una regolamentazione specifica nel nostro ordinamento, ed anche nella nostra letteratura giuridica non se ne prende in considerazione l'attività, a quanto mi consta, se non sotto il profilo contrattuale della vendita con esclusiva, su cui cfr. intanto gli scritti di FERRI, FRANCESCHELLI e DE MARTINI, cit. *infra*, alla nota 114.

([18]) Per usare, con la locuzione cara all'ASCARELLI, un'espressione riassuntiva dell'indirizzo volto a collegare la formazione e l'interpretazione della normativa alla preliminare analisi giuridica della tipologia della realtà.

Il quale, ripeto, è in ultima analisi originato non tanto da circostanze contingenti, quanto da una situazione di fondo dovuta all'elaborazione pandettistica ([19]) di categorie dogmatiche tralatizie (perché trasportate meccanicamente dall'uno all'altro contesto storico) che costringono la collocazione degli istituti entro schemi sempre più rigidi.

Così, come vedremo nel presente lavoro, si è prodotta la transizione dal mandato commerciale al contratto di agenzia, in funzione del progressivo setacciamento del primo, più ampio concetto.

([19]) Cfr. BIGIAVI, *Diritto romano e legislatore italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 14, con considerazioni sulle quali avremo modo di ritornare, relative per l'appunto alla rappresentanza indiretta: il che è tanto più significativo in quanto diversi anni prima lo stesso autore escludeva che nel concetto di rappresentanza potesse includersi anche l'agire in nome proprio, definendo anzi questa tesi tale da capovolgere « una delle nostre più sicure nozioni » (BIGIAVI, *La delegazione*, Padova, 1940, p. 232, pur con le limitazioni implicite nel contesto). Più in generale sulla « sistematica » pandettistica v. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico ecc.*, cit., pp. 227 ss., 550 ss.

II.

STORIA E TEORIA: I PRECEDENTI

SOMMARIO: 6. I precedenti dell'attuale contratto di agenzia nella sua storia « interna » ed « esterna »: indicazione delle linee di ricerca. — 7. Commissione e mandato commerciale nella matrice della codificazione francese. — 8. Una nuova figura di intermediario: l'agente di commercio. La sua prima formulazione legislativa nello *HGB*. — 9. Diversità delle premesse concettuali e affinità della disciplina nelle legislazioni attuali.

6. Sia la storia del « mandato commerciale » in quanto tale sia, a maggior ragione, quella dell'agenzia sono da considerarsi recenti: salvo riproporre, con l'utilità di cui si discorrerà subito, quella distinzione tra storia interna e storia esterna che, dopo un periodo di offuscamento ([20]), sembra aver ritrovato, attraverso la critica moderna ([21]), una funzione dialettica, nel duplice senso di impedire, con il richiamo dei due momenti, ogni inavvertita trascuranza dei vari fattori logici e ideologici, oltre che storici e storiografici — trascuranza che riprodurrebbe in sostanza la ripudiata contrapposizione tra giuridico (storia interna) e extra-giuridico (storia esterna) ([22]) — e di rendere invece consapevoli della necessità di una ricostru-

---

([20]) PARADISI, *Gli studi di storia del diritto italiano nell'ultimo cinquantennio* (1895-1945), in *Studi senesi*, LX, 2 (1946-47), 710, a pp. 717-719.

([21]) Si veda soprattutto RAGGI, *Storia esterna e storia interna del diritto nella letteratura romanistica*, in *BIDR*, LXIII (1959), 199; ID., *Materialismo storico e storia del diritto romano*, in *RISG* 8 (1955-1956) 557, a pp. 584-589; ASCARELLI, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, p. 92, nota 23; ORESTANO, *Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto*, in *RISG* 4 (1950), 156, specie a pp. 223 ss.

([22]) PARADISI, *Op. loc. ult. cit.*

zione unitaria, assorbente di quei fattori, dell'esperienza giuridica concretatasi nei singoli istituti ([23]).

Su questa linea è possibile risalire anche per tempi non recenti sia a forme giuridiche che a concetti dogmatici che:

a) riproducono, nei limiti in cui il riscontro è ipotizzabile con riferimento ad epoche e a situazioni storico-economiche diverse, istituti affini o genericamente assimilabili per funzione se non per struttura all'attuale agenzia e rapporti limitrofi;

b) ovvero, alternativamente, chiariscono per altro verso taluni aspetti dell'istituto, proprio perché si pongono dogmaticamente come elementi di condizionamento indiretto rispetto alla costruzione dello strumento giuridico « contratto di agenzia » così come questo è oggi configurato ([24]), nel senso di consentirne una certa articolazione e impedirne un'altra in funzione di nozioni più generali (mandato, ecc.) correntemente ricevute, ancorché formatesi, come si è detto, su tutt'altro sostrato sistematico (in genere romano, nella mediazione pandettistica) ([25]).

Vedremo allora come all'attuale strutturazione dell'agenzia abbiano geneticamente presieduto le mai sopite incertezze di sistemazione dei vari tipi di rapporto di lavoro e le diverse incarnazioni del concetto di negozio gestorio (rappresentativo e non).

Vedremo anche come sul piano degli interessi concreti, tradottisi in strumentazione giuridica, il rapporto di agenzia venga a presentarsi caratteristicamente come il portato di una

([23]) Su quest'ultima precisazione ancora RAGGI, *Storia esterna e storia interna ecc.*, cit., a p. 219, con esplicito richiamo alla formulazione di JHERING: « *die Rechtsinstitute haben eine Geschichte, nicht aber das Recht als Ganzes* » (*Geist des Römischen Rechts*, 1[7-8], Leipzig, 1924, p. 63).

([24]) Sulla ricostruzione « causale » della norma in funzione di fattori determinanti, condizionati a loro volta dalla storia dogmatica e sociale, si veda MÜLLER-ERZBACH, *Die Rechtswissenschaft im Umbau. Ihr Vordringen zu den bestimmenden Elementen des Zusammenleben*, München, 1950, specie a p. 51.

([25]) A proposito dell'utilità di questa consapevolezza, sia per un migliore impiego di quei concetti, sia per una fissazione di limiti, sia per un eventuale superamento, cfr. il già cit. ORESTANO, *Introduzione ecc.*, cit., p. 394.

progressiva compressione dell'autonomia funzionale dell'agente da una parte, cui fa riscontro d'altra parte una formula concepita in modo da escludere però l'agenzia dall'ambito del lavoro subordinato e della relativa legislazione protettiva ([26]) ([27]).

7. Non vi è dubbio che dell'agente, considerato nel suo momento tipico (o meglio, oggi ritenuto tipico) di procacciatore di affari, si comincia a parlare solo nel secolo scorso, e neppure sulla traccia di esili precedenti è comunque possibile risalire oltre l'ultimo scorcio del XVIII secolo ([28]).

Entro questi limiti rigorosi, l'indagine sarebbe presto conclusa; ma le varianti e i possibili collegamenti a situazioni affini anche in altre epoche sono, come ho avvertito, illuminanti.

([26]) Se la tendenza verso un simile risultato è coerente con gli interessi e la politica delle imprese preponenti, dal suo canto la « categoria » degli agenti, prigioniera consenziente della formula, opera non già nel senso di restituire l'agente all'uno o all'altro dei suoi inquadramenti naturali, ma piuttosto in direzione dell'ottenimento di provvidenze settoriali, sul piano retributivo e previdenziale. L'ibrida cornice giuridica, entro la quale tale movimento si sviluppa, viene adattandosi elasticamente di volta in volta ai nuovi contenuti economico-normativi del rapporto, con il risultato (forse involontario e inavvertito, ma non perciò meno reale) di creare anche in questo settore un nuovo gruppo intermedio di imprenditori-lavoratori, anch'esso riproducente in miniatura quel processo di stratificazione delle classi, delle categorie, dei raggruppamenti sociali e locali organizzati più o meno corporativamente, e delle istituzioni, già individuato e descritto (peraltro con accentuazioni positive, nel quadro di una visione generale interclassista) nel noto lavoro di Rescigno, *Le società intermedie*, in *Iustitia*, 1957, 335, specie a pp. 339 ss.

([27]) Carattere ancora più accentuatamente corporativo ha assunto la disciplina professionale delle diverse categorie di agenti (che saranno considerate più avanti) in Francia. Per una acuta e vivace valutazione di questo sviluppo cfr. Savatier, *Droit des affaires*, Paris, 1962, nn. 482 ss., pp. 271 ss.

([28]) La storia economica non offre una precisa documentazione al riguardo. Ricerche recenti e tuttora in corso, di cui ho avuto cortese notizia, indicherebbero bensì, sul piano locale, la comparsa dell'agente-procacciatore verso il finire del '700 sulle piazze di Milano e di Genova, ma non si va al di là di congetture aventi riferimento, per di più, non già ad agenti di commercio veri e propri, bensì a raccoglitori di prestiti in denaro per conto di banchieri. Per epoche precedenti non si possono formulare che ipotesi a titolo di curiosità, riguardanti, ad es., la vendita di merci dei depositi generali dello Stato a Siviglia tramite appositi incaricati procacciatori; oppure la trasformazione di sensali in agenti, per la costante collaborazione con qualche preponente; ecc. Ma siamo già nel campo della « commistione » di funzioni, di cui dovremo a più riprese tener conto.

Sul piano legislativo, nel periodo dominato dalle codificazioni napoleoniche la nozione è ancora sconosciuta, e il fenomeno pratico viene piuttosto profilato dai commentatori come una estensione del commercio di commissione: la lunga tradizione di quest'ultimo ([29]) giustifica il richiamo, e d'altronde si tratta di un avvicinamento generico, nel senso che sarà subito chiarito.

Il *code de commerce* del 1807, agli artt. 71-90 ([30]), tratta in un unico titolo degli *agents de change* e degli altri *courtiers* (sostanzialmente: mediatori in merci, in assicurazioni, in affari di noleggio e trasporto per terra e per acqua); nel titolo successivo considera i commissionari, disciplinando come è noto non solo il commissionario in genere ([31]), ma in partico-

([29]) Si veda la classica opera di DELAMARRE-LE POITVIN, *Traité du contrat de commission*, Paris, 1840.

([30]) Adotto in questo luogo la numerazione originaria degli articoli, che ha talvolta in seguito subito modifiche per effetto delle varie leggi di riforma.

([31]) Occorre tenere presente che, in effetti, tale disciplina era stata dettata in funzione del privilegio riconosciuto al commissionario, per le anticipazioni e spese da lui fatte, sul valore delle merci speditegli in deposito, o già rimesse alla controparte per conto del committente (artt. 93, 94); ed anzi si veniva poi a sottolineare indirettamente la particolare natura economica del commercio di commissione come attività ausiliaria per preponenti lontani escludendo al successivo articolo 95 il particolare privilegio del commissionario — ossia, in buona sostanza, denegando la qualità stessa di commissionario — quando non vi fosse *distantia loci*, e la sede di attività del committente coincidesse con quella del consegnatario. In tal caso la costituzione del privilegio era possibile solo uniformandosi alle regole della normale anticipazione su pegno di cui al libro III, tit. XVII *code Nap.* Queste norme furono modificate solo successivamente (cfr. l'attuale art. 95 *code de comm.*), non senza collegare tale riforma alla regolamentazione, concepita *ex novo* nel 1863, del pegno commerciale, che è appunto disciplinato nello stesso titolo del commissionario. Per precedenti e notizie sullo sviluppo qui delineato cfr. *Ordonn. comm.*, 1673, in BORNIER, *Conferences des ordonnances de Louis XIV*, II, Paris, 1719, pp. 627 ss.; BEDARRIDE, *Des commissionaires*[2], Paris-Aix, 1882, pp. 219 ss.; PALLARD, *Les obligations du commettant et les garanties du commissionaire*, in HAMEL, *Le contrat de commission*, Paris, 1949, pp. 126, 131, ss.; FOYER, *Le principe du gage avec dépossession. La loi de 1863 et ses précédents*, in HAMEL, *Le gage commercial*, Paris, 1953, pp. 15 ss. Quanto sopra accennato sul collegamento tra la configurazione del commissionario e i privilegi accordatigli è tanto vero che questa finalità appare come l'unico motivo dell'introduzione del relativo titolo (d'altronde ricalcato su quello francese) nel codice di commerio 1865 (cfr. il passo concernente la materia nella *Relaz. al Re*).

Queste vicende danno ragione, sotto un ulteriore profilo, dell'accostamento tra-

lare il commissionario di trasporto ed insieme a questi persino il vetturale o vettore, con una confusione sistematica tra spedizione e trasporto tuttora presente nel codice, e che si era pro-

---

dizionale tra commissionari, commissionari di trasporto, e vettori (in quanto tutti consegnatari della merce), e trovano un'eco in tutte le legislazioni moderne, non senza che talvolta, fra le varie questioni discusse al riguardo, non si ponesse anche il problema dei rapporti tra privilegio e ritenzione: problema al quale sono offerte soluzioni diverse sia in sede legislativa che in dottrina, talché in questo ambito occorre limitarsi a richiamare il § 371 *HGB* che abbina la protezione dei due istituti, nonché: RIPERT-BOULANGER, *Traité de droit civil* (PLANIOL), III, Paris, 1958, pp. 11 ss. (sulla ritenzione implicita nel diritto di pegno, ma la non inerenza di una prelazione al diritto di ritenzione per sé considerato); nella nostra letteratura cfr. in generale sull'argomento (oltre alla trattazione dello SRAFFA, su cui dovremo soffermarci in seguito) MONTESSORI, *Il diritto di ritenzione nella materia commerciale*, Milano, s.d. ma 1909; ROCCO, *Principi di dir. commerc. Parte generale*, Torino, 1928 (in una breve ma limpidissima trattazione); SEMIANI BIGNARDI, *La ritenzione nell'esecuzione singolare e nel fallimento*, Padova, 1960 (limitatamente agli aspetti enunciati nel titolo dell'op.); GORLA, *Le garanzie reali dell'obbligazione. Parte generale*, Milano, 1935, pp. 161 ss.; ID., *Pegno. Ipoteca*, in Comment. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1945, p. 256 (questo a. si oppone all'opinione tradizionale circa la presenza di un implicito diritto di ritenzione in senso proprio nel pegno).

La connessione tra il tema del commercio di commissione e quello delle garanzie che lo assistono potrebbe suggerire, sia in sede storica che sistematica, spunti assai vasti e interessanti, che non è qui possibile svolgere, se non sottolineando il rilievo, comune a diversi ordinamenti, della figura che è matrice del commissionario-depositario, vale a dire quella del *factor* (ove fra l'altro si ritrovano le origini dell'*undisclosed agency*: STOLJAR, *Op. cit.*, pp. 116 ss., 204 ss., 242-243; il privilegio è stabilito sin dal 1755: *Kruger* v. *Wilcox*, Amb. 252) cui si riallaccia anche nella terminologia francese il *facteur*, come si designava il commissionario nelle colonie, e ancora recentemente l'operatore al mercato delle Halles in Parigi (JAMBU-MERLIN, *Le droit comparé de la commission*, in HAMEL, *Le contrat de commission*, cit., p. 311; in origine il *facteur* non era che l'institore di un mercante: né l'uno né l'altro tuttavia potevano operare sulle piazze ove esistevano venditori-commissionari privilegiati, nel senso di monopolisti; questi ultimi quindi hanno finito per assumere quella denominazione: cfr. anche DELAMARRE-LE POITVIN, *Op. cit.*, p. IX). Né mancherebbero collegamenti con l'espressione italiana che si riferisce al *fattore* di campagna, almeno stando ad una congettura formulata dal PLUCKNETT, *The Medieval Bailiff*, London, 1954, p. 30, che nel *bailiff* (ossia appunto nel fattore di campagna) ravvisa per molti aspetti il modo di operare del commissionario; e d'altronde il termine « fattore » (*factor*, *facteur*, ecc.) già nelle prime epoche del commercio a distanza indica ogni tipo di preposto del mercante a una sede di qualche importanza, indipendentemente dal rapporto che li lega. Su questo aspetto più generale dovremo tornare in seguito. Questi richiami, infine, dovranno essere tenuti presenti al momento di trattare dell'eventuale esistenza di privilegi e ritenzione a favore dell'agente, su cui intanto v. FORMIGGINI, *Il contratto di agenzia*, cit., pp. 74-75, 132 ss

tratta per decenni nella dottrina, non senza risultati fecondi in termini di discussioni suscitate e di chiarificazioni concettuali attinte in ultima analisi ([32]). Ancora, nel *code de commerce*, all'art. 632, si elencano tra gli atti di commercio « *toute entreprise... d'agence, bureaux d'affaires* »: locuzione unanimemente considerata vaga, e che essendosi nell'evoluzione interpretativa concretata soprattutto nell'idea di amministrazione di beni altrui, gestione di affari, incarico fiduciario ([33]), è venuta anch'essa a confluire in quella nozione di « commissione » che nell'ordinamento commercialistico francese finisce così per assumere valore riassuntivo di una serie di rapporti gestorii ([34]), ai quali si ricollega infine anche la figura dell'*agent de change*, della cui natura di commissionario (in contrapposizione agli altri *courtiers* = mediatori) non si dubita ([35]).

([32]) BEDARRIDE, *Des commissionaires*, cit., p. 319 ss.; DELVINCOURT, *Istituzioni di diritto commerciale*, (trad. ital.)², I, Napoli, 1828, pp. 138 ss.; MERLIN, *Recueil alphabétique des questions de droit etc.*, I, Paris, 1810, v. « *Commissionaire* », a p. 599; BAILLY, *La commission de transport*, in HAMEL, *Op. ult. cit.*, pp. 235 ss. Per gli sviluppi dello stesso tema nel sistema e nella letteratura italiani v. *supra*, alla nota 14.

([33]) PARDESSUS, *Cours de droit commercial*², I, Bruxelles 1842, p. 25; DELAMARRE-LE POITVIN, *Op. cit.*, p. 32; e le più recenti estensioni della figura e decisioni giurisprudenziali in HAMEL-LAGARDE, *Traité de droit commercial*, I, Paris, 1954, n. 167, p. 195. Diversa la nozione in diritto tedesco, ma di ciò più avanti; e v. già le osservazioni di BIGIAVI, *Sul concetto di agente di commercio*, in *Studi Urbinati* V (1931) 36 ss.

([34]) Con l'eccezione, tuttavia, proprio della *negotiorum gestio* in senso tecnico (art. 1372 *code civil*), attesa la mancanza di preposizione all'affare da parte del *dominus*: PARDESSUS, *Op. cit.*, pp. 343-345.

([35]) Ancora legati allo schema tradizionale, per la verità, DELAMARRE-LE POITVIN, *Op. cit.*, p. 23; ma si veda ora per tutti: RIPERT, *Traité élément. de droit commercial*, I⁴, Paris 1959, n. 1658, p. 774; Cass. civ. 14 giugno 1892, in *Dalloz*, 1893, I, 500.

La questione della natura giuridica dell'agente di cambio è sempre attuale nella nostra letteratura, in cui la tendenza, forse prevalente, ad attribuirgli la qualifica di mediatore ha origini tralatizie dovute ad una sommaria delibazione della storia dell'istituto, come a mio avviso ha definitivamente dimostrato il CASANOVA, voce « *Agente di cambio* », in *Encicl. del dir.*, I, Milano, 1958, 843 ss., individuando nettamente nella commissione la struttura dei negozi che tipicamente caratterizzano l'attività dell'agente di cambio.

Questa sistemazione d'altronde non appare del tutto illogica se si considera che sia gli artt. 71-108, sia l'art. 632, non hanno per oggetto la definizione e regolamentazione di figure contrattuali, bensì di figure professionali di commercianti (articoli 71-108: agenti di cambio, mediatori, commissionari, spedizionieri, vettori), o comunque la qualificazione di attività commerciali (art. 632: l'impresa di agenzia di affari). Riesaminando da questo angolo visuale le varie situazioni si constata che gli *agents de change* (ricompresi tra i *courtiers* per ragioni storiche, in vista delle comuni caratteristiche di pubblici ufficiali con privilegio monopolistico) ([36]) presentano affinità con i commissionari, e questi tra loro e con gli spedizionieri, nonché persino (a quello stadio dell'economia dei trasporti) con i vettori, sotto il particolare profilo dello svolgimento di un'attività ausiliaria di natura peculiare in quanto non semplicemente intermediaria (come quella dei *courtiers*) ([37]), bensì di compimento di operazioni per conto altrui, in nome proprio o del committente (cfr. art. 91), da parte del mandatario o incaricato.

Diverso, appunto, il problema della qualificazione *contrattuale* di tali rapporti: perché, non provvedendo il *code de commerce* a configurare tipi particolari di contratti commerciali per questo settore, non restava che il ricorso a taluni tipi fondamentali di contratti civili, e così essenzialmente al mandato,

---

([36]) Locré, *Legislazione civile, commerciale e criminale*, (trad. ital.), vol. II, Napoli, 1843, pp. 220 ss.

([37]) Prescindendo da ogni altra disputa sulla natura della mediazione (che ad es. in diritto svizzero non solo è concepita come figura contrattuale, ma è senz'altro assimilata al mandato: art. 412 *CO*; cfr. Oser-Schönenberger, *Das Obligationenrecht*[2], in *Komm. z. Schweiz. ZGB*, Zurich, 1936, *sub* art. 412, n. 3, p. 1514; in diritto tedesco, § 652 *BGB*, è invece ripresa anche a questo riguardo l'idea del contratto d'opera) la distinzione delineata nel testo può in effetti apparire, per quanto ci concerne, la più significativa. Una formulazione di Sraffa che allude alla « semplice opera di mediazione » (*Del mandato commerciale e della commissione*[2], in Commentario cod. comm., Milano, 1933, p. 33), contrapponendola espressamente all'attività degli altri vari ausiliari del commercio, può considerarsi implicitamente sulla stessa linea. Sulla ricca problematica centrata sulle questioni in esame cfr. Carraro, *La mediazione*[2], Padova, 1960, pp. 20, 37, 86 ss.

richiamato d'altronde espressamente all'art. 92 per la disciplina del commissionario che agisce in nome del committente. Si è così delineata la commissione come il tipo commerciale del mandato ([38]), ovvero come variante del mandato: sottospecie di esso o figura più nettamente *sui generis*, a seconda del rilievo riconosciuto alle diverse caratteristiche su cui si può fondare la differenziazione della commissione dal mandato, ossia: professionalità del commissionario — arg. *ex* art. 632 —, compimento di atti di commercio, natura del negozio gerito e oggetto della prestazione, onerosità della commissione, carenza del potere rappresentativo (essenziale invece, questo, per la nozione di mandato civile di cui all'art. 1984 *code civil*, attesa la confusione allora prevalente tra mandato e procura) ([39]).

Pur sufficientemente consolidatasi come tipo contrattuale, la commissione mantiene al tempo stesso l'estensione a quella molteplicità di fattispecie che abbiamo visto ad essa ricollegarsi

---

([38]) Già in DELAMARRE-LE POITVIN, *Op. cit.*, pp. 7 ss.; ma si veda, per un panorama completo, l'evoluzione storica della nozione tracciata nel saggio di PONSARD, di cui alla nota seguente.

([39]) Sui vari profili della commissione: VISMARD, *La commission en général*, in *J.-Cl. Commercial*, *Ventes commerciales*, II, fasc. II, pp. 1-3; e soprattutto il ripensamento storico di PONSARD, *Le contrat de commission dans le code de commerce et la doctrine posterieure*, in HAMEL, *Le contrat de commission*, cit., pp. 55 ss. Analogamente si può utilmente considerare la singolare evoluzione che ha portato nel nostro attuale codice alla sistemazione del contratto di commissione come sottotipo qualificato del mandato, la cui caratterizzazione (da un lato non commercialistica, dall'altro ingiustificatamente ristretta alla compravendita di beni) è stata efficacemente ricostruita e criticata dal MINERVINI, *Il mandato ecc.*, cit., a pp. 231-233. Aggiungerei peraltro che senza dubbio l'affrettata sostituzione del requisito « compravendita di beni » a quello della commercialità (fenomeno esattamente contrapposto dal MINERVINI alla delimitazione alle compravendite commerciali o *mobiliari*, tipica delle legislazioni straniere) è il risultato (indiretto e forse inconsapevole, e naturalmente rimasto a mezza strada), oltre che di imperfetto coordinamento nella redazione finale del cod. civ., proprio di quell'accentuazione centrata sulla compravendita mobiliare, e cioè più tipicamente commerciale, che si ritrova non solo in talune legislazioni moderne, ma già nella definizione che della commissione nel sistema francese dava il THALLER, *Traité él. de droit commercial*[5], Paris, 1916, n. 114, p. 592, la cui profonda influenza sul nostro pensiero giuridico è superfluo sottolineare.

dal lato della funzione sociale e quindi causale, essendo d'altronde il fenomeno consentito e agevolato proprio dall'indeterminatezza dei caratteri distintivi del mandato-commissione *lato sensu* ([40]).

Ovviamente, non manca infine, d'altra parte — quando le caratteristiche dell'operare per conto altrui si allontanino dallo schema del rapporto gestorio, per risolversi in una mera prestazione di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo (opera o servizio) — la possibilità del ricorso alle diverse sottospecie del *louage d'ouvrage et d'industrie* ([41]): non senza rilevare, peraltro, che nei codici napoleonici queste stesse distinzioni tra i vari contratti di lavoro sono tutt'altro che perspicue ([42]), così come incerta resta in ogni caso (e questo è problema ancora attuale) la linea di demarcazione tra rapporto di lavoro e rapporto di mandato ([43]). Non è raro pertanto che, all'ombra di tali incertezze, si giunga poi a prospettare per talune fattispecie non tanto una qualificazione contrattuale univoca, quanto una sovrapposizione di contratti, in cui le combinazioni richiamate più frequentemente (ma non esclusivamente) sono quelle di commissione e mandato, lavoro e mandato ecc. ([44]).

([40]) VISMARD, *Op. loc. cit.*

([41]) Nasce infatti, ovviamente, in questo periodo, sulla base dell'art. 1948 *code Nap.*, la fallace distinzione tra locazione d'opera e mandato che collega strettamente a quest'ultimo il fenomeno della rappresentanza (a superamento delle vecchie differenziazioni tra servizi liberali e opere vili, ancora in TOULLIER-DURANTON, *Le droit civil français*, IX, Bruxelles, 1833, p. 204, sulla traccia di MERLIN e TROPLONG): CLAMAGERAN, *Du louage d'industrie, du mandat, et de la commission*, Paris, 1856, pp. 253-273; ZACHARIAE, *Cours de droit français*, II² (trad. franc.), Bruxelles, 1850, § 71-*bis*, p. 16, § 410, p. 59. Si profila anche, peraltro (CLAMAGERAN, *Op. cit.*, p. 256, nota 1), quella correlazione tra mandato e compimento di un atto giuridico che rappresenta lo stadio successivo, e così la soluzione tuttora largamente accettata di una altrimenti inestricabile duplicazione classificatoria.

([42]) ROUAST, *Contrat de travail*, in PLANIOL-RIPERT, *Traité prat. de droit civil français*, XI², Paris, 1954, nn. 763 ss., pp. 3 ss.,; RIPERT-BOULANGER, *Traité* (PLANIOL), *cit.*, III, pp. 653 ss.

([43]) V. *supra*, nota 41.

([44]) SAVATIER, in PLANIOL-RIPERT, *Traité prat.*, cit., XI², Paris, 1954, nn. 1427 ss., pp. 851 ss.; GIVERDON, *Agent commercial*, in *Rép. de droit comm. Dalloz*, I,

Noterò incidentalmente che questa impostazione, depurata degli equivoci più grossolani (o meglio che oggi, alla luce di un'elaborazione secolare, apparirebbero tali), mantiene qualche riflesso sino ad epoca assai vicina, per qualche problema particolarmente delicato, quale ad es. il carattere del rapporto di lavoro institorio e della relativa preposizione, fenomeno unitario la cui autonomia rispetto sia al mandato che alla procura ha dovuto essere energicamente difesa in trattazioni recenti ([45]).

8. Mentre la rudimentale sistematica del *code de commerce*, concepito agli albori di un capitalismo ancora piccolo borghese, era sviluppata dagli scrittori attraverso tentativi di un più raffinato impianto dogmatico, l'agente di commercio veniva concretamente fondando i lineamenti della propria attività, e della propria vera o presunta « diversità » rispetto agli schemi professionali esistenti, su un tipo di funzione economica indubbiamente nuova nel settore della distribuzione commerciale, almeno nella misura in cui l'avvio della produzione industriale di massa, la rivoluzione dei trasporti, e l'allargamento del mercato dei consumatori inducevano l'esigenza di frequenti contatti capillari con i commercianti al dettaglio, quando non con la clientela consumatrice.

Le preesistenti figure di intermediari, e così commissionari, fattori, sensali, interpreti o turcimanni — come ancora si

---

Paris, 1956, pp. 131-133; HÉMARD, *Les contrats commerciaux*, in ESCARRA et RAULT, *Traité*, Paris, 1955, n. 668, pp. 44-45. Non è qui ancora il caso di addentrarsi in un problema di qualificazione: su cui si veda intanto genericamente, da ultimo, SCALFI, *La qualificazione dei contratti nell'interpretazione*, Milano-Varese, 1962, specie a pp. 128 ss., e bibliografia *ivi*; nonché accenni al fenomeno in DE MARTINI, *Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio*, Milano, 1950, pp. 307-8.

([45]) Rimando, per tutti, a CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, pp. 257-262, e a DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*[3], Padova, 1962, pp. 323-337. Le due esposizioni si completano a vicenda, trattando l'una essenzialmente degli aspetti esterni, l'altra degli aspetti interni del rapporto institorio. Per un'efficacissima sintesi, che accoglie tutti i motivi qui adombrati, cfr. FANELLI, *Per una rivalutazione della preposizione institoria*, in *Riv. dir. commerc.* 1955, I, 6.

soleva dire ([46]) — si integrano, o si affiancano, o vengono sostituiti con questi nuovi personaggi: commessi viaggiatori, piazzisti, rappresentanti; che muovono bensì sovente da una posizione di lavoratori subordinati (in un'epoca, tuttavia, in cui la regolamentazione del lavoro subordinato si limita alla necessità della fissazione di un termine, e non presenta peculiarità di rilievo rispetto alle altre forme di prestazione d'opera) ([47]), ma che progressivamente si avviano verso l'autonomia — creando così un nuovo problema di classificazione giuridica — sotto la duplice spinta di un miraggio personale di indipendenza, e conversamente di nuove tendenze organizzative delle imprese preponenti verso l'eliminazione di talune spese fisse e di taluni rischi, profilandosi intanto l'avanzata sia pure lenta della nuova legislazione sociale di tutela del lavoro subordinato; ma a questo punto gli agenti di commercio hanno già fatto la loro scelta, da cui solo successivamente vorranno gradualmente retrocedere.

Se in Francia l'agente di commercio individuale pone esigenze di chiarificazione del materiale legislativo codificato, altrove il fenomeno assume proporzioni anche più ragguardevoli ([48]); con le stesse funzioni del modesto agente (essenzial-

([46]) L'uso del vocabolo è ancora riscontrabile a mezzo il secolo scorso, a memoria dei secolari traffici del bacino mediterraneo. Rapidi ma esaurientissimi cenni storici su tutte le figure ricordate nel testo, e sulla loro funzione, in GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, (trad. ital. di Pouchain e Scialoja), Torino, 1913, p. 22.

([47]) Arg. *ex* artt. 1779-1780 *code Nap.*, e cfr. quanto si doveva rilevare al riguardo ancora pochi decenni or sono, nella *Relazione* (della Commissione Reale per la riforma dei codici, e della *Commission française d'études*) al *Progetto di un codice delle obbligazioni e dei contratti, comune all'Italia ed alla Francia*, Roma, 1928, pp. XLIII, CXLVIII.

([48]) Se è persino superfluo ricordare l'ingresso della figura dell'agente di commercio, in tutte le sue manifestazioni, nella letteratura narrativa (dal BALZAC de *L'illustre Gaudissart*, al *Soll und haben* di GUSTAV FREYTAG del 1855, giù per un filone mitteleuropeo sino all'ambiente triestino del commercio di commissione e delle case di agenzia che si intravvede ne *La coscienza di Zeno* del nostro SVEVO), vale certamente la pena di menzionare nel settore della manualistica di tecnica commerciale un lavoro da annoverarsi tra i primi specificamente dedicati all'argomento: RÖHRICH, *Die Stellung des Kaufmännischen Agenten*, Leipzig, 1856.

mente: procacciamento di affari, oltre a più o meno complesse operazioni accessorie) sorgono, soprattutto in Germania, vere e proprie case di agenzia, ovvero stabilimenti commerciali principalmente dediti all'intermediazione ausiliaria nel traffico di importazione e esportazione; uno «storico», o cronista, della categoria, ricorda ed elenca nominativamente, e a titolo esemplificativo, una trentina di imprese di agenzia sorte fra il 1815 e il 1869, tuttora floride ai nostri giorni ([49]). E qui, a fronte di imprese organizzate ([50]), spesso sociali, con il più accentuato distacco di questi complessi aziendali dalle forme di lavoro individuale, mi pare che il fenomeno già prospetti tutti quegli atteggiamenti, e quindi quei significati giuridici ulteriori, che non possono non attingere una loro sistemazione pur nella nostra disciplina giuridica positiva attuale, oggetto della presente indagine nei suoi sviluppi successivi.

È comunque nel codice di commercio tedesco, e dunque sul finire del secolo scorso, che viene introdotta per la prima volta in una legislazione moderna la figura dell'agente di commercio ([51]), di cui si delinea una disciplina congruente con la posizione della nuova professione nel traffico commerciale sino a quel momento (*Handlungsagent*: §§ 84 ss., *HGB*).

Al riguardo valgano le seguenti, rapide osservazioni:

a) la normativa contempla la figura soggettiva dell'agente, ed è collocata nel libro primo del codice, che tratta dei commercianti;

b) al contempo, tuttavia, si dà sistemazione, in altra sede (nell'ambito della trattazione degli atti di commercio), alla attività di commissione, spedizione, deposito, trasporto, secon-

---

([49]) ENGEL, *Der Handelsvertreter. Vom Werden eines Berufes*, Berlin, 1941, pp. 21-22.

([50]) Sulla varietà dei compiti di tali imprese cfr. ENGEL, *Op. cit.*, p. 32.

([51]) *Denkschrift zu dem Entwurf eines Handelsgesetzbuchs*, Berlin, 1896, p. 67; cfr. anche SCHMIDT-RIMPLER, *Der Handlungsagent*, in EHRENBERG, *Handbuch des gesamten Handelsrechts*, V, I, 1, Leipzig, 1926, § 14, pp. 48 ss.; HERSCHEL-BEINE, *Handbuch zum Recht des Handelsvertreters*, Köln, 1954, p. 13.

do schemi contrattuali distinti sia tra loro che rispetto a quello desumibile dalla disciplina dell'agente, restando aperta la questione dell'assimilabilità dell'agenzia al *Dienstvertrag* ovvero al *Werkvertrag*, ma con esclusione di qualsiasi problema concernente invece la posizione di tali rapporti rispetto al mandato civile;

c) l'agente si distingue per la sua autonomia, nel senso di non essere impiegato alla stregua di un commesso (pur se, esclusivamente sotto il profilo della rappresentanza, possono applicarglisi le norme relative ai c.d. viaggiatori: cfr. §§ 87 ss., *HGB*): ma — data la sistematica del *BGB* che differenzia il contratto di servizio (lavoro) (*Dienstvertrag*) dal contratto d'opera (*Werkvertrag*) essenzialmente in funzione dell'obbligazione che vi inerisce, di attività piuttosto che di risultato ([52]), senza procedere alla ricerca della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato ([53]) — una precisa qualificazione del rapporto tra preponente e agente da quest'ultimo punto di vista non deriva in realtà dalle norme in esame, ed è stata di volta in volta desunta *aliunde*, riscontrandola in sede interpretativa con le diverse risultanze successivamente facenti capo al ramo speciale del diritto del lavoro: *GewO* ecc. ([54]).

([52]) GIERKE O., *Deutsches Privatrecht*, III, München-Leipzig, 1917, § 199, pp. 590 ss. Cfr. anche l'art. 1627 del nostro cod. civ. 1865. Muovendo da presupposti e con risultati ispirati a motivi assai dissimili, nella nostra letteratura a fondamento del moderno diritto del lavoro troviamo le opere germinate intorno al 1930: CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova, 1928; CASANOVA, *Studi sul dir. del lav.*, cit., per il quale ultimo (a pp. 96-100) l'indice distintivo tra promessa di lavoro e promessa di risultato si trasforma modernamente nell'antitesi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che si sottrae a taluni equivoci e ambiguità possibili (cfr. MOLITOR, *Das Wesen des Arbeitsvertrages*, Leipzig, 1925, p. 24) seguendo la prima linea di demarcazione.

([53]) Sui rapporti tra questa distinzione e la precedente v. per tutti GRECO, *Il contratto di lavoro*, cit., n. 24, pp. 53-56.

([54]) HUECK, in HUECK-NIPPERDEY, *Lehrbuch*, cit., I, § 80, p. 807; sugli sviluppi accennati nel testo cfr. (oltre a MOLITOR, *Op. cit.*, p. 81) RÜMELIN, *Dienstvertrag und Werkvertrag*, Tübingen, 1905, e ancora HUECK, *Op. ult. cit.*, § 22, pp. 134-136.

9. Le strade che mettono capo alle varie legislazioni attuali sono dunque agli inizi diverse, e una certa diversità permane nei risultati, quanto meno dal punto di vista concettuale (perché in effetti, dal punto di vista pratico, una notevole uniformità ispira ora tutte le regolamentazioni europee per quella parte che attiene alla conclamata necessità di tutela sociale della categoria).

III.

STORIA E TEORIA: GLI SVILUPPI

SOMMARIO: 10. L'introduzione della nozione di mandato commerciale nel sistema del codice di commercio. — 11. Mandato, affare, atto giuridico. — 12. La trattazione degli affari altrui: indicazione delle nuove linee di sviluppo dell'indagine. — 13. Caratteristiche dell'agenzia nella prassi commerciale italiana precedente la nuova codificazione. — 14. I connotati « servili » della moderna agenzia. — 15. Significato storico-giuridico, e non politico-economico, del precedente richiamo. — 16. Prime formulazioni della problematica dell'agente nella scienza giuridica italiana: applicabilità o meno delle qualifiche di *a*) commerciante, *b*) rappresentante, c) mandatario; riflessi attuali. — 17. L'attività dell'agente nel sistema degli atti di commercio di cui all'art. 3 cod. comm.; possibilità del ricorso al n. 21 o al n. 22. — 18. *Segue*: le difficoltà dell'alternativa, e delle soluzioni ad essa proposte nell'ambito del sistema allora vigente. — 19. *Segue*: possibilità, in astratto, del ricorso anche al n. 6 dell'art. 3 cod. comm., alla luce della nozione generica di somministrazione (di servizi). — 20. La posizione dell'agente nel passaggio dal sistema del codice di commercio all'ordinamento attuale: configurabilità dell'agente come imprenditore, piccolo imprenditore o lavoratore autonomo; ma non come professionista.

10. L'introduzione e la scomparsa, nel nostro ordinamento, del tipo contrattuale del « mandato commerciale » rappresentano, nella loro contrapposizione, il momento più singolare della vicenda in cui, se non vado errato, si trova racchiusa la premessa ad una valutazione storica razionale e ad una interpretazione sistematica soddisfacente degli esigui lineamenti giuridici dell'attuale contratto di agenzia.

La puntualizzazione del mandato commerciale era destinata a esplicitare proprio quella nozione che, assente nella terminologia del *code de commerce*, costituiva il nucleo della disciplina della gestione o trattazione di affari commerciali per conto altrui, come si è d'altronde venuti riconoscendo sempre più apertamente, sino a rendere corrente in Francia appunto la designazione di *mandataire* per l'agente di commercio indipen-

dente ([55]); di converso, l'ultimo passaggio della nostra evoluzione legislativa, consistente nell'eliminazione di quel punto di riferimento e nell'incasellamento autonomo del contratto di agenzia, avrebbe valore di tendenza a riprodurre la sistemazione della materia realizzata a suo tempo nello *HGB*, salvo che per una frattura di fondo nell'apprezzamento dogmatico del fenomeno, che dovrà essere sottolineata ([56]).

Potrebbe sembrare, a prima vista, che, se da un lato l'avvenuta « identificazione » del mandato commerciale aveva rappresentato un progresso, nel senso di un decisivo chiarimento rispetto alla dicotomia (terminologicamente incongrua) tra mandato civile e commissione ([57]), dall'altro lato l'unificazione legislativa fra diritto civile e commerciale del 1942, pur comportando necessariamente il ricomponimento di un unico concetto di mandato, non perciò dovesse significare il riassorbimento del chiarimento sistematico precedentemente intervenuto, presentandosi piuttosto come il normale portato di un rilancio unitario del diritto privato, tale da non interferire con i risultati acquisiti in tema di mandato e commissione. In realtà le cose non sono così semplici, e in effetti non andarono in questo modo.

Infatti: nel lungo arco di tempo compreso fra i primi anni di vigenza del cod. comm. 1883 e l'emanazione del nuovo cod. civ. si sono avuti due sviluppi, di cui l'uno avente più specifica

([55]) D. n. 58-1345, 23 dicembre 1958, art. 1. Sostanzialmente mandatari (conf. COUSI-MARION, *Les intermédiaires du commerce*, Paris, 1963, p. 96) sono anche quegli agenti che per altro verso sono nella condizione di lavoratori subordinati, sia atipici, sia rientranti nella classificazione dei c.d. V.R.P. statutari (ossia specificamente regolati dall'apposita disciplina di cui alle leggi 18 luglio 1937 e 7 marzo 1957, incorporate nel *Code du travail*, artt. 29k-29r).

([56]) Cfr. intanto poco più avanti, alla nota 58.

([57]) Si ricordi quanto rilevato più sopra sul particolare valore dei concetti di mandato (civile) e commissione (commerciale) nella tradizione giuridica francese. Ovviamente, nel sistema del codice di commercio italiano la commissione si ritrovava degradata a sottotipo qualificato del mandato commerciale, caratterizzato dall'agire del commissionario in nome proprio: costituiva, in altre parole, il *nomen iuris* in campo commerciale del mandato senza rappresentanza. È quanto sarà messo subito in rilievo nel testo, sottolineando i riflessi più significativi di tale sviluppo.

e immediata influenza sul settore che ci riguarda, e cioè l'elaborazione di una normativa speciale incentrata esclusivamente sull'agente di commercio ([58]), germinata bensì da spunti dottrinali e nell'ambito dei progetti di riforma della codificazione, ma culminata in un accordo economico collettivo, ossia in una legge materiale estranea al codice, e quindi — per così dire — con pretese sistematiche *affievolite* ([59]); l'altro sviluppo, in-

([58]) Conformemente a quanto si era verificato nel sistema tedesco, dove però non si profilano i nostri stessi problemi quanto ai rapporti con la (ben diversa) nozione di mandato.

([59]) « Il giurista ha... bisogno di una legge per ritenere fondato il suo compito: e fra le leggi nutre una certa indifferenza, per non dire un malcelato disprezzo, per le leggi speciali, cioè proprio per quelle leggi che seguono più da vicino e influenzano in modo più diretto le trasformazioni della realtà sociale ed economica »: MIGNOLI, *Società e giurisprudenza*, in *Riv. società*, 1964, 513, 517. Ed è significativo che questo a. individui fra quegli ostacoli che « rendono lento e faticoso il cammino della nuova giurisprudenza », oltre alla pandettistica, la codificazione, la quale « simula una definitività e una completezza, che in realtà non possiede; irrigidisce troppo fortemente l'ordine giuridico anche per il futuro; cristallizzandone un certo schema, crea l'illusione della sua validità assoluta, anche nel senso di ' eterna ', sottratta alle mutevoli esigenze della storia » (*ivi*, 521, 524).

Su tale problematica gettano una luce diversa le osservazioni del CASANOVA, *Diritto e società. Conservatorismo e modernismo giuridico*, in *Riv. società*, 1965, 249. È però indubbiamente singolare come il fatto della codificazione (la quale è poi la codificazione napoleonica), che è un fatto non solo relativamente recente, ma anche in ultima analisi estraneo alla nostra stessa tradizione giuridica di diritto comune, non meno che a quella di altri paesi, abbia condizionato in modo così assoluto e vincolante il nostro pensiero giuridico da un secolo a questa parte. Certo si tratta di un corpo di norme di legge doppiamente cogente nel momento dell'interpretazione (e sui conflitti di metodo e di valutazione fra cui il giurista si dibatte in sede di interpretazione cfr. ancora MIGNOLI, *Op. cit.*, a p. 525, soprattutto a proposito di ASCARELLI, *L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione*, in *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, pp. 165 ss.); doppiamente cogente, cioè, oltre che per l'obbligatorietà intrinseca alle norme stesse, per la vera o supposta « sistematicità » della loro combinazione; tuttavia chi cerchi di afferrare il significato storico delle varie incarnazioni del tecnicismo giuridico non può non meravigliare — e sia detto senza alcuna implicazione necessariamente negativa — a fronte dell'incondizionato e quasi automatico inserimento, nel processo di costruzionismo dogmatico entro le sagomature predeterminate dei codici, di tutti i giuristi prodotti ormai da diverse generazioni nell'ambito del sistema, e dai quali non si saprebbe forse isolare che la singolarissima figura di MOSSA, il quale in epoca di rigidamente imperanti codificazioni tendeva, in modo certo irripetibile, verso una più autonoma ed ampia vicenda giuridica, che se talvolta rintracciabile anche in altri scrittori assumeva ed assume più schietto, e perciò più controllato, carattere comparatistico. (E appunto nel metodo compara-

vece, avente carattere molto più generale e complesso, ma di immenso peso, anzi determinante ai fini delle qualificazioni qui dibattute, consistendo in un radicale, e in un certo senso brusco ripensamento (ancorché sviluppatosi poi per una lunga serie di anni) sul tema della rappresentanza, e di riflesso del mandato.

Non mi sembra arbitrario individuare dunque proprio nelle caratteristiche della figura dell'agente di commercio, stabilizzatasi a mezzo tra l'autonomia e la subordinazione « feudale », di cui facevo cenno all'inizio e che valuteremo tra breve nella sua concretezza, lo sbocco di questa duplice evoluzione, che va necessariamente in questa sede condensata nelle sue più significative manifestazioni.

11. In ordine non sempre strettamente cronologico, si può rilevare quanto segue.

L'allineamento sullo stesso piano rispettivamente del mandato civile e del mandato commerciale aveva coinciso con la presa di coscienza dell'inessenzialità dell'idea di rappresentanza a quella di mandato e viceversa: in entrambi i grandi rami dell'attività, civile e commerciale, restava quindi stabilito che il mandato può, o meno, presentare l'*ulteriore* elemento della rappresentanza ([60]), con l'avvertenza peraltro che il mandato di

tistico, infine, non a caso lo stesso MIGNOLI, *Op. cit.*, pp. 526-7, individua un fattore primario non solo di ripensamento storico dei problemi della codificazione e interpretazione, ma anche di accelerazione delle stesse istanze di trasformazione e adattamento dell'ordinamento giuridico alla realtà sociale che si ritrovano precisamente nella produzione legislativa speciale, anche « regolamentare », nella formazione di diritti sopranazionali, negli sviluppi casistici ecc.; e si confronti tutta l'elaborazione fornita in questo senso ad es. dal GORLA nei noti volumi comparativo-casistici su *Il contratto*, Milano, 1955).

Ora appunto non è chi non veda come l'istituto del contratto di agenzia, oggetto del nostro esame, sia preminentemente fra quelli che non potrebbero trovare adeguata illustrazione e spiegazione ove ci si limitasse a considerarlo, per così dire, nella sua esigua e recente « storia interna » codificata, senza valutare i riflessi anche dogmatici messi in luce dai suoi precedenti immediati e mediati nel nostro e in altri ordinamenti.

([60]) La quale, a sua volta, può trovare la sua fonte, del tutto indipendentemente dal mandato, in altro rapporto giuridico: dottrina peraltro contestata non solo da chi tuttora insiste sul dogma dell'autonomia della procura, togliendo signi-

natura commerciale *senza rappresentanza* (e in quanto tale più tipico e più « puro », oltre che storicamente più rilevante) assumeva un proprio *nomen iuris* particolare ([61]), senza che perciò fosse da inferirne differenza sostanziale alcuna tra commissione, appunto, e mandato.

Sul quale ultimo veniva pertanto a gravare tutto l'interesse dell'interprete chiamato a distinguere (senza l'ausilio dei vecchi criteri ormai sorpassati: gratuità, elevatezza dei servigi, ecc.) tra mandato e locazione d'opera o d'opere.

Ora, ciò che preme sottolineare al riguardo è che lo SRAFFA si era reso perfettamente conto, oltre che dell'inopportunità, dell'assoluta inconsistenza di ogni pretesa distinzione fra quelle figure ([62]); ma riconoscendo d'altronde la sgradevole necessità di differenziare concettualmente due rapporti che la legge regolava in modo diverso (egli osservava che il *BGB*, §§ 611, 622, dopo una serie di assurdi tentativi di sottrarsi ad una soluzione in sede di lavori preparatori, aveva dovuto ripiegare sulla pretesa discriminante romanistica della gratuità) ([63]), e affermando l'ov-

---

ficato all'affermazione testé fatta, ma anche da chi (come il PUGLIATTI, *Il negozio di gestione sottostante alla rappresentanza*, Messina, 1929, estratto da *Annali dell'Istit. di scienze giuridiche ecc. dell'Univ. di Messina*, III, 1929) ritiene invece che « se la cooperazione giuridica formasse oggetto di diverse figure contrattuali — sempre che ciò si rendesse necessario, o almeno utile — ognuna di queste potrebbe essere qualificata dalla rappresentanza, *il che in astratto è perfettamente concepibile, ma non lo è in rapporto al nostro sistema positivo* [corsivo mio], poiché in esso la cooperazione giuridica cade integralmente entro l'orbita del contratto di mandato, in cui si esaurisce » (pp. 54-55 dell'estratto).

Ritengo superfluo precisare che in questa sede mi preme cogliere le linee fondamentali dello sviluppo del nostro pensiero in materia, rinunciando ovviamente a rendere conto delle diverse sfumature che caratterizzano in modo più rilevante i diversi atteggiamenti dei vari scrittori, e trascurando anche nella maggior parte dei casi gli isolati dissensi che si collocano al di fuori dello schema di sviluppo dominante e comunque più significativo ai fini della presente ricostruzione storico-dogmatica.

([61]) SRAFFA, *Del mandato commerciale e della commissione*, cit., p. 18. Praticamente inutilizzabili, sotto il profilo indicato alla fine della nota precedente, le analoghe trattazioni del CALUCI e del RAMELLA (rispettivamente nelle prime e nella quinta ed. del Cod. di comm. commentato Utet).

([62]) SRAFFA, *Op. ult. cit.*, pp. 23-28.

([63]) *Ibid.*, pp. 28-31.

vio criterio del ricorso, ai fini di questa operazione coatta, a quel tanto che poteva « trarsi dalla legge stessa » ([64]), l'insigne commercialista giungeva alla conclusione, sulla scorta delle indicazioni testuali del codice — peraltro tranquillamente definite irragionevoli ([65]) —, che a fronte del compimento di *atti materiali*, caratteristicamente contemplato dalla locazione d'opera, il mandato (commerciale) si distingueva per il diverso oggetto, consistente nella *trattazione di affari commerciali*.

Ma, una volta stabilito ciò, l'adattamento a questo ordine di idee conduce in effetti lo SRAFFA qualche passo più avanti, e cioè all'identificazione tra affari commerciali e atti giuridici, nel senso che gli affari commerciali non potessero essere per definizione altro che affari giuridici, o in altre parole non potessero che consistere necessariamente in atti giuridici. Quest'ultima costruzione — argomentata sull'impossibilità di verificare la *commercialità* di un affare se non sotto il profilo giuridico, ossia con un preciso riferimento all'atto di commercio, che è riconoscibile come tale solo sul piano della regolamentazione giuridica — è in realtà tanto ingegnosa quanto artificiosa: essa, da un lato, poggia su di una trasparente confusione tra affare ed atto (tanto più che lo stesso a. per altro verso non limita il concetto di trattazione di affare a quello di conclusione, ma vi attribuisce « una significazione così estesa che racchiude in sé anche il concetto di *atti preparatori* »: ammissione estremamente importante, in relazione ad altre questioni che saranno discusse in seguito); dall'altro lato non può che lasciare interamente scoperto il problema della distinzione tra locazione d'opera e mandato civile, avente anch'esso ad oggetto il compimento di un affare, peraltro non « giuridicamente » caratterizzabile e quindi non distinguibile dagli atti materiali normalmente dedotti in sede di locazione d'opera, restando così inapplicabile ogni argomen-

([64]) *Ibid.*, p. 31.
([65]) *Ibid.*, p. 32.

tazione affine a quella relativa agli affari commerciali ([66]) (e invero si negava anche da parte della dottrina tedesca che la parola « affare », *Geschäft*, di per sé comprendesse solo negozi o atti giuridici) ([67]).

In effetti, questa polemica retrospettiva sarebbe inconcludente, se non offrisse il destro di ricordare che lo SRAFFA, nell'attingere la sua costruzione, doveva essere in realtà motivato da ben altri fattori che quelli ricavabili da così insoddisfacente argomentazione: possiamo intanto anche supporre che fosse da parte sua avvertita un'esigenza di simmetria logica, nel senso che agli atti materiali (*rectius*: non giuridici) ([68]) del rapporto di lavoro si dovessero contrapporre, nello specifico rapporto di mandato, atti giuridici; ma in primo luogo e soprattutto, nel contesto di un più ampio discorso, è agevolmente rilevabile in queste pagine del nostro a. precisamente il riflesso di quella novità di atteggiamenti e di quella tendenza ad una revisione nella sistemazione dei fenomeni di cooperazione giuridica, con cui sulla falsariga degli scrittori tedeschi più celebrati ([69]) si dava inizio a quella lunga vicenda di ripensamenti in tema di rappresentanza e mandato, della cui influenza sui termini della nostra problematica si è detto poc'anzi.

([66]) *Ibid.*, pp. 32-33. In generale, l'ambiguità della posizione di SRAFFA era subito stata rilevata dal VIVANTE, *Trattato di dir. commerc.*[5], I, p. 273, nota 19.

([67]) Già in *Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich*, II, Berlin u. Leipzig, 1888, IX tit., §§ 585-586, p. 527; e poi incontrastatamente in tutta la letteratura successiva, sino ad oggi: ENNECCERUS-LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse*, in ENNECCERUS-KIPP-WOLFF, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, II[13], Tübingen, 1950, § 160, p. 640; MOLITOR, *Schuldrecht*, II[6], München u. Berlin, 1964, § 14, pp. 101-102; NIPPERDEY, in STAUDINGER's *Kommentar z. BGB*, II, 3[11], Berlin, 1958, pp. 1879 ss.; ISELE, *Geschäftsbesorgung. Umrisse eines Systems*, Marburg, 1935, p. 90.

([68]) Per questa precisazione cfr. DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*, cit., p. 331.

([69]) La trattazione dello SRAFFA muove precisamente dai richiami a LENEL, BUCHKA, LABAND, MITTEIS, WINDSCHEID e, naturalmente, JHERING (citazioni in SRAFFA, *Op. cit.*, pp. 2 ss.). L'argomento ha fatto oggetto di incessante approfondimento da parte della dottrina tedesca anche successivamente, per tutto il corso di questo secolo sino agli ultimi anni, da HUPKA a SCHLOSSMANN, da MANICK a MÜLLER-

Ora, se si considera che precisamente un certo tipo di affinamento concettuale risultante nell'abbinamento della nozione di compimento di atto giuridico a quella di mandato, a guisa di discriminante di questa tipica fonte di negozio gestorio, è ciò che contraddistingue, come è noto, proprio l'attuale momento legislativo (cfr. la definizione di cui all'art. 1703 cod. civ.) e che pervade in larga misura anche l'apparato interpretativo e dottrinale ([70]), si comprende altresì come la singolare posizione sistematica dell'agenzia nel vigente codice sia in relazione diretta (o, meglio, potrebbe dirsi... inversa) con la nuova rarefatta costruzione del fenomeno gestorio e rappresentativo che si andava elaborando con dogmatico rigore sulle spoglie delle più elastiche nozioni commercialistiche di mandato e commissione ormai entrate in crisi.

12. A voler perseguire l'individuazione di tutte le nozioni, testé richiamate e rilevanti per il nostro contesto, nella loro evo-

---

ERZBACH, da RÜMELIN a SCHLESS, da ISAY a LUDEWIG ecc., sino al più recente MÜLLER-FREIENFELS; a tali contributi ci si dovrà specificamente riferire in seguito.

([70]) Larghissime indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali in MINERVINI, *Il mandato ecc.*, cit., pp. 6-9; la discussione si sposta anzi sul problema di definire come necessariamente negoziali, o meno, gli atti giuridici oggetto del mandato.

Va avvertito peraltro che, pur tenendo conto del dato legislativo, e riconoscendo quindi che il mandato è caratterizzato appunto dall'incarico di compiere atti giuridici (tali cioè da impegnare l'attività volitiva del mandatario), da qualche autore si rileva tuttavia che, quanto meno, lo stesso tipo di attività giuridica può tuttavia ricollegarsi ad altre figure di rapporto interno tra preponente e preposto, dovendosi allora di necessità identificare il criterio distintivo tra mandato e, ad es., contratto di lavoro, non già nel contenuto o genere dell'attività dedotta in rapporto, bensì nelle modalità di svolgimento dell'attività stessa (che nel rapporto di lavoro si qualifica per la stabilità e la subordinazione): così DALMARTELLO, *Op. ult. cit.*, pp. 323-337. Beninteso, pur potendo l'attività giuridica formare oggetto sia di mandato che di altro rapporto, non è vero l'inverso, ossia è escluso che l'attività non giuridica possa costituire il contenuto di un rapporto di mandato, se non come attività preparatoria ed in connessione con gli atti giuridici che il mandatario debba compiere in forza del mandato: ma ecco che anche sotto il profilo riconducibile a quest'ultima precisazione si ritrovano i motivi di perplessità che gravano su tutta la problematica della contrapposizione tra cooperazione giuridica e cooperazione materiale.

luzione dell'ultimo mezzo secolo, ricalcando tutte le analisi che ne sono state a più riprese elaborate, si finirebbe probabilmente con il constatare che anche nel nostro campo di studi vale quella regola della fisica moderna, per cui al di là di certi limiti infinitesimali il fenomeno osservato è soggetto inevitabilmente ad essere influenzato e quindi distorto dal processo stesso di osservazione.

Non altrimenti, infatti, ci troviamo, in tutto il delicato settore della cooperazione giuridica e materiale, di fronte ad una realtà normativa ambigua, sulla cui sistemazione incidono, per così dire solidalmente, tutti i pur contrastanti tentativi di interpretazione e di ricostruzione globale di una ormai ricchissima letteratura, che è venuta man mano aggiustando il tiro (rispetto alle ancor più disperse esperienze della codificazione previgente) sulle disposizioni più « problematiche » del nuovo codice: si pensi a quanto è stato scritto, per limitarci ai punti di riferimento essenziali, sugli artt. 1388, 1705, 1707, 1713, 1723_2, 2208, 2267, 2339_2, 2615_2 (ossia, in buona sostanza, sulla gestione rappresentativa diretta e indiretta) ([71]).

([71]) Indicherei, a puro titolo di prima delibazione, gli studi più rilevanti di GRAZIANI, *La rappresentanza senza procura*, 1927; ID., *Negozio di gestione e procura*, 1931; ID., *Il mandato di credito*, 1932; ID., *Sul mandato senza rappresentanza*, 1942 (ora tutti in *Studi di diritto civile e commerciale*, Napoli, 1953); PUGLIATTI, *Il conflitto di interessi tra principale e rappresentante*, in *Annali Univ. Messina* 1 (1928), 289; ID., *Il negozio di gestione sottostante alla rappresentanza*, cit.; ID., *Sulla rappresentanza indiretta*, in *Diritto e giurisprud.*, 1947, 1 (ora in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica* (*Saggi*), Milano, 1951, pp. 187 ss.); ID., *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile ecc.* (*Saggi*), cit., pp. 201 ss.; ID., *Rilevanza del rapporto interno nella rappresentanza indiretta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1958, 801 (tutti gli scritti di questo a. sull'argomento sono ora raccolti in PUGLIATTI, *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965, in cui cfr. anche la sistemazione conclusiva contenuta nell'*Appendice, Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, a pp. 499 ss.); MINERVINI, *Conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato nella nuova codificazione*, in *Arch. giur.* 1946, 17; ID., *Il mandato, la commissione, la spedizione*, cit., *passim*; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*[2], in Trattato Vassalli, Torino, rist. 1960, pp. 554 ss.; CARRARO, *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*[7], Napoli, 1962, pp. 261 ss.; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato ita-*

Ciò non deve impedire, tuttavia, di tentare un'autonoma messa a punto delle conclusioni che il riesame della teorica della gestione degli affari altrui, in astratto e alla luce del diritto positivo, può suggerire ai fini sia pure specifici e limitati del presente discorso sull'agenzia; il che mi propongo di fare più avanti.

Ma prima importa fissare in concreto (secondo una linea di sviluppo che va dall'iniziale manifestarsi su vasta scala della moderna figura dell'agente anche nel nostro paese al suo definitivo assestamento nella regolamentazione vigente) i motivi e i limiti nel cui ambito si è « voluto » nella pratica costruire questa nuova figura, per passare solo successivamente a considerare gli schemi dogmatici che hanno, per così dire, « consentito » appunto la traduzione sul piano giuridico di quelle esigenze ([72]); le quali (come in genere accade) si identificano almeno in un primo momento con le esigenze della parte contrattuale più forte, per conciliarsi in un secondo tempo con le istanze avanzate dai contraenti più deboli, organizzati in categoria.

13. Nella prassi commerciale italiana l'agente si afferma in quanto, e potrebbe dirsi nella misura in cui, la funzione ausiliaria di intermediazione che gli è propria riesce ad atteggiarsi, dapprima nelle approssimative formulazioni di questo nascente uso mercantile e quindi nelle più precise ma spesso contrastanti rielaborazioni scientifiche, secondo le seguenti connotazioni:

---

liano, Napoli, s.d., ma 1946-8, pp. 678 ss.; BIGIAVI, *Difesa dell'« Imprenditore occulto »*, cit., *passim*.

([72]) In quale misura poi le categorie dogmatiche, a loro volta, si vengano formando indipendentemente, secondo sviluppi puramente logici e ideali (sia pur condizionati dagli indirizzi generali di ogni singola epoca), e in quale misura non rispondano invece esse stesse a più dirette sollecitazioni da parte degli ambienti e gruppi sociali portatori degli interessi dominanti, è evidentemente problema per indagini di teoria generale, di cui tuttavia si ritiene opportuno almeno far cenno nel contesto di un argomento, quale il presente, così tipicamente rappresentativo delle questioni di fondo insorgenti in tema di sistemazione giuridica dei rapporti economici di produzione.

a) ridotta funzione fiduciaria e rappresentativa rispetto alla cosiddetta « casa mandante » ([73]);

b) assunzione del rischio del proprio esercizio professionale ([74]);

c) retribuzione a provvigione sui singoli affari procacciati ed eseguiti;

d) compressione delle funzioni accessorie (deposito, anticipazioni, garanzia del credito) già tipiche del commissionario, figura a superiore livello organizzativo (anche capitalistico) ([75]);

e) stabilità dell'incarico conferito dal preponente (o, più raramente, dai preponenti), e quindi posizione di dipendenza organizzativa (e talvolta decisamente gerarchica) dal principale ([76]);

f) inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'agente (detto anche indiscriminatamente rappresentante di commercio) corrisponda a questa nuova tipologia, che lo distingue appunto dalle già note figure di veri e propri impiegati (institori e rappresentanti, commessi viaggiatori) anche se investiti di identiche funzioni ([77]).

([73]) VIVANTE, *Trattato*, I[5], cit., pp. 309-310, che considererebbe senz'altro institore un agente investito di rappresentanza, ossia del potere di concludere gli affari del principale; conf. ROCCO, *Principii*, cit., p. 352, nota 1; e già VIDARI, *Del mandato commerciale e della commissione*, Milano, 1887, pp. 64-5.

([74]) VIVANTE, *Op. loc. ult. cit.*

([75]) Sulle più complesse funzioni del commissionario cfr. VIDARI, *Op. ult. cit.*, pp. 62-63; e la più ampia, penetrante contrapposizione tra commissionari e agenti in SRAFFA, *Del mandato commerciale e della commissione*, cit., pp. 33 ss.

([76]) Afferma incisivamente lo SRAFFA, *Op. cit.*, p. 37, che il nostro ausiliario « ha rinunciato ad una parte più o meno grande della sua libertà per mettersi a disposizione di un commerciante di cui egli è, notoriamente, l'agente ».

([77]) Ricordo nel modo più succinto che, nei dieci o quindici anni che seguono immediatamente il primo dopoguerra, la confusione circa i connotati della figura giuridica dell'impiegato è al colmo, data la novità della materia, ed anche perché alimentata ad un certo punto dal trapasso al sistema corporativo; si annoverano così in pochi anni le disposizioni sul contratto di impiego privato del d.l. 9 febbraio 1919 n. 112, la l. 13 novembre 1924 n. 1825, il d. 1 luglio 1926 n. 1130 e la relativa circolare ministeriale 23 novembre 1926; nonchè un d.m. 11 gennaio 1931 sull'inquadramento sindacale delle categorie professionali in esame, ed un con-

14. È una singolare combinazione di caratteristiche.

Alcune di esse non sono affatto così logicamente collegate fra loro come potrebbe sembrare: ad es. l'assunzione degli oneri e del rischio dell'organizzazione della propria attività non comporterebbe necessariamente una retribuzione subordinata al risultato, essendo perfettamente concepibile anche un compenso commisurato all'attività svolta, pur restando all'agente, come a qualsiasi commerciante, l'alea della copertura delle proprie spese e del conseguimento di un utile; tanto meno appare necessaria la condizione che subordina la provvigione all'esecuzione, anziché alla conclusione dell'affare ([78]).

Altre, fra le caratteristiche ricordate, sono addirittura, sotto il profilo logico, difficilmente conciliabili, se non proprio incompatibili: così l'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte della natura stabile dell'incarico e delle penetranti regole di condotta che, nello svolgimento della propria

---

tratto nazionale di lavoro per viaggiatori e piazzisti che, fra l'altro, riconosce la qualifica anche a coloro che « viaggiano contemporaneamente per più ditte, con il consenso delle ditte stesse e con vincoli di dipendenza relativi ». Per ampie, accurate notizie ed interpretazioni sugli sviluppi dell'epoca conviene d'altronde rinviare allo studio del BIGIAVI, *Sul concetto dell'agente di commercio* (cit. più avanti, alla nota 87); sull'argomento la bibliografia era vastissima, da un contributo dell'ASCARELLI, *Sulla revoca di un agente di commercio*, in *Foro ital.* 1925, I, 518, alle tendenziose argomentazioni svolte in un ampio manuale di LEVI DE VEALI, che richiamo *infra*, alla nota 85.

([78]) La regola per vero si giustifica non già facendo capo alla natura della prestazione dedotta in obbligazione, quanto in base a criteri meramente economici, per cui questa forma di retribuzione sarebbe adeguatamente commisurata all'attività dell'agente, equamente compensandolo in relazione alle molteplici occasioni di conclusione di un affare derivanti dalla stabilità del suo incarico: SCHMIDT-RIMPLER, *Der Handlungsagent*, in EHRENBERG, *Handbuch des gesamten Handelsrechts*, V, I, 1, Leipzig, 1926, pp. 35-6; cfr. ora WÜRDINGER, in *RGR Komm. z. HGB*, I², Berlin, 1953, *sub* § 87, p. 710. Il principio del « buon fine », già enunciato nel § 88 *HGB*, si discosta dalla tradizione che regola la provvigione dei mediatori (come è ricordato nel *Denkschrift zu dem Entwurf eines Handelsgesetzbuchs*, Berlin, 1896, pp. 70, 76; e come parzialmente si ritrova nella legge austriaca sugli agenti di commercio 24 giugno 1921); ma è ormai definitivamente e minuziosamente regolato nei nuovi §§ 87-87-*a* che sono stati sostituiti alle precedenti norme dello *HGB* dalla legge 6 agosto 1953 (*Gesetz zur Änderung des Handelsgesetzbuchs. Recht der Handelsvertreter*, BGBl. 1953, I, 771).

attività «autonoma», vincolano gerarchicamente l'agente al principale.

Aggiungo: nessuno dei connotati che le parti venivano assegnando al rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale era tale da potersi considerare, di per sé, insolito, o estraneo alla prassi mercantile, o non riscontrabile o comunque ricevibile in qualcuno dei tipi contrattuali già noti; ma conglobandoli tutti in una nuova, particolare figura di ausiliario, si stringeva da tutti i lati — per così dire — una specie di rapporto unitario senza precedenti, rispondente, evidentemente, ad un ben preciso assetto, o *status*, sulla base del quale modellare in un certo modo e secondo un certo indirizzo il regolamento degli interessi economici di due gruppi di soggetti considerati, rispettivamente, nella veste di principali e di ausiliari.

In sostanza, con l'avvento della produzione di massa e della distribuzione capillare, le imprese industriali e commerciali si posero come obbiettivo la creazione di un intermediario dotato essenzialmente di due peculiari caratteristiche: di essere un c.d. «rappresentante» senza poteri di rappresentanza; di essere sostanzialmente un *locator operarum* senza retribuzione in quanto tale, ossia senza assumere la qualifica di lavoratore subordinato.

È appena il caso, a questo punto, di rilevare come, alle scaturigini dell'organizzazione sociale del lavoro, il contrapposto autentico, anzi il precedente, del lavoro salariato (e perciò libero) fosse il *lavoro servile*, per cogliere il significato latente, o quanto meno potenziale, di ogni forma di appropriazione del lavoro altrui al quale non si commisuri direttamente [79] una

[79] Intendasi perciò in modo aleatorio, o nel quadro di rapporti paternalistici, ad es. con inserimento (sotto forma di lavoro domestico o familiare) in un'organizzazione gentilizia, feudale, curtense; o in genere laddove la retribuzione assuma carattere alimentare. Per un ampio *excursus* sull'alterno valore del lavoro nel tempo v. Sapori, *Il pensiero sul lavoro attraverso i secoli*, in *Riv. dir. commerc.* 1946, I, 267, 367, 467.

Naturalmente vi è infine la formula della *locatio operis*, o contratto d'opera, per il quale la mercede è pattuita; ma anche a prescindere dalla particolare strutturazione della figura in diritto romano (basata sulla consegna della cosa su cui an-

mercede (sempreché, beninteso, non sia storicamente valida un'altra formula, quale quella dell'*honorarium* per le *operae* dette appunto, significativamente, *liberales*; o quando l'incarico, come nel mandato originario, non abbia natura genuinamente gratuita) ([80]). Ma l'accenno — non meramente simbolico, come si diceva all'inizio di questa trattazione — alla componente servile del rapporto di agenzia, si rivela curiosamente significativo, a ben vedere, anche con riguardo all'altra caratteristica imposta dagli sviluppi moderni al nostro ausiliario, poiché tipica dell'organizzazione sociale (della *familia*) romana era anche l'irrilevanza, o meglio l'estraneità ad essa, della rappresen-

---

dava compiuto il lavoro), ancora nella codificazione civile del secolo scorso il contratto d'opera, inteso come prestazione di lavoro autonomo, non si configura sostanzialmente se non *sub specie* di appalto, cioè avendo prevalentemente in vista la materia piuttosto che il lavoro (anche nei lavoratori manuali più modesti; e quanto ai lavoratori intellettuali o liberi professionisti il loro rapporto d'opera era di problematica sistemazione, come contratto innominato o mandato retribuito): cfr. artt. 1710, 1787 *code Nap.*, artt. 1634, 1646 cod. civ. 1865, alla luce degli artt. 1627 e soprattutto 1628 (« Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa »).

In conclusione, è solo con la moderna e recentissima configurazione del lavoratore autonomo come « persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente » (art. 2222 cod. civ.) che si esce in modo netto e con disciplina circostanziata (arg. *ex* artt. 2223 ss.) dalla secolare alternativa sopra rilevata: ma, appunto, questa più aggiornata disciplina (di cui, d'altronde, può farsi ancor oggi abuso per eludere la regolamentazione del lavoro subordinato) è posteriore. Si vedano, per taluni degli aspetti qui richiamati, CORRADO, *La nozione unitaria del contratto di lavoro*, Torino, 1956, pp. 7 ss.; LEGA, *Il contratto d'opera*, cit. pp. 482-3; e, per conclusioni specificamente riferite agli agenti, RIVA SANSEVERINO, *Del lavoro autonomo*[2], in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, *sub* art. 2222, p. 161.

([80]) Per l'originaria gratuità del mandato, e le sovrappostevi graduate eccezioni: D. 17. 1. 36. 1; Gai. 3. 162; D. 17. 1. 1. 4; D. 17. 1. 7; ed essenzialmente ULPIANO (*l. 31 ad edictum*) « Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio » (D. 17. 1. 6 pr.).

Cfr. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946; ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano*, Napoli, 1949, pp. 3, 114; WATSON, *Contract of mandate in roman law*, Oxford, 1961, pp. 102 ss.; e, su alcuni aspetti particolari del lavoro salariato, MARTINI, *Mercennarius. Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958.

tanza (diretta) in senso moderno, in quanto nella sfera giuridico-patrimoniale del *paterfamilias* si riversavano gli effetti dei negozi giuridici compiuti dalle *personae alieni juris* in sua potestà (sottoposti liberi e schiavi), da cui era in sostanza automaticamente rappresentato: come dire che per il *dominus* agiva appunto un... rappresentante senza poteri di rappresentanza, che era poi normalmente il *servus* ([81]). Mi affretto ad aggiungere che questa descrizione risente della schematizzazione inevitabile quando si voglia cogliere nella fissità di una soluzione, spesso contestata e discussa dagli interpreti, un momento della lunga e complessa evoluzione giuridica romana; ma in ciò che ho detto finora non vi sono che dati di fatto, e quanto alle costruzioni sistematiche che del fenomeno possono offrirsi, dovrò tornare in seguito sull'argomento.

È vero poi che, nella sistematica moderna, o l'agente è rappresentante o non lo è, e quindi il parallelo con il meccanismo degli effetti rappresentativi indiretti descritti nelle fonti romane può sembrare ridursi a un richiamo di allusiva e dubbia validità: ma proprio su questo punto la formazione della figura dell'agente (che stiamo esaminando in quella prassi che ne ha segnato la nascita e il consolidamento nei primi decenni di questo secolo, quando appunto non era chiaro se l'agente fosse rappresentante, o meno: dubbio che, per certi aspetti, permane tuttora) è indicativa, quanto agli effettivi poteri di rappresentanza conferitigli, di un andamento contraddittorio o quanto meno oscillante — sia negli usi, che nella giurisprudenza e in dottrina —, riflesso nell'ambiguità della famigerata clausola « salvo approvazione della casa », tuttora discussa nella natura e negli effetti, e in allora assunta quasi a fulcro problematico oltre che a parametro rivelatore del modo di essere più tipico dell'agente, come si vedrà fra poco.

([81]) ARANGIO-RUIZ, *Il mandato ecc.*, cit., pp. 7 ss.; ID., *Istituzioni di dir. rom.*[14], Napoli, 1960, pp. 93 ss.

15. Sia ben chiaro che, allo stadio attuale della normativa concernente gli agenti di commercio come categoria, riterrei assurdo porre (sia pure indirettamente o larvatamente) un problema di tutela di questi ausiliari, sul piano della regolamentazione giuridica e del trattamento retributivo e previdenziale, muovendo da una supposta condizione di inferiorità, da una sorta di dipendenza o vassallaggio dalle imprese preponenti, tale da legittimare proposte di correzione (per non parlare di rivendicazioni sindacali) pur in questa sede di analisi giuridica del fenomeno; al contrario, l'indagine di diritto positivo vigente non potrà che porre in evidenza i risultati progressivi (o ibridamente progressivi, come sarei tentato di dire) dovuti all'aumentata forza contrattuale della categoria, come è ormai tendenza normale nell'ambito dei rapporti di lavoro e similari, tanto più se, come nel nostro caso, gli accordi economico-normativi intersindacali risentano di un'impostazione corporativa tradizionale particolarmente accentuata, e si colleghino inoltre all'esistenza di un apposito ente previdenziale (quale l'Enasarco) ([82]).

Pertanto con i precedenti richiami a quel tanto di servile e feudale che è insito nella natura dell'agente in senso lato (*agent*, *actor*, *factor*, ecc.), prescindendo dai dati economico-normativi attuali, faccio più semplicemente, e al tempo stesso sulla base di una prospettiva storica di meno effimera validità, una questione di concetti organizzativi di questo particolare settore ausiliario, una questione di strumentazione giuridica di tale organizzazione, e se si vuole una questione di *forma mentis* che è alle origini della strumentazione giuridica prescelta, indipendentemente dalla valutazione più propriamente politico-economica che si ritenga di dover dare con riguardo agli sviluppi concreti del rapporto di agenzia nella legislazione, nella con-

([82]) Una rapidissima ma aggiornata sintesi delle leggi, regolamenti e accordi collettivi di maggior rilievo è in RIVA SANSEVERINO, *Del lavoro autonomo*[2], in Commentario, cit., *sub* art. 2222, pp. 161-2.

trattazione collettiva, nelle relazioni effettivamente intercorrenti tra imprese preponenti e agenti in questo particolare periodo.

16. Sta di fatto che quando la scienza giuridica italiana, sotto lo stimolo degli sviluppi pratici e giurisprudenziali, degli esempi stranieri (oltre alle norme dello *HGB*, la legge austriaca 24 giugno 1921) ([83]) e della necessità di provvedere ad una regolamentazione legislativa della materia (in concomitanza con i progetti di riforma dei codici) ([84]), prende a considerare con sempre maggiore attenzione l'istituto dell'agenzia, la situazione che si profila (in larga aderenza al punto di vista predominante delle case mandanti) è, come si è accennato, *grosso modo* la seguente: l'agente opera attraverso un proprio esercizio autonomo; quando gode di poteri rappresentativi, le facoltà conferitegli sono piuttosto sottintese nelle modalità della preposizione all'incarico che derivanti da procura esplicita; il rapporto tipico di agenzia si differenzia da quello di lavoro subordinato e resta estraneo alla relativa disciplina. Isolati punti di vista contrastanti vengono talvolta affermati *ex parte adversa*, in sede di tutela degli interessi degli agenti ([85]): si tende allora ad assimilarli agli impiegati, e a farne valere, più che altro nominalmente, la qualifica d'altronde corrente di «rappresentanti».

Le fondamentali necessità di definizione dell'istituto fanno sì che il dibattito (che si protrarrà ovviamente in questi termini sino all'entrata in vigore del nuovo codice) si svolga su tre que-

([83]) Con vivo interesse in Italia era già stato accolto il progetto di questa legge, ampiamente commentato dal LENHOFF, in *ZHR* 83 (1920), 321; cfr. *Riv. dir. comm.*, 1920, I, 708.

([84]) Un minuzioso resoconto dei lavori della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, presieduta dal VIVANTE, era stato reso di pubblica ragione (cfr. *Commissione ecc., Verbali delle adunanze plenarie* [redatti da ASQUINI], in *Riv. dir. commerc.* 1920, I, 259 ss., specie a pp. 273 ss. per quanto concerne il Capo II, sugli *Agenti di commercio* — di nuova introduzione — del Tit. VI, Libro I del progettato Cod. di commercio).

([85]) Da ricordare come tipico e non inutile esempio di questa letteratura minore LEVI DE VEALI, *Il rappresentante di commercio ed il contratto di rappresentanza commerciale*, Milano, 1924.

stioni che, spesso frammiste, possiamo ora in prospettiva agevolmente individuare come segue:

a) accolta in linea generale l'autonomia della posizione dell'agente, devesi riconoscergli la qualifica giuridica di commerciante? e sotto quale profilo, in relazione al sistema oggettivo degli atti di commercio?;

b) si può senz'altro identificare nell'agente un «rappresentante» in senso proprio, o non si deve piuttosto negare che, almeno nella normalità dei casi, non constando di un esplicito conferimento, la rappresentanza sia connaturale alla sua attività? e come giuoca, a tale riguardo, la formula «salvo approvazione della casa», largamente adottata dalla prassi ([86]) nel contesto delle c.d. note di commissione mediante le quali l'agente raccoglie gli ordini della clientela?;

c) sotto il profilo della qualificazione contrattuale del rapporto di agenzia, si è in presenza di un mandato (commerciale) o di una locazione d'opera, eventualmente suscettibile di ulteriore specificazione?

Poche pagine saranno sufficienti, ai nostri fini, per rievocare il sostrato problematico e le soluzioni proposte alla questione *sub a*): e non tanto perché l'interesse sia ormai puramente retrospettivo, dato il radicale mutamento poi intervenuto negli indici di commercialità quali ora risultano dall'elencazione delle attività imprenditrici enumerate all'art. 2195 cod. civ., quanto perché l'argomento fu, come è noto, analizzato esaurientemente in un saggio ([87]) che si propose, e restò di fatto, come definitivo (limitatamente allo specifico problema della qualifica di commerciante dell'agente) sino all'avvento della nuova codificazione, qualificandosi pertanto così rappresentativo di un'epoca di acuto interesse per la figura dell'agente di commercio

([86]) Sulle forme di attuazione pratica dei compiti dell'agente cfr. LEVI DE VEALI, *Op. cit.*, pp. 43-4.

([87]) Mi riferisco allo studio del BIGIAVI, *Sul concetto di agente di commercio*, in *Studi Urbinati* V (1931), 36 ss.

che ad esso non può fare a meno di ancorarsi idealmente, a tanta distanza di tempo e di clima culturale, il presente lavoro.

Più ampio discorso invece richiederanno gli interrogativi *sub b*) e *c*), sia perché non privi di una più complessa reciproca interdipendenza, sia perché suscettibili di sviluppo sul filo di una problematica che, quantunque con termini spostati e rielaborati, è ancora attuale, anzi, varcando i confini programmatici e temporali della ricerca oggetto di questo primo studio, si innesta precisamente sui temi più positivi della successiva indagine sulla disciplina vigente del rapporto di agenzia.

17. Numerosi sono i problemi pratici che (in assenza di una disciplina sufficientemente, se non del tutto, circostanziata come quella attuale) si innestano sull'ammissibilità, o meno, della qualificazione dell'agente come rappresentante e come mandatario: ritenzione e privilegi, e natura e ordine di questi ultimi; revoca e recesso dal rapporto, giusta causa, risarcimento; momento di formazione dei contratti tra principale e terzi; regime fiscale ecc.: e di essi sarà trattato a suo luogo.

Ma, a cominciare dalla conseguenza pratica più rilevante (l'assoggettamento al fallimento), il problema *sub a*), dell'assegnazione degli agenti alla categoria dei commercianti, è quello che — nel periodo di formazione della nozione che andiamo considerando — sembra attrarre con maggiore intensità l'interesse del giurista per tutta una serie di motivi, che si estendono ovviamente alle questioni concrete, ad es. di inquadramento sindacale nel nascente ordine corporativo, ma che sono essenzialmente di indole sistematica: infatti il giurista, lo studioso (al quale risale nel nostro ambiente giuridico la paternità di tutte le nozioni che la giurisprudenza per suo conto intuisce, adotta, rielabora) si trova fra le braccia questo nuovo frutto della pratica mercantile, un intermediario che non «commercia» in proprio (si badi: né in proprio conto, né in proprio nome), e che tuttavia in proprio «lavora», e ciononpertanto non è a disposizione di ogni primo venuto, bensì è vincolato durevolmente ad eseguire

delle particolari operazioni — procacciamento di affari — di natura commerciale (quanto meno nel significato corrente, se non tecnico-giuridico, del termine) a favore di quel commerciante — o di quel numero limitato di commercianti — che a tale incarico lo hanno preposto, talvolta munendolo di poteri di rappresentanza, senza peraltro in ipotesi inserirlo come subordinato nella propria azienda, e lasciando invece che egli se la sbrighi mediante un proprio esercizio, ossia mediante una propria *organizzazione più o meno complessa* ([88]).

Di fronte a questa sequela, direi a questo contrappunto di caratteristiche, nessuna meraviglia che non solo insorgesse il problema se un simile intermediario fosse commerciante, ma si ponesse soprattutto il più diretto, e perciò più imbarazzante, quesito, al quale in realtà la soluzione del primo si subordina nel sistema del codice di commercio (artt. 3 e 8): in base cioè al compimento di *quali* atti di commercio (*scil.*: esercitati per professione abituale) potesse e dovesse reputarsi commerciante l'agente ([89]).

L'argomento, come si diceva, era stato a suo tempo esaurientemente investigato. Mi limiterò quindi a ricordare che, dopo aver nettamente distinto dall'*agente-impiegato* (nonché dalla confusa formulazione vivantiana dell'agente-rappresentante co-

([88]) Apparirà subito chiara l'importanza dell'ultima precisazione sottolineata nel testo.

([89]) Nel sistema attuale l'attribuzione della qualifica commerciale è, per molti settori economici, facilitata dalla formulazione del n. 5 dell'art. 2195, che parla genericamente di « attività ausiliarie delle precedenti » (*scil.* commerciali); anche a non volerla considerare, come è stato detto, il *refugium* di ogni tipo di attività altrimenti non inquadrabile, è certo che si tratta di categoria di particolare ampiezza, e comunque più elastica di quella degli atti di commercio per connessione, che aveva dato luogo a qualche perplessità (cfr. BIGIAVI, *Sul concetto di agente di commercio*, cit., p. 23 dell'estratto, alla nota 56, a proposito di alcune equivoche affermazioni del ROCCO, *Principii*, cit., pp. 207, 259). Sulle imprese ausiliarie nel diritto attuale cfr. variamente FERRI, *Manuale di dir. comm.*[2], Torino, 1960, p. 71; ASCARELLI, *Corso di dir. comm. Introduzione e teoria dell'impresa*[3], Milano, 1962, pp. 171 ss.; CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, pp. 122-125; FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*[3], Milano, 1964, p. 82; BRACCO, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Padova, 1960, pp. 130 ss.

me institore) la figura dell'*agente autonomo* ([90]), il BIGIAVI ([91]) si era preoccupato di costruire unitariamente questa seconda categoria costituita da veri e propri commercianti, allo scopo precipuo di escludere che su di un'ulteriore inutilissima impalcatura si potesse poggiare una terza figura ancora, quella dell'*agente-professionista* ([92]). Quest'ultima variante, infatti, era ipotizzabile qualora per il riconoscimento della qualifica di commerciante all'agente si fosse fatto ricorso al n. 21 dell'articolo 3 cod. comm., che contemplava quali atti di commercio le *imprese* di agenzie e di uffici di affari (oltre alle imprese di commissioni): e l'agente di commercio era infatti, per generale consenso, considerato commerciante quando ed in quanto la sua attività coincidesse appunto con l'esercizio di un'impresa di agenzia di affari ([93]); la circostanza, quindi, che si trattasse di uno di quegli atti di commercio che il codice vincolava alla presenza dell'impresa (con tutti i dubbi che tale nozione comportò per tutto il periodo di vigenza del codice stesso) ([94]) fa-

([90]) Conf., sia pure con minore precisione, già l'ASCARELLI, *Sulla revoca di un agente di commercio*, in *Foro ital.* 1925, I, 518.

([91]) *Sul concetto di agente di commercio*, cit.

([92]) Nella pratica la questione restò però impostata per molti anni in modo alquanto diverso, perché, come diremo tra poco nel testo, la giurisprudenza si limitò quasi sempre ad una scelta tra l'alternativa agenzia-impresa e agente-impiegato. D'altronde anche la formula agente-professionista si sarebbe comunque, eventualmente, dovuta trasformare piuttosto in quella di agente-lavoratore autonomo; anche di ciò *infra*.

([93]) Dottrina dominante, come ricorda il BIGIAVI, *Op. ult. cit.*, p. 12, rimettendosi per tutti all'autorità del VIVANTE. In altre parole, nonostante l'agenzia d'affari avesse anche e soprattutto, specialmente all'inizio, un diverso significato, quando si presentò il problema dell'inquadramento dell'agente di commercio sembrò naturale risolverlo con l'assimilazione all'agente d'affari, e ciò forse non solo per la forza dell'omonimia (che pure ebbe il suo peso), ma anche perché, probabilmente, come in Francia le nozioni di *agenzia di affari* e di *commissione* in senso lato erano state in varie occasioni avvicinate, così da noi un ulteriore anello di avvicinamento era stato, sia pure fuggevolmente, suggerito dallo SRAFFA, che considerava l'opera dell'agente a mezzo fra la *commissione* e la *mediazione* (*Op. cit.*, p. 33).

([94]) Cfr. per tutti ARCANGELI, *La natura commerciale delle operazioni di banca*, in *Riv. dir. comm.* 1904, I, 32; SCIALOJA A., *Sul concetto d'impresa come atto obbiettivo di commercio*, in *Foro ital.* 1908, I, 157 (e in *Saggi di vario diritto*,

ceva sì che, se di fatto l'esiguità per non dire l'assenza della organizzazione posta in essere dall'agente di commercio impediva di ravvisare in essa l'impresa (almeno secondo l'accezione di questo termine accolta dalla dottrina dominante, che faceva capo appunto al criterio organizzativo) ([95]), tale modesto agente di commercio, né impiegato né commerciante, doveva essere definito (si direbbe: in mancanza di meglio; e d'altronde con conseguenze incerte quanto alla disciplina applicabile) un professionista ([96]).

Al BIGIAVI parve appunto inaccettabile questo corollario, tanto che tutta la sua argomentazione è intesa precisamente ad eliminarlo, per motivi in linea di massima da condividersi (salvo alcune perplessità che potrebbero sorgere *a posteriori*, come vedrò di chiarire tra poco) ([97]).

I, Roma, 1927, pp. 329 ss.); MONTESSORI, *Il concetto di impresa negli atti di commercio dell'art. 3 cod. di comm.*, in *Riv. dir. comm.* 1912, I, 408; ROCCO, *Principii*, cit., pp. 182 ss.

([95]) Restava, per la verità, la possibilità di utilizzare la nozione di impresa impropria, sviluppata da ARCANGELI e SCIALOJA (negli scritti citati alla nota precedente) sotto il profilo di un semplice esercizio sistematico di molteplici operazioni; il BIGIAVI (*Op. cit.*, p. 21) osserva che, poiché premessa della qualifica di commerciante in tal caso resta comunque l'abitualità, analogo risultato si ottiene *anche* facendo leva sull'abitualità del compimento da parte dell'agente di altri atti di commercio semplici, poi identificati nelle operazioni di mediazione di cui al n. 22, art. 3; ciò è senza dubbio esatto, ma importa che il ricorso a questa seconda soluzione, caldeggiata dal B., si presenti allora eventualmente come utile e opportuno, ma certo non necessario.

([96]) V. sopra, alla nota 92; e le considerazioni che seguiranno nel testo.

([97]) Si trattava in sostanza, come vedremo subito, di evitare una disparità di trattamento a seconda delle dimensioni dell'esercizio dell'agente, che non era giustificata *de iure condito*, in assenza di una disciplina speciale per il piccolo commerciante analoga a quella attualmente prevista per la piccola impresa. Naturalmente questo ragionamento presupponeva il disconoscimento di ogni ipotesi di lavoro autonomo, in quanto tale regolato diversamente dall'attività del commerciante anche piccolo. Non solo concettualmente, ma anche di fatto, il lavoro autonomo poneva invece anche allora, se non vado errato, quei problemi di tutela giuridica e sociale che insorgono soprattutto quando esso mascheri effettivi rapporti di lavoro subordinato, e che sono stati affrontati legislativamente a più riprese nel corso degli ultimi anni, e non solo con riferimento al singolo lavoratore, ma da ultimo anche su un piano più sistematico, con la nota legge 23 ottobre

È noto che, per sfuggire alle conseguenze comportate dal richiamo al n. 21 dell'art. 3, e relativa necessità della presenza dell'impresa, il nostro a. (dovendo ricorrere evidentemente ad un altro fra gli atti di commercio elencati in tale disposizione, che tuttavia non richiedesse il requisito dell'organizzazione ad impresa) ritenne di poter utilizzare il n. 22, che — abbastanza incongruamente, in verità — contemplava le semplici « operazioni » di mediazione in affari commerciali, per concludere dimostrando che l'agente di commercio effettuava abitualmente tali operazioni di mediazione (pur non coincidendo, ovviamente, con la figura del mediatore, data una serie di differenze che, peraltro, avrebbero tutte fatto capo alla stabilità del suo incarico) ed era quindi commerciante sotto tale profilo, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità del suo esercizio professionale, vale a dire presenza o meno di dipendenti, utilizzazione di una sede fissa o di un recapito fluttuante, ecc.

Resta solo da ricordare che su questa tesi sembra chiudersi, nell'ambito del sistema allora vigente, ogni dibattito dottrinale: pur non esplicitamente accolta ([97-bis]), essa non risulta confutata. Non altrettanto può dirsi della giurisprudenza ([98]), che in di-

---

1960 n. 1369, concernente il divieto dell'interposizione e intermediazione nel lavoro e la disciplina degli appalti di opere e servizi.

È interessante rilevare come molti dei suddetti inconvenienti fossero già chiaramente individuati e lamentati, ad es., dal LEVI DE VEALI, *Estensione della legislazione del lavoro ai pseudo lavoratori autonomi*, in *Riv. imp. priv.* 1936, 109.

([97-bis]) Ad eccezione, a quanto mi consta, dell'ASCARELLI, *Appunti di dir. commerc.*[2], Roma, 1933, p. 108; *Appunti*[3], Roma, 1936, p. 143 (il quale ne parla tuttavia come di una possibile alternativa al n. 21). Recentemente, mentre il BIGIAVI sembra confermare il proprio pensiero (cfr. *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1953, 1120), si veda *contra* ROTONDI, *Contratto di agenzia, ausiliari dipendenti dell'impresa e mediazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 241.

([98]) Non è anzitutto senza significato che taluni repertori di giurisprudenza continuino, fino al momento della nuova codificazione, a ignorare la voce « Agente di commercio », per fare piuttosto rinvio alla voce « Institore, Rappresentante ecc. ». Quanto alle decisioni che confermano i rilievi fatti nel testo mi limiterò a ricordare Cass. 21 maggio 1935, in *Rep. Foro ital.* 1935, 283; Mag. Lav. Roma 3 aprile 1935, in *Riv. imp. priv.* 1935, 324; Cass. 12 aprile 1933, *ivi* 1933, 205; Trib. Na-

verse successive occasioni continua ad attenersi al tradizionale criterio di collegare all'esercizio di una c.d. agenzia di affari la qualifica di commerciante dell'agente; e va precisato, d'altronde, che l'ipotesi del *tertium genus* (dell'agente professionista) sembra di fatto non porsi ([99]), in quanto — mi sembra di poter dedurre — la questione resta superata da una certa propensione della magistratura a considerare come unica alternativa valida, quando l'attività dell'agente non raggiunga le dimensioni dell'impresa, il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E in sostanza si può affermare che l'importanza stessa della sgradita attribuzione della qualifica di commerciante si va nel frattempo restringendo all'applicabilità o meno delle norme in materia di scritture contabili e di fallimento, posto che per ogni altra questione interessante i rapporti tra preponenti e ausiliari si può ormai far capo ([100]) all'accordo economico del 1935 ([101]) applicabile agli agenti veri e propri, ove le modalità del vincolo di dipendenza dal preponente non giustifichino piuttosto, come dicevo, l'applicabilità

poli 1° aprile 1936, in *Dir. Fallim.* 1936, 1173; più elasticamente definiscono l'agente una figura « atipica », che ha della mediazione e del mandato, Cass. 10 maggio 1938, n. 1570, in *Rep. Foro ital.* 1938, 1037 e Cass. 5 luglio 1939, n. 2337, *ivi*, 1939, 980.

([99]) Tanto più che interviene nel frattempo la regolamentazione corporativistica risultante dall'accordo economico collettivo tra le associazioni dei commercianti e degli agenti di commercio 25 maggio 1935 (d. 5 luglio 1935 n. 1203; vedilo in *Riv. dir. commerc.* 1935, I, 514; ivi, a pp. 505 ss., ASQUINI, *Il rapporto di agenzia commerciale nell'accordo economico collettivo 12 luglio 1935* [quest'ultima data è quella della pubblicazione nella *Gazz. Uff.*]); analoga disciplina era già stata disposta, con un accordo 12 ottobre 1931, per gli agenti di assicurazione.

([100]) È opportuno osservare che ciò non corrispondeva al vero prima dell'intervenuto accordo, quando sul problema della scelta delle norme applicabili ai singoli aspetti del rapporto si accavallavano problemi non omogenei di definizione della figura dell'agente (che, a seconda della prospettiva, poteva apparire commerciante, mandatario, locatore d'opera, lavoratore subordinato, rappresentante ecc., con possibilità di cumulo di talune di queste qualifiche, e quindi di scelta di normative); devesi anche dire, tuttavia, che non tutte le questioni di possibile insorgenza fecero oggetto di regolamentazione nell'ambito del citato accordo: non così, ad es., quella del privilegio spettante all'agente per quanto dovutogli, su cui in precedenza cfr. BIGIAVI, *Sul privilegio del c.d. rappresentante di commercio*, in *Annuario di dir. compar. e studi legisl.* VII (1933), III, 419.

([101]) Cfr. sopra, alla nota 99.

dei contratti collettivi di lavoro (subordinato), anch'essi venuti assestandosi in funzione dell'ordinamento corporativo nello stesso volger di anni.

18. Si è già accennato come tutta l'argomentazione, che abbiamo così succintamente riassunto, sia in linea di massima accettabile: e del resto ha avuto una sua funzione di inquadramento sistematico, che sarebbe oggi inutile riesplorare portandoci sullo stesso terreno di allora e utilizzando gli stessi schemi concettuali. Può essere opportuno, piuttosto, considerare certi sviluppi potenziali, di interesse permanente, di quella tematica.

Anzitutto, circa la configurabilità dell'attività dell'agente come una serie di operazioni di mediazione: certo, l'affinità è notevole; ma non vi è, peraltro, perfetta collimanza; anzi, secondo l'insegnamento tradizionale, la mediazione è contraddistinta da caratteristiche particolarissime, che vengono praticamente tutte a cadere proprio per il solo fatto che l'elemento veramente comune ai due istituti in esame, ossia l'avvicinamento dei potenziali contraenti, avviene ad opera di un intermediario che è vincolato stabilmente alla cura degli interessi di una delle due parti ([102]). Beninteso, anche il requisito dell'imparzialità del mediatore può essere ridimensionato, mettendo in rilievo come si tratti non già di una necessità logica inscindibilmente connaturata alla nozione di mediazione, bensì di una norma che si giustifica solo con riferimento ad una particolare, storicamente determinata, disciplina positiva di un certo tipo di mediazione; ma da un lato, nella visione della dottrina che in tal senso argomenta, occorre allora ipotizzare, oltre alla mediazione tipica (acontrattuale) contemplata dalla nostra le-

([102]) Evidentemente secondo Bigiavi, *Sul concetto di agente di commercio* cit., questo particolare atteggiamento dell'agente importa una sua differenziazione dalla figura del mediatore, ma non una diversa natura delle singole operazioni da lui eseguite, che anzi esaurirebbero gran parte della sua attività (*ibid.*, p. 23). *Contra* Carraro, cit. alla nota 104.

gislazione, una mediazione in senso ampio (negoziale, lasciata all'autonomia delle parti) ([103]); e, d'altro lato, sempre questa stessa dottrina giudica incompatibile pur con la mediazione negoziale atipica il contratto di agenzia, per l'incidenza che sull'essenza stessa di quest'ultimo rapporto avrebbe la sua caratteristica di durevole stabilità ([104]), mentre tale considerazione non verrebbe in rilievo, ovviamente, per la diversa figura del procacciatore occasionale di affari, rendendo possibile limitatamente a questo caso l'accostamento alla mediazione parziale ([105]).

Con questo, peraltro, si vuole soltanto osservare che, dal punto di vista della descrizione « giuridica » dell'attività dell'agente come attività commerciale, il ricorso al n. 22 dell'articolo 3 cod. comm. presentava difficoltà almeno non inferiori a quelle che per altro verso si potevano incontrare assimilando invece l'agenzia commerciale alla c.d. agenzia di affari di cui al n. 21. La verità pura e semplice è, naturalmente, che nessuno degli atti di commercio elencati all'art. 3 descriveva puntualmente il lavoro dell'agente: si trattava, è chiaro, di una *prestazione di servizi*, che oggi ricomprendiamo tranquillamente fra le « attività ausiliarie », risolvendo così senza inciampi il problema della qualificazione commercialistica dell'istitu-

---

([103]) Sulla configurazione della mediazione descritta nel testo cfr. CARRARO, *La mediazione*, cit., a pp. 31, 37, 66, 79, 126, 143 ss. Si veda anche FERRI, *Manuale*, cit., pp. 765 ss.; FERRARA, *Gli imprenditori e le società*[4], Milano, 1962, pp. 135 ss.; e, con diversa impostazione, MINERVINI, *Mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione* (*Rassegna di giurisprudenza*), in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1948, 653, a pp. 668 ss. Decisamente nel senso della necessità che il mediatore sia imparziale, per il periodo che stiamo considerando cfr. Cass. 7 marzo 1935, in *Foro ital.* 1936, I, 97.

([104]) CARRARO, *Op. ult. cit.*, pp. 96 ss.

([105]) CARRARO, *Op. ult. cit.*, pp. 96 ss., 126 ss.; conf. MINERVINI, *Agente occasionale o mediatore parziale?*, in *Giur. compl. cass. civ.*, XXX (1951) I, 89. Sull'attività del c.d. procacciatore d'affari cfr. da ultimo FERRERI, *La figura di procacciatore di affari*, in *Il dir. dell'econ.* 1956, 806; FORMIGGINI, *Il procacciatore occasionale di affari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1952, 1215; SALIS, *Il « procacciatore di affari »*, in *Riv. dir. comm.* 1963, I, 269.

to ([106]); ma questo è senno di poi. Nel sistema previgente, invece, la locazione d'opera, per quanto complessa — come quella che ora trasmoda nell'appalto —, si innestava sul neutro impianto civilistico (cfr. artt. 1568, 1570, 1627 cod. civ. 1865) e non poteva, in sé considerata a qualsiasi livello dimensionale, assumere carattere commerciale se non con il sostegno di uno specifico *nomen* enumerato dall'art. 3, spesso difficile da rintracciare (laddove oggi le più comprensive categorie dell'articolo 2195 cod. civ. forniscono appigli assai più generosi, massime appunto il n. 5).

Ma non vi erano altri atti di commercio, fra quelli elencati, in cui si potesse ravvisare la « copertura » dell'attività dell'agente? Rispondo: non tali da soddisfare le esigenze che avevano indotto il ricordato scrittore alla soluzione da lui caldeggiata dell'accostamento alle « operazioni di mediazione ».

19. Potrei infatti suggerire un altro richiamo, che non mi consta essere mai stato tentato quando si oscillava soltanto fra le dubbie analogie tra agenzia di commercio e mediazione, ovvero agenzia di commercio e agenzia di affari: eppure, a ben vedere, si sarebbe anche potuto pensare a quel n. 6 dell'art. 3 che contemplava le imprese di somministrazione, se non altro perché la somministrazione (di cui il codice prevedeva appunto l'impianto ad impresa) non era affatto disciplinata come tipo contrattuale, e insomma non era definita in alcun modo, salvo per quel tanto di connotati genericamente costitutivi della nozione che erano impliciti nell'accezione corrente del termine, e in base ai quali poteva dirsi soltanto (e neppure di sicuro: comunque non sempre unanimemente) che per somministrazione aveva da intendersi una prestazione continuativa o periodica di cose o di *servizi* ([107]).

([106]) Salvo riproporre, per altri aspetti, un'ampia problematica sulle imprese ausiliarie, su cui dovremo diffonderci a suo luogo.

([107]) Rimando per tutti a Rocco, *Principii*, cit., pp. 186-8. Più restrittiva la

Naturalmente nei contributi degli studiosi che si occuparono dell'argomento si tendeva in vario modo a delimitare con maggior precisione e rigore, soprattutto sulle orme della dottrina tedesca, i tratti caratteristici del nuovo tipo di contratto, ad esempio insistendo sulla necessità che la durata fosse specificamente qualificata dalla periodicità anziché dalla continuità: « la durata divisa dalla periodicità, non acquista per la somministrazione alcun valore » ([108]); e, soprattutto, richiedendo che oggetto delle prestazioni ripartite fossero cose, e non servizi (requisito che, a ben vedere, si collegava al precedente, tanto da condurre ad identificare senz'altro nella ripetizione periodica della prestazione la causa stessa del contratto) ([109]).

Si sa che quest'ultima caratterizzazione della somministrazione (in cui taluni però continuano a ravvisare una categoria logica, prima che di diritto positivo, applicabile a tutti i contratti che si trasformino da istantanei a duraturi o reiterati) ([110]), la caratterizzazione, dicevo, basata sulla sola prestazione di cose, è stata accolta dal legislatore del 1942 (art. 1559 cod. civ.; cfr., però, l'art. 1677, ed il significativo rinvio in esso contenuto).

Ciò non toglie, tuttavia, che nel sistema previgente, a fronte della più generica nozione-cornice evocata dalla somministrazione, per la prestazione d'opera consistente nello stabile incarico di procacciamento d'affari (altrimenti innominata), fosse anche concepibile e ipotizzabile (non dico che fosse senz'altro da accogliersi) la sussunzione nell'atto di commercio designato come impresa di somministrazione: tanto più che, in significativa corrispondenza a questa possibilità logica, il primogenito dei

---

concezione di MONTESSORI, *Il concetto di impresa negli atti di commercio ecc.*, cit., a pp. 436 ss.

([108]) MOSSA, *Il contratto di somministrazione*, Roma, 1915, p. 9.

([109]) *Ibid.*, pp. 115-137.

([110]) Sulle questioni appena accennate nel testo cfr. ora CORRADO, *La somministrazione*, in Trattato Vassalli, Torino, 1952, pp. 28 ss.; in genere v. anche GIANNATTASIO, *La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione*, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1960, pp. 175 ss.

nostri codici di commercio, quello del 1865, accomunava ([111]) appunto al n. 3 dell'art. 2 « le imprese di somministrazioni, di agenzie, di uffici di affari » (oltre che di spettacoli pubblici, concepiti evidentemente sotto il profilo della prestazione di servizi: o forse per riunire in una sola categoria le *officinae vitiorum*, ancor prima che il VIVANTE ([112]) si preoccupasse di mettere in tal modo in guardia da talune agenzie d'affari, dall'apparenza innocente di *officinae contractuum*).

Del resto lo stesso MOSSA, che alla configurazione della somministrazione in senso moderno dava il proprio decisivo contributo, riconosceva realisticamente e nettamente la « stretta affinità » tra questo contratto e il più flessibile e generico contratto di locazione d'opera, sottolineando tra l'altro proprio quell'aspetto della *commercialità* ([113]) che era ammissibile a suo avviso riallacciare all'esplicazione del lavoro personale solo trasferendolo appunto sul piano della somministrazione, in quanto possibile ([114]).

([111]) La norma è, ovviamente, ripresa dall'art. 632 *code de commerce*, che si riferiva a « *toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires* » ecc.

([112]) VIVANTE, *Trattato*, cit., I, p. 114.

([113]) MOSSA, *Op. ult. cit.*, p. 116.

([114]) *Ibid.*, p. 117. Analogamente ROCCO, *Principii*, cit., p. 185. Nel nuovo ordinamento, che evidentemente ha avvicinato in modo definitivo la somministrazione alla vendita, cfr. tuttavia le interessanti osservazioni di DE MARTINI, *Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio*, Milano, 1950, pp. XV, 296-8; in precedenza v. FERRI, *Vendita con esclusiva*, in *Dir. e prat. comm.* 1933, 270, specie a pp. 381 ss.; FRANCESCHELLI, *Natura giuridica della compravendita con esclusiva*, in *Riv. dir. comm.* 1939, I, 236, a pp. 260-262 (e questo a. non solo sottolineava le persistenti divergenze tra vendita e somministrazione, *ma faceva anche un significativo accenno alla probabile derivazione di quest'ultima dall'appalto: ibid.*, p. 262).

Non ho bisogno, credo, di richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che nel testo l'accostamento tra agenzia e somministrazione avviene dal punto di vista *opposto* a quello che di solito induce (come si verifica in tutti gli aa. qui citati) a considerare comparativamente la somministrazione e le attività di distribuzione dei prodotti attuate appunto con i contratti di agenzia, di commissione, e soprattutto di compravendita con esclusiva (c.d. concessione di vendita: e cfr. un interessante accenno appunto al concessionario, considerato una figura a mezzo tra il somministrato e l'agente, in TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*[14], Padova, 1964,

20. Ma evidentemente (per riprendere il filo del discorso avviato sopra, alla fine del n. 18) anche ammettendo in via di ipotesi — e facendo leva su una generica concezione della somministrazione che è stata poi respinta in sede di definitiva configurazione del contratto di somministrazione nel diritto vigente — che l'attività dell'agente potesse profilarsi come prestazione ripetuta o continuata (e quindi come impresa di somministrazione) di servizi, tale pur plausibile assunto non avrebbe minimamente contribuito alla soluzione dell'unica difficoltà che il BIGIAVI si era proposto di aggirare con la sua ricerca di un atto di commercio diverso da quell'impresa di agenzia di affari contemplata all'art. 3, n. 21: e cioè lo squilibrio rappresentato dalla difforme normativa che ad attività tipologicamente identiche si sarebbe applicata in ragione della presenza, o meno, dell'impresa. Anzi, non solo non si sarebbe superata quella difficoltà, ma la si sarebbe sotto un certo aspetto aggravata, perché con il ricorso all'impresa di somministrazione di cui al n. 6, art. 3 cod. comm., più difficilmente si sarebbe potuto ripiegare sulla nozione di « impresa impropria » (ossia indipendente dalle dimensioni organizzative e coincidente in pratica ([115]) con la mera abitualità) che era invece applicabile, stando alle autorevoli opinioni già sopra ricordate ([116]), alle agenzie di affari.

---

p. 148). Non alludo infatti, come è chiaro, alla somministrazione di prodotti attraverso ausiliari e rivenditori, bensì all'agente come *somministrante* di un servizio nei confronti del suo preponente, il che è possibile ove si ravvisi nella prestazione di un servizio l'essenza della somministrazione: costruzione plausibile nell'ambito della teoria negli atti di commercio, come riconosceva acutamente lo stesso FERRI, *Op. ult. cit.*, a p. 383, nota 2.

([115]) Salvo per le precisazioni dell'ARCANGELI (sulla distinzione tra impresa costituita *in vista* dell'esercizio, e commerciante che *effettivamente* la esercita) richiamate da BIGIAVI, *Op. ult. cit.*, p. 19 (dell'estratto), nota 40, i.f.

([116]) Il primo accenno alla distinzione tra le due categorie di imprese è fatto dall'ARCANGELI, *La natura commerciale delle operazioni di banca*, cit., a p. 52: fra quelle in cui non sarebbe necessaria l'organizzazione capitale-lavoro questo a. peraltro menziona solo le imprese librarie e quelle del n. 21; successivamente, tuttavia, lo SCIALOJA A., *Sul concetto d'impresa ecc.*, in *Saggi*, cit., a p. 330, annovera, sia pure di sfuggita, fra queste, che egli definisce « imprese improprie »,

Per concludere su questo particolare episodio del faticoso processo di definizione della figura dell'agente, restano da fissare solo alcune considerazioni che penetrino nella sostanza stessa della questione, *la quale è stata sin qui dibattuta sul presupposto che vi fossero validi motivi* per la ricerca di un tipo di atto di commercio sotto cui legittimamente sussumere tutte indistintamente le manifestazioni dell'attività dell'agente. Sotto questo profilo, va riconfermato che là dove il sistema del codice di commercio non distingueva fra commerciante ordinario e piccolo commerciante, l'esigenza di non creare differenze di disciplina fra commerciante e commerciante era pienamente giustificata, onde non trasformare in un'arbitraria distorsione *de iure condito* quella enucleazione della piccola impresa dalla disciplina ordinaria del commercio, che era d'altronde generalmente auspicata e in gestazione *de iure condendo* ([117]).

Tuttavia vi è un altro aspetto da considerare. Infatti, quanto all'impostazione di coloro che, con riferimento alla posizione dei piccoli agenti di commercio, ne rivendicavano la qualifica di « professionista », esattamente si replicava che « ogni commerciante è un professionista » ([118]): ma altrettanto esattamente si sarebbe allora potuto rilevare che non ogni professio-

---

anche le imprese di somministrazioni; ma in questo caso la tesi è forse più discutibile, tanto che anche il richiamo che ne fa l'ASCARELLI, *Sull'acquisto della qualità di commerciante nell'artigiano*, in *Foro ital.* 1931, I, 417, 418 è più ambiguo; e che, eliminando nella maggior parte dei casi il requisito dell'impresa, i progetti di codice di commercio del 1922 (art. 2, n. 7) e del 1925 (art. 3, n. 8) lo mantengono nel caso delle somministrazioni.

([117]) Cfr., oltre a quanto ricordato dallo stesso BIGIAVI, *Op. cit.*, p. 31 (nota 85), anche ASCARELLI, *Op. loc. ult. cit.*; nonché i citati progetti Vivante del 1922 (art. 7) e D'Amelio del 1925 (art. 8). Quanto al successivo progetto Asquini del 1940, all'agente di commercio non sembrano applicabili le regole sulla piccola impresa commerciale (arg. ex artt. 2 e 10), ma ciò deve attribuirsi, ritengo, al fatto che in realtà si evita in linea di principio di dichiarare esplicitamente la qualità di commerciante dell'agente, ed è quindi sottaciuta anche l'eventuale qualità di piccolo commerciante. Vi è tutto uno sviluppo, dal progetto del 1922 a quello del 1940, per offuscare la qualifica di commerciante del nostro ausiliario, sul quale dovremo tornare con più dettagliate considerazioni.

([118]) BIGIAVI, *Op. cit.*, p. 16 (nota 34).

nista è un commerciante. E a questo punto, in realtà, entra in giuoco, al di là delle definizioni sul cui valore terminologico occorre intendersi nel modo più netto, tutta una concezione delle qualifiche giuridiche, oltre che sociali, del lavoro, che ha riflessi attualissimi. Anche a mio avviso, l'attribuzione della qualifica di « professionista » all'agente di commercio (così come, del resto, ad altre figure analoghe: spedizioniere, mediatore, agente di cambio ecc.) è inaccettabile, per le particolari connotazioni di quella qualifica e per il tipo di regime giuridico che, tradizionalmente e di fatto (in una ormai vasta legislazione speciale), lo *status* professionale liberale — quale è quello che si ricollega al termine professionista propriamente usato — porta con sé: ossia per una serie di motivi già ampiamente toccati in altra sede ([119]).

Peraltro vi sono figure professionali, sia nel sistema dei vecchi codici che in quello attuale, che senza essere professionisti nel senso testé implicato (e che d'altronde corrisponde puntualmente alla normativa degli artt. 2229 ss. cod. civ.: Tit. III, Del lavoro autonomo, Capo II, Delle professioni intellettuali) neppure sono commercianti, o imprenditori commerciali che dir si voglia. Tipica, a questo riguardo, la categoria degli artigiani, di cui era pacifico che non fossero commercianti prima ([120]), e che oggi sono non già imprenditori ordinari, bensì piccoli imprenditori (non importa se commerciali o, come deve piuttosto ritenersi, civili) ([121]). E tipica anche la categoria di tutti coloro che, senza essere né commercianti, né impiegati (ossia lavora-

([119]) Mi sia consentito rinviare, a tale riguardo, a ZANELLI, *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962, pp. 209 ss. (nota 73); e più ampiamente, sul concetto di professionista, *ibid.*, pp. 151-165.

([120]) Sia sufficiente il rinvio a BOLAFFIO, *Il diritto commerciale*[2], Torino, 1922, pp. 120, 141-2; a Cass. 31 gennaio 1931, in *Foro ital.* 1931, I, 417; e al progetto Asquini del 1940, che perentoriamente riconferma: « Non è considerato commerciale l'esercizio professionale dell'artigianato » (art. 2).

([121]) CASANOVA, *Le imprese commerciali*, cit., pp. 120 ss.; FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, cit., pp. 48 ss.; anche su questo argomento, per maggiori riferimenti bibliografici cfr. ZANELLI, *Op. cit.*, pp. 180 ss.

tori subordinati), esercitano un qualsiasi mestiere in posizione autonoma, e che sono tutti pertanto lavoratori autonomi in senso lato (fra cui si distinguono, appunto, i professionisti, e i lavoratori autonomi in senso stretto; e si distinguevano gli artigiani, oggi *in quanto tali* — e cioè quando dotati di una sia pur modesta organizzazione, e non semplici mestieranti — ricompresi tra i piccoli imprenditori) ([122]).

In altre parole, quando ancora non si era delineata nel nostro ordinamento (a differenza di quello tedesco) la nozione di piccola impresa, ben potevasi ugualmente concepire che, accanto agli agenti commercianti perché esercitanti un'impresa di agenzia, vi fosse la seconda categoria degli agenti, non già professionisti ([123]), bensì lavoratori autonomi in quanto sprovvisti affatto di organizzazione (anche se, in effetti, per questi ultimi fosse poi più facilmente configurabile, e in genere concretamente configurato — come dicevo — un rapporto impiegatizio di natura completamente diversa). Nel sistema attuale, la scala della complessità organizzativa è ulteriormente articolata su di una gamma più estesa, dato l'inserimento del terzo gradino intermedio della piccola impresa, che si colloca — per le ridotte

---

([122]) Conf., per tutti, FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*, cit., pp. 200 ss.

([123]) Come li definiva ancora (nell'ambito della disciplina del contratto di agenzia, e non già della figura dell'agente, per i motivi accennati sopra, alla nota 117) la *Relazione al progetto preliminare del codice di commercio* (Asquini), Roma, 1942, § 106, p. 136. E d'altronde il VIVANTE aveva già osservato: « la pratica commerciale in queste denominazioni va poco pel sottile: spesso copre di nomi pomposi umili uffici » (*Trattato*, cit., I, p. 300).

Non più tardi del 1952, infine, si svolgeva alla Camera una discussione in tema di disciplina delle locazioni urbane, ampiamente riportata dal FORMIGGINI, *Il contratto di agenzia*, cit., pp. 27 ss. (nota 14) e che costituisce un esempio forse non raro, ma certo ragguardevole nel suo genere, di argomentazione pseudo-giuridica: perché ad un relatore di minoranza che chiedeva di equiparare, con apposito emendamento, i rappresentanti ed agenti di commercio ai professionisti agli effetti dell'applicazione delle leggi vincolative delle locazioni, l'allora ministro di Grazia e Giustizia rispondeva respingendo l'emendamento, considerato perfettamente inutile, posto che né in dottrina né in giurisprudenza potevano sussistere dubbi di sorta sulla qualità di professionisti, anziché di commercianti, degli agenti di commercio!

dimensioni quantitative e qualitative dell'organizzazione — a metà strada (anche sotto il profilo della disciplina) ([124]) fra la impresa ordinaria organizzata e il lavoro autonomo privo di ogni organizzazione (e perciò, se stabilmente collegato a un datore di lavoro, quasi sempre assimilabile al lavoro subordinato per l'effettivo vincolo di dipendenza che di fatto immancabilmente si profila).

A seconda quindi del concreto atteggiarsi della sua attività l'agente di commercio può oggi indifferentemente collocarsi nell'una o nell'altra delle posizioni così puntualizzate; riepilogando: imprenditore, piccolo imprenditore, lavoratore autonomo; inoltre, analoga funzione può essere svolta invece in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma in tal caso non potrà più parlarsi di agente in senso proprio; questo ausiliario dipendente potrà essere allora designato con denominazioni disparate (agente, viaggiatore, rappresentante, produttore, ispettore ecc.), ma si tratterà in ogni caso di quella figura che, giuridicamente definita « commesso dell'imprenditore », è disciplinata dagli artt. 2210 ss. cod. civ., limitatamente ai rapporti esterni, mentre per il rapporto interno si ritiene senz'altro ([125]) che, sia per questa come per le altre figure contemplate nella stessa sezione (institore, procuratore), la legge, ancorché taccia al riguardo in questo luogo, abbia in vista l'inserimento, appunto, di questi ausiliari nell'organizzazione *interna* dell'impresa commerciale, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato ([126]).

([124]) CASANOVA, *Le imprese commerciali*, cit., pp. 222 ss.; sul punto della disciplina particolare della piccola impresa anche « commerciale », considerata dai diversi aa. variante dell'impresa in senso tecnico, o contrapposta a tale nozione, cfr. BIGIAVI, *La « piccola impresa »*, Milano, 1947, pp. 11 ss., e FERRI, *Delle imprese soggette a registrazione*, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1943, *sub* art. 2202, p. 724; ID., *Manuale di dir. commer.*[2], Torino, 1960, pp. 38-9.

([125]) Cfr. per tutti FERRARA, *Op. ult. cit.*, pp. 101 ss.

([126]) Non si può dire che vi sia qui più che una presunzione, anche se corroborata da una serie di motivi elencati da MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, p. 179 (nota 165), quali la collocazione degli artt. 2203 ss., i lavori preparatori ecc.; cui aggiungerei, per lo specifico argomento dei com-

Un'ultima annotazione, che varrà ad evidenziare la continuità non solo dei termini fondamentali di ogni problematica, se vista in opportuna prospettiva, ma anche delle varie linee di soluzione perseguite a seconda degli schemi concettuali su cui si opera, e di cui talvolta ci si può avvalere per mantenere in una cornice sostanzialmente immutata il (normale) corso dell'evoluzione legislativa: avevamo rilevato come il BIGIAVI tendesse a negare la distinzione fra agente-commerciante e agente-professionista; come, d'altra parte, il termine professionista dovesse — in quella sede — essere inteso in senso lato, posto che non si faceva parola del lavoratore (locatore d'opera) autonomo; e quindi come l'idea dell'agente-professionista fosse evidentemente respinta implicitamente anche considerandolo sotto il profilo particolare (qui ipotizzato) del lavoratore autonomo. Ebbene, è noto che ancor oggi, in presenza del dato legislativo costituito dalla nuova nozione di piccola impresa, quello stesso autorevole scrittore opera in base ad una costruzione sistematica secondo cui (distinguendo radicalmente i veri e propri professionisti in ragione della natura particolare della loro attività) ([127]) accanto all'impresa ordinaria, caratterizzata dal requisito di una sostanziale organizzazione, non vi sarebbe che la piccola impresa, caratterizzata (nell'ambito della nozione generale di impresa) dalle limitate dimensioni, ossia da una forma organizzativa così ridotta, da poter giungere, in pratica, ad annullarsi (secondo la nota formula della « auto-organizzazione ») ([128]) ed a ricompren-

messi (viaggiatori), appunto la contrapposizione di questa regolamentazione a quella degli agenti indipendenti disciplinati a proposito del contratto di agenzia; d'altronde, trattando agli artt. 2203 ss. soltanto dei rapporti esterni, è naturale che la legge non si pronunci in questo luogo sui rapporti interni, lasciando che la collocazione dell'argomento parli da sola. Tutto ciò però potrebbe riferirsi solo all'*id quod plerumque accidit*, mentre a rigore non si può escludere che, soprattutto con riguardo all'institore, si debba constatare in talune ipotesi l'esistenza di un rapporto interno diverso da quello di lavoro subordinato; da ultimo cfr. BIGIAVI, *Preposizione institoria e lavoro subordinato*, in *Giur. ital.* 1963, I, 1, 235; ID., *Difesa dell'« Imprenditore occulto »*, cit., pp. 166 (nota 27); e bibliografia ivi.

([127]) BIGIAVI, *La « piccola impresa »*, cit., pp. 112-117.

([128]) *Ibid.*, p. 102.

dere così ogni specie di attività economica esercitata, in forma di mestiere, dalla figura, che noi preferiamo distinguere ma di cui il BIGIAVI nega l'esistenza giuridica, del lavoratore autonomo ([129]). E così, anche nel sistema attuale, non vi sarebbe per l'agente altra alternativa che quella di rivestire la qualifica di imprenditore (sia pure, eventualmente, piccolo) o di trasformarsi in un impiegato: soluzione che dobbiamo senza dubbio riconoscere coerente con le premesse poste trent'anni or sono dal nostro a., anche se non riteniamo di poter accoglierla per i motivi già illustrati anche altrove, e in questa sede succintamente ripresi ([130]).

([129]) *Ibid.*, pp. 94 ss.

([130]) Tutte le argomentazioni che ritengo pertinenti in materia sono state ampiamente svolte nel mio citato lavoro *La nozione di oggetto sociale*, specie a pp. 151-165, *passim*.

IV.

IL PASSAGGIO ALL'ATTUALE CONFIGURAZIONE GIURIDICA. MOMENTI E MOTIVI

SOMMARIO: 21. Enucleazione della figura dell'agente dalle precedenti forme di rappresentanza commerciale (in senso giuridico); la distinzione tra rappresentanza giuridica e rappresentanza economica. — 22. Posizione economica dell'agente nella nuova organizzazione dei traffici, e condizioni giuridiche della sua esistenza. L'agente e la tutela della concorrenza; l'agente e le nozioni di impresa satellite e responsabilità vicaria. — 23. Le teoriche del mandato, della rappresentanza, dell'*agency*, della prestazione di lavoro. Impianto, lineamenti e prospettive di una teoria dell'agenzia.

21. Risolta in tal modo, sul piano sistematico, la collocazione della figura, per così dire, dell'agente in sé, nella sua qualificazione professionale, occorre tornare a quei problemi che sviluppano il tema più generale della posizione dell'agente a fronte dei preponenti e dei terzi, che avevamo proposto sopra, alla fine del n. 16, *sub b*) e *c*), segnalandone il rilievo decisivo in ordine alla ricostruzione dogmatica della figura, che andiamo tentando.

Si tratta, come si ricorderà, del ruolo che il rapporto di agenzia ha occupato e occupa nella sistematica del mandato e della rappresentanza.

Il cammino percorso a questo riguardo, nel periodo che stiamo considerando, è particolarmente lungo e tormentato.

Già nella descrittiva, e vorrei dire nell'atteggiamento più o meno comprensivo (simpatetico, per usare un termine di importazione) con cui l'inquadramento della figura viene affrontato, ci imbattiamo in due formulazioni antagonistiche, il cui

accostamento è senza dubbio ad effetto, ma altrettanto denso di sostanziali significati.

All'inizio del secolo, avvertiva scetticamente il DERNBURG: « Geschäftstreibende, welche sich anderen zu Diensten stellen, nennen sich oft Agenten und errichten sog. Agenturen. Ihre Tätigkeit ist mancherlei Art, Uebereinstimmung fast nur darin, dass sie Geld verdienen wollen » ([131]).

In epoca a noi più vicina, e certo nell'illusione che pur attraverso il formarsi e il dissolversi, talvolta tragico, dei regimi politici la società fosse in costante progresso verso un ordine nuovo, il MOSSA indicava fiducioso l'avvio ad un assestamento sistematico indipendente e ad un'adeguata tutela giuridico-sociale dell'agente come lavoratore-imprenditore con queste parole: « Con la determinazione nel codice della figura dell'agente si sono dispersi, finalmente, quei variegati tentativi di catalogarla nel cavo del mandato, come nel cavo della rappresentanza o del contratto di lavoro, tentativi che rispondevano a ispirazioni giuridiche pure ma più di una volta ad impuri interessi unilaterali » ([132]); e aggiungeva subito, a chiarimento esplicito di quest'ultimo punto: « ... secondo il sistema politico-giuridico consueto delle grandi industrie » ([133]). Ed un'altra sua osservazione torna utile, per una profonda intuizione, tutta particolare, del nesso che quasi insensibilmente, fra tante apparenti contraddizioni e tormentate manipolazioni degli interpreti, si viene a creare tra le esigenze che sostanziano il tipicizzarsi di una nuova

([131]) DERNBURG-RAAPE, *Das bürgerliche Recht*, II, 2, *Die Schuldverhältnisse*[4], Halle, 1915, p. 600. Occorre aggiungere che talvolta neppure i più recenti tentativi di sistemazione (come quello del MÖLLER, *Wesen und Arten der Vermittlerverträge*, in *Festsch. f. Raape*, Hamburg, 1948, pp. 341 ss.) ottengono soluzioni più convincenti di quella che non fosse la definizione basata sull'indistinta smania di far denaro, quale risulta dalla visione del DERNBURG, che d'altronde per radicata convinzione, a quanto sembra, attribuiva a tutti gli intermediari una posizione puramente parassitaria nell'economia, sia pure riferendo le affermazioni in questo senso contenute nelle fonti romane sulla mediazione (*Op. cit.*, p. 589).

([132]) MOSSA, *Trattato*, I, cit., p. 543.

([133]) *Ibid.*, in nota 36.

figura e la strumentazione giuridica, sia pur talvolta imperfetta, che con il trascorrere del tempo sempre più puntualmente viene a rifletterle: «Non solamente [l'ausiliario autonomo] non fa parte del personale dipendente dall'impresa, ma di regola è esclusa la rappresentanza dell'impresa. La rappresentanza in senso tecnico, si intende [(134)], non la cura degli interessi o quella che si chiama rappresentanza mediata, tutta propria del commissionario, o rappresentanza economica, propria degli agenti. Non è certo nell'interesse dell'impresa di affidare una rappresentanza tecnica, organica e durevole al professionista indipendente. Il suo interesse spinge ad affidarla al personale che ne dipende nella maniera più sensibile. Il potere di rappresentanza affidato a chi ha interessi autonomi e indipendenza di agire, può riservare gravi sorprese al principale. La rappresentanza mediata del commissionario, è, al rovescio, tutta studiata per assicurare l'acquisto di puri diritti da parte del principale, non già il passivo di obbligazioni, che sorgono e rimangono in capo al commissionario» (135). Non altrimenti, per quanto concerne la riserva di libertà d'azione del principale pur a fronte del vincolo di terzi, era destinata ad operare quella clausola «salvo approvazione della casa» sulla quale abbiamo già fuggevolmente richiamato l'attenzione quanto al rilievo che essa assume nella genesi della figura dell'agente, e su cui dovremo ritornare per una trattazione *funditus*.

Tornando alla distinzione tra rappresentanza giuridica e rappresentanza economica, che abbiamo visto prospettata nel brano riprodotto, non a caso la troviamo approfondita intorno a quegli anni nel lavoro del FERRI (136) che costituisce non solo una comprensiva illustrazione della particolare formula della

(134) Come non ravvisare in questa precisazione l'insofferenza verso una dogmatica, che può essere certo utile in quanto usata come cosciente strumento tecnico, perché non giunga d'altronde ad oscurare la visione globale dei fenomeni da cui è stata non casualmente generata?

(135) MOSSA, *Diritto commerciale*, I, Milano, 1937, p. 69.

(136) *Vendita con esclusiva*, cit.

somministrazione con esclusiva, ma anche la prima sistemazione del fenomeno individuato appunto come rappresentanza economica, sul quale non erano mancati in precedenza accenni, ma con diversa accentuazione quanto alla rilevanza giuridica di un simile concetto di rappresentanza *sui generis* ([137]). Il FERRI, in concomitanza con quanto veniva precisando anche il REDENTI ([138]), aveva particolarmente insistito sulla radicale differenziazione che intercorreva ovviamente, sul piano tecnico, tra la rappresentanza in senso proprio (giuridico) e il concetto economico di cura di interessi altrui *o di uno scopo anche altrui* (la precisazione è importante, come vedremo); va da sé che tale puntualizzazione è esatta, e aggiungerò solo che è anch'essa peraltro il portato — inevitabile, nell'ambito del sistema — di quella concettualizzazione dell'idea di rappresentanza, della quale ci siamo riservati di accertare le conseguenze ai fini del nostro discorso.

22. Siamo tuttavia indotti a questo punto ad una breve ma importante digressione, intesa peraltro a completare la valutazione che della genesi della figura dell'agente — dotata esattamente di quelle certe, e non di altre caratteristiche — si è inteso dare in questo studio, anche attraverso tutte le pagine che precedono.

A misura che si procedeva nella redazione dei vari progetti di riforma dei codici, o più concretamente ci si avviava alla stipulazione degli accordi economici collettivi, si venivano ponendo regole particolari e senza precedenti, proprio in quanto dalla combinazione di questi elementi, che dirò singolarissimi, emergeva e si definiva dettagliatamente nei suoi contorni questa nuova figura di ausiliario; è appena necessario ricordare che gli ele-

([137]) Cfr. soprattutto REDENTI, *Dei contratti nella pratica commerciale*, I, *Dei contratti in generale*, Padova, 1931, pp. 250, 277 ss.; FREY, *Quelques mots sur la représentation de commerce*, in *Annales droit comm.*, 1899, 185; GOMBEAUX, *Des représentants de commerce*, *ivi*, 1906, 89.

([138]) *Op. loc. ult. cit.*

menti peculiari di questo, rispetto ad ogni altro istituto affine, si riassumevano essenzialmente in una disciplina che, muovendo dalle esigenze delle imprese preponenti, si proponeva per certi aspetti di realizzarle nella forma giuridica più rigorosa, e per certi altri aspetti, ovviamente, di conciliarle con gli opposti interessi degli agenti e, talvolta, della pubblica fede: e ciò con riguardo *a*) all'assenza di rappresentanza con cui si limitava la validità delle trattative svolte dall'agente anche sulla base delle clausole « salvo approvazione », « salvo conferma » ecc.; *b*) all'assenza del rimborso delle spese occasionate dall'attività di procacciamento, diversamente da quanto tradizionalmente previsto per mandatari e commissionari; *c*) alla rigorosa subordinazione delle provvigioni al buon fine degli affari, ossia alla regolare esecuzione del contratto anche da parte dei terzi contraenti, con una serie di corollari concernenti l'esecuzione parziale e il c.d. « storno » dell'affare da parte del preponente; *d*) alla regolamentazione « forfetizzata », per così dire, delle cause di recesso dal contratto di agenzia e relativi indennizzi, anche in questo caso disformemente da quanto avrebbero comportato, rispettivamente, il mandato, ovvero un autentico rapporto di lavoro impiegatizio; ecc.

Orbene, con riferimento a tutte le questioni di preciso contenuto economico che potevano in tal modo ricevere (nelle formulazioni suggerite dai diversi progetti) soluzioni non proprio equivalenti, mi sembra particolarmente degna di attenzione una presa di posizione che si potrebbe ben definire, sul piano rigorosamente giuridico, il *diktat* delle condizioni in base alle quali le imprese principali avrebbero impostato i loro rapporti con gli agenti ([139]). Ma ciò che è particolarmente significativo, in quell'attenta traduzione in termini giuridici di tali rapporti nella

([139]) Alludo a un commento ai progetti di disciplina dell'agenzia, indubbiamente ispirato ad una puntuale valutazione degli interessi delle case preponenti: Frè, *Gli agenti di commercio nel progetto per il nuovo codice*, in *Riv. dir. comm.* 1928, I, 34.

loro concretezza, non sono già le singole precisazioni in tema di locazione d'opera, buon fine dell'affare, esecuzione parziale e storno dei contratti ecc., bensì la seguente considerazione finale: « La materia in questione è forse più delicata di quanto da molti non si pensi e ritengo perciò che gli articoli del Progetto [della commissione reale D'Amelio] che ad essa si riferiscono meritino di essere ancora rimeditati. E questo nell'interesse stesso della categoria degli agenti di commercio, poiché è bastato il timore che le norme ora esaminate siano destinate ad essere trasfuse nel nuovo codice senza modificazioni per diffondere nel mondo commerciale il convincimento che sarà per l'avvenire più opportuno di servirsi per la ricerca di affari sulle piazze lontane di impiegati a retribuzione fissa, anziché di agenti di commercio pagati a provvigione » ([140]).

Pare a me che, volendo considerare queste affermazioni nei loro aspetti di ragionevole realismo, sia in esse implicita tutta quella problematica che modernamente si chiamerebbe dell'integrazione verticale delle aziende, e sulla quale qualche limitato ulteriore accenno servirà ad anticipare riflessioni e connessioni da porre poi in tutto il loro risalto, da un lato quando torneremo sul tema della rappresentanza economica, e dall'altro lato quando la continuazione della presente indagine ci portasse ad una analisi dei fondamenti e dell'operatività delle regole di concorrenza che, *de iure condito* sul piano comunitario e *de iure condendo* quanto al nostro ordinamento interno, inevitabilmente tendono a privilegiare le situazioni facenti capo a diversi contratti di ausiliarietà muniti di esclusiva, ma soprattutto proprio a quello di agenzia, in quanto contenuto sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale nei limiti che una politica legislativa ormai consolidata anche nei paesi ove più vigorosa è la disciplina antimonopolistica considera equivalenti (e quindi sotto certi aspetti preferibili) alla presenza di un'unica impresa integrata.

([140]) *Ibid.*, p. 46.

Per vero, il ragionamento che abbiamo direttamente riportato (e che è del FRÈ, ma può considerarsi rappresentativo di tutta un'impostazione che ha diffusamente corso, anche per la sua innegabile aderenza ai fattori economici) presenta inaspettatamente impressionanti affinità (pur nell'incommensurabile distanza degli ambienti e delle situazioni) con una celebre presa di posizione di uno studioso americano, il DOUGLAS, che nella sua veste di giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti in una *dissenting opinion* di alcuni anni or sono analogamente prospettava, certo con diverse finalità ma in termini non dissimili, la sgradevole inevitabilità dell'alternativa fra un sistema di concessionari e agenti esclusivisti da una parte, e un sistema di integrazione verticale dell'industria dall'altra, (nel caso specifico con riferimento alla struttura del mercato distributivo dei prodotti petroliferi) ([141]).

Vi è da premettere, a questo riguardo, un particolare curioso: quando ci si è occupati in Italia del contratto di somministrazione con esclusiva si è spesso fatto accenno alla generale applicazione che di tale contratto si faceva in Germania nel commercio della birra, con il c.d. *Lieferungsvertrag* o *Bezugsvertrag*, in cui il fornitore somministrante si assicurava una posizione di predominio attraverso una catena di spacci del prodotto, talvolta in locali di proprietà del somministrante stesso o comunque aperti ed esercitati grazie ad un suo finanziamento, ma sempre gestiti da terzi, ossia in sostanza da piccoli rivenditori indipendenti legati al fornitore dal rapporto di esclusiva, ed in un certo senso al suo servizio nello svolgimento della funzione di distribuzione al dettaglio della birra ai consumatori ([142]). E incidentalmente, se si volesse qui riprendere, con tutte le limitazioni del caso, la configurazione in astratto, ipotizzata in pre-

---

([141]) DOUGLAS J., *diss.* in *Standard Oil Co. of California* v. *United States*, 337 *US* 293, 69 *S.Ct.* 1051 (1949).

([142]) Cfr. MOSSA, *Il contratto di somministrazione*, cit., pp. 5 ss.; FERRI, *Vendita con esclusiva*, cit., pp. 271 ss.

cedenza, della somministrazione di servizi, non si potrebbe non rilevare che, nel complesso di rapporti testé descritto, si verrebbero in sostanza ad avere due impegni reciproci di somministrazione, della merce da parte del fornitore nei confronti del gestore dello spaccio, e del servizio di collocamento del prodotto sul mercato al dettaglio da parte di quest'ultimo nei confronti di colui che (dato quanto si è detto sui rispettivi rapporti di forza, con riguardo alla disponibilità degli spacci sulla base della proprietà o di finanziamenti garantiti ecc.) si potrebbe definire il principale. In ogni caso, vi è tra i due contraenti un'evidente connessione di interessi, in vista della realizzazione dell'identico scopo ([143]), che è quello di piazzare il prodotto sul mercato nella maggior quantità ed alle migliori condizioni possibili, ma quanto ai vantaggi che ciascuna delle parti ritrae dal rapporto, si tratta ovviamente di misurare i termini concreti (sul piano della posizione giuridica e delle contropartite economiche) che sono stati stipulati e che rendono tale particolare configurazione del rapporto più o meno desiderabile per l'uno e per l'altro contraente. Ove per un qualsiasi motivo l'equilibrio di interessi raggiunto non dovesse più sussistere, si finirebbe con l'addivenire ad una modificazione delle condizioni economiche o, più radicalmente, della configurazione giuridica dal rapporto.

Orbene, la distribuzione dei prodotti petroliferi presa in considerazione dai giudici americani avveniva (come è pratica commerciale anche altrove) allo stesso modo come avveniva (ed avviene tuttora) il commercio della birra in Germania, e cioè mediante dei contratti di *exclusive dealing* (detti anche *supply contracts, requirements contracts*, ecc.: a seconda del metodo di fissazione della quantità del prodotto, riferita a minimi periodici, o a tutto il fabbisogno del somministrato, e così via); anche nei vari dettagli sopra succintamente descritti i rapporti tra le imprese petrolifere principali e i gestori degli spacci di distribuzione (le c.d. stazioni di servizio) erano regolati in una

([143]) FERRI, *Op. ult. cit.*, pp. 392-3.

forma giuridica assolutamente analoga a quella dei *Bierlieferungsverträge* e relative obbligazioni accessorie.

Ma ciò che mi premeva sottolineare è che, mentre in applicazione delle leggi anti-trust la Corte Suprema americana sentenziava a maggioranza l'illiceità, nelle circostanze sopra illustrate, dei contratti di fornitura esclusiva, nell'opinione di minoranza del DOUGLAS, notoriamente orientato in senso liberale e antimonopolista, si sosteneva che una simile decisione, di apparentemente rigida interpretazione della legislazione concernente la materia, avrebbe in realtà avuto conseguenze negative sul livello concorrenziale del mercato considerato, e quindi in sostanza contrarie ad una corretta applicazione delle disposizioni a tutela della concorrenza: conclusione a cui si sarebbe agevolmente dovuti pervenire (sempre secondo tale opinione) ove si fosse considerato che, a fronte del divieto di continuare nella pratica della somministrazione con esclusiva, l'ovvia e prevedibile alternativa dell'industria interessata consisteva in qualche forma di più completa integrazione verticale, attraverso interventi diretti nel settore della distribuzione al consumo mediante una serie di rapporti di *agency* (ossia, *grosso modo*, di contratti di commissione o di vera e propria agenzia commerciale), ovvero addirittura attraverso la gestione diretta degli impianti di vendita con l'utilizzazione di personale dipendente: vale a dire con una gradazione di sempre più penetrante presenza delle grandi aziende monopolistiche a tutti i livelli distributivi. La conclusione di questa argomentazione era che, mentre il metodo dell'*exclusive dealing* consentiva almeno il mantenimento in vita di una moltitudine di rivenditori formalmente, e anche — sia pure con limitazioni — sostanzialmente autonomi, con le modifiche della struttura del settore, che la decisione della corte necessariamente comportava, « il piccolo imprenditore indipendente sarebbe stato sostituito dagli impiegatucci [dell'impresa maggiore] » ([144]).

([144]) *Standard Oil Co. of California* v. *United States*, 337 *US* 293, 318 ss.

A questo punto mi pare si possa tranquillamente affermare che non a caso lo stesso DOUGLAS è il giurista che ha apportato uno dei più rilevanti contributi, nell'ambito della letteratura di *common law*, ad un ulteriore problema che si ricollega ai principali profili storico-dogmatici dell'agenzia, che sono, come si vede, numerosi e rispetto ai quali è opportuno fornire in questa sede almeno alcune indicazioni che ne investono un aspetto marginale, ma di grande interesse: mi riferisco al problema della *vicarious liability*, o responsabilità indiretta, che in diritto anglosassone è strettamente connesso ai principi dell'*agency*, ma che lo studioso americano affronta sulla base di una serie di considerazioni attinenti i vari rischi economici delle imprese, la capacità di queste di sopportarli (eventualmente assicurandoli), e il rinvenimento di regole che permettano di addossare la responsabilità secondo una «logica» (o *rationale*, nel linguaggio dei realisti americani) che tenga conto degli effetti economico-sociali della disciplina adottata, se si vuole (ossia: se proprio lo si ritiene necessario) ricostruendo an-

---

Alcuni passaggi dell'opinione di DOUGLAS presentano particolare interesse anche dal punto di vista dell'approccio usato nell'argomentazione giuridica, come i seguenti, che vale la pena di riportare per esteso: « Size is allowed to become a menace to existing and putative competitors. Price control is allowed to escape the influences of the competitive market and to gravitate into the hands of the few. But beyond all that there is the effect on the community when independents are swallowed up by the trusts and enterpreneurs become employees of absentee owners. Then there is a serious loss in citizenship. Local leadership is diluted. He who was a leader in the village becomes dependent on outsiders for his action and policy. Clerks responsible to a superior in a distant place take the place of resident proprietors beholden to no one. These are the prices which the nation pays for the almost ceaseless growth in bigness on the part of industry. These problems may not appear on the surface to have relationship to the case before us. But they go to the very heart of the problem... The method of doing business under requirements contracts at least keeps the independents alive. They survive as small business units. The situation is not ideal from either their point of view or that of the nation. But the alternative which the Court offers is far worse from the point of view of both... When the choice is thus given, I dissent from the outlawry of the requirements contract on the present facts... Our choice must be made on the basis not of abstractions but of the realities of modern industrial life » (*ibid.*).

che opportunamente talune consolidate concezioni giuridiche che a quel *rationale* non fossero per avventura adeguate ([145]).

Nell'ambito della *common law*, ciò significava precisamente rivedere taluni lineamenti dell'idea di *agency*, ossia in buona sostanza di una certa idea di rappresentanza la cui delibazione, come vedremo subito, richiede da parte nostra una analisi più critica ed una comprensione più approfondita dell'accennata distinzione tra rappresentanza in senso proprio e c.d. rappresentanza economica, irrilevante sul piano giuridico finché, e solo finché, talune regole non possano spiegarsi se non con l'apertura di nuove breccie nella concezione «giuridica» tradizionale ([146]).

Nell'ambito del nostro ordinamento, un'analoga operazione con riguardo alla responsabilità oggettiva, di cui essenzialmente all'art. 2049 cod. civ. (e artt. ss.), è stata condotta con assoluto rigore in uno studio recente ([147]), in cui si è potuto prescindere, ovviamente, così dal concetto di *agency*, come — a maggior ragione — da quello ipoteticamente corrispondente di rappresentanza in senso lato, ma in cui si è utilizzato invece sino in fondo un concetto di rischio di impresa (inteso come costo sociale specifico dell'esercizio dell'impresa stessa), cui ricollegare le regole di responsabilità, ricorrendo anche peraltro — il che è particolarmente significativo ai nostri fini — alla nozione di «impresa satellite» ([148]); e in base al rapporto di preposizione, ancorché costituito in forma di contratto di lavoro au-

([145]) DOUGLAS, *Vicarious Liability and Administration of Risk*, in 38 *Yale L.J.* (1929) 584; su questa trattazione, esemplare del metodo della scuola realistica, cfr., in tutta la loro ampiezza e rilevanza, le considerazioni di TARELLO, *Il realismo giuridico americano*, Milano, 1962, pp. 205 ss.

([146]) Si pensi alle possibili proiezioni, anche su molte altre norme del nostro ordinamento, consentite dall'interpretazione che dell'art. 147 legge fall. è stata suggerita dal BIGIAVI nei suoi noti lavori sull'imprenditore occulto, e già in molti casi espressamente indicate dallo stesso a. come sintomatiche e rivelatrici della sottostante presenza e operatività di una nuova nozione di rappresentanza indiretta.

([147]) TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961.

([148]) *Op. ult. cit.*, pp. 124 ss.

tonomo, si afferma così, ad es., precisamente la responsabilità vicaria del principale per il fatto dell'agente o rappresentante di commercio che sia in rapporto relativamente costante ed esclusivo con il medesimo imprenditore, anche in caso di retribuzione a provvigione e di assenza di subordinazione gerarchica ([149]).

Dalla rapida rassegna contenuta in questo paragrafo, in cui come si ricorderà avevamo preso le mosse dalla posizione economico-giuridica dell'agente, quale si veniva consolidando nella sua peculiare funzione ausiliaria, senza precedenti sotto il profilo del rapporto con il preponente, è emerso, in breve e a grandi linee, il seguente quadro:

a) i profili giuridici della figura dell'agente sono ovviamente condizionati, anche negli aspetti strettamente tecnici e nella regolamentazione delle obbligazioni che costituiscono il contenuto del rapporto, da insuperabili limiti di convenienza economica, che inducono alla scelta di questo particolare rapporto ove si raggiunga fra preponenti e ausiliari un equilibrio di interessi, sia pure mutevole nel tempo;

b) vi è una notevole fungibilità di tipi di rapporto giuridico per la realizzazione della funzione di ausiliarietà perseguita dalle parti, non solo (come avevamo già visto) nella varietà di atteggiamenti che la figura stessa dell'agente può assumere, ma anche nella molteplicità e nell'apparente eterogeneità dei tipi contrattuali utilizzabili, fra i quali si sono persino rintracciati inattesi filoni ricompresi nella categoria delle somministrazioni, pur in epoche, mercati e ordinamenti lontanissimi fra loro;

c) anche in questi — diciamo così — ritrovamenti marginali riaffiorano al tempo stesso, significativamente, alcuni problemi il cui esame, pur occasionato dalla considerazione di par-

([149]) *Op. ult. cit.*, p. 132. Per la verità nell'ambito di questa costruzione non solo non trova posto, ma viene esplicitamente respinto il ricorso al meccanismo della rappresentanza, sia pure inteso in senso lato; ma a questo riguardo giuocano tuttavia anche altre considerazioni sulle quali sarà opportuno ritornare: v. *infra*, alla nota 171.

ticolari situazioni ed effetti economico-sociali di una normativa (tutela della concorrenza, responsabilità indiretta, ecc.) riconduce all'analisi di concetti generali, dalla cui corretta applicazione (o per ipotesi, conversamente, esclusione) anche il tema specifico dell'agenzia di commercio nel nostro diritto positivo può ricevere qualche illuminante contributo.

Per concludere sui punti così fissati, non posso non osservare che per una più penetrante comprensione della genesi di quello che è lo *status* attuale dell'istituto dell'agenzia sembra che, da qualsiasi punto di partenza si abbia a muovere, si sia inevitabilmente riportati alla considerazione soprattutto di un argomento, o meglio di una problematica: quella di un'accurata ed aggiornata, anche se certo non definitiva, individuazione del meccanismo giuridico della rappresentanza e dei suoi limiti.

23. Ritengo che pochi scritti abbiano avuto tanta influenza sulla sistemazione di un istituto nell'ambito di una pluralità di ordinamenti giuridici, e delle rispettive letterature, quanto il celebrato studio di JHERING sulla cooperazione agli atti giuridici altrui ([150]); certo non esso soltanto, bensì anche tutta la produzione tedesca sulla teoria della rappresentanza cui si è già accennato in precedenza; ma in quello scritto restava fissata in modo particolarmente preciso quella distinzione tra *factische Dienstleistung* e *juristische Mitwirkung* (quest'ultima a sua volta suddivisa tra compartecipazione accanto all'interessato, sostituzione in suo luogo, e rappresentanza in suo nome) che doveva successivamente costituire un punto di riferimento e di orientamento obbligato per ogni trattazione della materia. Certamente non era da sottovalutarsi l'importanza della fissazione di quei concetti; sta di fatto, però, che si è poi spesso trascurata la circostanza che mentre il programma originario di JHERING era precisamente quello di uno studio esteso anche alla rappre-

([150]) JHERING, *Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte*, in *Jahrbücher f.d. Dogmatik* 1 (1857) 273, 2 (1858) 67.

sentanza, in realtà il suo lavoro risultò poi limitato alla trattazione di tutte le altre forme di cooperazione da essa distinte, e in larga misura dedicato anzi alla cooperazione materiale: mentre l'analisi della rappresentanza in senso proprio, dovuta rinviare in seguito all'innestarsi sul programma originale di una polemica con lo SCHEURL, non fu più successivamente intrapresa. Di per sé la circostanza non avrebbe, ovviamente, peso sostanziale, se non ne fosse derivata la sensazione — evidentemente non del tutto giustificata — che molti problemi fossero da considerarsi scontati e risolti, o quanto meno impostati in una direzione definitiva, che viceversa lo stesso JHERING aveva potuto soltanto abbozzare; tanto è vero che la digressione polemica cui accennavo verte proprio su talune fondamentali questioni di terminologia delle fonti romane che lasciano lo stesso A. estremamente dubbioso sull'esatto significato di molte espressioni, e quindi sulla costruzione dei vari istituti, soprattutto — è interessante notare — quanto a quella che dovrebbe essere la basilare fra le distinzioni proposte: ossia tra cooperazione materiale e cooperazione giuridica.

Non si pretende qui di dar fondo all'arduo tema della rappresentanza, e a quello connesso del mandato, con una ricerca originale, ma solo di esporre alcune considerazioni che lo esame dello stato della questione ci suggerisce con riferimento al nostro tema, limitandoci a puntualizzare, qui e in seguito, taluni profili della rappresentanza indiretta e della cooperazione gestoria in generale.

A) Anzitutto, occorrerà tenere presente che il processo storico di formazione e di dissolvimento della comprensiva nozione di mandato commerciale si è concluso con una rigorosa delimitazione (fondendosi la legislazione civile e commerciale) di un'unica figura di mandato, che ha per oggetto il compimento di atti giuridici; quest'ultimo concetto può essere considerato più o meno elasticamente (sia in generale: dichiarazioni non negoziali ecc.; sia con riferimento all'attività dell'agente:

trattative, sottoscrizione della nota di commissione salvo approvazione, rappresentanza limitata di cui all'art. 1745 cod. civ.), ma la sua latitudine non è certo tale da ricomprendere quella « trattazione di affari » che, pur se già interpretata restrittivamente (accentuandosi sempre più il carattere giuridico degli affari stessi), consentiva tuttavia ai nostri classici (VIVANTE, SRAFFA) di considerare ancora l'agente un mandatario, pur se non un rappresentante ([151]). Nell'ordinamento attuale, si è volutamente distaccato il rapporto di agenzia dalla matrice del mandato.

B) La configurazione del mandato cui è pervenuto il nostro codice è al tempo stesso una necessità logica, in vista della precedente elaborazione dottrinaria tendente a distinguerlo dalla locazione d'opera, ed una soluzione antistorica. Abbiamo già notato come di ciò avesse avuto precisa intuizione l'ASQUINI ([152]); e, dal canto suo, incisivamente diagnosticava il MOSSA che il mandato « diventa... una foglia secca quando sopravviene il moderno diritto del lavoro. Il mandato commerciale, organico o professionale, ha servito di forma ibrida per lo stampo del contratto di impiego nell'impresa » ([153]). La distinzione tra mandato e contratto d'opera avrebbe un senso se gli atti giuridici fossero non solo nettamente isolabili concettualmente, il che è certamente possibile, ma anche di fatto isolati nella realtà dei traffici negoziali, ossia costituissero l'oggetto di singole prestazioni dell'incaricato ([154]). Ora, è evidente che nell'organiz-

([151]) Il primo si basa sulla propria costruzione del mandato come amministrazione, della rappresentanza come conclusione, della locazione d'opera come esecuzione di affari (VIVANTE, *Trattato*, I, cit., p. 270). Lo SRAFFA, *Del mandato commerc. e della commiss.*, cit., pp. 32 ss., si appoggia alla considerazione che, se mandato è trattazione di affari (giuridici) commerciali, trattazione non vuol dire solamente conclusione, bensì racchiude in sé « anche il concetto di *atti preparatorii* ». Ancora per il BARASSI, sulle orme della dottrina tedesca, oggetto di mandato potevano essere anche atti materiali (*Contributi alla teoria della responsabilità per fatto non proprio ecc.*, in XXIV *RISG* (1898) 405).

([152]) Cfr. sopra, alla nota 3-*bis*.

([153]) MOSSA, *Diritto commerciale*, I, cit., p. 68.

([154]) Dopo la nuova codificazione, MOSSA ha avvertito tutto il disagio della

zazione sociale moderna il compimento occasionale di singoli atti giuridici su incarico altrui ha carattere sporadico, e aggiungerei che non casualmente in tali ipotesi si ricade precisamente, in genere, in quei rapporti gratuiti e di cortesia che sono, come è noto, autenticamente all'origine della primigenia distinzione del mandato. In ogni altro caso, nella vita moderna, la gestione di affari altrui ha carattere misto dal punto di vista della natura degli atti compiuti (materiali e intellettuali, di dichiarazione e di volizione, giuridici e non giuridici) ed è, ovviamente, onerosa; si rientra cioè nella prestazione d'opera. Per vero, quindi, la distinzione impostata tra onerosità e gratuità, tuttora mantenuta nel diritto tedesco, ancorché di scarso rilievo pratico, è l'unica che ha una sua non artificiosa giustificazione ([155]).

C) Vi è una serie di altre osservazioni da fare che considero decisive ai fini di una chiarificazione dei temi in esame. Infatti, è bensì vero che i concetti di mandato, di procura, e di rappresentanza sono ormai stati da tempo enucleati separatamente dalla dottrina, e che i singoli istituti sono disciplinati indipendentemente l'uno dall'altro nelle norme positive; ma le stesse costruzioni che se ne sono fatte non sfuggono, a mio avviso, ad una interdipendenza assai penetrante, anche se spesso inavvertita ([156]). E ciò proprio come conseguenza dei lineamenti

situazione, e ha tentato di uscirne affermando: « Il mandato è destinato al compimento di atti giuridici, ma *gli atti giuridici sono infiniti* [corsivo mio], e sono atti di preparazione, di perfezione, di compimento. La cura degli affari è contenuto di un mandato, ed in quest'ordine è il codice, allorquando attribuisce all'agente le obbligazioni del commissionario » (*Trattato*, I, cit., p. 544). Chiarisco nel testo perché questa impostazione, che tende a far rivivere i vecchi schemi, non possa più essere condivisa. Che senso ha dire che « gli atti giuridici sono infiniti »? Gli atti giuridici sono limitati dai connotati della nozione giuridica che li definisce; l'affermazione che sono infiniti tradisce semplicemente lo sforzo di trovare una via di uscita dall'angusto concetto di mandato in cui il nuovo codice si è impigliato.

([155]) È quanto nota, da osservatore esterno, lo STOLJAR, *The Law of Agency*, cit., p. 271: « The contract of mandate has passed into the continental codifications, but its pratical significance is today very small ».

([156]) Cfr. peraltro PUGLIATTI, *Il negozio di gestione sottostante alla rappresentanza*, cit.

assegnati rispettivamente al mandato (consistente nell'incarico del compimento di atti giuridici: art. 1703 cod. civ.) e alla rappresentanza (consistente nel potere di agire in nome e nell'interesse del rappresentato, con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo: artt. 1387 ss.). Cercherò di illustrare brevemente come la *combinazione* di queste nozioni giuridiche, sicuramente accolte in questi termini nel nostro ordinamento, ponga inevitabilmente il problema di una zona scoperta, che sia pure solo convenzionalmente si può indicare con le espressioni « rappresentanza in senso lato », « rappresentanza impropria » e simili; e cercherò di chiarire in che senso questa zona scoperta (che corrisponde *grosso modo* proprio all'*agency* anglosassone) costituisca un campo di attrazione nei confronti della nostra circoscritta nozione di contratto di agenzia ([157]).

È evidente che la prima direzione in cui si muove ogni possibile espansione rispetto alla rappresentanza in senso proprio è quella della c.d. « rappresentanza indiretta », ossia là dove si constatino degli effetti, in capo a un interessato di cui non sia stato speso il nome, di atti compiuti da altri in base ad un qualsivoglia rapporto gestorio; ed è superfluo ricordare ancora una volta le norme (artt. 1705_2. 1706 ecc.) che permettono oggi di considerare acquisito qualche primo passo in questo senso. Ma il problema è molto più ampio, e non a caso, sia pure con cautele (ossia quasi sempre distinguendo dalla rappresentanza in senso tecnico), si è parlato ripetutamente di « rappresentanza economica » e soprattutto di « rappresentanza di interessi » ([158]).

([157]) Il collegamento, che poteva apparire a prima vista sproporzionato, penso risulti giustificato ormai nell'economia del lavoro, dopo quanto si è chiarito nel corso della presente indagine sulla complessità della figura dell'agente e delle sue vicende; sicché, così come è stato detto dal massimo fra gli scienziati del nostro tempo che « la retta non è che un caso particolare e banale della linea curva », allo stesso modo non è forse troppo azzardato cercare in un più ampio spazio giuridico qualche ulteriore punto d'appoggio per un rapporto, quale quello di agenzia commerciale, che nel nostro ordinamento attuale è forse *oversimplified* (se mi si consente l'espressione), ossia ha un impianto troppo semplicistico.

([158]) PUGLIATTI, *Sulla rappresentanza indiretta*, in *Dir. civ. (Saggi)*, cit.; ID., *Fiducia e rappresentanza indiretta*, *ivi*; ID., *Rilevanza del rapporto interno nella*

Le limitazioni ad una ricostruzione generale del fenomeno derivano, come dicevo, dalla particolare concettualizzazione dei suoi diversi aspetti che abbiamo con tanta cura costruito su fondamenti pandettistici.

In sostanza: ciò che della rappresentanza diretta è stato detto da un secolo a questa parte, è stato configurato *a contrariis*, si può affermare, rispetto alla formula originaria romana, basata invece sulla rappresentanza indiretta nell'ambito familiare, sulla quale poco a poco si erano innestate eccezioni, consistenti nel collegare effetti diretti all'agire in nome altrui anche da parte di estranei preposti (ma, significativamente, attraverso lo strumento dell'*actio utilis*, e più specificamente dell'*actio adiecticiae qualitatis*: *exercitoria, institoria, de peculio, quod iussu, de in rem verso*, ecc.). È già stato sottolineato che negli ordinamenti (e presso gli autori) tedeschi il passaggio dal diritto romano al diritto moderno è stato improvviso, senza fasi intermedie ([159]): come dire che una certa dogmatica si è impossessata di un certo diritto romano, e l'ha trapiantato senza eccessive preoccupazioni sul terreno dei moderni ordinamenti sociali; fenomeno le cui conseguenze, ovviamente, si aggravano quando gli istituti così recepiti non sono neppure quelli originali, bensì una ricostruzione cementata con frammenti di varia derivazione, anzi anomali in quanto innestati per esigenze successive su un sistema originario che aveva una sua diversa coerenza.

Ben altra operazione, è il caso di ricordare, è stata compiuta in sede di ricezione nell'ordinamento anglosassone di ta-

---

rappresentanza indiretta, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 801. Assai più cauta la posizione di SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*[7], Napoli, 1962, pp. 261 ss. La rappresentanza di interessi in tutti i rapporti caratterizzati dall'agire per conto altrui è specificamente tenuta presente, e così distinta dalla più vaga nozione di rappresentanza economica, anche dal FERRI, *Vendita con esclusiva*, cit., pp. 392-3.

([159]) GALGANO, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Padova, 1960, p. 136.

luni elementi di diritto romano che, secondo quanto ha efficacemente scritto HOLDSWORTH, sono stati assorbiti « in dosi omeopatiche » ([160]). Che è appunto il caso della rappresentanza in senso lato, o *agency*, in funzione di una determinata fase storica (feudale) in cui confluivano (ad es. sotto il profilo delle *master-servant relations* ecc.) fattori non dissimili da quelli dell'organizzazione sociale romana, che oggi — ed è questo il punto-chiave del discorso — sono più attuali di quelli tenuti presenti per le loro concettualizzazioni dai pandettisti dell'epoca liberale, in quanto si ripropongono nel quadro di un'organizzazione industriale centralizzata, cui fanno capo moltitudini di imprese satelliti e di preposti singoli ([161]).

Ecco perché all'*agency* di *common law* si può e si deve guardare come ad una cornice che meglio permette, e soprattutto permetterà, di inquadrare la « nostra » problematica della rappresentanza impropria ([162]).

([160]) « We have received Roman Law; but we have received it in small homoeopathic doses, at different periods, as and when required. It has acted as a tonic to our native legal system, and not as a drug or poison. When received, it has never been continuously developed on Roman lines. It has been naturalised and assimilated »: HOLDSWORTH, *A History of English Law*, IV, London, 1924, p. 293.

Un esempio curioso di quanto possano essere diverse le impostazioni di schemi concettuali si ha mettendo a confronto due passi che trattano l'identica questione da due punti di partenza esattamente agli antipodi: JHERING, *Mitwirkung*, cit., pp. 314 ss., sente la necessità di chiarire in che consista la persistente utilità della rappresentanza indiretta, una volta « perfezionata » la forma più avanzata della rappresentanza diretta; STOIJAR, *The Law of Agency*, cit., pp. 11 ss., rovescia il quesito e si sforza di spiegare l'utilità dell'agire in nome e per conto altrui con effetti direttamente provocati nella sfera giuridica dell'interessato, quando potrebbe sembrare tanto più conveniente la formula indiretta.

([161]) Naturalmente nella *common law* lo sviluppo descritto avviene in realtà nei secoli attraverso le singole azioni, mentre la nozione comprensiva di *agency* è un punto di arrivo relativamente recente, che tuttavia abbraccia agevolmente le varie formule consolidate.

Certo, resta da discutere se sia opportuna a un certo punto la formazione di un concetto generale, nel caso specifico contrassegnato dall'etichetta *agency* o « rappresentanza », con le conseguenti possibilità di ricorso arbitrario e sofistico ad una tale astrazione per fattispecie non pertinenti; ma a questo riguardo farò qualche ulteriore commento più avanti.

([162]) BIGIAVI, *Difesa dell'« Imprenditore occulto »*, cit., p. 300.

E l'esempio specifico che posso ora proporre è precisamente quello della tormentata distinzione tra cooperazione giuridica e cooperazione materiale, che in funzione del collegamento, dapprima instaurato dalla prevalente dottrina e poi consacrato nel codice, tra mandato e compimento di atti giuridici, ricrea quell'interdipendenza tra mandato e rappresentanza che si ritiene comunemente superata e alla quale accennavo in precedenza, condizionando reciprocamente entrambi i concetti. Consideriamo meglio la questione nel punto successivo.

D) Un corollario inevitabile del nostro sistema e della nostra dottrina tradizionale (in cui al dogma della distinzione tra giuridico e non giuridico si accompagna il dogma della volontà) è che occorra segnare una precisa linea di demarcazione tra rappresentante da una parte, e ausiliario o messo o nuncio dall'altra ([163]). Il rappresentante svolge un'attività (deliberativa, volitiva) autonoma, il messo no, in quanto mero strumento materiale, espressione fisica e pressoché impersonale della volontà del *dominus*: donde una serie di problemi, della romanistica tradizionale e della dogmatica anche più recente, per stabilire quando si abbia l'una, quando l'altra figura; e, preliminarmente direi, quando si abbia compimento di attività giuridica, quando mera *Tathandlung* ([164]).

Qualcuno, per la verità, a proposito di questa ricerca di una differenziazione tra rappresentante e nuncio, ha parlato di assoluto misticismo ([165]). E ancora più radicale, se possibile, è la

([163]) Nel testo, per semplicità, tratto contemporaneamente del messo che riferisce una dichiarazione di volontà e dell'ausiliare materiale (che compie, ad es. una consegna); ma ai fini dell'argomentazione in corso le due situazioni, come si vedrà, vanno considerate nella stessa prospettiva.

([164]) Mi limito a richiamare, per l'evidenza delle implicazioni attuali di questa problematica, e senza riesaminare in questa sede le fonti, BIGIAVI, *La delegazione*, Padova, 1940, pp. 249-251.

([165]) WOLFF, *Theorie der Vertretung. (Stellvertretung, Organschaft und Repräsentation als soziale und juristische Vertretungsformen)*, in *Organschaft und Juristische Person. Untersuchungen zur Rechtstheorie und zum öffentlichen Recht*, 2. Band, Berlin, 1934: « Und es wäre unzweideutigster Mystizismus, wollte man dass deshalb bestreiten, weil das Botenverhalten ein Verhalten des Herrn sei ».

critica di HOLMES (sia pure basata su una teoria a sua volta assai discussa, quale quella della finzione) a quanto veniva esponendo il THÖL sulla pretesa autonomia della volontà del rappresentante: « A difficulty has been raised concerning cases where the agent has a discretion as to the terms of the contract, and it has been called 'absurd to maintain that a contract which in its exact shape emanates exclusively from a particular person is not the contract of such person [*i.e.*, the agent], but is the contract of another'. But I venture to think that the absurdity is the other way, and there is no need of any more complex machinery in such a case than where the agent is a mere messenger to express terms settled by his principal in every detail » ([166]). In altre parole il meccanismo che rende efficace l'attività del messo non sarebbe diverso, sostanzialmente, da quello del caso di « an agent with discretionary powers, no matter how large they may be » ([167]).

Si tratta evidentemente di una gradazione nella discrezionalità dei poteri, che riguarda tuttavia il rapporto interno e spesso non è riconoscibile esternamente, se non mediante regole caratteristiche (per cui i *powers* dell'*agent* possono derivare da *authority* effettiva, apparente o presunta) ([168]) che individuano manifestazioni tipiche cui corrispondono poteri usuali ([169]).

([166]) HOLMES, *The History of Agency*, in *Collected Legal Papers*, cit., pp. 52-53.

([167]) *Op. loc. ult. cit.*

([168]) POWELL, *The Law of Agency*[2], London, 1961, pp. 35 ss.

([169]) Il ragionamento che muove da quelle premesse può essere espresso come segue: forse che il garzone che acquista usando la formula « Ha detto il mio principale di consegnarmi il tal quantitativo della tal merce » non ha, proprio perché considerato nient'altro che un messo, poteri se si vuole limitatissimi, ma non dissimili da quelli che, a diverso livello, caratterizzano l'attività rappresentativa in senso proprio (*rectius*: nel senso che ci è familiare) di un cooperatore giuridico qualificato, cui sono espressamente conferiti (eventualmente con procura, ma non necessariamente) i c.d. poteri rappresentativi?

È interessante che, proprio con riguardo all'agente di commercio, il FERRI, *Manuale*, cit., pp. 761-2, neghi nel modo più assoluto all'agente quei poteri interni

La verità è che l'*agency* sostanzialmente continua ad ignorare la distinzione tra cooperazione giuridica e cooperazione materiale. POUND tende bensì a tenere separate le sfere dell'*agency* e della rappresentanza, ma in pratica ascrive alla prima tutte le manifestazioni di attribuzione (anche direttamente *ex lege*) del potere di modificare la situazione giuridica altrui, che in questo senso — lo si voglia definire rappresentativo, o si abbiano altre preferenze terminologiche — è un potere che si esplica nell'*agent*, *come se* questi fosse un rappresentante; e ciò per l'evidente connessione che la situazione di subordinazione dell'*agent* al *principal* nell'uno e nell'altro caso comporta, facendo di quest'ultimo il centro di imputazione giuridica dell'attività di quello ([170]).

Del resto il problema di distinguere l'ausiliario dal rappresentante, o meglio il problema della stessa opportunità o meno di impostare questa distinzione, può essere considerato sotto altri profili, assai più rilevanti. Il più importante è quello, già accennato, della responsabilità vicaria per fatto illecito. Alla base sia di ogni perplessità circa l'avvicinamento al fenomeno della rappresentanza, sia di ogni analogia, sono ancora una volta gli stessi fattori: da un lato la cooperazione del preposto non è giuridica, o comunque il fatto (illecito) preso in conside-

---

di gestione, ossia di attività autonomamente deliberante, che sono tipici del rappresentante, anche quando all'agente la rappresentanza sia stata peraltro conferita nei confronti dei terzi, fondando così l'efficacia di quest'ultimo fenomeno in sostanza su di una finzione, come voleva HOLMES.

Ed è anche interessante osservare che sul *nuncius* non esistono regole nel nostro diritto positivo, se non (oltre all'art. 1433 cod. civ., che è neutro ai fini del nostro discorso) quelle ricavabili dagli artt. 1390, 1391, 1395 cod. civ., circa la predeterminazione del contenuto del contratto stipulato dal rappresentante, che istituiscono appunto un'ovvia gradazione nell'autonomia della volontà di quest'ultimo. Ancora: si pensi al mediatore, tipica figura di *nuncius* secondo la nostra prevalente dottrina, in contrapposto al *broker*, tipica figura di *agent* in diritto anglosassone (o meglio, tipicamente sottoposto alle regole dell'*agency*, in quanto applicabili caso per caso).

([170]) POUND, *Jurisprudence*, IV, St. Paul, 1959, pp. 91-98; e soprattutto pp. 418 ss.

razione è incidentale rispetto all'eventuale attività giuridica autorizzata dal principale; dall'altro lato l'identificazione del centro di imputabilità giuridica nel principale deriva dal medesimo rapporto organizzativo che, nel campo dell'attività giuridica, comporterebbe poteri rappresentativi.

E, ancora una volta, l'affinità tra diritto romano e *common law* è maggiore che non tra diritto romano e diritti continentali moderni di derivazione romanistica: la *vicarious liability* è *agency in tort* per gli stessi motivi di organizzazione sociale (rilevanza del rapporto *master-servant*, e sostanziale — se non giuridica — irresponsabilità patrimoniale dei sottoposti nella società inglese dei secoli trascorsi) per i quali nella società romana le azioni nossali non sono che un altro aspetto della *necessaria* rappresentanza indiretta patrimoniale del *dominus* attuata da *filii* e *servi*. La nostra concezione moderna della rappresentanza, elaborata prescindendo invece da concetti organizzativi, è più restia ad avvertire ogni possibile collegamento con il fenomeno della responsabilità oggettiva per il fatto dei commessi, e forse non casualmente solo qualche vecchio autore, come il CHIRONI, ha collocato la responsabilità vicaria nell'ambito della rappresentanza: ma prima che le successive raffinate elaborazioni di quest'ultima nozione facessero considerare superata (come si ritiene correntemente) quella posizione ([171]).

([171]) CHIRONI, *La colpa nel dir. civ. odierno. Colpa extracontrattuale*², I, Torino, 1903, pp. 234-5, 370 ss.; v. anche dello stesso *Colpa contrattuale*², Torino, 1897, pp. 397, 400, 445, 453 ss. E ancora recentemente per il diritto francese BERTRAND, *La préposé moderne. L'idée de représentation dans l'art. 1384 n. 5 nouveau du Code Civil*, Paris, 1935; MAZEAUD-TUNC, *Traité de la responsabilité civile ecc.*⁵, I, Paris, 1957, p. 996.

Recentemente il nostro scrittore che più si è occupato dell'argomento (TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., pp. 68, 161) ha nettamente respinto l'idea che fondamento della responsabilità vicaria sia la rappresentanza, per proporre il moderno criterio del rischio dell'attività; con riferimento all'attuale momento storico la scelta è senza dubbio giustificata, così come si può consentire che dare un'etichetta a un fenomeno (chiamandolo « rappresentanza ») non equivale a spiegarlo giuridicamente. Ma il nostro problema, come chiarisco subito nel testo, non è quello di riesumare un'etichetta, che può anche essere inadeguata sul piano

Le perplessità potrebbero piuttosto derivare da un diverso ordine di preoccupazioni: si potrebbe infatti sostenere che l'uso di concetti giuridici generali, onnicomprensivi, ad ombrello, sia più di danno che di vantaggio, ai fini dell'applicazione di appropriate soluzioni a problemi concretamente appartenenti a categorie assai diverse. Certo, questo tipo di abuso è possibile; ma è forse più giustificato pensare che quanto più ampia è la categoria-cornice, tanto più attenta (e in concreto legata a singoli sottotipi di situazioni e di azioni, come sicuramente avviene negli ordinamenti di *common law*) è la scelta della soluzione per il singolo caso.

Per mio conto, ad una frantumazione concettuale tendente a diventare sempre più rigida, riterrei preferibile la ricerca del « minimo comune denominatore » che HOHFELD pensava applicabile alle frazioni anche in campo giuridico ([172]).

Queste considerazioni ci portano a quella che, per il momento, è la conclusione del nostro discorso.

E) Non è necessario spendere molte parole per indicare il legame ultimo dei temi, la cui ricerca è inquadrata nei punti che precedono, con gli aspetti problematici del rapporto di agenzia commerciale: è, questo, un rapporto di lavoro per la cui comprensione è più che mai necessario cercare di vedere al di là delle consuete, e forse consunte, linee di demarcazione tra attività giuridica e attività materiale, lavoro subordinato e lavoro autonomo, obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata. Con queste affermazioni riprendo, negli stessi termini e quasi

---

del diritto positivo, bensì quello di impedire una frantumazione concettuale di fenomeni cui può giovare essere visti nell'ambito di una cornice comune.

([172]) HOHFELD, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, New Haven-London, 1919 (rist. 1964), pp. 63-64; cfr. STONE, *Legal System and Lawyers' Reasoning*, Sidney, 1964, p. 146. La ricerca di « concetti più ristretti », tipica di taluni realisti (che d'altronde adoperavano benissimo, ai loro fini di demistificazione, anche le categorie più ampie come l'*agency*; si pensi, appunto, a HOLMES) muove forse da esigenze opposte a quelle che mi sembrano palesi nel nostro ordinamento.

con le stesse parole, un suggerimento che è già stato recentemente lanciato a chi abbia ad occuparsi in genere di tutti i rapporti di lavoro ([173]), e così dei contratti di impresa.

A questi principii non può non ispirarsi, come credo di avere dimostrato anche con gli opportuni richiami storici e comparatistici, ogni analisi ricostruttiva, ogni « teoria » del rapporto di agenzia.

Per vero: un diverso sviluppo di questo rapporto avrebbe potuto avere carattere più « commerciale » e più « storico »: dal *servus* al *magister navis*, dal figlio del mercante al suo fattore, dal mandatario commerciale al rappresentante di casa estera, l'agente in senso lato ha avuto la sua tradizione. Ma la nostra attuale è una codificazione « letteraria e pedagogica » ([174]), che ha seguito una sua logica troppo spesso isolata dall'esperienza: beninteso, non è tanto l'individuazione della figura dell'agente in senso stretto, ossia del procacciatore d'affari rispetto ad ogni altra figura di preposto, che qui si lamenta; ché anzi si trattava, come abbiamo visto, di un'esigenza sentita da decenni; ma è piuttosto il suo insediamento dogmatico in limiti di cui abbiamo appena constatato la ristrettezza di prospettiva a lasciare l'interprete insoddisfatto.

Questi limiti sono dovuti, come ho premesso e come chiarisco ora rapidamente, al concomitante sviluppo (di cui si sono tracciate le linee fondamentali) delle più recenti nozioni di mandato e rappresentanza; in questo senso: che l'aver legato il mandato al compimento di atti giuridici ha portato in primo piano, come non mai in precedenza, l'idea che solo all'attività giuridica sia connessa l'operatività di taluni meccanismi giuridici, che da un lato avrebbero potuto benissimo cessare di essere strumenti di rilievo nel traffico giuridico moderno (così appunto il mandato), dall'altro avrebbero potuto essere costruiti con diversa latitudine, e cioè indipendentemente dal riferimento alla nozione di atto giuridico (così appunto la rappre-

([173]) Mancini, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, 247-9.

([174]) Mossa, *Trattato*, IV, *Società per azioni*, Padova, 1957, p. 613.

sentanza). La rappresentanza in senso proprio, invece, è condizionata, nel sistema vigente, dal compimento di attività « nel nome », e naturalmente « nel nome » non può compiersi che un'attività giuridica, posto che l'attività materiale, proprio in quanto tale, è per così dire anonima; donde il corollario (talvolta inespresso, ma sempre implicito) che gli effetti giuridici riflessi, in qualche caso riconosciuti all'attività materiale, non possano essere causati dalla rappresentanza, ma da un meccanismo diverso, da individuarsi volta per volta ([175]). Ancora una volta, significativamente, l'*agency* si comporta in altro modo, togliendo quasi ogni rilievo alla spendita espressa del nome del *principal*, anche nei casi di *disclosed agency* e di

([175]) Credo che difficilmente si sarebbe potuto esporre il procedimento logico che ha portato alle attuali risultanze più limpidamente di quanto ha fatto il Rocco, *Principii*, cit., pp. 317-320, con queste enunciazioni, che ritengo opportuno trascrivere per esteso: « Rispetto a questo fenomeno della separazione tra autore « dell'azione e destinatario dello scopo bisogna distinguere tra i fatti materiali e « le dichiarazioni di volontà. E ciò non perchè il fenomeno sia sostanzialmente « diverso nei due casi, ma perchè si comporta alquanto diversamente. Quando si « tratta di fatti materiali, gli effetti giuridici vantaggiosi (acquisto di diritti) o dan- « nosi (responsabilità) che ne derivano secondo che sono leciti o illeciti, si ri- « percuotono nella persona del destinatario dello scopo, ogni qualvolta l'autore del- « l'azione appare come autorizzato ad agire nell'interesse altrui. Occorre dunque il « concorso di queste due condizioni, perchè l'effetto giuridico si produca nella per- « sona del destinatario dello scopo: che vi sia l'autorizzazione di agire per altri, « che quest'autorizzazione sia nota od appaia, sia dal modo stesso in cui l'azione « si è manifestata, sia da altre circostanze estrinseche dell'azione. Si noti bene che « non occorre l'autorizzazione specifica a compiere quell'azione, basta una autoriz- « zazione generica ad agire. Questo spiega come chi costruisce o pianta o produce « una merce nell'interesse di un altro, o, come si dice, per conto altrui, e in genere « chi fa un'opera materiale per un altro, fa acquistare a questi la proprietà del- « l'opera. Questo spiega altresì come colui che commette un fatto illecito, mentre « agisce nell'interesse altrui, rende il destinatario dello scopo nel conseguimento « del quale fu commessa l'azione illecita, responsabile di questa (art. 1153; capov. « 3° codice civile). Quando si tratta di dichiarazioni di volontà, il fenomeno si « presenta in modo alquanto più complesso ».

E più avanti, riprendendo il tema della distinzione tra rappresentanza e istituti affini: « Quanto alla differenza fra il fatto materiale e la dichiarazione di volontà, essa è stata già posta più innanzi e consiste principalmente in ciò, che il fatto materiale è bensì un fatto volontario, ma in cui la legge considera soprattutto le modificazioni recate dalla volontà umana nel mondo esteriore e a *queste* ricollega effetti giuridici, mentre nelle dichiarazioni di volontà o negozi giuridici, la legge riconnette effetti alla manifestazione di volontà *come tale* ».

express authority (ossia che maggiormente si avvicinano alla nostra rappresentanza diretta in senso stretto).

Inutile sottolineare che, mentre si concretizzavano nel codice le soluzioni che abbiamo ricordato, non si provvedeva invece ad una sistemazione organica del lavoro in tutte le sue manifestazioni (dipendenti o meno della presenza dell'impresa); sistemazione che, d'altronde, avrebbe appunto ridotto il mandato al suo preconizzato ruolo di « foglia secca ».

Per i limiti descritti, la situazione di diritto positivo è oggi pertanto la seguente:

a) il contratto di agenzia è un tipo contrattuale autonomo, estraneo al tipo fondamentale del mandato; l'eventuale conferimento di rappresentanza all'agente, e in genere il compimento da parte sua di attività giuridica nell'interesse del principale, potranno comportare, limitatamente a questo ambito, l'applicazione di regole proprie del mandato, genericamente e indirettamente richiamate anche dal rinvio di cui all'art. 1746_2 cod. civ. agli obblighi del commissionario, « in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia »;

b) il contratto di agenzia è contratto di durata; quella dell'agente è obbligazione di mezzi o di diligenza, a fronte della quale la retribuzione condizionata ad un determinato risultato va spiegata con riferimento alla genesi del rapporto sul piano economico-organizzativo e con l'agevole « misurabilità » del risultato stesso, senza che peraltro ne risulti alterata la natura della prestazione;

c) il contratto di agenzia appartiene al *genus* dei contratti di prestazione di lavoro, ovviamente al di fuori dell'organizzazione interna dell'impresa, e quindi facenti capo non già agli artt. 2094 ss. cod. civ., bensì all'art. 2222; nell'ambito del c.d. contratto d'opera (di cui alla rubrica di quest'ultima norma), è previsto in particolare il compimento non già di un'opera bensì di un servizio; è pertanto possibile parlare di *locatio operarum* anziché di *locatio operis*, se così si preferisce, purché

naturalmente la distinzione sia intesa con riferimento alla continuità della prestazione piuttosto che (come è ormai uso prevalente) con riferimento al lavoro subordinato anziché autonomo;

d) la classificazione di cui al punto precedente comporta automaticamente che, qualora il compimento del servizio sia assunto mediante un'organizzazione ad impresa, il lavoro autonomo dell'agente assuma senz'altro le caratteristiche di quel contratto tipico fra i contratti di impresa che è l'appalto (art. 1655 cod. civ.); il che a sua volta implica che, essendo oggetto del contratto « prestazioni continuative o periodiche di servizi » si osservino, in quanto compatibili, anche le norme relative al contratto di somministrazione (art. 1677).

Tutto ciò andava detto con riferimento all'inquadramento sistematico del rapporto, peraltro regolato nei suoi aspetti consueti dalle norme che gli sono specificamente dedicate agli artt. 1742 ss. cod. civ., nonché dagli accordi collettivi in vigore.

Non suoni formalistico il rinvio a un contratto di impresa quale il contratto di appalto con riguardo agli *Arbeitnehmerähnliche Agenten*. Nella società contemporanea vi è tutta una serie di piccoli imprenditori che in sostanza danno in appalto essenzialmente il proprio lavoro. Quanto più stretto è il rapporto di ausiliarietà tra i piccoli imprenditori e le imprese maggiori, tanto più è palese questo sostanziale appalto di lavoro; il quale anziché a imprese specifiche viene dato — per così dire — all'organizzazione del mercato in generale quando il rapporto invece non è di vera e propria ausiliarietà, bensì di formale indipendenza, come nel caso dei piccoli commercianti.

Ora, è evidente che l'alienazione del lavoro in tutte le sue forme non può ormai che essere regolata da norme di tutela *a*) della retribuzione, *b*) della possibilità di lavoro, *c*) della sussistenza in tutti i casi di inabilità. È superfluo rilevare come, infatti, un diffuso sistema di sicurezza sociale, l'estensione di norme caratteristiche del lavoro subordinato ad altri tipi di

rapporto che dovrebbero teoricamente comportare un rischio autonomo, e la protezione dell'avviamento e della c.d. proprietà commerciale, rispondano precisamente a questo tipo di esigenze, di cui abbiamo appena messo in rilievo la genesi e le cause. Quale sia il costo sociale, e quindi la forma più efficiente, di tutti i diversi possibili sistemi di organizzazione della nuova società industriale, non è qui il caso di analizzare, e tanto meno di valutare. Ci siamo accontentati di rilevare fuggevolmente le implicazioni di questa problematica, già presenti o latenti nel nostro sistema di diritto positivo.

Ho già accennato poco più sopra al fatto che la figura dell'agente quale oggi è regolata in senso tecnico non si riallaccia alla tradizione del c.d. agente (fattore) che in altri tempi fungeva da ausiliario del mercante sulla base di svariatissimi, e spesso frammisti, rapporti economico-giuridici, che andavano dalla subordinazione alla società. Oggi da un lato i preposti (institori, procuratori, commessi) fanno capo ad una organizzazione ad impresa; dall'altro lato si è estinto il mandato commerciale e langue la commissione, essendo così scomparse le più classiche manifestazioni del rapporto autonomo di ausiliarietà; ma si può dire che le maggiori imprese di agenzia, e per altro verso i c.d. concessionari esclusivisti, abbiano una regolamentazione adeguata? Sopravvive, nel campo del diritto della navigazione, sia nella pratica che in una normativa più articolata, il raccomandatario, o agente marittimo, che paradossalmente non è (in genere) agente in senso tecnico, e al tempo stesso è la più tipica figura ancora esistente di agente in senso classico, di ausiliario su piazza lontana (si noti: mandatario e assistente tecnico, cooperatore giuridico e materiale). A questo più elastico istituto della raccomandazione marittima ci si sarebbe forse potuti proficuamente ispirare per una più realistica e meno dogmatica sistemazione degli ausiliari commerciali.

Ma ogni considerazione che si attardi su un piano puramente ipotetico ha limitatissimo valore, ed è comunque marginale.

Questo primo contributo allo studio della figura più nuova di ausiliario ha inteso invece porsi come premessa all'esame analitico dell'istituto ricreandone la prospettiva storica e curandone la collocazione teorica nel modo più aderente alla realtà dell'attuale strumentazione giuridica; non senza cercare di evocare la complessità delle trame seguite dal legislatore ed anche delle occasioni perdute, e le concrete possibilità (spesso presenti nelle norme) di utilizzare qualche idea presso di noi trascurata, ma di agevole derivazione da teoriche allargate o da altri ordinamenti.

GIANCARLO POLIDORI

SVILUPPI TEORICI DELLA TARIFFAZIONE FERROVIARIA

SOMMARIO: I. Le tariffe ferroviarie nella formulazione del Pigou: 1. Principio del « valore del servizio. - 2. Principio del « costo del servizio » con un sussidio da parte dello Stato. - 3. Principio del « valore del servizio » con controllo da parte dello Stato. - 4. Principio del « costo del servizio ». — II. Le tariffe ferroviarie nella formulazione dello Hotelling. — III. Le tariffe ferroviarie nella formulazione del Clemens. — IV. Le tariffe ferroviarie come pratica commerciale: 1. Il modello del Sargent. - 2. Il modello dello Oort. - 3. Il modello del Milne. — V. Il modello delle tariffe ferroviarie del Foster. — VI. Conclusioni.

Le difficoltà incontrate nel tentativo di formarmi un quadro generale sul problema della determinazione del prezzo nelle imprese ferroviarie e sulle relative implicazioni, difficoltà determinate in gran parte dal fatto che nei modelli presi in considerazione in genere non risultano chiaramente esplicitate le ipotesi e gli obiettivi, mi hanno convinto dell'opportunità di fare una rassegna critica dei contributi più recenti su questo tema.

L'idea iniziale era quella di fare una rassegna completa di tutta la letteratura esistente; tuttavia, le difficoltà incontrate mi hanno indotto a limitare l'analisi alla sola letteratura anglosassone. Spero che questo non comprometta in modo sostanziale il significato di questo lavoro.

Pur volendo porre l'accento prevalentemente sui contributi più recenti, al fine di meglio comprendere gli attuali problemi delle ferrovie, ho ritenuto fondamentale partire da un'analisi dei modelli del Pigou e dell'Hotelling, per l'influenza che essi hanno avuto su tutto lo sviluppo teorico successivo.

I. *Le tariffe ferroviarie nella formulazione del Pigou.*

Il Pigou considera quattro possibili modelli di tariffazione:

a) al « costo del servizio »;

b) al « valore del servizio »;

c) al « costo del servizio » con un sussidio da parte dello Stato;

d) al « valore del servizio » con un controllo sui profitti da parte dello Stato, in modo che essi non superino il normale profitto che si determinerebbe in una situazione di tipo concorrenziale.

Se si considera che con il principio del « costo del servizio » il Pigou fa riferimento ad una tariffazione compatibile con una situazione di mercato di tipo concorrenziale, e con il « valore del servizio » fa riferimento ad una situazione di mercato di tipo monopolistico o come egli dice « al monopolio discriminatore del terzo tipo » ([1]), e che gli altri due casi non costituiscono altro che delle variazioni di questi due principi, risulta anche evidente come, in questo primo autore che prendiamo in esame sia in sostanza l'essenza di tutto il problema della determinazione del prezzo nelle imprese ferroviarie.

L'aspetto che tuttavia ci preme sottolineare di questo autore non è tanto quello della spiegazione che egli dà dei vari principi, quanto le conclusioni a cui perviene con le relative motivazioni.

Senza rispettare l'ordine di trattazione seguito dal Pigou, consideriamo anzitutto il principio del « valore del servizio » nella sua applicazione al settore delle merci mettendo fin da ora in evidenza che anche in seguito, per semplicità, limiteremo la nostra analisi principalmente a questo settore.

1. Come egli stesso dice:

« nel traffico merci, le società ritengono di avvicinarsi nel modo più soddisfaciente al principio del valore del servizio, mediante una

([1]) A.C. PIGOU, *Economia del Benessere*, Torino, 1960 (ristampa stereotipa), p. 259. Per monopolio discriminatore del terzo tipo deve intendersi, come egli stesso dice, « Un terzo grado si avrebbe se il monopolista potesse distinguere fra i suoi clienti *n* gruppi differenti, più o meno separati l'uno dall'altro mediante qualche segno riconoscibile, e potesse far pagare un diverso prezzo di monopolio ai membri di ciascun gruppo ». PIGOU, *op. cit.*, p. 248.

classificazione basata, principalmente, sopra il valore relativo delle varie merci da trasportare, muovendo dall'ipotesi che la massima parte delle domande di trasporto delle merci di maggior valore ha prezzi di domanda superiori alla massima parte delle domande di trasporto delle merci di minor valore » (2).

Risulta quindi evidente come, pur a prescindere dalle difficoltà pratiche che si incontrano, scopo principale della tariffazione *ad valorem* è quello di determinare un prezzo il più vicino possibile a quello che l'utente è disposto a pagare pur di poter disporre di quel servizio. Secondo questo principio si tien conto prevalentemente della domanda di trasporto ed è ad essa che l'impresa ferroviaria tende nel tentativo di massimizzare il suo profitto.

Il Pigou ammette che esistono certe situazioni per le quali una tariffazione *ad valorem* è in grado di dare una qualche produzione e quindi di permettere ad una ferrovia di operare, diversamente da quanto succederebbe se si applicasse il principio del costo del servizio; ma come egli stesso dice, perchè questo avvenga, debbono verificarsi due condizioni:

« In primo luogo, è stato dimostrato che la probabilità che ciò si verifichi è massima in quelle forme di investimento in cui l'influenza della legge del prezzo di offerta decrescente è sentita in modo notevole » (3).

« In secondo luogo è stato dimostrato che la probabilità che il monopolio discriminatore dia qualche produzione quando in regime di concorrenza semplice non ne esiste affatto, è più grande in quelle forme di investimento in cui la domanda per il prodotto è elastica » (4).

---

(2) Pigou, *op. cit.*, p. 271. Si noti come il termine « valore del servizio » sia usato in questo contesto in senso anomalo. Esso in realtà dovrebbe rappresentare la differenza del valore del bene fra il luogo di partenza e quello di destinazione. Tuttavia, in tema di tariffazione ferroviaria, sono usati spesso alternativamente i termini « valore del servizio », « ciò che il traffico può sopportare » e « valore del bene » nel senso indicato dal Pigou. Si confronti in tal senso: P.J.D. Wiles, *Price, Cost and Output*, Oxford, 1956, pp. 139-142.

(3) Pigou, *op. cit.*, p. 276.

(4) Pigou, *op. cit.*, p. 277.

La probabilità che ambedue queste condizioni si verifichino, come il Pigou stesso riconosce, è senz'altro superiore nelle ferrovie che presso altre industrie. Tuttavia

« ... queste due condizioni da sole non sono affatto sufficienti ad assicurare che il monopolio discriminatore dia qualche produzione là dove la concorrenza semplice è incapace di darne alcuna. È necessario inoltre che i livelli effettivi del prezzo della domanda e dell'offerta per una piccola quantità del servizio (parlando più generalmente, la scheda della domanda e quella dell'offerta prese nel loro complesso) siano posti in un particolare rapporto reciproco » (5).

Occorre in altri termini che la curva di domanda giaccia al di sotto della curva di offerta, ma non di troppo;

« ... Occorre una certa misura intermedia di attività e di popolazione, misura la quale fra tutte quelle possibili è molto difficile da trovarsi. Quindi la probabilità di ritrovare in un qualunque momento in una qualunque ferrovia scelta a caso le condizioni necessarie per rendere il monopolio discriminatore più vantaggioso, per il dividendo nazionale, della concorrenza semplice, sembra, *a priori*, molto piccola » (6).

Tuttavia, come il Pigou stesso riconosce, ove si tenga presente che sia la popolazione che la ricchezza complessiva tendono a crescere continuamente, può ben darsi che in un qualche momento queste condizioni si verifichino, sebbene nella maggior parte dei casi in via del tutto transitoria.

2. Va notato inoltre che:

« Un'applicazione così limitata di questo principio è tuttavia soltanto giustificata nell'ipotesi che non vi sia alcuna via d'uscita nel dilemma fra il principio del valore del servizio e quello del costo del servizio. In realtà, tuttavia, questa via d'uscita esiste. Si può os-

(5) PIGOU, *op. cit.*, p. 277.
(6) PIGOU, *op. cit.*, p. 278.

servare il principio del costo del servizio, e lo Stato può concedere un sussidio » (7).

Benchè l'adozione di questo criterio dia sostanzialmente gli stessi risultati del principio del « valore del servizio », esistono secondo il Pigou due ordini di considerazioni per le quali è preferibile il principio del costo del servizio con l'aggiunta di un sussidio da parte dello Stato, e precisamente il fatto che

« ... poichè la costruzione di una ferrovia ha un interesse generale, sembrerebbe più giusto, nel complesso, che questi fondi fossero forniti dai contribuenti e non da una categoria speciale di commercianti o piuttosto, in sostanza dai consumatori dei prodotti dei commercianti » (8);

ed inoltre il fatto che, poichè una volta superato il periodo di transizione di cui si è detto si dovrebbe passare da una

« ... tariffa discriminatrice ad un sistema di tariffa non discriminatrice, ... il piano della concessione di un sussidio per un determinato tempo e della sua cessazione quando esso non è più necessario, pare anche più conveniente dal punto di vista amministrativo » (9).

3. Accanto a questo modello, che presuppone un intervento esterno da parte dello Stato, il Pigou pone un altro modello dove il sussidio viene regolato in maniera del tutto interna all'impresa. Esso è costituito dal principio del valore del servizio con un controllo dei profitti da parte dello Stato in modo che non si realizzino dei *surplus* rispetto al profitto normale conseguibile con il modello del costo del servizio. Implica una combinazione di tariffe sopra-costo e di tariffe sotto-costo sul tipo della comune pratica dei medici i quali combinano « prezzi bassi per i loro clienti poveri ed alti per quelli ricchi » (10).

---

(7) Pigou, *op. cit.*, p. 279.
(8) Pigou, *op. cit.*, p. 280.
(9) Pigou, *op. cit.*, p. 280.
(10) Pigou, *op. cit.*, p. 281.

Le critiche che il Pigou muove a questo modello sono particolarmente interessanti. Accanto alle critiche di carattere generale comuni al principio del valore del servizio puro e semplice, più specificamente rileva che, poichè questo modello raggiunge lo stesso risultato conseguibile con il modello del costo del servizio più un sussidio da parte dello Stato, non vi è alcuna ragione di preferirlo, primo perchè non vi è alcuna ragione di far gravare questo carico su chi usa la ferrovia piuttosto che sul contribuente in generale; secondo perchè quantunque possa darsi che il servizio ferroviario sia un modo conveniente di tassare queste persone, è difficile immaginare che questa tassazione possa corrispondere esattamente alla somma richiesta per concedere un sussidio ai compratori più poveri del servizio ferroviario; terzo perchè ancor meno si possono ammettere delle tariffe discriminatrici fissate non nell'interesse dei compratori ma ad arbitrio delle società ferroviarie medesime ([11]).

A prescindere dalle obiezioni che si potrebbero sollevare a queste critiche, e che per altro avremo modo di vedere in seguito, ci sono alcune considerazioni che ci sembrano rilevanti. Il Pigou, pur non parlando specificamente dei costi, pur non escludendo la possibilità che le ferrovie operino in un qualche periodo a costi decrescenti, esclude nella maniera più assoluta che esse possano operare costantemente con della capacità in eccesso. In particolare, se si tien conto che nel modello del valore del servizio con controllo da parte dello Stato il Pigou fa riferimento al « profitto normale » conseguibile con il principio del costo del servizio, si deduce non solo che l'impresa dovrebbe produrre a costi marginali crescenti, ma che la produzione dovrebbe essere spinta fino al punto in cui il costo marginale incontra la curva dei costi medi, cioè fino al punto che potremo definire di ottimo ([12]).

([11]) PIGOU, *op. cit.*, p. 281.

([12]) Per una diversa definizione di produzione ottima si veda WILES, *op. cit.*, p. 14.

4. Precisati così i limiti dei modelli legati al principio del valore del servizio e determinata l'ipotesi che in ordine alla situazione dell'impresa sembra aver assunto il Pigou, non resta che considerare il principio del « costo del servizio ». Esso

« ... corrisponde in realtà alla concorrenza semplice... (e) ... vi è accordo generale sul fatto che, salvo quando quei servizi di trasporto venduti ad un gruppo di compratori sono forniti "congiuntamente" a quelli venduti ad altro gruppo, la concorrenza semplice tenderebbe alla creazione di un sistema di tariffe uniformi per tonn.-km. e per servizi similari » ([13]);

e precisamente,

« Per questi servizi il livello della tariffa uniforme sarebbe tale che il prezzo di domanda e quello di offerta coinciderebbero, con un'aggiunta proporzionata quando il servizio di trasporto ferroviario fosse reso congiuntamente a qualche altro servizio, come trasporto a domicilio od imballaggio » ([14]).

In altri termini, il modello di tariffa basato sul costo del servizio viene ad assumere le seguenti caratteristiche:

« In primo luogo il livello effettivo della tariffa per chilometro a cui sarebbe spinta la società ferroviaria da un regime di concorrenza semplice dipende dalle caratteristiche e posizioni particolari di quella società » ([14]);

« in secondo luogo, in regime di concorrenza semplice si avrebbero deviazioni dalla tariffa uniforme chilometrica, se i compratori di una tonnellata chilometro di trasporto esigessero, oltre a questo, altri servizi incidentali tali da comportare spese » ([14]);

« in terzo luogo occorre richiamare l'attenzione sul fatto che servizi uguali materialmente, non sono necessariamente uguali per quel che riguarda il costo, quando essi sono resi in tempi differenti dell'anno » ([15]);

« infine, il principio del costo del servizio conduce in determinate circostanze logicamente a fissare per quegli individui le cui com-

([13]) Pigou, *op. cit.*, p. 259.
([14]) Pigou, *op. cit.*, p. 260.
([15]) Pigou, *op. cit.*, p. 262.

pere sono continue, tariffe inferiori a quelle fissate per coloro che comprano ad intermittenza » ([16]).

Pur prescindendo da un'analisi dettagliata di questi quattro punti mi sembrano importanti alcune considerazioni. Anzitutto, si rileva come il Pigou, nel considerare il suo modello di tariffa, rifiuti il concetto di una tariffa uniforme su tutto il territorio tendendo a sottolineare la necessità di tariffe per linea; secondo, il Pigou cerca di prendere in esame il problema delle « punte » che, pur non ponendosi per le imprese feroviarie con la stessa intensità con cui si pone per le imprese elettriche, risulta non di meno rilevante quando lo si connetta con l'obbligo generalmente imposto alle ferrovie di non rifiutare nessun servizio.

I problemi del costo e dell'investimento il Pigou non li considera se non in forma molto generica. Se si fa eccezione per i costi congiunti ([17]), da tutto il contesto traspare come egli ri-

([16]) PIGOU, *op. cit.*, p. 263.

([17]) Il Pigou, in polemica con il Taussig (Cfr. *Quarterly Journal of Economics*, maggio-agosto, 1913), nega che nelle ferrovie si possa parlare di costi congiunti con la sola eccezione dei costi relativi ai viaggi di andata e ritorno, intesa nel senso che se un treno deve svolgere un servizio da A a B, deve necessariamente ritornare in A, anche nel caso che la domanda di trasporto da B ad A sia nulla. Senza per altro definirli, il Pigou ammette l'esistenza di « costi comuni ». Senza entrare nel merito della polemica Pigou-Taussig, può essere opportuno considerare la definizione che il Fanno dà rispettivamente dei costi comuni e dei costi congiunti, definizione che ci sembra si adegui perfettamente alla distinzione che si desume dal Pigou. Il Fanno espressamente dice: « Diconsi a *offerta congiunta*, o a *costi congiunti*, o *prodotti congiuntamente* i beni o servizi che derivano da uno stesso processo produttivo. Ma bisogna distinguere. Vi sono dei beni prodotti congiuntamente perchè per ragioni tecniche non possono essere prodotti separatamente. Vi sono beni invece che potrebbero prodursi separatamente, mancando ragioni tecniche che impongano la loro produzione congiunta, ma che tuttavia sono prodotti congiuntamente perchè così facendo si producono a costi minori. Tale è, per esempio, il caso del trasporto delle merci e delle persone con uno stesso treno (i treni così detti *misti*) sulle linee di poco movimento. Entrambi questi gruppi di beni o servizi costituiscono in senso lato beni prodotti e servizi prestati congiuntamente. Ma per evitare confusione ed equivoci torna opportuno designarli con nome diverso. Noi chiameremo quindi a *costi congiunti* o *prodotti congiuntamente* in senso stretto i primi, e a *costi connessi* o *associati* i secondi » (M. FANNO, *Contributo alla teoria dell'offerta a costi congiunti*, in *Scritti*

tenga che i costi siano in un qualche modo determinabili e non si pone il problema di risolvere o quanto meno di indicare tutti i problemi che sorgono quando si cerca di analizzarli in modo più concreto.

Altrettanto può dirsi per quanto concerne il problema dell'investimento. Anch'esso risulta implicitamente risolto perchè, salvo i casi che l'autore stesso indica come eccezionali, l'impresa ferroviaria si trova in una situazione tale per cui le entrate coprono sempre le spese. Non si specifica quale debba essere l'ammontare del saggio dell'interesse sul capitale investito in questo settore o quali debbano essere i criteri mediante i quali essi debbono essere finanziati. L'impresa dovrà comunque trovarsi in pareggio, o meglio ancora realizzare dei profitti sia pure dei profitti normali come nel caso dell'applicazione del principio del valore del servizio con un controllo da parte dello Stato in modo che le perdite derivanti da eventuali servizi venduti sotto-costo siano coperte dalle maggiori entrate dei servizi venduti sopra-costo.

Tuttavia, il Pigou non si limita a considerare l'ipotesi di un'impresa patrimonialmente autonoma. Infatti nell'ipotesi di alcuni investimenti che non sarebbero giustificati sulla base del principio del costo del servizio ma che si potrebbero realizzare applicando il principio del « valore del servizio » questo autore, ponendosi come egli si pone l'obiettivo della massimizzazione del dividendo nazionale, indica come alternativa il finanziamento da parte dello Stato da coprirsi mediante imposte.

L'ipotesi, sia pure contenuta in poche righe ed avanzata dal Pigou unicamente come soluzione alternativa al principio del valore del servizio è di particolare interesse perchè si ricollega ad una delle formulazioni successive, quella dell'Hotelling, che ha accentrato su di sè un notevole interesse sia pure sotto un aspetto puramente teorico.

Vari di Economia e Finanza, Padova, 1954, p. 83). Sostanzialmente nello stesso senso si esprime il Wiles nel lavoro citato. In particolare, sulla posizione del Taussig può essere interessante considerare NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, *Cost Behavior and Price Policy*, New York, 1943, p. 174, nota 8.

Storicamente, il principio del costo del servizio non ha avuto una particolare applicazione pratica per cui vale la pena considerare attraverso le successive formulazioni in tema di tariffazione, i limiti di questa formulazione e gli elementi su cui, passando dalla teoria alla pratica, si è maggiormente accentrata l'attenzione.

II. *Le tariffe ferroviarie nella formulazione dell'Hotelling.*

Dopo aver tratteggiato nelle sue linee essenziali il modello del Pigou, consideriamo immediatamente di seguito la soluzione che al problema delle tariffe ferroviarie dà l'Hotelling ([18]). La ragione di questa successione poggia su due ordini di considerazioni, da un lato essa rappresenta la formulazione cronologicamente più vicina a quella del Pigou, dall'altro (ed è questo il fatto più importante) anche l'Hotelling come il Pigou si pone come obiettivo quello della massimizzazione del dividendo nazionale.

Non intendiamo in questo contesto affrontare ancora una volta il problema della determinazione del prezzo nelle imprese di pubblica utilità dal punto di vista dell'economia del benessere perchè piuttosto ampia ed anche recente è la discussione del problema in questo senso ([19]); riteniamo tuttavia opportuno indi-

([18]) H. HOTELLING, *Il benessere generale in rapporto ai problemi della tassazione e delle tariffe ferroviarie e dei servizi pubblici*, in *Saggi sulla Moderna « Economia del Benessere »*, Torino, 1956, pp. 28-72.

([19]) Per una estesa bibliografia sull'argomento si vedano gli articoli di N. RUGGLES, *The Welfare Basis of the Marginal Cost Pricing Principle*, in *Review of Economic Studies*, vol. XVII, n. 42, pp. 29-46, e *Recent Developments in the Theory of Marginal Cost Pricing*, in *Review of Economic Studies*, vol. XVII, n. 43, pp. 107-126. Si vedano inoltre: I.M.D. LITTLE, *A Critique of Welfare Economics*, Oxford, 1957, particolarmente Cap. XI; J. de GRAAF, *Theoretical Welfare Economics*, London, 1957, Cap. X; E. TROXEL, *Economics of Public Utility*, 1947, particolarmente cap. XX; W. VICKREI, *Some Implications of Marginal Cost Pricing for Public Utilities*, in *American Economic Review*, maggio 1955, p. 605; E.W. CLEMENS, in *American Economic Review*, maggio 1955, p. 633, in una risposta al lavoro citato del Vickrei; C.A.R. CROSLAND, *Prices and Costs in Nationalized Undertakings*, in *Oxford Economic Papers*, genn. 1950, p. 51; J. WISEMAN, *The Theory of Public*

care l'impostazione dell'Hotelling per le implicazioni che essa comporta ai fini di una più completa formulazione del problema della tariffazione dei trasporti, e soprattutto per indicare chiaramente le innovazioni che dal punto di vista delle ipotesi sono introdotte rispetto alla teoria del Pigou, innovazioni di carattere fondamentale soprattutto per gli sviluppi teorici successivi.

L'Hotelling parte da un'analisi degli effetti delle varie imposte sul benessere generale e raggiunge due conclusioni, e cioè che

« Se una persona deve pagare una certa somma in moneta a titolo di imposta, la sua soddisfazione sarà maggiore se il prelievo viene effettuato direttamente a suo carico in un importo fisso che nel caso in cui venga effettuato mediante un sistema di imposte sulle merci (accise) che egli può in qualche misura evitare con un riadattamento della produzione e del consumo » ([20]), e che

« Se l'entrata statale deriva da un qualsiasi sistema di imposte sulle merci, esiste una possibile distribuzione di prelievi personali a carico dei componenti la collettività, tale che l'abolizione delle imposte sulle merci e la loro sostituzione con questi prelievi procura la medesima entrata, lasciando tuttavia ogni individuo in una situazione per lui più soddisfacente di quella anteriore » ([21]).

Tenendo poi conto che

« ... una tariffa ferroviaria è essenzialmente dell'identica natura di una imposta, autorizzata e resa obbligatoria per decisione statale » ([22]),

giunge alla conclusione che in termini di benessere le ferrovie dovrebbero essere organizzate in modo tale da vendere i loro servizi al costo marginale.

Utility Prices - A Empty Box, in *Oxford Economic Papers*, febb. 1957, p. 56; M. J. Farrel, *In Defence of Public Utility Price Theory*, in *Oxford Economic Papers*, febb. 1958, p. 109.

([20]) Hotelling, *op. cit.*, p. 44. Si veda in questo senso anche T. Scitovski, *Welfare and Competition*, London, 1952, pp. 63-69.

([21]) Hotelling, *op. cit.*, p. 45.

([22]) Hotelling, *op. cit.*, p. 30.

Già da questi primi assunti dell'Hotelling, risulta chiaro come egli imposti il problema in termini sostanzialmente diversi da quelli del Pigou. L'ipotesi di un'impresa che opera a costi crescenti, o comunque al pieno della propria capacità, viene abbandonata a favore di un'ipotesi del tutto opposta, quella dei costi decrescenti; di qui quindi il problema della copertura dei costi fissi dato che in questo caso la curva dei costi marginali viene a trovarsi al di sotto della curva dei costi medi. Infatti, sebbene l'autore imposti la sua dimostrazione con una curva dei costi marginali crescenti, espressamente dice:

« Per quanto la curva del costo marginale nella Fig. 1 volga verso l'alto, nessun presupposto del genere è richiesto nella presente dimostrazione. È perfettamente possibile che una industria possa essere gestita dallo Stato in regime di costi marginali decrescenti » ([23]); e più oltre, « La natura insignificante dei costi addizionali per l'uso marginale delle ferrovie è stata individuata per prima dalle stesse amministrazioni delle ferrovie; in realtà, se ne ha prova implicita nelle strutture tariffarie estremamente complesse che tali amministrazioni escogitano nel tentativo di ottenere tutto il provento possibile dal traffico passeggeri e merci » ([24]).

Tralasciando i problemi che la copertura dei costi fissi ha sollevato e lasciato insoluti ([25]), consideriamo un po' più da vicino quali siano, secondo l'Hotelling, i problemi e le possibili soluzioni che una tariffazione al costo marginale pone. Anzitutto c'è il problema di vedere che cosa si intenda per costo e quali siano le spese che debbano essere incluse nei costi marginali. Per l'Hotelling,

« ... Questo costo netto addizionale, o costo marginale, includerà il costo del lavoro aggiuntivo e delle altre risorse necessarie per la particolare unità del servizio o prodotto di cui si tratta, al di sopra

([23]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 50.
([24]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 62.
([25]) Cfr. N. RUGGLES, *op. e loc. cit.*.

di quel che sarebbe necessario senza la produzione di quella particolare unità » ([26]).

Come egli stesso ammette,

« ... è vero che nella determinazione del costo marginale, si manifestano alcune complicazioni » ([27])

quale ad esempio la diversa valutazione che il costo marginale assume nell'ipotesi in cui vi sia della capacità inutilizzata o meno dato che mentre nel primo caso esso « ...è virtualmente pari a zero » ([27]), nel secondo caso è dato dal « ... costo di far partire un altro convoglio » ([27]); ma a prescindere dalla soluzione che egli dà a questa complicazione per cui

« ... per evitare un forte aumento nei prezzi dei biglietti allorchè il treno è al completo, si deve procedere ad una media nel calcolo dei prezzi stessi basandola sulla possibilità di dover fare partire un treno aggiuntivo » ([28]),

quello che ci sembra più interessante da considerare è il modello della tariffa da applicare nell'ipotesi in cui

« ... l'attrezzatura sia utilizzata sino al massimo della capacità e non sia possibile o non sia del tutto opportuno allargare l'attrezzatura stessa » ([29]).

In questo caso si provvede

« ... mediante l'inclusione nel prezzo di un onere supplementare per l'uso delle disponibilità stesse, di entità tale da pareggiare domanda e offerta » ([30]).

« Quest'onere speciale per l'uso dell'attrezzatura, che per i trasporti di viaggiatori assumerebbe in larga parte la forma di prezzi di biglietti, non dovrebbe mai essere così elevato da limitare l'im-

([26]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 40.
([27]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 64.
([28]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 64-65.
([29]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 65.
([30]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 40.

piego del mezzo di trasporto ad un numero di persone inferiore a quello che può essere comodamente sistemato, eccettuato il caso di oscillazioni imprevedibili. I proventi alimentati con tali oneri potrebbero venir sommati ai fondi ottenuti con le imposte sul reddito, le successioni e le proprietà terriere, ed impiegati per far fronte a parte dei costi costanti » ([31]). Ciò che deve comunque considerarsi determinante è che « ... non si dovrebbe affatto cercare di coprire i costi costanti soltanto con tali oneri speciali » ([31]).

È evidente da quanto detto che non solo secondo l'Hotelling le ferrovie operano a costi decrescenti, ma che a suo giudizio i costi fissi rappresentano senz'altro la parte maggiore del costo totale delle ferrovie per cui l'ipotesi di una piena utilizzazione della attrezzatura non si presenta che come sussidiaria.

Volendo prescindere da una valutazione del problema in termini di economia del benessere dato che allo stato attuale della teoria sembra che non sia raggiungibile nessuna conclusione definitiva ([32]), possiamo tralasciare il problema del finanziamento dei costi fissi; se cioè debba farsi ricorso ad una imposta generale sul reddito oppure a delle imposte sui terreni e sulla pubblicità o sulle successioni come le migliori alternative indicate dall'Hotelling al principio della gestione in pareggio delle ferrovie basato sul postulato di « far pagare ciò che il traffico è in grado di sopportare »; ma pur volendo prescindere da questa impostazione resta pur sempre da considerare il problema dell'investimento.

Come abbiamo già visto, l'idea di un intervento dello Stato nel finanziamento delle ferrovie non è nuova dell'Hotelling; già il Pigou l'aveva indicata come alternativa possibile al criterio del « valore del servizio ». Il fatto nuovo nell'impostazione dell'Hotelling è in un certo senso rappresentato dal fatto che egli ha allargato e completato il discorso del Pigou. Infatti mentre il Pigou ha considerato la possibilità di un intervento dello Stato nel caso della costruzione di una nuova linea o di un nuovo inve-

([31]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 65.
([32]) Cfr. N. RUGGLES, *op. e loc. cit.*.

stimento che non sarebbe potuto avvenire profittevolmente per l'impresa dato il grado di industrializzazione e di sviluppo della popolazione, l'Hotelling scinde il problema in due parti: da un lato considera gli investimenti già avvenuti e dall'altro le nuove decisioni di investimento. Risulta evidente l'importanza del problema proposto ove si consideri la diversa valutazione dei costi marginali nell'ipotesi che l'impresa ferroviaria prenda in considerazione solo i costi storici, vale a dire gli investimenti passati, e nell'ipotesi che si debba prendere una decisione nel senso di fare o meno un nuovo investimento.

Certamente, i criteri suggeriti dall'Hotelling risentono della finalità che egli attribuisce alla gestione delle ferrovie, vale a dire la massimizzazione del dividendo nazionale, infatti egli afferma:

« Allorchè la decisione di costruire o meno una ferrovia è lasciata ai privati operatori guidati dal movente del profitto, il criterio usato è quello del provento complessivo $\Sigma p_i q_i$, corrispondente alla somma dei prodotti dei prezzi dei vari servizi per le quantità vendute, debba superare la somma dei costi di esercizio e degli oneri che gravano sul costo dell'impresa » ([33]).

Ma, prosegue,

« ... un criterio meno conservatore di quello di un profitto sufficiente a fronte del costo complessivo è il seguente; se è possibile una qualche distribuzione dell'onere, tale che la posizione di ciascun interessato è migliore di quella che si avrebbe senza il nuovo investimento, allora vi è, *prima facie*, una ragione a favore dell'attuazione dell'investimento » ([34]).

Tale criterio non va adottato indiscriminatamente, ma con la

« ... Riserva di evitare danni eccessivi agli individui » ([35]).

([33]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 69.
([34]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 69.
([35]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 70.

Più esplicito ancora è l'Hotelling per quanto concerne gli investimenti passati:

« I sostenitori della teoria corrente che i costi fissi di una industria debbano essere fronteggiati con la vendita dei suoi prodotti o servizi, sostengono che ciò è necessario per accertare se la creazione dell'industria rappresenti o meno una saggia politica sociale. Non v'è nulla di maggiormente assurdo » ([36]). « Indipendentemente dalla loro origine storica, è un fatto che ora possediamo le ferrovie, e verosimilmente le avremo in buona misura con noi per un notevole tempo avvenire. È preferibile gestire le ferrovie a vantaggio delle creature umane viventi, lasciando che gli uomini e gli investimenti del passato riposino in pace nei loro avelli, e stabilire un sistema di tariffe e di servizi destinati ad assicurare il loro più efficiente funzionamento » ([37]).

L'ipotesi dei costi marginali crescenti è connessa nel Pigou all'ipotesi di tipo concorrenziale che egli suppone alla base delle imprese ferroviarie, ma che l'Hotelling non condivide; egli infatti afferma:

« Ma la libera concorrenza che si riscontra nell'agricoltura o nell'offerta non organizzata di lavoro, non costituisce la caratteristica di imprese come quelle delle ferrovie, degli impianti elettrici, dei ponti e dell'industria pesante. È vero che un ponte sul quale si applichino diritti di pedaggio può essere in concorrenza con altri ponti e battelli; ma si tratta di una forma molto diversa di concorrenza, più affine al duopolio » ([38]).

Abbiamo fin qui visto due teorie della tariffazione che, pur partendo da ipotesi diverse per quanto riguarda l'andamento dei costi e quindi della struttura di mercato in cui prevalentemente operano le ferrovie, giungono sostanzialmente alla stessa conclusione: il prezzo fissato dalle ferrovie deve essere uguale al costo marginale.

([36]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 71.
([37]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 72.
([38]) HOTELLING, *op. cit.*, p. 58.

L'aspetto che però ci preme sottolineare non è tanto quello della concomitanza del risultato raggiunto, quanto piuttosto quello della diversa impostazione di base: andamento del costo crescente nel Pigou ed andamento decrescente nell'Hotelling; un prevalere di condizioni concorrenziali nel primo e di condizioni monopolistiche nel secondo. Questa diversa impostazione è importante perchè è all'ipotesi dell'Hotelling che si riallaccia il modello del Clemens.

III. *Le tariffe ferroviarie nella formulazione del Clemens.*

Il Clemens ([39]) non tratta propriamente delle tariffe ferroviarie, ma della teoria della formazione delle tariffe nelle aziende di pubblica utilità. Ora, pur rientrando anche le ferrovie nelle pubbliche utilità, il fatto che l'autore tenga sempre presente le aziende elettriche e del gas determina una certa carenza di esempi strettamente attinenti alle ferrovie, ma tutto questo non tocca la sostanza del problema. Anche il Clemens, come il Pigou, fissa delle ipotesi alternative e cioè il caso che l'azienda venda a prezzo unico e quello in cui venda a prezzi discriminati; ma prima di affrontare l'argomento in questo senso e vedere quale a suo avviso è la soluzione migliore, varrà la pena prendere in considerazione le critiche che egli muove alle teorie avanti formulate e che vogliono il prezzo uguale al costo marginale.

« È stato a volte sostenuto che l'azienda dovrebbe espandere il volume della sua produzione finchè il costo marginale è proprio uguale al prezzo di domanda e poi vendere tutta la sua produzione a quel costo marginale anche se essa venisse ad operare in perdita. Questo argomento sorge dal presupposto che l'azienda pratichi per il suo prodotto un sol prezzo » ([40]).

« I sostenitori di questo schema propongono che la società affronti la perdita. In altre parole, l'azienda viene sovvenzionata con

([39]) E. W. Clemens, *Economia dei Servizi di Pubblica Utilità*. Torino, 1957. In particolare cap. XI, pp. 247-278.

([40]) Clemens, *op. cit.*, p. 262.

la tassazione... sicchè tutti gli utenti disposti a pagare il costo marginale del servizio verrebbero serviti ad un prezzo unico » ([41]).

Ma, come il Clemens dice,

« ... benchè questo argomento abbia qualche validità in teoria, dovrebbe riuscire evidente ... che se la discriminazione del prezzo è possibile lo stesso risultato può essere raggiunto senza l'uso della sovvenzione. La produzione viene portata al punto in cui il costo marginale è uguale al prezzo di domanda ed al punto in cui non vi sono utenti per i quali il servizio valga più del costo addizionale di produzione » ([42]).

Risultano fin da ora evidenti le ipotesi che il Clemens pone alla base del suo modello; anzitutto senz'altro condivide l'idea dell'Hotelling che l'impresa o le imprese prese in esame operino in condizioni di costi decrescenti; secondo, ove si consideri che perchè si possa far ricorso ad una discriminazione dei prezzi egli ritiene necessario che

« ... l'impresa che opera la discriminazione non deve essere sottoposta a forte concorrenza » ([43]),

traspare immediatamente come debbano essere presenti condizioni di tipo monopolistico nel settore che egli prende in esame. D'altra parte egli stesso ammette che

« ... la maggior parte del servizio di pubblica utilità è fornita a condizioni che si approssimano al monopolio » ([44]).

Considerate fin qui le ipotesi che il Clemens pone alla base della soluzione del problema delle tariffe, vediamo quale sia il modello che egli propone, prima nell'ipotesi che l'impresa venda a prezzo unico e quindi nella ipotesi che l'impresa venda a prezzo

([41]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 263.
([42]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 263.
([43]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 253.
([44]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 254.

differenziato. A tal fine, e allo scopo di meglio individuare l'essenza delle sue conclusioni, riproduciamo il grafico di cui egli fa ampiamente uso.

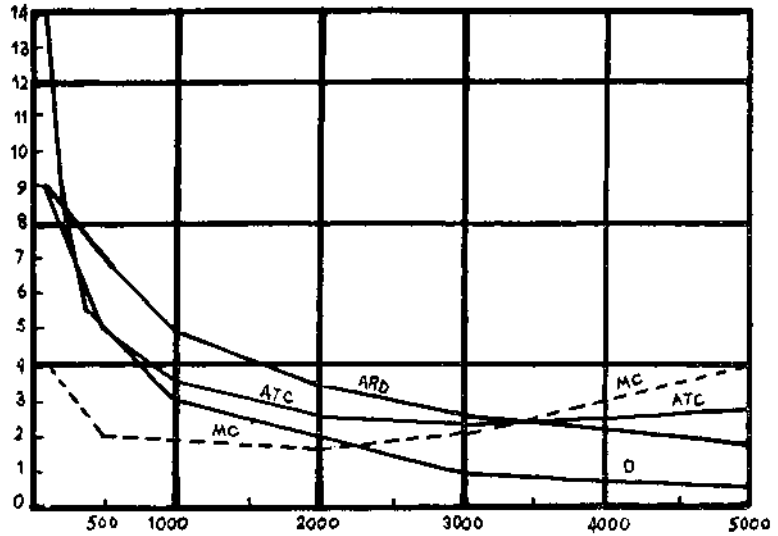

FIG. 1. (*)

Ora, se le condizioni sono del tipo indicato dalle curve riportate nel grafico e l'impresa applica un prezzo unico, l'impresa realizzerebbe un profitto per tutto il tratto in cui la curva di domanda giace al di sopra della curva dei costi totali medi. Ma poichè per ipotesi il Clemens suppone che l'azienda sia sottoposta al controllo statuale e poichè

« ... dal punto di vista della regolamentazione il costo del servizio comprende una giusta remunerazione del capitale » ([45]), « ... la commissione regolatrice costringerebbe l'azienda a ridurre la sua tariffa da 6 a 5 dollari, al quale prezzo l'extra-profitto verrebbe annullato » ([46]).

([45]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 251.

([46]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 252.

(*) Questo grafico corrisponde alla fig. 12 di p. 250 del citato lavoro del Clemens.

Già da questo primo caso, il più semplice, risulta come per il Clemens l'impresa non si debba porre l'obiettivo della massimizzazione del profitto per cui l'impresa deve spingere la produzione fino al punto in cui i costi totali sono uguali ai ricavi totali comprendendo nei costi totali una giusta remunerazione per il capitale. Più precisamente, poichè il Clemens considera un'impresa sottoposta a controllo da parte delo Stato possiamo considerare questo processo di formazione della tariffa come scisso in due momenti: nel primo abbiamo l'impresa che vende quella quantità del servizio a quel prezzo che massimizza il suo profitto; nel secondo abbiamo l'intervento dello Stato che tende a ridurre il prezzo in modo tale che per quella quantità non vi siano extra-profitti ed i ricavi totali, perciò, risultino uguali ai costi totali.

Ma non è questa l'ipotesi che più interessa ai fini dell'esposizione delle soluzioni del Clemens; essa ha carattere sussidiario in quanto serve a precisare meglio i limiti entro i quali il prezzo può determinarsi. Infatti, già in questo primo caso il prezzo non risulta del tutto definito; esso non è determinato solo in funzione della quantità venduta, vale a dire esso non rappresenta ciò che gli utenti sono disposti a spendere per quella quantità come nell'ipotesi che l'impresa massimizzi il profitto; subentra un secondo elemento rappresentato dalla commissione di controllo che fa ridurre il prezzo in modo che scompaiano gli extra-profitti. Il Clemens non ignora il fatto che ad una diminuzione di prezzo così apportata può seguire, e normalmente segue, un aumento della quantità domandata, ma egli dice:

« ... fin quando l'azienda opera in condizioni di costi marginali decrescenti i suoi redditi copriranno i suoi costi addizionali e, inoltre, cominceranno a dare nuovamente profitti eccessivi. Interverrà allora un'altra diminuzione di tariffe. Il regolamento delle tariffe è così un processo con cui una variata scheda dei prezzi viene portata gradualmente in equilibrio con la domanda. Giacchè nè le commissioni nè le aziende di pubblica utilità hanno l'onniscenza occorrente per determinare con esattezza quali potrebbero essere le reazioni dei consumatori a tutta una serie di prezzi ipotetici, la formazione delle

tariffe è in gran parte un processo sperimentale. Tuttavia, assumendo una conoscenza dell'andamento dei costi e della domanda, possiamo elaborare una o più schede di tariffa che verrebbero a soddisfare le condizioni desiderabili di regolamentazione » ([47]).

Tenuto conto che i limiti sopra-indicati valgono non solo per l'impresa che vende a prezzo unico ma anche per l'impresa che vende a prezzi discriminati, e tenendo presente che la discriminazione dei prezzi indicata dal Clemens si avvicina al monopolio discriminatore del primo tipo del Pigou ([48]), consideriamo quali siano le condizioni che una commissione regolamentatrice dovrebbe soddisfare nel fissare la tariffa. Egli dice:

« In primo luogo la scheda delle tariffe dovrebbe consentire all'azienda di guadagnare il pieno costo del servizio, ma non di più. In secondo luogo tutti i gruppi di utenti dovrebbero pagare meno di quanto pagherebbero se venisse praticato solo un prezzo unico... In terzo luogo nessun gruppo di utenti dovrebbe essere servito a meno del costo marginale del servizio... In quarto luogo la produzione dovrebbe essere estesa a quel volume di produzione in cui il costo marginale è uguale al prezzo di domanda » ([49]).

Ove si raffrontino i risultati conseguibili con un modello di tariffa congegnato in modo tale da soddisfare le suindicate condizioni con il modello di Hotelling, si rileva che ambedue pervengono alla vendita della stessa quantità di servizio sul mercato; ma mentre nell'Hotelling si poneva il problema della copertura dei costi fissi, secondo lo schema del Clemens l'impresa risulta in pareggio. Resta comunque il vincolo, nell'ipotesi del Clemens, che l'impresa goda di una posizione di monopolio.

Pur essendo vari i vantaggi di questo modello di tariffazione esso non è immune da critiche. Come il Clemens stesso ammette,

« ... una delle critiche più legittime mosse alla discriminazione dei prezzi è che essa porta ad uno sciupio di risorse in alcune ipotesi.

([47]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 257.
([48]) PIGOU, *op. cit.*, p. 248.
([49]) CLEMENS, *op. cit.*, pp. 257-258.

L'industria ferroviaria offre molti chiari esempi di ciò. Una ferrovia allo scopo di partecipare ad un certo traffico, può ridurre le proprie tariffe appena al di sopra del costo marginale e portar via parte o tutti i trasporti ad un'altra ferrovia che poteva effettuarli a costi marginali ancor più bassi. Per esempio, la ferrovia XYZ ha una rete di 500 miglia tra le città *A* e *B*, mentre la ferrovia *A & B* ha un percorso diretto di sole 300 miglia. Le ferrovia *XYZ* gareggerà con la tariffa della ferrovia *A & B* se essa è maggiore del suo proprio costo marginale. Un po' di traffico si sposterà dal breve percorso a quello più lungo. È ovvio che da un punto di vista sociale ciò è uno sciupio e che quel traffico dovrebbe essere trasportato sul percorso breve e diretto » ([50]).

Ma a prescindere da questa e altre obiezioni sollevate dal Clemens e dalle giustificazioni che egli adduce a sostegno della sua tesi, quello che ci interessa sottolineare è che perchè questo modello sia operante, è necessario che l'impresa operi in una situazione di mercato che si approssimi al monopolio.

Fin qui, trattando della discriminazione, come risulta dal grafico riportato, si è considerata la curva di domanda aggregata di tutti i consumatori e

« .. nel porre una scheda di prezzi discriminati abbiamo supposto che la società separasse gli utenti secondo i prezzi massimi che essi sarebbero disposti a pagare e che praticasse loro prezzi corrispondenti. I gruppi di utenti non possono sempre essere identificati con lo stesso grado di precisione » ([51]).

Come si vede anche il Clemens da un'ipotesi di discriminazione di primo tipo nel senso pigouviano passa a quella di terzo tipo per cui in effetti

« ... la considerazione pratica non è il prezzo massimo che pagherà qualche gruppo ma piuttosto la condotta di consumo di ciascun gruppo in seguito a prezzi diversi. In altri termini l'impresa è interessata all'elasticità della domanda di ciascun gruppo di utenti » ([51]).

([50]) CLEMENS, *op. cit.*, pp. 260-261.
([51]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 269.

Ma, dice il Clemens:

« Questo secondo approccio alla teoria della discriminazione dei prezzi presenta le stesse conclusioni della prima. Le società di pubblica utilità classificano i loro utenti per aumentare i profitti. Più saranno le classi di utenti che potranno ottenersi, tanto maggiori potranno essere i profitti potenziali. La regolamentazione tuttavia interviene per ridurre le classi di prezzo fino al punto in cui i costi medi eguagliano i ricavi medi (non la domanda) e fino al punto in cui il costo marginale eguaglia il prezzo di domanda » ([52]).

Chiarito così il pensiero del Clemens per quanto concerne lo schema di tariffa e l'obiettivo che attraverso questo schema si vuol conseguire, prendiamo in considerazione che cosa esso comporta ai fini dei costi e degli investimenti. Il problema non viene affrontato dall'autore se non molto indirettamente, ma cerchiamo di chiarirne l'essenza sulla scorta di quanto già fatto rispetto ai modelli del Pigou e dell'Hotelling.

Per quanto concerne i costi abbiamo già detto come egli parta dal presuppposto che l'impresa operi a costi decrescenti. Ma come risulta anche dal grafico riportato, per il Clemens

« ... un'altra caratteristica è significativa. Le curve dei costi medi e dei costi marginali sono relativamente orizzontali » ([53]).

Un'altra caratteristica si rileva dall'esame del grafico: nell'ipotesi del Clemens i costi fissi non rappresentano una quota nettamente prevalente dei costi totali; di qui la relativa distanza che intercorre fra curva del costo medio e curva del costo marginale, ma evidentemente questo non assume particolare significato rispetto al problema delle tariffe ferroviarie poichè l'autore non precisa il suo pensiero in questo senso e va ricordato che il suo modello si riferisce alle *Public Utilities* in generale.

Più dettagliata, ma nel complesso anche relativamente semplice si presenta l'analisi che il Clemens fa del problema dell'in-

([52]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 272.
([53]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 251.

vestimento. Posto che l'impresa deve coprire con le entrate totali i costi totali, le decisioni di investimento sono determinate nel senso che l'Hotelling espressamente critica e non ha rilievo qui distinguere fra investimenti passati e nuove decisioni di investimento; ogni investimento deve avvenire solo e se in grado di procurare un flusso di entrate esattamente pari a tutti i costi compreso quello del capitale impiegato.

Il fatto che eventualmente il flusso di entrate sia inferiore al costo non fa altro che determinare l'adozione di tutti quei criteri che si riterranno opportuni dato che in sostanza non sta ad indicare altro che c'è stato un errore nel formulare le previsioni. Quando le previsioni siano esatte, allora non ha più senso neanche considerare se prezzo uguale costo marginale come tariffa minima vada inteso nel senso di prezzo uguale costo marginale di breve periodo o prezzo uguale costo marginale di lungo periodo perchè come lo stesso Clemens ammette essi debbono essere uguali ([54]).

Fin qui abbiamo considerato tre degli sviluppi teorici fondamentali tralasciando di considerare tutta la letteratura cui essi hanno dato origine perchè ci interessava soprattutto delineare il significato della teoria della tariffazione nella sua essenza. Pur non coincidendo perfettamente le ipotesi e le finalità che questi modelli di tariffazione si pongono, tutti, sia pure in grado diverso, ammettono da un lato il carattere di « pubblico servizio », con tutti i relativi oneri che esso comporta, del servizio ferroviario e dall'altro la soluzione del problema dell'efficienza del trasporto. Lo stesso Clemens, che alla finalità della massimizzazione del dividendo nazionale sostituisce quella del pareggio fra entrate e spese, vincola il suo modello di discriminazione all'esistenza di una commissione di controllo che elimini gli extra-profitti.

Il Clemens, come abbiamo visto, non si sofferma troppo a considerare i problemi di efficienza, che del resto nel suo modello

([54]) CLEMENS, *op. cit.*, p. 268; « In teoria trascurati tutti gli altri fattori, l'impianto viene scelto perfettamente quando ambedue i costi marginali sono uguali ».

sono legati soprattutto al grado di efficienza delle Commissioni preposte al controllo, dato che la sua ipotesi è essenzialmente una ipotesi di tipo monopolistico. La stessa trattazione dei costi e dell'investimento non assume in questi autori un particolare carattere di analiticità perchè essi risultano quasi implicitamente risolti; solo il Pigou, che parte da un andamento crescente dei costi sembra dare alcune indicazioni utili per una migliore interpretazione del problema delle tariffe (tariffe per linea). Per Hotelling e Clemens, il prevalere di condizioni monopolistiche fa sì che l'accento si ponga soprattutto sulla domanda e se questo si presenta men vero per l'Hotelling dato che nel suo modello la tariffa è congegnata sul costo marginale, tuttavia egli fermandosi ad una formulazione di carattere generale non ritiene opportuno scendere ad una analisi di tipo particolare. Questo, che ha costituito un tipo di obiezione per quanti hanno cercato di confutarne la teoria non ha sollevato problemi eccessivi per quanti hanno ritenuto di condividerne il pensiero dal momento che la scarsa conoscenza dei costi è stata imputata unicamente allo scarso interesse che fin allora il problema aveva avuto.

L'importanza del modello del Clemens la si rileva soprattutto ove si consideri l'ampia diffusione che esso ha avuto nella pratica ferroviaria e sarà principalmente la considerazione del fatto che ad un certo momento le imprese si son rese conto dell'impossibilità di conseguire un pareggio di bilancio che ha determinato sia gli sviluppi teorici successivi, sia un più attento esame dei costi.

IV. *Le tariffe ferroviarie come pratica commerciale.*

Sotto questa intestazione intendiamo riferire il pensiero di diversi autori quali il Milne, il Sargent e lo Oort che nell'ultimo decennio hanno dato un contributo notevole al problema della tariffazione ferroviaria svincolandosi in modo piuttosto netto dai criteri di tariffazione fin qui esposti. Non si può dire che le conclusioni da essi raggiunte siano del tutto nuove; un attento esame del pensiero del Clemens e soprattutto l'esplicita ammissione che

il suo criterio di tariffazione non costituisce che uno dei tanti possibili schemi di tariffa discriminata che la teoria suggerisce mostrano chiaramente come in sostanza questi autori non adottino che pratiche diverse di discriminazione nell'ambito del principio che ogni impresa debba essere patrimonialmente autonoma, principio che come abbiamo visto costituisce la prima condizione del modello di tariffa del Clemens.

Ciò che c'è di nuovo è il fatto che a differenza del Clemens essi insistono sul concetto dei costi come del resto impongono le condizioni obiettive in cui nel dopo-guerra si sono venute a trovare le ferrovie. Infatti, con il dopo-guerra, quasi tutte le ferrovie hanno cominciato a denunciare un deficit di bilancio sempre più sensibile. Tutti i tentativi di individuarne le cause hanno portato a delle condizioni che sommariamente possiamo raggruppare sotto le seguenti intestazioni:

Il sorgere della concorrenza da parte di imprese autotrasportatrici;

un invecchiamento degli impianti dovuto al fatto che nel periodo bellico non si è avuta la possibilità di effettuare tutte le sostituzioni che lo stato dei materiali imponeva;

il complesso degli oneri che lo Stato impone alle ferrovie sotto l'aspetto di pubblico servizio che tende a creare una discriminazione a loro svantaggio.

Non tratteremo qui i problemi connessi con il secondo punto dei quali peraltro esiste un'abbondante letteratura, dato che essi si presentano come problemi più propriamente tecnici; non tratteremo se non marginalmente neppure i problemi connessi con il terzo punto in quanto ad essi si tende a dare la soluzione unitaria di un « sussidio esterno »; ci soffermeremo invece particolarmente sulle questioni sollevate dal sorgere della concorrenza, qualunque sia il mezzo di trasporto dal quale essa proviene e sui limiti che essa pone al principio dell'autonomia patrimoniale delle aziende ferroviarie. Nel trattare questo problema cercheremo di individuare da un lato i criteri tariffari che questi autori indicano

come soluzione e dall'altro i problemi che questi criteri sollevano.

1. La concorrenza in un settore che fino allora aveva operato in condizioni di monopolio, o molto vicine al monopolio, se dal punto di vista dell'impresa ha fatto sorgere il problema di un pareggio di bilancio, da un punto di vista economico più generale crea il problema del coordinamento nel settore tra le varie forme di trasporto al fine di conseguire lo stesso risultato con il minor impiego di risorse.

Già il Sargent, tracciando le linee di una politica dei trasporti per la Gran Bretagna denuncia chiaramente quella che sarà la base comune di tutta la teoria successiva sul problema dell'efficienza dei trasporti partendo dall'assunto che

« soltanto l'utente può giudicare quale metodo di trasporto potrà soddisfare le sue necessità al minor costo totale, tenendo cioè conto non solo della tariffa in atto, ma anche degli altri costi (o inconvenienti) che vi si aggiungono. Ma l'utente può giudicare correttamente solo se ciò che egli paga per il servizio di trasporto è non più e non meno di quello che costa quel servizio » ([55]).

Come si vede compaiono qui due concetti di costo. Come il Milne chiaramente rileva:

« La frase "costo di trasporto" può assumere due significati. Può riferirsi al costo di fornire un servizio di trasporto dal punto di vista dell'*offerente*. In questo senso il costo di trasporto rappresenta le risorse economiche — più precisamente il valore dei servizi di queste risorse — che sono richieste per produrre il servizio di trasporto in questione. D'altra parte il costo di trasporto può essere guardato dal punto di vista del consumatore o dell'*utente* del trasporto. E qui la frase può assumere un significato ristretto o un significato ampio. Può riferirsi al pagamento in moneta che l'utente deve fare all'operatore del trasporto quale corrispettivo per il servizio usato oppure

([55]) J. R. Sargent, *British Transport Policy*, Oxford, 1958. Le pagine e le citazioni in italiano si riferiscono alla traduzione italiana di questo lavoro fatta dal CIRIEC e pubblicata nella sua collana di studi e monografie.

la frase può essere usata per comprendere non solo il costo monetario del servizio per l'utente, ma anche la qualità del servizio fornito quale corrispettivo del pagamento in moneta » ([56]).

È chiaro che il Sargent pone soprattutto l'accento sul primo tipo di costo. In particolare, ove si tenga presente che:

« ... la elasticità della domanda di trasporti in quanto tale è molto probabilmente inferiore alla elasticità di sostituzione di una forma di trasporto ad un'altra »([57]),

ne consegue che

« ... sul terreno economico è meno importante insistere che le tariffe applicate da differenti imprese di trasporto per un particolare servizio debbano essere *uguali* ai loro costi, che non insistere che le tariffe debbano riflettere i loro costi, nel senso di divergerne soltanto per un uguale ammontare » ([58]).

Non sostanzialmente dissimile è il pensiero dello Oort sulla necessità che le tariffe di trasporto si adeguino ai costi; infatti egli dice:

« Si è sostenuto nei comitati nazionali e nelle riunioni internazionali che avremmo potuto raggiungere l'esatta, cioè la più efficiente divisione del traffico tra i mezzi di trasporto in concorrenza solo se tutte le tariffe sono basate "onestamente e senza ambiguità" sul costo totale di fornire il servizio. Basta l'economia elementare per dimostrare che solo tariffe basate sul costo porteranno ad una allocazione razionale delle risorse scarse » ([59]).

Abbiamo qui enunciati vari concetti di costo e non è del tutto chiaro se essi si identificano o meno; è questo un problema di notevole interesse su cui dovremo senz'altro soffermarci, ma prima

([56]) A.M. MILNE-J.C. LAIGHT, *The Economics of Inland Transport*, London, 1963, p. 76.

([57]) SARGENT, *op. cit.*, p. 17.

([58]) SARGENT, *op. cit.*, p. 17. In questo senso si veda anche: M.L. FAIR-E.W. WILLIAMS, *Economics of Transportation*, New York, 1950, pp. 351-53.

([59]) C.J. OORT, *Costing and Rate Setting in the Netherlands' Railway System*, in *Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics*, febb. 1962, p. 105.

di procedere ad un'analisi dettagliata vediamo come per questi autori si risolva il problema della determinazione della tariffa tenuto conto che questo ci sarà di notevole aiuto nello stesso problema di identificazione dei costi. Possiamo premettere che senz'altro tutti e tre concordato sulla necessità di coprire i costi totali, ma vediamone le varie tecniche. Il Sargent suggerisce un criterio di tariffa basato essenzialmente sul « costo diretto » comportato dal servizio; costituisce questo il minimo al di sotto del quale il servizio non dovrebbe essere effettuato; resta il problema della copertura dei costi indiretti; questa dovrebbe avvenire fissando le tariffe

« ... per ogni servizio in modo che esse eccedano il costo diretto del servizio di un ammontare uniforme (per esempio 1d per tonnellata/miglio su ogni tonnellata/miglio trasportata a 1/2d per ogni passeggero/miglio trasportato se le ferrovie prevedono di trasportare 15.000 milioni di tonnellate/miglio e 18.000 milioni di passeggeri/miglio e si verifica che i loro costi indiretti siano di 100.000.000 di sterline) » ([60]),

([60]) SARGENT, *op. cit.*, p. 112. È interessante notare come questo modello si avvicini a quello che Hall-Hitch hanno chiamato « principio del costo pieno » anche se formalmente si presentano in forma diversa (R.L. HALL-C.J. HITCH, *Price Theory and Business Behaviour*, in *Oxford Economic Papers*, 1939). Usando i simboli adottati dal prof. Sylos Labini (P. SYLOS LABINI, *Oligopolio e Progresso Tecnico*, Torino, 1964), lo schema di Hall-Hitch può essere presentato nella seguente forma:

$$p = v + q'v + q''v$$

dove p è il prezzo, v è il costo unitario diretto medio costituito dal lavoro, dalle materie prime e dall'energia impiegata, q' e q'' sono due margini percentuali volti a realizzare rispettivamente la copertura del costo fisso (cioè l'ammortamento dell'impianto e le spese di amministrazione compresi gli stipendi dei dirigenti) ed un profitto. Poichè il Sargent esclude che le ferrovie debbano realizzare un profitto possiamo semplificare l'equazione precedente eliminando $q''v$ per cui:

$$p = v + q'v$$

dove

$$q'v = k/x$$

dove k è il costo fisso e x la quantità prodotta.

Nel modello del Sargent,

$$p = v + d$$

dove d è uguale al costo indiretto medio unitario, per cui nell'ipotesi che con

e questo per uniformare il più possibile il criterio di copertura dei costi indiretti a quello adottato dalla strada.

Non è però chiaro se il Sargent mantenga o meno l'ipotesi fatta dall'Hotelling e ripetuta dal Clemens che le ferrovie operano in condizione di costi decrescenti, anzi l'impressione che si trae da tutto il contesto è che egli neghi proprio una tendenza così spiccata. Infatti, premesso che

« La misura del costo di un servizio è per un economista la risposta alla domanda: "quali risorse economiche effettive sarebbero risparmiate se non fosse stato effettuato" ([61]), egli prosegue sostenendo che « ... sfortunatamente tale domanda non consente neppure in teoria una risposta netta » ([61]),

perchè non solo

« ... la risposta dipende in parte dal lasso di tempo che prendiamo in esame » ([62]), ma vi è anche « ... il problema di talune attrezzature che non verrebbero più sostituite perchè non invecchiano o perchè non sono più necessarie » ([62]), atrezzature però che « ...comportano un esborso finanziario » ([63]).

Non si esauriscono qui le difficoltà nel calcolo del costo; infatti come egli dice

« ... nel valutare il costo economico di un servizio il problema della lunghezza di tempo che dovrebbe essere presa in esame è assai minore del problema dei fattori indivisibili. Vi sono sempre alcuni elementi di costo che sono indivisibili » ([63])

---

costi fissi e con costi indiretti si indichino gli stessi costi, e nel caso che la quantità prodotta corrisponda alla quantità venduta, ne consegue che $d = k/x$ per cui

$$q'v = d.$$

In altri termini il Sargent, dopo aver impostato la sua analisi in termini di una tariffa discriminante, nel tentativo di rendere omogenea la tariffa ferroviaria con quella stradale, viene a determinare il prezzo sulla base del principio del costo pieno.

([61]) SARGENT, *op. cit.*, p. 25.

([62]) SARGENT, *op. cit.*, p. 26.

([63]) SARGENT, *op. cit.*, p. 27.

la cui determinazione dipende dal significato attribuito al termine « servizio ».

Sulla scorta di quanto sopra egli afferma:

« ...parleremo dei costi diretti di un servizio intendendo le risorse che verrebbero alla lunga risparmiate in un dato servizio — definito in senso ristretto o lato — con la sua soppressione; e dei costi indiretti intedendo i costi di quei fattori utilizzati nel fornire il servizio che non verrebbero risparmiati neppure con la sua soppressione » ([64]).

Pur usando questa definizione diversa da quella usata dalla British Transport Commission ([65]) egli sostiene che i costi indiretti ammontano

« ...seguendo la definizione data dalla Commission, tra un quarto e un quinto dei suoi costi totali del 1955 » ([66]).

Ora, la relativa consistenza dei costi indiretti è senz'altro un argomento a sfavore di una ipotesi di andamento decrescente dei costi. Come egli stesso afferma:

« L'esistenza dei costi del secondo tipo viene spesso richiamata per provare che le ferrovie sono una industria a « costi decrescenti », cioè una industria in cui i costi medi decrescono con l'aumentare dei servizi prodotti. Nella misura in cui il sottoutilizzo è più comune del sovrautilizzo nelle *nostre* ferrovie e *per ora*, tale osservazione può essere valida limitatamente alle nostre attuali ferrovie. Essa non è generalizzabile per le ferrovie in quanto tali e neppure per tutti i servizi delle nostre stesse ferrovie » ([67]).

Come si vede la determinazione dell'andamento della curva dei costi richiede una valutazione piuttosto analitica e non ha

([64]) SARGENT, *op. cit.*, p. 31. Si noti l'ambiguità di questa espressione ove la si raffronti con quella della nota 62.

([65]) Per la quale, secondo il Sargent, « I costi diretti sono quelli che possono essere determinati con lo svolgimento del servizio su basi di fatto ragionevolmente sicure, mentre i costi indiretti sono quelli che possono essere imputati solo con attribuzioni arbitrarie » (p. 29).

([66]) SARGENT, *op. cit.*, p. 48, nota 27.

([67]) SARGENT, *op. cit.*, p. 29, nota 18.

troppo senso ove la si consideri solo da un punto di vista generale; il problema di una più precisa determinazione dei costi pone il problema di un'analisi più decentralizzata di quanto sia stato fatto finora. Dal modello di tariffa del Sargent si desume inoltre che il deficit di bilancio è dovuto alla vendita di servizio sotto-costo, ed è per questo che egli fissa nel « costo diretto » il limite inferiore della tariffa. Ma la determinazione effettiva della tariffa gode in questo modello di un notevole grado di arbitrarietà perchè cerca di imputare anche i costi indivisibili sulle unità di servizio passeggero-miglio e tonnellata-miglio ([68]).

2. Sotto questo aspetto differisce notevolmente il modello dell'Oort il quale partendo da un'analisi del sistema tariffario adottato dalle ferrovie olandesi, le quali costituiscono una delle poche eccezioni in cui non si riscontra un disavanzo di bilancio, dice:

« Le ferrovie olandesi non applicano una tale differenziazione e neppure tentano di dividere l'indivisibile. I servizi passeggeri ed i servizi merci sono trattati con i loro rispettivi costi diretti, la parte restante essendo trattata come un residuo che deve essere coperto dalle entrate provenienti dai passeggeri e dalle merci a seconda delle condizioni della domanda » ([69]).

Nè meno chiaramente si esprime l'Oort per quanto riguarda l'andamento dei costi e l'obiettivo che la tariffazione deve conseguire:

« ...accertato che le ferrovie operano in condizioni di rendimenti crescenti dovrebbero esse coprire con i ricavi i costi totali? » ([70]).

Prescindendo dai problemi relativi all'investimento ed alle relative scelte che esso implica, l'autore formula la domanda in modo

([68]) È anche chiaro che ove tutte le tariffe fossero basate sui costi diretti soltanto, si coprirebbe il 75-80% dei costi totali.

([69]) OORT, *op. cit.*, p. 109.

([70]) OORT, *op. cit.*, p. 107.

diverso: « Dovrebbero le ferrovie massimizzare i loro profitti oppure dovrebbero esse coprire i soli costi totali? » ([70]), ma l'Oort ritiene che

« ... in pratica questo non sembra essere un problema molto pressante poichè la maggior parte delle ferrovie sono tenute in esercizio con una sostanziale perdita e sarebbero abbastanza fortunate se potessero eliminarla » ([70]). « Sembra pertanto ragionevole considerare la tariffazione al costo totale nel caso delle ferrovie equivalente, per tutti gli scopi pratici, ad una politica di massimizzazione del profitto. Questo implica in primo luogo che ogni produzione dovrebbe essere prodotta al più basso costo possibile. Ovviamente studi per la determinazione dei costi e ricerche sulle tecniche alternative giuocano un ruolo particolarmente importante nel tentativo di aumentare l'efficienza dell'esercizio ferroviario. Nel campo della tariffazione però l'analisi del costo deve cedere il primo posto all'analisi delle condizioni della domanda » ([71]).

Quindi, per quanto concerne la tariffa,

« Dato che le ferrovie sono obbligate a coprire i loro costi totali e che esse possono sperare di farlo solo mediante una politica di massimizzazione del profitto esse dovrebbero idealmente applicare la discriminazione di primo grado nel senso pigouviano, cioè cercare di appropriarsi di tutte le rendite che derivano dai loro servizi. In generale la discriminazione perfetta può essere applicata o approssimata solo per mezzo di uno schema di tariffa a due parti caricando un prezzo per unità uguale al costo marginale e un onere fisso (discriminante) che sottrae tutto il surplus di ogni consumatore. Nel caso delle ferrovie questa procedura è facilitata dal fatto che la curva di domanda di ogni singola impresa per i servizi ferroviari merci è fortemente spezzata » ([72]).

Sembrerebbe a prima vista che questo modello corrisponda in tutto a quello del Sargent, ma come l'Oort stesso rileva esiste una sostanziale differenza.

« Si è tentato di guardare a questo metodo come ad un metodo che ripartisce il costo in due parti. Il costo marginale serve come ca-

([71]) Oort, *op. cit.*, p. 107.
([72]) Oort, *op. cit.*, p. 109.

rico base, differenziato a seconda delle caratteristiche di costo del tipo particolare di servizio preso in esame (fattori di carico, tempo, percorso, manipolazioni speciali, ecc.). Il sovraccarico è quindi determinato mediante un processo di ripartizione del residuo non marginale del costo totale. Questo approccio però mi sembra ingannevole in quanto esso dà un peso indebito all'elemento della determinazione del costo; esso si presta a dare l'illusione che le tariffe siano basate sulla " base obiettiva del costo ". In pratica, la ripartizione dei costi non marginali è un risultato della tariffazione; non può mai essere un mezzo per giungere ad una corretta decisione politica. La politica di tariffazione dovrebbe sempre essere volta a contrattare con ogni cliente un prezzo uguale o appena al di sotto del prezzo di trasferimento. Questo implica principalmente delle ricerche sulle condizioni della domanda, concernenti particolarmente il prezzo e la relativa efficienza dei mezzi di trasporto alternativo. Non è affatto un problema di determinazione dei costi se non entro i limiti in cui il costo marginale determina il pavimento al di sotto del quale il contratto non dovrebbe essere accettato » ([73]).

Come si desume chiaramente da quanto sopra non solo il modello dell'Oort differisce essenzialmente da quello del Sargent dato che ad un modello di tariffa unica si sostituisce un modello in cui la tariffa oscilla fra i due estremi del costo marginale e del costo minimo alternativo che l'utente può incontrare ricorrendo ad un altro mezzo di trasporto, con l'Oort sembra configurarsi chiaramente una nuova situazione di mercato in cui operano le ferrovie e precisamente alla situazione di tipo monopolistico dell'Hotelling e del Clemens si sostituisce una situazione di tipo oligopolistico ([74]). Ora, nell'ambito di una situazione di mercato di tipo oligopolistico diventa particolarmente interessante determinare il modo in cui viene a configurarsi la concorrenza portata dalle imprese rivali e senz'altro questo costituisce, a nostro giudizio, un campo di indagine di notevole interesse che non è stato

([73]) OORT, *op. cit.*, p. 110.

([74]) Per l'ipotesi di una curva di domanda spezzata nel mercato oligopolistico si vedano SCITOVSKI, *Welfare and Competition*, cit., e SYLOS LABINI, *Oligopolio e Progresso Tecnico*, cit..

ancora direttamente affrontato almeno per quanto concerne il settore specifico del trasporto e che senz'altro meriterà una analisi ben approfondita, ma per ora esso esula dallo scopo di questo lavoro.

È interessante notare la sostanziale confusione che fa l'Oort nell'indicare il suo modello di tariffa come una tariffa a due parti. Secondo il Lewis ([75]) una tariffa a due parti va intesa come una tariffa che pone come carico base discriminante un onere fisso più un carico variabile basato sull'ammontare di produzione o servizio consumato. Nel modello dell'Oort ci sembra che nonostante egli faccia espressamente riferimento alla tariffa a due parti, in realtà non si tratti altro che della discriminazione pigouviana del primo tipo con il vincolo di non prestare nessun servizio ad un prezzo inferiore al costo marginale di produrlo. L'unica applicazione dello schema della tariffa a due parti che ci sembra possa riscontrarsi nelle ferrovie, è rappresentato dalle tessere di riduzione ferroviaria acquistabili da chiunque.

Inoltre, ci preme sottolineare che sia il Sargent che l'Oort, mentre da un lato si soffermano a considerare il problema dei costi, trascurano ambedue il problema degli investimenti sia pure con motivazioni diverse. Comune ai due autori è l'impostazione che senz'altro le imprese ferroviarie, ove con la loro politica dei prezzi riescano a coprire i costi totali, implicitamente risolvono il problema degli investimenti; ma mentre il Sargent sviluppa tutta una serie di argomentazioni per cui volendo rendere il più possibile confrontabili i costi relativi delle diverse imprese di trasporto al fine di lasciare all'utente la possibilità di una scelta oculata, tende ad indicare criteri simili per la copertura dei costi fissi della strada e della ferrovia, l'Oort supera il problema dandolo come ipotesi. Infatti dice:

« Assicurato che il dilemma del costo marginale è un vero problema di lungo periodo e assicurato che le ferrovie operano in condizioni di rendimenti crescenti, dovrebbero esse coprire con i ricavi i

([75]) W. A. Lewis, *Overhead Costs*, London, 1949.

costi totali? Fondamentalmente questo implica l'affascinante problema del criterio di investimento... Per il momento, sia pure con rincrescimento, non affronterò questo problema e supporrò semplicemente che per una ragione qualsiasi — criteri di investimento, efficiente direzione o imposizione del governo — si consideri desiderabile che le ferrovie debbano coprire con i loro ricavi i costi totali » ([76]).

3. Diversa, sotto questo aspetto, è l'impostazione del Milne, il quale parte anch'esso dall'ipotesi che ai fini del miglior impiego delle risorse scarse i prezzi non debbono essere nè superiori nè inferiori ai costi perchè

« Se il prezzo caricato supera il costo sostenuto, l'utente può trovare vantaggioso usare mezzi di sua proprietà sebbene in termini di costi sostenuti, può essere più costoso operare questi mezzi che quelli dell'impresa di trasporto » ([77]).

Ma a prescindere dal problema sollevato dal trasporto in conto proprio affrontato per altro anche dal Sargent, il Milne spinge oltre la sua analisi mettendo in evidenza non solo la necessità che i costi totali siano coperti dai ricavi totali, ma poichè

« Dove dei particolari prezzi non sono in linea con i relativi costi... si deve effettuare una misura del tipo spesso chiamata " sussidio interno " » ([78]),

è necessario che ogni servizio copra con le sue entrate i relativi costi. Questo tipo di processo solleva due obiezioni: da un lato esso tende a favorire la concentrazione industriale, dall'altro può determinare la sensazione nell'utente di un trattamento discrimi-

([76]) OORT, *op. cit.*, p. 107. Come si vede non si tiene conto neppure, in questo contesto, nè del problema dei servizi non remunerativi nè di quello della funzione di sviluppo che hanno le ferrovie, per i quali sia dagli autori citati che da altri si sono spese non poche parole.

([77]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 146.

([78]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 147.

nato. Mentre per quanto riguarda il primo problema il Milne dice:

« Dove per una qualche ragione sia deriderabile applicare delle tariffe inferiori al costo, le perdite risultanti dovrebbero essere finanziate mediante un sussidio esterno piuttosto che interno » ([79]),

per quanto concerne la seconda obiezione dice:

...se una misura di discriminazione debba essere riscontrata o meno tra diversi passeggeri e fra diverse merci, lo si deve vedere in riferimento ai costi relativi implicati. Il principio di uguali tariffe per percorsi di uguale lunghezza è non-discriminatoria solo se i costi per miglio sono uguali » ([80]).

Ove si tenga conto però che anche il Sargent ha affrontato questo tipo di problema risulta evidente che non sta in questo quanto di nuovo c'è nell'impostazione del Milne. Questi distingue fra *ricavo base*

« Il ricavo uguale al costo variabile di esercire un intero viaggio di una unità di trasporto assieme con il costo variabile terminale di manipolare il traffico sull'intero percorso » ([81]),

ed *entrate supplementari*,

« Il ricavo che si deve realizzare se si vuol coprire per l'intero i costi fissi di esercire ogni servizio di trasporto » ([81]),

ed ambedue questi costi debbono essere coperti se si vuol evitare un sussidio interno.

Il problema che sorge allora è quello di come congegnare le tariffe quando si vogliono realizzare queste entrate dato che parecchi costi sono fissi e molti costi variabili risultano indivisibili. Pur parlando il Milne di « tariffazione dissimile » intendendo con

([79]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 153.
([80]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 155.
([81]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 158.

questo il principio di « caricare ciò che il traffico può sopportare » inteso però non nel senso di ottenere la massima entrata senza tener conto dei costi particolari implicati, ma nel senso che

« ...nessun traffico dovrebbe essere tariffato ad un prezzo che non è disposto a sostenere quando, ad un prezzo più basso, il traffico sarebbe disposto a muoversi, ammettendo sempre che questo più basso prezzo coprirà i costi particolari sostenuti dal movimento del traffico » ([82]),

vediamo che il Milne in fondo non si discosta molto dal criterio dell'Oort se non nella misura che il limite inferiore non ne differisca comprendendo voci diverse nei due autori. Il limite superiore nel complesso si identifica perchè come il Milne dice

« ...la possibilità di applicare prezzi dissimili nel trasporto rispetto allo stesso viaggio dipende da due fattori, la differenza fra la elasticità della domanda di mezzi di trasporto che si desume dai diversi traffici che fanno quel viaggio e dal grado in cui questi traffici possono essere separati » ([83]).

Ciò che c'è di nuovo nella formulazione del Milne è l'implicito suggerimento che egli fa in tema di investimento nell'ipotesi in cui l'*entrata supplementare* sia insufficiente a coprire l'intero costo fisso. In questo caso

« Il ricavo addizionale che si può ottenere al di sopra dell'*entrata base* relativa ad ogni viaggio completo fornisce l'indicazione dell'estensione per la quale le risorse fisse esistenti dovrebbero essere rimpiazzate » ([84]).

Ove si raffrontino fra di loro questi tre modelli di tariffazione risultano evidenti alcune considerazioni fondamentali. A ben guardare l'Oort non solo dà per ipotesi il problema dell'investimento nel fissare l'obiettivo della copertura dei costi totali, cosa che del resto trova riscontro nella pratica comune delle imprese ferroviarie, ma non si pone neppure, in modo sostanziale, il pro-

([82]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 164.
([83]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 165.
([84]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 163.

blema relativo alla determinazione dei costi. L'esistenza di un notevole gruppo di costi che per loro natura sono indivisibili non permette una loro allocazione se non con un grado notevole di arbitrarietà per cui il problema della copertura dei costi fissi non può risolversi che sulla traccia di una tariffa discriminata sul modello di quella del Clemens. L'innovazione rispetto a questo modello sta però nel fatto che mentre il Clemens partendo da una discriminazione del primo tipo nel senso pigouviano poi cerca di indicare nella discriminazione di terzo tipo quella che meglio si presta ad una applicazione pratica, l'Oort cerca di attenersi il più possibile al criterio di discriminazione di primo tipo attraverso la pratica di svolgere singole contrattazioni. A prescindere dalle obiezioni che si possono muovere a questo modello e che del resto sembrano presenti anche allo stesso Oort, va precisato che non è solo questo l'elemento che differenzia i due modelli; se è vero che ambedue prevedono una indeterminatezza della tariffa ricompresa fra i due limiti del costo marginale e della domanda, è altresì vero che la domanda si configura in modo diverso nei due autori poste le condizioni di monopolio assunte dal Clemens alla base della sua ipotesi, e le condizioni di oligopolio postulate dall'Oort.

Una più approfondita trattazione dei costi, invece, compare nei modelli del Sargent e del Milne. E benchè ambedue si dilunghino nella trattazione del problema cercando di darne una soluzione sulla base di definizioni relative ai concetti di « servizio » e di « unità di servizio » e cercando di isolare i costi originari da quelli di sostituzione attribuendo la natura di veri costi economici solo a questi ultimi, in realtà negli stessi autori resta l'impressione che il problema sia ancora aperto a molte soluzioni. Infatti il Milne sostiene

« ...Il costo fornisce la base per il coordinamento del trasporto. Se in pratica è impossibile accertare i costi di servizi particolari, allora non ha nessun significato economico coordinare il trasporto ferroviario con gli altri mezzi di trasporto. Ma questa visione estrema non la si sostiene più in modo rigido. Sebbene le difficoltà siano grandi

si è ora ammesso che è possibile fare un certo tentativo di determinare i costi ferroviari particolari di caricare tipi particolari di traffico e di esercire tipi di servizio particolari » ([85]).

V. *Il modello delle tariffe ferroviarie del Foster.*

Abbiamo visto nei modelli fin qui esaminati come in sostanza, con la sola eccezione del Pigou, la scelta non venga posta che tra uno schema di tariffa al costo marginale ed uno schema basato sulla discriminazione dei prezzi. Gli stessi modelli del Sargent, dell'Oort e del Milne in sostanza non rappresentano che un tentativo di conciliare queste due tendenze partendo dal presupposto che la condizione di monopolio assunta dal Clemens come base del suo modello di tariffa non è più operante data la concorrenza portata alla ferrovia soprattutto dalla strada. In sostanza i modelli dell'Oort e del Milne non costituiscono che una variazione del modello del Clemens; la tariffa che nel modello del Clemens poteva oscillare fra costo marginale e domanda, nei modelli del Milne e dell'Oort può muoversi fra costo marginale e « prezzo di trasferimento » intendendo con questo il prezzo del mezzo alternativo di trasporto a cui l'utente può ricorrere. Solo il Sargent, nel tentativo di dare le linee concrete di un coordinamento strada-rotaia, spinge oltre l'analisi tentando nel suo modello di ripartire i costi indiretti incorrendo in un notevole grado di arbitrarietà di cui abbiamo già detto.

Il modello del Foster si pone come un elemento di notevole interesse non solo perchè rappresenta il contributo più recente su questo tema, ma anche perchè cerca di superare i limiti di questo schema introducendo un criterio del tutto nuovo.

Nel suo lavoro ([86]), il Foster prende in considerazione quattro possibili criteri di tariffazione: (*a*) il principio di pubblico servizio riconducibile al modello di Hotelling; (*b*) il principio che

([85]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 128. Va inoltre precisato che in tema di costi mentre il Sargent si limita ad indicare i problemi, il Milne li approfondisce. Le conclusioni però sono sostanzialmente identiche.

([86]) C. D. FOSTER, *The Transport Problem*. London and Glasgow, 1963.

l'impresa dovrebbe essere condotta da coloro che in essa vi lavorano ed a loro esclusivo vantaggio, comune al pensiero socialista; (*c*) il principio della massimizzazione del profitto, e (*d*) il principio della massimizzazione del *surplus* del consumatore, dove per consumatori si intendono « semplicemente gli utenti delle ferrovie » ([87]).

Il Foster accentra la sua analisi soprattutto sugli ultimi due schemi; nondimeno riteniamo interessante prendere in considerazione le critiche che muove al principio di pubblico servizio perchè da esso possono desumersi interessanti considerazioni al fine di chiarire i limiti impliciti nei modelli precedenti ed al fine di determinare la stessa impostazione del Foster.

« Primo, non c'è nessuna evidente ragione per cui la gente debba essere incoraggiata ad usare più trasporto di quanto possa normalmente fare,... Secondo, una politica di pubblico servizio è probabile che confonda tutta la natura del problema del trasporto; perchè anche se si dovesse decidere che c'è una qualche ragione per fornire il servizio di trasporto sottocosto, non c'è nessuna ovvia ragione del perchè una forma di trasporto dovrebbe essere favorita... Qualunque sia la politica che adottiamo per una forma di trasporto c'è sicuramente una forte ragione per adottare la stessa politica per tutte le forme di trasporto. Pertanto sarebbe errato trattare una branchia come pubblico servizio ed un'altra in modo diverso. Ma non c'è nessuna ovvia ragione per trattare un qualche trasporto come pubblico servizio. Pertanto, per le parti che seguono, si fa l'ipotesi che gli utenti debbano pagare i costi totali dell'uso che fanno dei mezzi di trasporto per quanto è possibile. Ci sono buone ragioni per esercire certi mezzi di trasporto come pubblico servizio per certe persone, ma questo è un problema separato » ([88]).

([87]) Foster, *op. cit.*, p. 117. Per quanto concerne la descrizione dei quattro schemi confronta pp. 37-39.

([88]) Il prof. Arrow, in una recensione del lavoro del Foster (*Economic Journal*, dic. 1964, p. 1011), sembra desumere da questo che il Foster rifiuti « ... la tariffazione al costo marginale come criterio appropriato sulla base che la implicita redistribuzione del reddito è politicamente inaccettabile ».

A nostro avviso questo giudizio è affrettato perchè se è vero che ponendosi come obiettivo un uniforme trattamento dei vari mezzi di trasporto il Foster si

Come si può desumere da quanto fin qui detto, obiettivo del Foster è la copertura dei costi totali. Tale obiettivo è conseguibile attraverso due schemi di tariffa; da un lato la massimizzazione del profitto, dall'altro la massimizzazione del *surplus* del consumatore e sono questi i settori sui quali il Foster accentra la sua analisi.

Benchè ci soffermeremo soprattutto sul secondo di questi due modelli, che rappresenta il tentativo di delineare una soluzione al dilemma su cui si sono fermati gli schemi di tariffa considerati ([89]), riteniamo opportuno considerare quanto il Foster assume nel contesto della massimizzazione del profitto soprattutto in tema di costi. Sotto questo aspetto, a prescindere da altri problemi, quello che ci preme sottolineare è il sostanziale dissenso del Foster dalle conclusioni raggiunte dal Sargent circa la diversa consistenza dei « costi indiretti » pur basandosi ambedue sugli stessi dati raccolti per l'Inghilterra dal Transport Cost Service.

« L'errore fondamentale fatto nella determinazione dei costi da parte delle ferrovie sembrerebbe essere nella definizione di ciò che sono o meno i costi congiunti o indiretti. La linea fra loro è stata tracciata in modo errato. Può essere solo una stima grossolana ma sem-

espone alla obiezione, che in sostanza questo risolve il problema della distribuzione delle risorse all'interno del settore del trasporto ma non rispetto a settori diversi, ponendo come obiettivo la copertura dei costi totali il Foster supera questa obiezione ed, a nostro avviso, consapevolmente, come può desumersi dalla affermazione: « Non c'è nessuna evidente ragione perchè le persone dovrebbero essere incoraggiate ad usare più trasporto di quanto possono fare, o perchè alcuni, probabilmente i ricchi tramite l'imposizione, oppure gli utenti della strada come contribuenti o chiunque altro, dovrebbero sussidiare l'uso del trasporto in generale o alcune forme di questo in particolare, (sebbene ci siano comprensibili argomenti perchè la salute, l'educazione, la polizia oppure i cambi di occupazione dovrebbero essere sussidiati che si sia d'accordo o meno) » (*op. cit.*, p. 38).

([89]) Vedremo come questa alternativa susciti delle perplessità da un punto di vista formale (Si confronti in tal senso anche la citata recensione dell'ARROW). Riteniamo importante sottolineare che secondo il Foster, nell'ipotesi di massimizzazione del profitto, l'eccedenza sui costi andrebbe al Tesoro che potrebbe amministrarli o per migliorare il servizio, o per ridurne i prezzi, o comunque sempre nell'interesse della collettività.

brerebbe che la British Transport Commission consideri circa il 40 % dei suoi costi come indiretti ed il 60 % come diretti o specifici, mentre, per quanto è possibile dire dai dati del 1955 (e non si hanno informazioni più recenti) all'incirca l'84 % dei suoi costi sono in pratica congiunti e solo il 16 % diretti; (o, per tener conto di un margine di errore, 79-89 % sono congiunti e il 11-12 % sono diretti) » ([90]).

Per il Foster, « La base di una politica di tariffazione sul criterio del *surplus* del consumatore è una tariffazione al costo medio » ([91]) intesa nel senso che « ... ogni utente dovrebbe pagare per quanto possibile un prezzo uguale al costo medio del servizio fornitogli » ([92]). Prendendo in considerazione la fig. 2 risulta evidente come

« Nell'esempio rappresentato nel diagramma, tanti più passeggeri vengono caricati, tanto più viene a costare caricare ogni passeggero »;

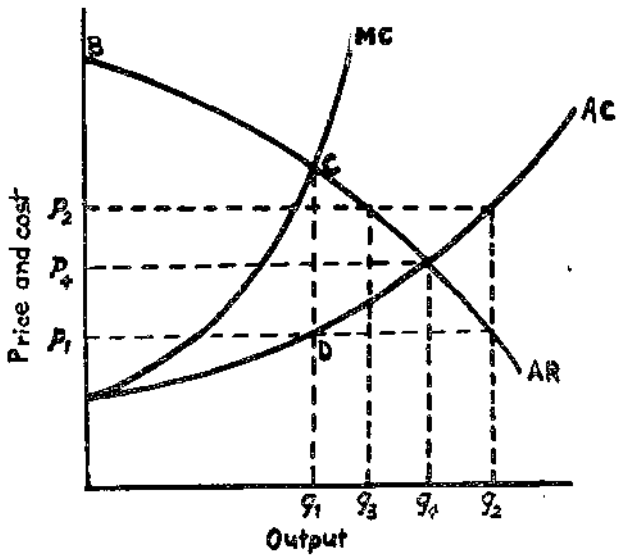

FIG. 2. (*)

([90]) FOSTER, *op. cit.*, p. 87.

([91]) FOSTER, *op. cit.*, p. 124.

([92]) FOSTER, *op. cit.*, *p.* 125.

(*) Questo grafico corrisponde alla fig. 6.2 di p. 125 del citato lavoro del Foster.

siamo cioè in una situazione di

« costi crescenti: il costo marginale (MC) ed il costo medio (AC) aumentano — il problema non sorge se i costi sono decrescenti » ([93]).

Ove si raffronti questo tipo di ipotesi che il Foster pone alla base del suo ragionamento con le conclusioni da lui raggiunte nel tentativo di calcolare la composizione dei costi totali e precisamente quando dice che c'è « ... della capacità in eccesso nella maggior parte del sistema ferroviario » ([94]) risulta evidente una certa contradditorietà a meno che non si voglia ritenere che la esistenza di strozzature, che il Foster considerava solo in via estremamente sussidiaria, abbia una diffusione generalmente estesa. Ma prescindendo da questa obiezione dalla quale può scaturire una raccomandazione ad una più approfondita analisi dei costi, torniamo al nostro diagramma.

Da esso risulta che la quantità per la quale si massimizza il *surplus* del consumatore è rappresentata da q_1 per la quale, dato che l'impresa non deve realizzare profitti, il prezzo realizzabile dovrebbe essere p_1. Tuttavia, poichè a questo prezzo la quantità domandata risulta superiore a quella offerta, ne consegue che, a meno che non si voglia ricorrere al razionamento, diventa necessario modificare il criterio interpretandolo nel senso che prezzo e produzione debbono risultare determinati dall'incontro della curva del costo medio (AC) con la curva del ricavo medio (AR) il che, nel nostro grafico, significa spingere la produzione al livello q_4 ed elevare il prezzo a p_4 la qual cosa comporta, dato il particolare andamento delle curve dei costi, vendere delle unità di produzione ad un prezzo inferiore al costo addizionale che esse comportano ([95]).

La logica di questo modello sembra basarsi sul principio che ogni servizio debba essere ripagato per l'intero evitando tutti i

([93]) FOSTER, *op. cit.*, p. 126.

([94]) FOSTER, *op. cit.*, p. 88.

([95]) Il Foster ritiene che questo sia scarsamente rilevante dal momento che l'impresa si pone come obiettivo quello di pareggiare il bilancio.

casi di sussidio-interno riscontrabili nei modelli del Clemens, del Milne e dell'Oort; ma, a prescindere dai problemi che sorgono quando si tratta di attribuire i costi congiunti, quello che ci sembra importante sottolineare è che questo modello è significativo solo nel determinare prezzo e produzione, non è di nessun aiuto nel definire le scelte di investimento. Queste, per il Foster, sono in funzione della massimizzazione del *surplus* del consumatore; e se in questo senso l'uguaglianza prezzo-costo medio ci dice che debbono effettuarsi tutti gli investimenti che tendono a ridurre i costi, la mancanza di un saggio di rendimento non permette di determinare un ordine di priorità tra i vari investimenti quando le risorse disponibili non sono sufficienti per far fronte a tutti contemporaneamente.

Il Foster tenta di superare il limite mediante il così detto « principio cooperativo »; l'impresa cioè dovrebbe investire e fissare i prezzi come se dovesse massimizzare i profitti, solo che questi dovrebbero ritornare agli utenti ma, a meno che non si riesca a determinare esattamente la quota in più rispetto al costo pagata da ogni utente, ne consegue necessariamente un sussidio interno a vantaggio di coloro che hanno utilizzato quei servizi sui quali il margine di profitto è più basso; tutto questo in aperto contrasto con la logica che sembra stare alla base del modello ([96]).

Il Foster si rende conto delle difficoltà in cui si muove il suo schema di tariffazione, difficoltà come rileva l'Arrow « ... sempre incontrate quando si cerca di fissare un criterio generale diverso dalla tariffazione al costo marginale » ([97]) e non risulta sempre convincente quando tenta di uscirne; ma non è solo in questo senso che questo modello presenta dei limiti. L'aspetto sul quale ci sembra importante insistere è che nonostante egli parta da un'ipotesi di generale sottoutilizzo della propria capacità d'impianto da parte delle ferrovie, e nonostante si renda perfettamente conto che il suo modello sia operante solo in condizioni di costi cre-

([96]) Si confronti in questo senso anche ARROW, *loc. cit.*.

([97]) ARROW, *loc. cit.*, confronta anche WISEMAN, *op. e loc. cit.*.

scenti, eviti di porre l'accento su questo evidente contrasto per dilungarsi in una analisi già viziata all'origine.

VI. *Conclusioni.*

Dai modelli fin qui esaminati, se si escludono quello del « costo del servizio » del Pigou legato ad un'ipotesi di costi crescenti, e quello del Foster per i limiti di cui si è detto, risulta abbastanza evidente come il problema della determinazione del prezzo nelle imprese ferroviarie resti ricompreso entro il principio del costo del servizio nel senso formulato dall'Hotelling, ed il principio del valore del servizio, basato essenzialmente sulla domanda, nel senso formulato dal Pigou ([98]).

In condizioni di monopolio, che riteniamo essere state quelle che sono prevalse fino alla fine della seconda guerra mondiale, il miglior compromesso fra questi due criteri è rappresentato dal modello del Clemens che in pratica è stato quello che è prevalso. Il vincolo dell'eguaglianza fra costi totali e ricavi totali lo si è reso effettivo mediante l'imposizione di una serie di obblighi sulle ferrovie quali: (*a*) obbligo di pubblico servizio, inteso nel senso di obbligo di effettuare dei servizi ad un prezzo inferiore al costo od anche gratuitamente; (*b*) obbligo di servizio, inteso nel senso che le ferrovie dovevano svolgere tutti i servizi che fossero stati loro richiesti; (*c*) pubblicazione delle tariffe, la quale limitava notevolmente la possibilità di discriminare ([99]); (*d*) uniformità della tariffa su tutta la rete nazionale, la qual cosa non è discriminatoria solo nell'ipotesi in cui i costi nelle singole linee che costituiscono la rete e fra servizi similari sulla stessa linea o servizi identici prestati in momenti diversi, siano uguali ([100]).

([98]) Cfr. in questo senso K. V. FLOOD, *Railroad Pricing: A case Study*, in *Land Economics*, febb. 1961, p. 32.

([99]) Esso spesso era rafforzato anche dalla clausola di non applicare tariffe diverse per servizi sostanzialmente simili (Per l'Inghilterra si veda SARGENT, *op. cit.*).

([100]) Cfr. in tal senso C. WILCOX, *Public Policies Toward Business*, Homewood, Illinois, 1960.

È incerto se tutti questi vincoli siano riusciti a realizzare la condizione posta dal Clemens di eguagliare i costi totali ai ricavi totali; è però indubbio che tutti hanno agito nella stessa direzione, hanno cioè limitato la possibilità che le imprese avrebbero avuto, in loro assenza, di massimizzare i profitti. Il modello, implica di per se stesso un notevole grado di sussidio interno ma questo, stanti le condizioni di monopolio in cui operavano le imprese ferroviarie, non comportava grossi problemi se non in relazione all'efficienza, aspetto che per altro è stato messo in evidenza dallo stesso Clemens. L'aspetto positivo era comunque rappresentato dal fatto che le imprese ferroviarie erano in grado di coprire con le entrate i loro costi.

Con il sorgere della concorrenza soprattutto da parte della strada questo equilibrio si rompe; da un lato permangono tutti quei vincoli di cui si è detto, dall'altro vien meno la possibilità di un sussidio interno dal momento che i traffici su cui le imprese ferroviarie realizzavano un profitto sono i primi ad essere aggrediti ([101]).

Pur non essendo chiaro il modo in cui la concorrenza viene a configurarsi, quello che si può dedurre dai modelli esaminati è che le ferrovie non si muovono più in condizioni di monopolio come per il Clemens o di eventuale duopolio come per Hotelling; come l'Oort rileva, la situazione di mercato in cui operano le ferrovie sembra riconducibile ad una situazione di tipo oligopolistico. Ora, a prescindere che nell'ambito di una situazione oligopolistica diventa essenziale ai fini della determinazione del prezzo configurare in modo quanto più preciso le modalità con cui si sviluppa la concorrenza fra le varie imprese, quello che ci sembra più importante sottolineare è che la concorrenza della strada, accompagnata dal perdurare di quei vincoli che erano stati imposti alle ferrovie quando esse operavano in condizioni di monopolio, crea un sostanziale trattamento discriminatorio a sfavore delle

([101]) E.C. Poole, *Costs. A Tool for Railroad Management*, New York, 1961.

ferrovie con la conseguenza che esse non riescono più a coprire i loro costi.

È in questo contesto che si sviluppano i modelli del Sargent, del Milne e dell'Oort. Abbiamo già detto come da un punto di vista formale questi non rappresentino che delle elaborazioni del modello di Clemens; tuttavia sono importanti soprattutto per i problemi che sono venuti a sollevare dato che per questi autori l'obiettivo principale è rappresentato dalla necessità di un coordinamento strada-rotaia ([102]). Infatti, teoricamente nel modello di Clemens il prezzo risulta ricompreso tra il costo marginale e la domanda e quindi in ogni caso sarebbe stato importante determinare i costi al fine di non prestare nessun servizio ad un prezzo inferiore al costo addizionale che questo comporta; è stato solo il prevalere di condizioni monopolistiche che ha fatto sì che le imprese ponessero l'accento prevalentemente sul limite superiore della tariffa con il risultato di una scarsa conoscenza dei propri costi. Non intendiamo qui ritornare ad insistere sul problema di una più approfondita analisi dei costi della cui necessità abbiamo già detto esponendo il pensiero del Foster; l'aspetto su cui ci sembra importante insistere sono le implicazioni desumibili dai modelli del Sargent, del Milne e dell'Oort la cui affinità, come abbiamo già messo in evidenza, è solo nell'impostazione metodologica, almeno per quanto riguarda il Sargent.

Caratteristica comune è l'obiettivo del coordinamento strada-rotaia sulla base che le tariffe debbono aderire ai costi al fine di permettere all'utente la scelta più economica, e su questa base tutti e tre i modelli fissano come livello minimo del prezzo il costo diretto. Quando però si tratta di determinare il limite superiore, o quanto dire la tariffa effettiva, mentre il Milne e l'Oort parlano di « prezzo di trasferimento » cioè del prezzo al quale lo

([102]) Vedremo in seguito come l'uniformità con il modello di Clemens sia soltanto nella fase di approccio. Le conclusioni, che per il Clemens possono ricondursi al monopolio discriminatore del terzo tipo in senso pigouviano, differiranno sostanzialmente.

stesso servizio viene effettuato da un mezzo alternativo, il Sargent, al fine di evitare un trattamento discriminatorio contro la strada che un tale criterio potrebbe permettere ([103]), tenta di ripartire i costi indiretti su ogni unità di servizio determinando il prezzo come somma del costo diretto imputabile al servizio in oggetto più il costo unitario medio indiretto. A prescindere dal grado di arbitrarietà in cui si incorre quando si cerca di ripartire i costi indiretti ed ai problemi che sorgono sotto l'aspetto del coordinamento, una obiezione ancor più sostanziale sorge quando si analizza questo modello più da vicino. Abbiamo detto che il prezzo dovrebbe essere uguale alla somma del costo diretto più il costo unitario medio indiretto; il Sargent non specifica come viene calcolato il costo diretto, ma se per esso intende il costo variabile medio o costo diretto medio il suo modello verrebbe ad identificarsi con quello del Foster incorrendo in tutte le relative obiezioni.

Anche i modelli del Milne e dell'Oort solo formalmente sono simili a quello del Clemens perchè se è vero che il prezzo può oscillare fra costo marginale e domanda, è altrettanto vero non solo che la domanda tende a configurarsi in modo diverso, ma vien anche meno il vincolo dell'uguaglianza costo totale-ricavo totale. È vero che l'Oort elimina questo vincolo ritenendo che le ferrovie possono ritenersi fortunate se riusciranno a realizzare un

([103]) Le ferrovie infatti potrebbero trarre vantaggio nei confronti della strada fissando un prezzo uguale o appena superiore al costo diretto dove la concorrenza è forte, molto elevato per recuperare i costi indiretti dove non c'è concorrenza, il che creerebbe sicuramente uno spreco di risorse dato che la strada copre i suoi costi indiretti su una base del tutto diversa (cfr. SARGENT, *op. cit.*, p. 52). A nostro avviso il problema non è così importante come sembra credere il Sargent in quanto, a parte che potrebbe farsi lo stesso discorso per la strada, non riusciamo a comprendere perchè le imprese autotrasportatrici non possano trasferirsi da settori fortemente concorrenti a quelli in cui vi è scarsa concorrenza, dato che non si richiedono impianti fissi che per lo più non siano già esistenti, o perchè non dovrebbero sorgere nuove imprese, data la relativa quantità di capitale normalmente richiesta in questo settore. Potrebbero esserci dei limiti imposti dal legislatore sulla libertà di accesso al settore al fine di riservare certe zone o certi traffici alle ferrovie, ma in questo caso riteniamo che sarà sempre molto più semplice superare questi limiti piuttosto che dare una risposta a tutti i problemi che il modello del Sargent fa sorgere.

pareggio del bilancio, ma ci sembra che il Milne spinga oltre la sua analisi quando afferma che è la quota delle « entrate supplementari » quella che determina la misura in cui debbono venir effettuati i rimpiazzi ([104]). Si può facilmente dedurre che in questo caso, una volta cessati tutti i servizi non remunerativi, le ferrovie potrebbero realizzare anche un profitto a meno che non si riproponga il vincolo del Clemens e sia pure in un futuro non molto prossimo dato che la cessazione di questi servizi si realizzerebbe molto lentamente, quasi per morte naturale ([105]).

Dall'analisi dei modelli presi in considerazione due sono a nostro avviso i settori di indagine che richiedono un ulteriore approfondimento: anzitutto, è necessario giungere ad una precisa definizione dei costi delle imprese ferroviarie al fine di determinare in modo rigoroso il limite inferiore della tariffa per evitare che vengano svolti servizi ad un prezzo inferiore al costo aggiuntivo che essi comportano o, alternativamente, per evitare di non svolgere servizi ad un prezzo che in parte potrebbe concorrere alla copertura dei costi fissi.

Secondo, posto che il limite superiore della tariffa debba essere costituito dal « prezzo di trasferimento », è necessario determinare in modo preciso il modo in cui si configura la concorrenza strada-rotaia e quindi la concorrenza all'interno della strada dato che generalmente ad un'unica impresa ferroviaria fa riscontro una pluralità di imprese autotrasportatrici.

([104]) MILNE-LAIGHT, *op. cit.*, p. 163.

([105]) Sempre che esistano, come generalmente si ammette, dei tipi di merci o dei servizi per i quali la ferrovia ha un vantaggio naturale.

VERA CAO-PINNA

CAMILLO RIGHI (*)
(1925-1965)

(*) *Parole commemorative dette il 10 maggio 1966 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Urbino (Palazzo degli Anziani - Ancona).*

CAMILLO RIGHI

Signor Preside, cari congiunti, allievi e colleghi
di Camillo Righi,

So che tutti Loro comprendono la difficoltà del compito che mi è stato affidato, in quanto essa discende dalla comune e persistente incapacità ad accettare l'assurda reltà che ci è stata brutalmente imposta, quel giorno di fine agosto dello scorso anno, con l'annuncio dell'improvvisa scomparsa di Camillo Righi. E so, anche, che assurda appare a molti di noi questa cerimonia, perchè essa sancisce formalmente la Sua assenza, mentre più che mai viva e consueta sentiamo la Sua presenza tra noi.

Ma è giusto che sia in questa piccola, ma illuminata Università, dove Egli aveva trovato la sede più degna per l'esercizio delle Sue capacità intellettuali e didattiche, che noi ci raccogliamo oggi, per ricercare e ricomporre, insieme ai suoi allievi, i motivi essenziali di quell'ondata di profonda commozione sollevata dalla notizia della Sua fulminea dipartita, e di quella grande stima che accompagnava e accompagnerà sempre la Sua memoria, anche da parte di chi ebbe soltanto rari e occasionali rapporti con Lui.

Ed è con animo grato che ringrazio il Consiglio dei professori di questa Facoltà, per avermi accordato il privilegio di indirizzare questa ricerca: un privilegio cui, vincendo il dolore che esso riacutizza, non ho voluto rinunciare perchè, forse, nessuno ebbe più di me la ventura di seguire così da vicino gli sviluppi della personalità di Camillo Righi, durante gli ultimi quindici anni della Sua breve esistenza.

Penso, infatti, che nella precoce maturità della Sua personalità umana ed intellettuale trovava origine quella grande attrazione che il nostro collega esercitava sui giovani più dotati. E vorrei che su di essa si soffermasse, anzitutto, per un mo-

mento, il ricordo dei Suoi allievi: perchè la sua rievocazione indicherà loro anche quali siano i requisiti necessari per avviarsi al non facile esercizio delle attività di studio, nel vasto campo delle scienze sociali.

Una personalità che era, ricorderete, apparentemente semplice e schietta, perchè palesemente ancorata ai basilari principî della più rigorosa onestà e lealtà, e perchè schiva di ogni formalismo convenzionale, ma che, in realtà, era piuttosto complessa, per la vastità degli orizzonti penetrati dalla Sua straordinaria velocità di intuizione e per la, altrettanto eccezionale, capacità di sintesi con cui essa riusciva ad esprimersi. Se è vero, infatti, che l'incomunicabilità è, ormai, uno dei più funesti e più diffusi « virus » della nostra epoca, ebbene, credo che tutti noi possiamo affermare che il nostro Righi ne era totalmente immune: perchè difficilmente ci capitava e ci capiterà di porci in contatto con l'altrui pensiero in modo più immediato e diretto di quanto era possibile fare con Lui.

A mio avviso, era questa la più preziosa caratteristica della Sua personalità: che Francesco Brambilla non esitò a qualificare come sintomo di latente genialità, quando, quindici anni or sono, mi segnalò il brillante ingegno di quel suo giovane allievo che, ancor prima di completare gli studi universitari, si era distinto con la pubblicazione di due saggi di statistica economica, conquistandosi l'assegnazione di due ambite borse di studio: quella della Società Edison e quella dell'Università « Luigi Bocconi ».

Ed infatti quando, nel 1951, venne a Roma, per raggiungere il piccolo Centro di ricerche organizzato dal Professor Chenery, presso la Missione americana per gli aiuti economici all'Italia, pochi giorni furono sufficienti per rendersi conto che quel giovane, dall'espressione timida e dal franco sorriso, era particolarmente dotato di quella facoltà di « saper vedere » e cogliere l'essenza dei problemi più complessi e di quel senso dell'importanza relativa dei vari fenomeni che sono, per l'appunto,

i requisiti indispensabili per praticare quella nuova scienza interdisciplinare che è l'Econometria. E fu, anche, ben presto evidente che Egli si sentiva particolarmente attratto da questa complessa materia, perchè essa sollecitava la Sua spiccata attitudine all'arte del ragionare senza divagare, ed all'arte del discriminare l'essenziale dal superfluo.

Ma non posso trascurare di rievocare anche alcune altre delle preziose doti acquisite dal vostro giovane docente durante il rapido sviluppo della Sua personalità intellettuale. Era — lo ricorderete — tra le rare persone che sanno ascoltare, e riflettere ascoltando, ma ricorderete anche che ogni Sua risposta, espressa nel consueto stile conciso e disadorno, colpiva nel segno: con quella sicurezza che nasce soltanto dall'esatta interpretazione dell'altrui pensiero, dalla chiarezza delle cognizioni acquisite e dalla fermezza delle proprie convinzioni.

Il tratto più caratteristico del Suo stile nelle relazioni sociali era la riservatezza e quella ritrosia a chiedere qualcosa a chicchessia: che poteva essere, talvolta, scambiata per espressione di timidezza, o di superbia, ma che era, invece, soltanto la solida barriera che Egli aveva eretto a difesa della Sua indipendenza e della Sua ben nota avversione alla strumentalizzazione di qualunque rapporto umano. Ed è, forse, per questo che Righi contava tanti amici veri anche negli ambienti in cui gravitavano le Sue attività didattiche e professionali. Egli era, infatti, dotato anche di una particolare attitudine al lavoro di gruppo che — come è noto — esige, per l'appunto, il rispetto della più schietta lealtà ed obiettività di giudizio nelle discussioni e la confluenza delle idee ed esperienze individuali verso la più spedita e ottima realizzazione degli obiettivi perseguiti nel lavoro comune.

Questa schematica rievocazione dei più salienti aspetti della personalità di Camillo Righi permetterà, ora a chi — come i Suoi allievi — Lo incontrò soltanto in tempi recenti, di comprendere meglio i motivi della Sua specializzazione in un campo che, se

da un lato, offriva, e tuttora offre, limitate possibilità di carriera accademica (in quanto l'Econometria, e persino la Statistica economica, restano ancora ai margini degli insegnamenti universitari italiani), gli permetteva, d'altro lato, di aggiornare, perfezionare ed integrare l'ottima educazione economica, statistica e matematica ricevuta alla Bocconi e di cimentare il Suo vivido ingegno nell'uso dei più moderni metodi di indagine, di interpretazione e di rappresentazione dei fatti della vita sociale.

Ho, infatti, la certezza che anche nell'esercizio del Suo incarico presso questa Facoltà, formalmente limitato all'insegnamento della Statistica economica, Egli abbia saputo far intravedere ai Suoi allievi i ben più vasti orizzonti coperti dall'Econometria e l'importante punto di svolta che la sua affermazione ha segnato per le quattro discipline che in essa confluiscono: la Teoria economica, la Statistica, la Matematica ed il Calcolo numerico.

Il nostro collega ed il vostro compianto docente è stato, infatti, uno dei primi e più compiuti econometrici italiani: perchè a tale qualifica possono, infatti, aspirare soltanto quegli studiosi che, come il Nostro, intendono il senso lato attribuito a questa nuova Scienza dai suoi due massimi organizzatori ed esponenti: Ragnar Frisch e Wassily Leontief. Se è vero, infatti, che la Società di Econometria conta, ormai, più di 3.000 eminenti cultori, è, tuttavia, bene non dimenticare che ben più limitato è il numero degli studiosi che rispettano la gerarchia delle funzioni assegnate da Frisch e Leontief alle quattro discipline (che, correttamente, colloca al primo rango la Teoria economica ed in posizione puramente strumentale le altre tre discipline) e che molti sono, invece, coloro che si attardano ancora a raffinare le rispettive specializzazioni sui particolari aspetti, tecnici o formali, dell'Econometria, piuttosto che ad approfondirne il suo contenuto interdisciplinare.

La formazione econometrica di Righi era, invece, completa, anche perchè Egli ebbe la fortuna di seguire ininterrottamente,

ed in contatto con alcuni dei Suoi più illustri esponenti, l'evoluzione ed i grandi progressi realizzati, sul piano concettuale e pratico, da questa scienza, negli ultimi quindici anni.

Infatti: pur essendo Egli approdato all'Econometria con il già ricco bagaglio delle cognizioni acquisite per il tramite del Suo maestro, Prof. Brambilla (che, nell'immediato dopoguerra, si adoperò a colmare la ventennale lacuna registrata dalla cultura italiana anche in questo campo), e pur avendo già avuto modo di cimentarsi nell'applicazione pratica dell'analisi confluenziale di Frisch e nei diversi metodi di stima dei parametri dei modelli pluriequazionali proposti da Tinbergen e da Haavelmo, la passione di Righi per l'Econometria esplose soltanto a contatto della concretezza e dell'ampio respiro del modello di analisi economica generale di Wassily Leontief e, più tardi, dell'ancor più ampia visione sociale della modellistica di Ragnar Frisch.

Alle origini di questa Sua scelta stanno, infatti, quattro foglietti in cui, nel 1951, Hollis Chenery tentò, nel suo abituale stile ermetico, di schematizzare, per Righi e per me, i lineamenti del modello Leontief, a quel tempo ancora presso che ignoto in Europa. Fu, infatti, quando ci applicammo insieme a decifrare quegli strani geroglifici, che anche Righi rimase colpito e affascinato dalla geniale configurazione di quel sistema di equazioni che ambiva a trascrivere in cifre la mirabile costruzione walrasiana della teoria dell'equilibrio economico generale e, cioè: a quantificare la fitta rete delle interdipendenze strutturali che collegano, le une alle altre, tutte le varie componenti di un sistema economico. Per cui, quando: malgrado l'assenza di letteratura sulla materia, la penuria di dati statistici e la carenza di adeguati strumenti di calcolo, ci fu proposto di tentare un'applicazione di questo modello, per descrivere ed analizzare la struttura postbellica dell'economia italiana, non mi sorprese l'entusiasmo con cui Egli decise prontamente di partecipare a questa spericolata impresa. Il compito che impe-

gnò la nostra piccola, ma scelta, *équipe* di ricercatori fu arduo e lungo, ma non ingrato, perchè fu esso che ci introdusse e ci immise in pieno nella complessa problematica della ricostruzione dell'economia italiana.

E fu l'apparente successo che questo eroico sforzo conseguì, nel dicembre 1952, con la pubblicazione della prima matrice dell'economia italiana e con una raccolta di articoli che ne illustravano il contenuto teorico ed empirico — al quale Righi contribuì con la compilazione di un saggio sui metodi di soluzione, esatta ed approssimata, del sottostante modello leontieviano che è rimasto classico nella letteratura italiana sull'argomento — a farci illudere che questa prima esperienza collegiale nel vasto dominio dell'Econometria potesse aprire, anche nel nostro paese, la strada al superamento dei tradizionali metodi di analisi parziale dei fatti economici.

Questa speranza si innestava, peraltro, nella più vasta illusione coltivata nei più illuminati ambienti politici italiani. L'illusione, cioè, che anche il nostro paese potesse sollecitamente avviarsi a costruire il proprio avvenire, mediante la programmazione economica o, almeno, attraverso una più coordinata impostazione delle sue politiche, generali e settoriali, basata su studi seri e approfonditi, come quelli che già si approntavano, su larga scala, negli altri paesi europei.

Fu, infatti, nel fervore delle nuove idee e delle attività di studio suscitate, intorno al 1954, dall'allestimento del Piano Vanoni, che anche Righi ebbe la ventura di partecipare, con la pattuglia dei giovani economisti della SVIMEZ guidata da Claudio Napoleoni, ai lavori preparatori di quel documento d'avanguardia che indicava le direttrici dell'auspicato rinnovamento della politica economica italiana. Mi sia consentito di richiamare, infatti, che il solo capitolo di quel documento in cui le traiettorie di sviluppo economico e sociale avessero una solida base econometrica era quello dedicato alla evoluzione strutturale dei consumi privati: cui Righi contribuì in modo sostanziale, diri-

gendo i lavori delle complesse analisi matematiche che permettono di elaborare in modo consistente le prospettive della domanda di beni di consumo.

E fu in quel periodo di maturazione e di presa di coscienza dei gravi problemi che l'economia italiana avrebbe dovuto affrontare nell'immediato futuro, e che parve aprire nuovi orizzonti anche alle attività di ricerca, che anche Righi si associò nuovamente, con entusiasmo, nell'ardua impresa della compilazione e delle utilizzazioni a fini esplorativi di una nuova matrice delle interdipendenze strutturali dell'economia italiana, relativa all'anno 1953.

I risultati di questi complessi e gravosi lavori, svolti presso l'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura, non recano alcuna firma, perchè essi furono inseriti nelle Relazioni sulla situazione economica del paese negli anni 1955 e 1956, ma non posso dimenticare la gioia e la soddisfazione con cui Righi accolse la notizia della decisione di pubblicarli nel massimo documento ufficiale della cronistoria post-bellica dell'economia italiana. Significative tracce della profonda esperienza da Lui acquisita nell'uso del modello di analisi delle interdipendenze strutturali sono, tuttavia, documentate in alcuni Suoi articoli pubblicati, tra il 1954 ed il 1957, in qualificate Riviste, quali « Tecnica e Organizzazione » e « Moneta e Credito ».

Ben presto, però, anche Righi dovette rendersi conto dell'errore di prospettiva in cui eravamo (e non soltanto noi) incorsi e che non posso trascurare di richiamare, perchè l'involuzione degli orientamenti politici che seguì l'improvvisa scomparsa del Ministro Vanoni pesò a lungo sull'economia italiana ed amareggiò non poco anche gli anni più belli della giovinezza del nostro caro Collega. Anche Egli, infatti, avvertì ben presto il declinante interesse per il tipo di studi e per le discipline che Egli amava e coltivava; e deludente fu anche il tentativo che fece, allora, di inserirsi nell'ambiente universitario romano, a causa della difficoltà di stabilire veri e propri rapporti educativi con le masse di studenti che affollavano (e tuttora affollano)

l'esiguo spazio di cui dispone la Facoltà di Economia e Commercio dell'Ateneo romano.

Ciò nonostante, Righi non si rassegnò a riavvicinarsi alla Sua Luino ed a inserirsi negli ambienti professionali di Milano, dove più ampie e attraenti occasioni di lavoro si prospettavano per un giovane già così maturo e ben preparato. Amava Roma, il suo ampio respiro politico ed aveva preso gusto ad osservare e seguire da vicino le battaglie ideologiche ed i fermenti di rinnovamento che maturavano nella Capitale. E, soprattutto, Gli era caro il privilegio che essa gli offriva di restare in contatto con quella nuova generazione di economisti italiani, che porta i nomi di Claudio Napoleoni, di Giorgio Fuà, di Paolo Sylos Labini, di Giuseppe Orlando e di Siro Lombardini e che già si adoperava a smantellare i miti del tradizionalismo accademico, particolarmente radicato nel settore delle dottrine economiche.

E, così, decise di non retrocedere dai Suoi studi preferiti e di seguirmi nel distacco dall'Istituto della Congiuntura dove, a quel tempo, si andava affermando la tendenza a documentare e sorvegliare il ritmo di sviluppo del « miracolo » economico italiano, piuttosto che a guardare verso il più lontano futuro. Continuò, pertanto, ad impegnarsi soltanto nello studio e in laboriose ricerche che agevolavano l'ulteriore sviluppo del Suo intelletto, piuttosto che l'apertura di facili e remunerative carriere.

Fu, infatti, un periodo di alacre e serena attività di studio quello che trascorse, dal 1958 al 1961, nel quieto e amico ambiente del Centro di studi sull'energia dell'E.N.I. diretto da Vittorio Paretti, dove la Sua specializzazione econometrica potè essere pienamente utilizzata per lo svolgimento di una approfondita analisi delle interdipendenze tra i settori produttori e utilizzatori delle varie fonti di energia. I risultati di quest'ampia ricerca hanno formato oggetto di un importante volume, dal titolo: « Struttura e prospettive dell'economia energetica italia-

na » che fu tradotto e pubblicato anche dalla C.E.C.A., perchè esso forniva il primo esempio delle ampie possibilità di applicazione che il modello Leontief offre anche per lo studio delle prospettive di sviluppo di specifici settori industriali.

Ed altrettanto sereni, se pure meno quieti, furono, infine, gli ultimi quattro anni delle attività di studio che Righi trascorse al Centro di studi e piani economici, dove Franco Archibugi chiamò a raccolta alcuni tra i migliori esperti delle molteplici discipline di cui si avvale la programmazione, non appena l'evoluzione della politica italiana permise, finalmente, di riprendere e di avviare, su basi meno discorsive e più concrete, l'organizzazione dei lavori preparatori dei piani di sviluppo dell'economia nazionale.

I più impegnativi studi eseguiti da tale Centro, per conto dell'Ufficio del Programma, quali furono quelli della determinazione delle « aree di povertà » e delle tendenze evolutive della struttura dei consumi italiani; l'allestimento e le prime esperienze applicative del modello macro-econometrico utilizzato per l'impostazione del primo piano quinquennale di sviluppo dell'economia italiana ed i primi tentativi di regionalizzazione dei suoi principali obiettivi, lo ebbero, infatti, come protagonista e infaticabile organizzatore dei lavori svolti dall'*équipe* di econometrici che opera presso questo Centro e le pubblicazioni che illustrano i risultati di tali lavori. Gli valsero il conferimento dell'incarico di Coordinatore del più ampio Comitato econometrico costituito presso il Ministero del Bilancio.

Ed è in questo ultimo, intenso periodo della Sua attività di studioso, che la Sua già così vasta esperienza nei diversi campi di applicazione dell'Econometria ebbe modo di maturare pienamente, in quanto potè anch'Egli sperimentare le severe limitazioni che la modellistica teorica inevitabilmente subisce, quando debba porsi al servizio di una programmazione di tipo « indicativo », e non già di una programmazione dotata di ampi poteri decisionali e di adeguati strumenti di attuazione.

A questo riguardo, ritengo, anzi, possa essere utile segnalare ai Suoi allievi uno dei più interessanti problemi che, nel discutere dei miglioramenti apportabili al modello econometrico utilizzato per il riscontro della cifratura del primo piano quinquennale, ebbi occasione di esaminare a lungo con Righi, nel quadro di quei quotidiani scambi di vedute e di informazioni che costituivano la linfa vitale del nostro comune lavoro.

Era il tempo in cui si discuteva ancora in Italia (e non sempre fruttuosamente) sulla natura, sul contenuto e sui limiti della programmazione attuabile in un'economia «mista» ed in cui anche gli econometrici cercavano di individuare il tipo di modellistica più adatto ad assicurare un certo grado di coerenza tra obiettivi e strumenti di una tale programmazione. Ed, ovviamente, il nostro discorso scivolò anche sul raffronto tra la concezione, essenzialmente materialistica, del modello Leontief ed i più ampi orizzonti sociali coperti, invece, dalla modellistica di Ragnar Frisch. Ma, nella discussione di questo appassionante tema, non ci fu difficile convenire che le diverse ottiche che caratterizzano questi due classici prototipi della modellistica macro-economica, trovavano origine nel diverso contesto sociale in cui operavano, e tuttora alacremente operano, i nostri due preferiti Maestri.

E cioè: da un lato, l'immenso contesto dell'economia statunitense, dominata dal pulsante ritmo delle sue colossali produzioni e trascinata da un prodigioso progresso scientifico e tecnico: che sollecita in Leontief l'ambizione di descrivere, in termini quantitativi, la storia economica del suo grande paese di adozione. E, d'altro lato, il contesto di un piccolo paese europeo relativamente povero, ma teso, non soltanto verso l'ottimo impiego delle sue scarse risorse, ma anche e, soprattutto, verso l'ottima organizzazione della sua civilissima società: che impone a Frisch di sconfinare dalla ricerca di un equilibrio dinamico tra domanda e offerta di beni materiali, per condizionarlo alla realizzazione di un più vasto equilibrio sociale i cui prota-

gonisti siano gli uomini, più che le cose, e dove il benessere dell'intera collettività prevalga su quello degli individui che la compongono.

Tuttavia, ci trovammo d'accordo anche nell'ammettere che: pur essendo, per l'appunto, la modellistica di Frisch quella cui dovrebbe ispirarsi la programmazione del futuro assetto dell'economia italiana, noi avremmo potuto ritenerci soddisfatti se, in questo periodo di rodaggio della programmazione, fossimo riusciti ad accreditare la più semplice modellistica di tipo semiaggregato usata da Tinbergen nei paesi in via di sviluppo e ad utilizzare, come strumento di articolazione settoriale del primo piano quinquennale, la nuova matrice dell'economia italiana: al cui allestimento, effettuato presso l'Istituto Centrale di Statistica, anche Righi collaborò nuovamente, con un corso di lezioni dedicato all'addestramento del personale dell'Istituto nelle tecniche di esecuzione di questo importante progetto di ricerche.

Nel concludere questa — necessariamente sommaria — rievocazione della figura e statura intellettuale del nostro amato collega e del vostro giovane docente, non posso, però, mancare di ricordare che gli ultimi anni che Egli trascorse, con noi a Roma, e con voi presso questa Facoltà, furono particolarmente lieti e sereni, soprattutto per la profonda felicità che Egli recava ogni giorno con sè dalla Sua nuova casa: dove accanto alla dolcissima sposa e, poi, ad una deliziosa bimbetta, Egli poteva, finalmente, godere anche dell'agognata vicinanza e delle premure dei Suoi adorati genitori.

Per cui: quando tale felicità fu completata, tre anni or sono, dall'invito a raggiungere questa Università — che giustamente considerava come la più avanzata roccaforte del nuovo mondo accademico italiano — e dove si sentiva nuovamente a suo agio, come già alla Bocconi, sembrò che Egli sentisse di aver già raggiunto le prime vette delle Sue più essenziali aspirazioni umane e intellettuali.

Se ne è andato, così, con questo carico di già piena felicità familiare e la prospettiva di un brillante avvenire, appena sulla soglia dei quaranta anni: lasciando i Suoi cari stroncati dal dolore e noi tutti storditi dall'assurdità di questo tragico ed inafferrabile evento. Ed è il mistero stesso del modo con cui è stato interrotto il nostro colloquio con la Sua personalità umana e con il Suo acuto ingegno, che ci fa sentire ancor più grave il peso della Sua perdita: che non è soltanto quella dell'insostituibile e operoso collega con cui abbiamo condiviso tante esperienze di studio e di lavoro, ma è anche quella della Sua bontà, del Suo sorriso disincantato, della Sua sicura amicizia.

Ci conforta soltanto la certezza che Egli continuerà a vivere in questa « Cittadella del sapere » che Lo accoglie oggi, come suo ospite permanente, e che la copiosa raccolta di opere che verranno ad allinearsi nella sezione della Biblioteca a Lui dedicata troverà nel nome di CAMILLO RIGHI il più degno custode dei progressi che, un giorno, porteranno, anche in Italia, l'Econometria al rango di Scienza delle strategie sociali.

PRINCIPALI SCRITTI DI CAMILLO RIGHI
(1951 - 1964)

— « Contributo alla tecnica dell'analisi confluenziale », in *Atti di Seminario dell'Università di Palermo*, 1951.

— « Nuove ricerche concrete sulla misura dell'utilità marginale della moneta », in *Studi e Statistiche della Camera di Commercio di Milano*, 1951.

— « Raffronto tra i metodi matriciale e iterativo, per la soluzione dello schema Leontief », in *L'industria*, n. 4, 1952.

— « Calcolo ed usi dei coefficienti di attivazione di due importanti settori industriali italiani », in *L'industria*, n. 1, 1954.

— « Studio comparativo sul grado di attivazione economica di alcuni settori produttivi italiani », in *Tecnica e Organizzazione*, n. 14, 1954.

— « Procedure abbreviate di calcolo per la soluzione dello schema Leontief » (memoria presentata al Seminario Internazionale sull'Input-Output Analysis di Varenna, luglio 1954).

— « Le modificazioni dei livelli di occupazione in Italia dal 1952 al 1955 », in *Moneta e Credito*, n. 33-34, 1956.

— « Struttura e prospettive dell'economia energetica italiana » (unitamente a V. Paretti, V. Cao-Pinna e L. Cugia). Edizione Scient. Einaudi, Torino 1960.

— « L'economia dei paesi della CEE nel 1959 », Associazione tra le Società Italiane per Azioni, 1960.

— « Stima sui consumi privati in Italia nel prossimo decennio », SVIMEZ, A. Giuffrè, Roma 1960.

— « Struttura e tendenze dei consumi privati in Italia », studio effettuato per la Commissione Nazionale della Programmazione Economica, 1964 (in corso di pubblicazione, a cura del Centro di studi e piani economici).

— « Qualche considerazione sullo sviluppo economico italiano e sull'apporto della produttività del lavoro », Stamperia Moderna, Roma, dicembre 1964.

TITO CARNACINI

ANGELO GUALANDI (*)
(1932-1965)

(*) *Parole commemorative dette il 10 maggio 1966 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Urbino (Palazzo degli Anziani - Ancona).*

ANGELO GUALANDI

Giovedì passato, 5 di maggio, ho trascorso la serata esaminando le molte anche se sparse pagine di un lavoro al quale da tempo Angelo Gualandi si era dedicato e che ha lasciato incompiuto si può dire in ogni sua parte. Ho voluto riprendere così la lunga serie dei nostri innumerevoli colloqui proprio nel primo anniversario e nell'ora corrispondente al fatale momento in cui egli, mentre conversava con amici e colleghi in attesa di ritirarsi dopo il viaggio e dopo la consueta lezione agli studenti di questa Facoltà, era caduto improvvisamente in coma, in quel coma che non doveva più abbandonarlo fino al giorno 17, quando lo perdemmo per sempre a soli 32 anni di età.

Mi sembrava di averlo ancora di fronte, di riudirne la voce e la schietta risata. E lentamente ne ho ripercorso a ritroso la breve carriera. La quale non si era discostata da quella consueta ad ogni giovane che scelga gli studi giuridici molto spesso più per innata avversione alle altre discipline, che per cosciente attrazione verso il mondo del diritto, fino ad allora a lui si può dire ignoto. Poi, un poco alla volta, acquisite le nozioni fondamentali, questo mondo, pur con tutte le sue lacune e contraddizioni, se non sei sordo alle manifestazioni dell'intelligenza ti prende e non ti lascia più. Così avevo visto Angelo Gualandi, nonostante la patina di scetticismo che gli era propria non per disdegno verso le cose esterne ma al contrario per il timore di non esserne degno, dischiudersi alla contemplazione dei fenomeni giuridici e prendervi un interesse sempre maggiore, sia che ascoltasse le lezioni da lui frequentate assiduamente, sia che partecipasse alle esercitazioni dove poteva dare sfogo in maniera via via crescente alle capacità dialettiche che gli erano proprie.

Intanto incominciava a scrivere di diritto. Dapprima la tesi

di laurea sulla trascrizione degli atti processuali, discussa con vivo successo nel novembre del 1955 presso l'Università della natia Bologna. Poi qualche recensione, qualche nota a sentenza in materia di sequestri od ancora di trascrizione della domanda giudiziale oppure di difensore senza procura, con riferimento queste ultime all'argomento su cui oramai stava lavorando intensamente, quello delle spese e dei danni nel processo civile, e su cui predispose, a mò di tirocinio, un'ampia rassegna giurisprudenziale. Ma il primo lavoro assai impegnativo e nel quale diede esatta misura di sé fu il bell'articolo, proporzionato e molto documentato, che pubblicò nel 1959 su creditori iscritti e creditore sequestrante nell'espropriazione forzata, più precisamente sull'avviso che a sensi di legge il pignorante deve notificare agli uni e all'altro. Secondo i risultati a cui pervenne, tale formalità è da inquadrarsi nella categoria del litisconsorzio c.d. quasi necessario, dove dei soggetti vanno avvertiti non perché il processo non possa svolgersi senza la loro presenza, ma perché essi sono interessati a non vedere sfuggire l'oggetto del loro soddisfacimento, in contrasto con la destinazione impressa sui singoli beni in forza dell'ipoteca o del sequestro.

Seguivano due scritti minori, su domanda di condanna generica ed accertamento contestuale dell'*an* e del *quantum* richiesto dal convenuto, e su cauzione per le spese e Costituzione, l'uno e l'altro dedicati a questioni del momento, mentre il tema non facile della responsabilità per l'espropriazione e per il sequestro dei beni di un terzo gli offriva lo spunto per un altro ampio articolo. In quest'ultimo il problema dei danni così riportati da chi non sia legittimato passivo all'esecuzione forzata, compresa quella concorsuale, o ai provvedimenti cautelari è indagato con molta finezza per stabilire se e quali rimedi spettino al danneggiato. Ed ecco il frutto del lungo studio sull'argomento già ricordato delle spese e dei danni nel processo civile, cioè l'unico volume, di oltre quattrocento pagine, che la sorte gli abbia concesso di portare a termine.

Al riguardo va subito osservato come sia singolare che un giovane studioso dagli innumerevoli scrupoli qual'era Angelo Gualandi sotto l'apparente disinvoltura, non abbia indugiato ad affrontare un tema sul quale sessant'anni prima Giuseppe Chiovenda aveva scritto un'opera giustamente celebrata fra le più classiche della letteratura processualistica d'ogni tempo. Ma il nostro amico si trovava di fronte ad un codice di rito che non era più quello del 1865 e soprattutto ben conosceva tutti i nuovi aspetti che il fiorire degli studi aveva messo in luce circa ogni istituto o fase del processo dove si presentava e si presenta il problema da lui esaminato. Semmai tanto precedente lo portò ad accentuare la tendenza, in lui innata ed in lui rafforzata dall'attività pratica anche la più spicciola, ad attenersi al concreto, a correre dietro alle infinite questioni per cercarne la soluzione a suo avviso migliore, finendo non dico per trascurare ma certo per porre in secondo piano il lavoro di sintesi. Nonostante ciò non manca nel libro il tentativo di ricondurre le spese e i danni nell'alveo della responsabilità aquiliana e di quella per atto lecito dannoso, a conclusione di una evoluzione legislativa che l'autore considerava di carattere privatistico.

Siamo così pervenuti al 1962 quando il Gualandi conseguì la libera docenza in diritto processuale civile, dopo la quale continuò l'attività sia di assistente sempre diligente ed aperto agli studenti, che tanto apprezzavano le sue lezioni integrative del corso ufficiale, sia di avvocato perfino nella *routine* quotidiana del procuratore legale. Intanto non disdegnava l'oscuro lavoro redazionale di una rivista giuridica, di cui per un decennio è stato una delle forze più vive e nella quale oramai non vi era fascicolo che non portasse la sua firma almeno sotto una recensione. Intanto scriveva altri lavori minori, innanzitutto sotto forma di corollari all'opera maggiore, come quando si occupò della responsabilità per spese e danni a carico di chi ha chiesto il fallimento per colpa, o dell'inidoneità dell'ordinanza

ex art. 373 c.p.c. a contenere la statuizione sulle spese od ancora della compensazione di queste ultime per giusti motivi, sicché a suo avviso in tale caso finiremmo in pratica per trovarci di fronte ad una specie di giudice-legislatore.

Né mancò di affrontare poi un argomento per lui del tutto nuovo e di carattere privatistico, trattando a lungo e in maniera veramente preclara tre questioni in tema di privilegio. Nel frattempo iniziava lo studio di quell'opposizione di terzo, a cui dedicò dapprima una rassegna di giurisprudenza e che si riprometteva d'approfondire con speciale riferimento all'opposizione revocatoria. Di conseguenza, accanto al giudicato e alla sua rilevanza sul piano soggettivo, stava sottoponendo a nuova indagine tutto il problema della garanzia dei creditori nei suoi vari aspetti. Dopo una lunga e meticolosa preparazione anche attraverso una attenta ricerca storica aveva già incominciato a scriverne, procedendo lentamente, in un continuo fare e disfare, secondo il metodo che è pur sempre il migliore. V'era oramai in lui ben vivo il desiderio non certo di abbandonare l'analisi delle singole questioni che tanto lo attraevano e che vanno affrontate e risolte per poi assurgere ad una sintesi che non sia campata in aria, ma di misurarsi anche in questo lavoro di riunione dei diversi elementi in un tutto il più armonico possibile. Di questo suo cospicuo sforzo, nella preparazione, nella analisi e nella sintesi, costituiscono la prova le pagine che ci ha lasciato ed alle quali ho alluso all'inizio del mio dire.

Perché quell'opera non sarà mai completata, a differenza di qualche lavoretto, come la voce « Provvisionale », pubblicato postumo. Intanto questa Facoltà di economia e commercio gli aveva conferito, dall'inizio dell'anno accademico 1964-65, l'incarico di Istituzioni di diritto privato. Ebbene, questa del resto meritata manifestazione di stima fu per lui motivo di intima gioia, l'ultima grande gioia che poté assaporare. Di ciò noi, suoi amici di sempre, siamo particolarmente grati ai colleghi anconetani. Qui poté dare sfogo in piena libertà alla sua passione

per l'insegnamento, a quel suo colloquiare con i giovani sempre limpido perché frutto di idee chiare e sempre cordiale anche se qualche volta rumoroso per esuberanza di temperamento. Qui mi piace di immaginarlo ancora, come se egli fosse tra coloro che ci hanno accolti, sorridente e rapido nei movimenti, lieto di fare gli onori di casa, e come se noi fossimo convenuti per festeggiarlo nella sua nuova attività, per augurargli un avvenire sempre più bello, degno della fiducia che riponevamo in lui. Come se fossimo convenuti non certo per dedicare alla memoria di Angelo Gualandi, tanto prematuramente strappatoci, uno scaffale di libri che ne testimonierà nel tempo la fugace stagione in queste aule.

BIBLIOGRAFIA DEL PROF. ANGELO GUALANDI

Recensione a LUIGI FERRI, *Trascrizione immobiliare*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 669.

Sequestro conservativo non convalidato e responsabilità aggravata del sequestrante, ivi, 1956, p. 1503.

Trascrizione della domanda giudiziale e limiti di applicazione dell'art. 96, comma 2°, c.p.c., ivi, 1957, p. 809.

Spese giudiziali (rass. di giur.), ivi, 1957, p. 1216 (1ª puntata) e 1957, p. 1655 (2ª puntata).

Difensore senza procura e condanna nelle spese, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 646.

Recensione a GIUSEPPE DE STEFANO, *La distrazione delle spese*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 633.

Creditori iscritti e creditore sequestrante nell'espropriazione forzata, ivi, 1959, p. 190.

Recensione a *IV Congresso nazionale giuridico forense, Atti del Congresso*, ivi, 1959, p. 1077.

Domanda di condanna generica e richiesta del convenuto di accertamento contestuale dell'« an » e del « quantum », ivi, 1959, p. 1141.

Recensione a PIERO PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, ivi, 1959, p. 1550.

Responsabilità per l'espropriazione e per il sequestro dei beni di un terzo, ivi, 1960, p. 1435.

Recensione a VIRGINIO ROGNONI, *Condanna generica e provvisionale per i danni*, ivi, 1961, p. 255.

Cauzione per le spese e Costituzione, ivi, 1961, p. 283.

Spese e danni nel processo civile, Milano, 1962, pp. 421.

Recensione a ENRICO TULLIO LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, p. 312.

Recensione a *Antologia di costituzionalisti inglesi*, a cura di Nicola Matteucci, ivi, 1963, p. 269.

Compensazione delle spese e giudici legislatori, ivi, 1963, p. 362.

Recensione a MARIO A. CATTANEO, *Il positivismo giuridico inglese. Hobbes, Bentham, Austin*, ivi, 1963, p. 263.

Recensione a JOHN N. HAZARD, *Settling disputes in Soviet society. The formative years of legal institutions*, ivi, 1963, p. 755.

Recensione a FRANCESCO MENESTRINA, *La pregiudiciale nel processo civile*, ivi, 1963, p. 755.

L'opposizione di terzo ex art. 404 ss. c.p.c. (rass. di giur.), ivi, 1963, p. 1804.

Responsabilità per spese e danni a carico di chi ha chiesto il fallimento con colpa, in *Riv. dir. fall.*, 1963, II, p. 295.

Inidoneità dell'ordinanza ex art. 373 cod. proc. civile a contenere la statuizione sulle spese, in *Giur. it.*, 1963, I, 2, c. 114.

Recensione a BRUNO BRUNETTI, *La nullità della citazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 380.

Recensione a MANLIO LA ROCCA, *Profili di un sistema di responsabilità processuale*, ivi, 1964, p. 763.

Recensione a MANUEL SIMON EGAÑA, *Notas de introduccion al derecho*, ivi, 1964, p. 1170.

Recensione a NICETO ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, *Clinica procesal*, ivi, 1964, p. 1711.

Recensione a FANNI J. KLEIN, *Judicial Administration and the legal profession*, ivi, 1965, p. 310.

Tre questioni in tema di privilegi, ivi, 1965, p. 1186.

† *Un nuovo impiego del sequestro conservativo?*, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, c. 831.

† voce *Provvisionale*, in *Noviss. dig. it.*, XIV (volume in corso di pubblicazione).

INDICE

CARLO BO, *Messaggio per le celebrazioni del VII centenario della morte di Accursio* v

PIERGIORGIO PERUZZI, *Note sulla legislazione statutaria urbinate anteriore al secolo XV. Con una appendice di documenti ed un « index rubricarum » di statuti trecenteschi* 1

ENRICO ZANELLI, *Storia e teoria del rapporto di agenzia. Contributo allo studio dell'agenzia e dell'agente di commercio* I 119

GIANCARLO POLIDORI, *Sviluppi teorici della tariffazione ferroviaria* . . . 225

VERA CAO-PINNA, *Camillo Righi (1925-1965)* 277

TITO CARNACINI, *Angelo Gualandi (1932-1965)* 293